

1^a SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 ottobre 1996

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENUA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **340.** Sentenza 14-18 ottobre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Masi chiusi - Previsione di un obbligo di versamento alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, anche dell'eccedenza, rispetto al prezzo di assunzione, del valore conseguito dall'assuntore a titolo di indennità di espropriazione per pubblica utilità intervenuta entro dieci anni dall'apertura della successione - Modalità e limiti stabiliti come per il caso di alienazione del maso - Esclusione - Contrasto con il principio di eguaglianza - Ingiustificata disparità di trattamento tra erede assuntore del maso e altri coeredi - Illegittimità costituzionale.

(Testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi approvato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 28 dicembre 1978, n. 32 come modificato dalla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10)

Pag. 21

N. **341.** Sentenza 14-18 ottobre 1996.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Ambiente (tutela dell') - Regione Sardegna - Esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia paesistica - Definitività dei provvedimenti emanati - Potere di decisione - Impegno della giunta regionale ad adottare comportamenti consequenziali con mutazione della prassi di comunicare al Ministero per i beni culturali e ambientali le autorizzazioni rilasciate in materia di protezione delle bellezze naturali - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 379/1994, 302/1988, 359 e 94 del 1985, 239/1982 e 141/1972 - Esigenza di un vincolo reciproco tra Stato e regioni, ordinarie o speciali, di leale cooperazione - Non spettanza alla regione - Annullamento dell'ordine del giorno del consiglio regionale della Sardegna approvato nella seduta antimeridiana del 27 luglio 1995

» 27

N. **342.** Sentenza 14-18 ottobre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Sicilia - Interventi urgenti per l'economia e norme in materia di impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca - *Ius superveniens*: legge regione Sicilia 18 maggio 1996, n. 33, che ha omesso le disposizioni impugnate - Cessazione della materia del contendere.

(Delibera legislativa approvata dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996, artt. 10, comma 2; 27, 30, 31, 33, 35, 52, 53 e 56)

» 32

N. 343. Sentenza 14-18 ottobre 1996.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Enti locali - Accordi internazionali - Provincia autonoma di Bolzano - Accordo di collaborazione tra la provincia e il Voivodato di Suwalki (Polonia) sottoscritto il 27 luglio 1995 - Uso della lingua tedesca - Riferimento alla sentenza della Corte n. 472/1992 - Lesione della sfera di attribuzioni statali (v. sentenze nn. 212/94, 204 e 290 del 1993) - Esigenza che il governo sia messo in grado di conoscere tempestivamente le iniziative delle regioni e delle province autonome per una loro valutazione circa la conformità delle stesse agli indirizzi di politica estera dello Stato e agli interessi nazionali (v. sentenze nn. 425/1995, 204/1993, 472/1992 e 179/1987) - Non spettanza alla provincia autonoma di Bolzano il potere di stipulare l'accordo di collaborazione con il Voivodato di Suwalki - Annullamento dell'atto sottoscritto il 27 luglio 1995

Pag. 35

N. 344. Sentenza 14-18 ottobre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Violazione del provvedimento di precettazione - Imposizione di prestazioni indispensabili indistintamente a tutti i lavoratori indipendentemente dall'iscrizione o comunque adesione alle organizzazioni sindacali stipulanti che abbiano proceduto all'individuazione delle medesime nei contratti o accordi collettivi - Assoggettamento del contenuto dei rapporti individuali di lavoro alla valutazione di idoneità da parte dell'organo di garanzia - Inesistenza di un diretto collegamento al contratto collettivo dell'obbligo dei singoli lavoratori - Non fondatezza.

(Legge 12 giugno 1990, n. 146, artt. 1, secondo comma, 2, secondo e terzo comma, e 8, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 39 e 40)

» 39

N. 345. Ordinanza 14-18 ottobre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sindacati - Limitazione del riconoscimento delle rappresentanze sindacali ai fini delle tutele e agevolazioni alle sole organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi - Analoga questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 244/1996 - Manifesta infondatezza.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19, nel testo risultante dall'abrogazione parziale disposta dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312).

(Cost., artt. 2, 3 e 39)

» 43

N. 346. Ordinanza 14-18 ottobre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Poste e telegrafi - Esclusione dell'obbligo da parte dell'amministrazione postale di risarcire il danno cagionato agli utenti dall'ingiustificato ritardo nel recapito della corrispondenza - Intervenuta trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico denominato «Ente poste italiane» - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice a quo.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6).

(Cost., artt. 3, 28, 43, 97 e 113)

Pag. 46

N. 347. Ordinanza 14-18 ottobre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Divieto di corresponsione, al dipendente che svolga mansioni superiori, del trattamento corrispondente - Esigenza di riferimento, quanto all'adeguamento del trattamento economico, ai principi enunciati dalla Corte nella sentenza n. 101/1995 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33).

(Cost., art. 36)

» 47

N. 348. Ordinanza 14-18 ottobre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sede del riesame dei provvedimenti restrittivi - Revoca dei provvedimenti con adozione immediata per mere ragioni di legittimità - Omessa previsione - *Ius superveniens*: nuovo codice di procedura penale - Esigenza di nuovo esame circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

[C.P.P. 1930, artt. 263-*bis*, primo comma (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532), e 263-*ter*, terzo comma, nel testo aggiunto dall'art. 8 della legge n. 532/1982]

» 49

N. 349. Ordinanza 14-18 ottobre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi - Decorrenza del termine massimo della custodia cautelare - Criteri - Esclusione della rilevanza, ai fini della diversificazione dei termini di decorrenza, della positiva verifica della tempestività delle nuove contestazioni cautelari - Riferimento alla sentenza della Corte n. 89/1996 dichiarativa della non fondatezza di identica questione - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 297, terzo comma).

(Cost., art. 3)

» 50

N. 350. Ordinanza 14-18 ottobre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Indagini preliminari - Previsione di termini - Disciplina - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenza n. 174/1992) - Discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 407).

(Cost., artt. 3 e 112) Pag. 52

N. 351. Sentenza 14-18 ottobre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Sicurezza pubblica - Sospensione in tutto o in parte, nei confronti di singoli detenuti per taluni delitti in materia di criminalità organizzata, dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento «che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza» - Limitazione del sindacato del tribunale di sorveglianza ai presupposti del provvedimento e della sua applicabilità - Esclusione di un controllo sul contenuto delle singole misure adottate - Riferimento alla sentenza interpretativa della disciplina in materia da parte della Corte, (v. sentenza n. 349/1993) - Riferimento anche alla consolidata giurisprudenza dei giudici di legittimità (cfr. Cassazione - sezione I penale, 12 febbraio 1996, n. 6873 e 1° marzo 1996, n. 684) - Possibilità che il giudice dei diritti disapplichì eventuali misure illegittime lesive dei diritti del detenuto - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, secondo comma, e art. 14 ter).

(Cost., artt. 3, primo comma, 13, secondo comma, 27, terzo comma, e 113, primo e secondo comma) » 54

N. 352. Sentenza 14-18 ottobre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Valle d'Aosta - Dipendenti della regione - Comandi, esoneri e collocamenti fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole - Presunta elusione delle disposizioni preordinate alla limitazione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche - Violazione dei principi delle norme qualificate come fondamentali e di riforma economico-sociale, pertanto suscettibili di vincolare la competenza delle regioni a statuto speciale - Possibilità di un ambito residuale di disciplina della materia da parte delle regioni ma solo successivamente alla contrattazione collettiva - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Valle d'Aosta riapprovata dal consiglio regionale il 23 novembre 1995). » 61

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 20. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 maggio 1996 (della regione Piemonte).

Edilizia e urbanistica - Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata - Mancanza, nel provvedimento (di contenuto analogo a quello di numerosi altri decreti-legge non arrivati alla conversione e adottato dal Governo senza considerazione delle competenze delle regioni) dei requisiti di necessità ed urgenza.

Edilizia e urbanistica - Prevista nomina, da parte del Ministro dei lavori pubblici, in caso di inadempienze nell'adozione di provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco, di un commissario *ad acta* - Indeterminatezza dei presupposti per l'adozione di tale provvedimento - Ingiustificata deroga al principio generale e costituzionalmente garantito, dell'autonomia degli enti locali, con incidenza su quello per cui i poteri inerenti al controllo sostitutivo, qual'è quello esercitato dal Ministro con la nomina del commissario *ad acta*, sono di competenza di un organo regionale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 75/1977.

Edilizia e urbanistica - Previsione di un silenzio-assenso per l'approvazione, da parte della regione, degli strumenti urbanistici e delle relative varianti, a seguito del decorso di centottanta giorni dalla trasmissione alla regione da parte dell'ente che li ha adottati - Trasposizione dell'istituto del silenzio-assenso, che già di per sé ha carattere eccezionale e che per pacifica giurisprudenza della Corte costituzionale è ammissibile solo in riferimento ad attività amministrative nelle quali sia pressoché assente il tasso di discrezionalità, in procedimenti, come quelli della pianificazione territoriale, ad alta discrezionalità - Incidenza sulla stessa essenza della competenza regionale e sul primario interesse pubblico alla tutela degli interessi urbanistici e ambientali - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 26/1966, 393/1992 e 408/1995.

Edilizia e urbanistica - Disposizioni per la definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche - Possibilità, per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle norme relative alla ripresa dell'esecuzione di opere «che per qualsiasi ragione risultino sospese», previa valutazione, da parte dello stesso Ministro, del perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera - Indebito assoggettamento della regione, ove tale valutazione abbia ad oggetto opere pubbliche la cui realizzazione rientra nelle competenze regionali, al controllo del Ministro - Impossibilità di ricondurre i provvedimenti adottati al riguardo dal Ministro al potere, che al Ministro comunque non compete, di indirizzo e coordinamento.

(D.-L. 25 marzo 1996, n. 154, artt. 3, comma 1, 5, 7, commi 2 e 9).

(Cost., artt. 3, 9, 77, 97, 117, 118 e 130)

Pag 65

- N. 21. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 maggio 1996 (della regione Lombardia).

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Requisiti strutturali e tecnologici e criteri organizzativi «uniformi» - Determinazione con atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi, su proposta del Ministro della sanità, dal Consiglio dei Ministri - Mancata previsione dell'intesa, nella norma sostituita già richiesta, con la Conferenza permanente Stato-regioni, che si prevede sia soltanto «sentita» - Mancata determinazione, con legge, dei principi ai quali il Governo deve attenersi, con violazione del principio di legalità sostanziale - Mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza - Richiamo alla sentenza n. 124/1994.

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Organizzazione e ordinamento - Concentrazione nel direttore generale dei poteri di gestione di ciascun istituto, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno - Attribuzione al Ministro della sanità della competenza relativa alla fissazione dei criteri per la determinazione dei contenuti economici del contratto di lavoro (quinquennale) del direttore generale, nonché del potere sostitutivo, riguardo ai provvedimenti relativi alle procedure selettive per la nomina dello stesso direttore generale (bando dell'avviso pubblico e nomina della commissione giudicatrice) se nel ristretto termine previsto di sessanta giorni non siano stati adottati dal presidente della regione - Determinazione da parte del C.I.P.E., con la sola previsione di un parere della Conferenza Stato-regioni, in luogo dell'intesa prevista dalla precedente normativa, delle risorse finanziarie di cui potranno disporre i singoli istituti zooprofilattici - Disciplina con regolamento del Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, senza alcun coinvolgimento delle regioni, dello stato giuridico del personale degli istituti - Ingerenza dello Stato in tutti i suddetti aspetti strutturali e ordinamentali, con compressione della posizione e delle attribuzioni delle regioni, in misura non giustificata dalle esigenze di salvaguardia dell'interesse nazionale - Mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza - Richiamo a sent. n. 124/1994.

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Conferma, in sede di prima applicazione della nuova normativa, dei direttori di ruolo degli istituti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, e assunzione, da parte degli stessi, della qualifica e delle mansioni (di ordine superiore a quelle fino ad allora esercitate) di direttore generale - Deviazione dai principi stabiliti, circa i limiti della *prorogatio*, dal decreto-legge n. 239/1994 (convertita in legge n. 444 stesso anno), con violazione del precetto costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto dei requisiti di necessità e urgenza - Richiamo alla sentenza n. 208/1992.

(D.-L. 2 aprile 1996, n. 176, art. 1, commi 1, 2, 4 e 5).

- N. 22. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 maggio 1996 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Impiego pubblico - Regione Liguria- Collocamento a riposo per limiti d'età - Dipendenti e dirigenti regionali con contratto a tempo indeterminato - Cessazione dal servizio al sessantacinquesimo anno di età, ma con facoltà dell'amministrazione di accogliere, per motivate esigenze di servizio, la domanda di trattenimento in servizio fino a un massimo di due anni presentata dal personale - Contrasto con la norma, da considerarsi principio inderogabile da parte del legislatore regionale, dell'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, nella quale per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici la permanenza in servizio per un biennio oltre il limite d'età è rimessa alla facoltà del dipendente, senza condizioni - Violazione dei limiti della potestà legislativa regionale - Disparità di trattamento dei dipendenti della regione Liguria rispetto al dipendenti dello Stato e di altre regioni.

[Legge regione Liguria 10 aprile 1996).

(Cost., artt. 13 (*recte*: art. 3), 97 e 117]

Pag. 75

- N. 23. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato il 9 maggio 1996 (della regione Emilia-Romagna).

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Nuovo assetto organizzativo - Mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza necessari per l'emanazione dei decreti-legge - Conseguente incidenza sulle attribuzioni delle regioni interessate - Richiamo alla sentenza n. 124/1994.

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Requisiti strutturali e tecnologici e criteri organizzativi «uniformi» - Determinazione con atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi, su proposta del Ministro della sanità, dal Consiglio dei Ministri - Mancata previsione dell'intesa, nella norma sostituita già richiesta, con la Conferenza permanente Stato-regioni, che si prevede sia soltanto «sentita» - Mancata determinazione, con legge, dei principi ai quali il Governo deve attenersi, con violazione del principio di legalità sostanziale - Richiamo alla sentenza n. 124/1994.

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Organizzazione e ordinamento - Riduzione della nomina del direttore generale, organo di vertice dell'ente per il quale, accanto ai requisiti di idoneità non può non porsi anche una responsabilità di scelta della regione, ad atto completamente vincolato, sulla base di procedure concorsuali - Composizione delle commissioni giudicatrici con elementi (magistrati, avvocato dello Stato, funzionari dell'Istituto superiore di sanità, e professori universitari, ecc...) tutti appartenenti agli apparati statali - Assegnazione al regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto (previsto dall'art. 4, del d.lgs. n. 270 del 1993) del compito di definire i criteri generali per la valutazione, in ordine alla designazione del direttore generale, dei titoli, procedure, modalità di espletamento dell'avviso pubblico e requisiti di ammissione dei candidati - Attribuzione al Ministro della sanità della competenza relativa alla fissazione dei criteri per la determinazione dei contenuti economici del contratto di lavoro (quinquennale) del direttore generale, con ingiustificata differenza rispetto a quanto previsto per i contenuti dei contratti della omologa figura del direttore generale dell'USL, nonché del potere sostitutivo in ordine al bando dell'avviso pubblico per la nomina dello stesso direttore generale e la nomina della commissione giudicatrice, se il presidente della regione, nel previsto ristretto termine di sessanta giorni, non vi abbia provveduto - Determinazione da parte del C.I.P.E., con la sola previsione di un parere della Conferenza Stato-regioni, in luogo dell'intesa richiesta dalla precedente normativa, delle risorse finanziarie di cui potranno disporre i singoli istituti zooprofilattici - Disciplina con regolamento del Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, senza alcun coinvolgimento delle regioni, dello stato giuridico del personale, con ingiustificata deroga al principio per cui le fonti dell'ordinamento generale dello stato giuridico di tutte le categorie del personale pubblico sono la legge e il contratto collettivo - Irrazionale modifica, in tutti i suindicati aspetti dell'impugnata normativa, con compressione o riduzione dei poteri e del ruolo delle regioni, dei rapporti tra lo Stato e le regioni precedentemente codificati - Richiamo alla sentenza n. 124 del 1994.

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Conferma, in sede di prima applicazione della nuova normativa, dei direttori di ruolo degli istituti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, e assunzione, da parte degli stessi, della qualifica e delle mansioni (di ordine superiore a quelle fino ad allora esercitate) di direttore generale - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, con incidenza sulle attribuzioni delle regioni interessate.

(D.-L. 2 aprile 1996, n. 176, art. 1, commi 1, 2, 4 e 8).

- N. 24. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° giugno 1996 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Ambiente (tutela dell') - Disciplina delle attività di volo a motore - Divieto, nell'ambito delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, a fini di tutela ambientale e di difesa anche dall'inquinamento acustico, dell'atterraggio e sorvolo di velivoli a motore a quote inferiori a metri cinquecento dal suolo - Applicabilità di tale misura, nella parte ricadente nella provincia di Bolzano del territorio del Parco nazionale dello Stelvio - Modifica ed integrazione del regime vincolistico vigente nel Parco senza osservanza della procedura di preventiva intesa con lo Stato prescritta dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 - Superamento dei limiti della competenza legislativa provinciale con lesione delle attribuzioni spettanti allo Stato a presidio dell'interesse nazionale.

Ambiente (tutela dell') - Disciplina delle attività di volo - Divieto di decollo e atterraggio di apparecchi a motore, nelle fasce orarie notturne e pomeridiane fissate dalla giunta provinciale, limitatamente ai voli turistici, da diporto o sportivi, o per traino di alianti, fra gli altri, dall'aeroporto di San Giacomo di Bolzano - Impossibilità di disporre, con legge provinciale, in modo unilaterale, sulle modalità di apertura al traffico turistico nazionale e internazionale, di un aeroporto che, come quello di San Giacomo di Bolzano, non essendosi ancora perfezionata al riguardo la successione della provincia sui beni immobili dello Stato connessi con i mezzi di comunicazione aerea, prevista dall'art. 7, comma 3, delle Norme di attuazione emanate con d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, è tuttora di proprietà statale.

Ambiente (tutela dell') - Limitazioni alle attività sportive o da diporto - Voli con deltaplano a motore e con velivoli ultraleggeri - Interdizione su tutto il territorio provinciale - Imposizione di un divieto assoluto di attività in via di principio lecite su tutto il restante territorio nazionale - Possibilità di soddisfare le esigenze di ordine sanitario che la norma è diretta a garantire, con misure più flessibili, secondo i criteri adottati nella legge-quadro n. 447/1994 sull'inquinamento acustico - Esercizio delle competenze (solo concorrenti) della provincia previste dagli artt. 9 e 11 dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di sanità e attività sportive e ricreative, al di là dei limiti costituiti dai principi di eguaglianza e di tutela dell'iniziativa economica.

(Legge provincia di Bolzano 9 maggio 1996, artt. 1, commi 1 e 3, 2, comma 3; d.P.R. 22 marzo 1977, n. 279, art. 3, comma 3; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, art. 7, comma 3).

(Cost., artt. 3 e 41)

Pag. 83

- N. 1135. Ordinanza del pretore di Ferrara dell'8 febbraio 1996.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti tossici - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi - sottrazione alla disciplina sanzionatoria dello smaltimento di sostanze inserite nei listini ufficiali delle camere di commercio - Reiterazione a catena dei decreti-legge non convertiti - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti della necessità ed urgenza - Violazione del principio di legalità e della riserva di legge in materia penale.

(D.-L. 8 gennaio 1996, n. 8).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77) »

85

N. 1136. Ordinanza della corte d'appello di Catanzaro del 9 luglio 1996.

Elezioni - Consigliere regionale - Cause di incompatibilità - Lite pendente con la regione in relazione al rapporto di lavoro - Disparità di trattamento rispetto al contenzioso tributario per il quale non è prevista tale causa di decadenza - Lesione del diritto di elettorato passivo.

Elezioni - Consigliere regionale - Cause di incompatibilità - Procedimento innanzi all'autorità giudiziaria - Rimozione della causa di incompatibilità, come garantita nel procedimento amministrativo (artt. 6 e 7 della legge n. 154/1981) - Omessa previsione - Denunciato contrasto tra provvedimenti finali in presenza di eguali circostanze di fatto e di perseguimento di medesimi interessi - Rimessione del pubblico interesse all'arbitrio di un terzo e per interesse privato - Lesione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza - Compressione del diritto di elettorato passivo.

(Legge 23 aprile 1981, n. 154, artt. 3, n. 4, 6 e 7; d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 9-bis).

(Cost., artt. 3 e 51) Pag. 87

N. 1137. Ordinanza del tribunale di Lagonegro del 17 luglio 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che abbia pronunciato sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di un coimputato - Incompatibilità a partecipare al giudizio degli altri coimputati degli stessi reati - Omessa previsione - Indicazione solo numerica dei parametri costituzionali.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 76 e 77) » 93

N. 1138. Ordinanza della Corte dei conti, sezione di controllo per la regione siciliana, del 14 maggio 1996.

Pensioni - Dipendenti pubblici con anzianità contributiva inferiore ai trentacinque anni - Riduzione del trattamento pensionistico in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento di detto requisito contributivo secondo determinate percentuali fissate dalla legge impugnata - Mancata previsione dell'esclusione delle riduzioni percentuali con riguardo alle anzianità di militari (come nella specie quella dei militari della Guardia di finanza) attributive, secondo i rispettivi ordinamenti speciali, di percentuali di pensione superiori a quella collegata nel sistema generale all'anzianità di trentacinque anni - Violazione del principio di uguaglianza.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 16; legge 24 dicembre 1993, n. 537, tabella A).

(Cost., art. 3) » 94

N. 1139. Ordinanza della pretura di Siracusa, sezione distaccata di Noto, del 7 maggio 1996.

Circolazione stradale - Infrazione al nuovo codice della strada - Ricorso al prefetto - Previsione di un raddoppio della pena minima edittale, nel caso di mancato accoglimento - Violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza, in relazione ad altre situazioni nelle quali il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria senza essere costretto a subire il raddoppio della pena pecuniaria inflittagli.

(Nuovo codice della strada, art. 204).

(Cost., artt. 3 e 24) » 97

N. 1140. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma del 21 giugno 1996.

Processo penale - Udienza preliminare - G.i.p. che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti degli imputati - Incompatibilità dello stesso giudice a partecipare a detta udienza - Omessa previsione - Violazione dei principi di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, della inviolabilità della difesa, del giudice naturale e di terzietà dello stesso - Richiamo ai principi espressi dalle sentenze nn. 131 e 155 del 1996.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 76 e 77 in relazione alla legge del 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 67)

Pag. 99

N. 1141. Ordinanza del tribunale di Napoli del 21 giugno 1996.

Filiazione - Riconoscimento dei figli naturali - Impugnazione per difetto di veridicità - Ammissibilità dell'azione solo quando ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore - Mancata previsione - Compressione della tutela dei figli nati fuori del matrimonio.

(C.C., art. 263).

(Cost., artt. 2, 3, 30 e 31)

» 101

N. 1142. Ordinanza del pretore di Enna dell'11 luglio 1996.

Processo penale - Criteri per la ripartizione della competenza per materia - Adozione di un criterio quantitativo, ampiamente derogato da casi di competenza qualitativa (criterio misto) - Attribuzione al pretore della competenza per il reato di ricettazione - Disparità di trattamento tra cittadini imputati di tale reato e cittadini imputati di delitti di pari gravità, per i quali è stabilita la competenza del tribunale.

[Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 12; e c.p.p. 1988, art. 7, lett. n)].

(Cost., art. 3)

» 105

N. 1143. Ordinanza del pretore di Bolzano del 16 marzo 1996.

Sanzioni amministrative - Provincia di Bolzano - Oblazione mediante pagamento ridotto, quando il minimo edittale non sia previsto, nella sola misura di un terzo del massimo - Violazione del principio contenuto nella legge statale secondo cui l'oblazione è possibile anche mediante il pagamento del doppio del minimo - Conseguente violazione dei limiti della competenza provinciale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 152/1995.

(Legge provincia Bolzano 29 ottobre 1991, n. 30, art. 1).

(Cost., art. 117)

» 106

N. 1144. Ordinanza della pretura di Belluno, sezione distaccata di Feltre, del 20 luglio 1996.

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Inapplicabilità per i reati in materia di edilizia e urbanistica in caso di pena detentiva non alternativa a quella pecuniaria - Asserita applicabilità ai reati di tutela del paesaggio di cui agli artt. 1 e 1-sexies della legge n. 431/1985 - Ingiustificata disparità rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per più gravi ipotesi di reato.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma).

(Cost., art. 3)

» 108

N. 1145. Ordinanza del pretore di Pordenone del 15 giugno 1996.

Alimenti e bevande (Igiene e commercio) - Produzione industriale e commercio di pasta alimentare secca - Obbligo per i produttori nazionali di utilizzare solo ingredienti autorizzati con decreto ministeriale - Consentita produzione di pasta alimentare in deroga alle prescrizioni previste solo se destinata all'esportazione - Consentita importazione di pasta alimentare prodotta all'estero con ingredienti diversi da quelli previsti dalla legge nazionale - Disparità di trattamento - Incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica.

(Legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 28, 30 e 36).

(Cost., artt. 3 e 41, primo comma) Pag. 109

N. 1146. Ordinanza della corte d'appello di Milano del 20 febbraio 1996.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65).

(Cost., artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, e 97, primo comma) » 112

N. 1147. Ordinanza del collegio arbitrale di Carrara del 9 luglio 1996.

Procedimento civile - Giuramento decisorio - Obbligo di prestazione della parte cui il giuramento è stato deferito - Lesione del principio di eguaglianza e del diritto alla libera professione della propria fede religiosa - Incidenza sul diritto di difesa - Richiamo alle sentenze nn. 117/1979, 203/1989, 195/1993 e 259/1990.

(C.P.C., art. 238).

(Cost., artt. 3, 19 e 24) » 117

N. 1148. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 20 aprile 1995.

Istruzione pubblica - Personale docente con incarico di preside - Trattamento economico - Retribuzione spettante ai presidi di ruolo - Esclusione - Violazione dei principi di eguaglianza, di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione nonché di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riproposizione di questione già sollevata dallo stesso giudice rimettene con ordinanza n. 213/1993 e restituita dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 453/1993 per riesame della rilevanza per *ius superveniens*.

(Regio decreto, 30 aprile 1924, n. 965, art. 22; legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 54; legge 14 agosto 1971, n. 821).

(Cost., artt. 3, 36 e 97) » 119

N. 1149. Ordinanza del tribunale di Bari del 4 luglio 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che abbia pronunciato sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di coimputati - Incompatibilità a partecipare al giudizio degli altri coimputati dello stesso reato - Omessa previsione - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 24) Pag. 122

N. 1150. Ordinanza del tribunale di Bari del 9 luglio 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che abbia pronunciato sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di coimputati - Incompatibilità a partecipare al giudizio degli altri coimputati dello stesso reato - Omessa previsione - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 24) » 124

N. 1151. Ordinanza del pretore di Brescia del 30 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 126

N. 1152. Ordinanza del pretore di Brescia del 30 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 128

N. 1153. Ordinanza del pretore di Brescia del 30 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 129

N. 1154. Ordinanza del pretore di Brescia del 30 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) Pag. 129

N. 1155. Ordinanza del pretore di Brescia del 30 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 130

N. 1156. Ordinanza del pretore di Brescia del 30 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 131

N. 1157. Ordinanza del pretore di Brescia del 30 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 131

N. 1158. Ordinanza del pretore di Brescia del 30 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 132

N. 1159. Ordinanza del pretore di Brescia del 30 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) Pag 133

N. 1160. Ordinanza del pretore di Brescia del 30 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

[D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) » 133

N. 1161. Ordinanza del pretore di Brescia del 30 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 134

N. 1162. Ordinanza del pretore di Brescia del 30 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 135

N. 1163. Ordinanza del pretore di Brescia del 30 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 135

N. 1164. Ordinanza del pretore di Brescia del 30 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) Pag 136

N. 1165. Ordinanza del pretore di Brescia del 7 maggio 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 137

N. 1166. Ordinanza del pretore di Brescia del 10 maggio 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 137

N. 1167. Ordinanza del pretore di Brescia del 10 maggio 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 140

N. 1168. Ordinanza del pretore di Brescia del 10 maggio 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 140

N. 1169. Ordinanza del pretore di Brescia del 10 maggio 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) Pag. 141

N. 1170. Ordinanza del pretore di Brescia del 10 maggio 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 142

N. 1171. Ordinanza del pretore di Brescia del 10 maggio 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul principio della copertura finanziaria.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di reversibilità - Calcolo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidato o che l'assicurato ha diritto di percepire - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 142

N. 1172. Ordinanza del pretore di Brescia del 10 maggio 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul principio della copertura finanziaria.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di reversibilità - Calcolo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidato o che l'assicurato ha diritto di percepire - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 147

N. 1173. Ordinanza del pretore di Brescia del 10 maggio 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul principio della copertura finanziaria.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di reversibilità - Calcolo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidato o che l'assicurato ha diritto di percepire - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22).

(Cost., art. 81, quarto comma)

Pag. 148

N. 1174. Ordinanza del pretore di Brescia del 10 maggio 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione del principio di ragionevolezza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziale ed integrati del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991 - Violazione del principio di ragionevolezza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti le sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Determinazione della relativa spesa sole per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di ragionevolezza.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., art. 3)

» 149

N. 1175. Ordinanza dal tribunale di Lamezia Terme del 14 maggio 1996.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65).

(Cost., artt. 3, 42, terzo comma, e 97, primo comma)

» 151

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 340

Sentenza 14-18 ottobre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Masi chiusi - Previsione di un obbligo di versamento alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, anche dell'eccedenza, rispetto al prezzo di assunzione, del valore conseguito dall'assuntore a titolo di indennità di espropriazione per pubblica utilità intervenuta entro dieci anni dall'apertura della successione - Modalità e limiti stabiliti come per il caso di alienazione del maso - Esclusione - Contrasto con il principio di eguaglianza - Ingiustificata disparità di trattamento tra erede assuntore del maso e altri coeredi - Illegittimità costituzionale.

(Testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi approvato con decreto del presidente della Giunta provinciale di Bolzano del 28 dicembre 1978, n. 32, come modificato dalla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 29 a) del decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 28 dicembre 1978, n. 32, come modificato dalla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10 (Modifica del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge provinciale sull'assistenza creditizia per assuntori di masi chiusi e della legge provinciale sull'amministrazione dei beni di uso civico), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1995 dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Othmar Staffler e Anton Staffler, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Othmar Staffler e di Anton Staffler nonché l'atto di intervento della provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1996 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la provincia autonoma di Bolzano e l'avv. Michele Costa per Anton Staffler.

Ritenuto in fatto

1. — Il tribunale di Bolzano, con ordinanza emessa il 29 settembre 1995, pervenuta a questa Corte il 16 gennaio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 29 e 29 a) del testo unificato delle leggi provinciali della provincia di Bolzano sull'ordinamento dei masi chiusi, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 28 dicembre 1978, n. 32, come modificato dalla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10 (Modifica del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge provinciale sull'assistenza creditizia per assuntori di masi chiusi e della legge provinciale sull'amministrazione dei beni di uso civico), nella parte in cui «non prevedono che l'obbligo di versamento alla massa ereditaria da parte dell'assuntore del maso, per la divisione suppletoria — previsto in ipotesi di alienazione o di esecuzione forzata — si estenda anche all'espropriazione per pubblica utilità».

Secondo lo speciale ordinamento dei masi chiusi, disciplinato da legge provinciale di Bolzano in base alla competenza attribuita alla provincia dall'art. 11, n. 8, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, le aziende agricole costituite in maso chiuso sono considerate, in sede di divisione ereditaria, unità indivisibili e non possono essere assegnate che ad un unico erede o legatario, designato, in caso di successione legittima, secondo un ordine di precedenza fissato dalla legge, e che diviene l'«assuntore» del maso. Il valore o prezzo di assunzione, di cui l'assuntore diviene debitore nei confronti della massa ereditaria, se non è determinato dal *de cuius* e se gli interessati non addiungono ad un accordo, è determinato «in base al valore di reddito» dell'azienda. Tuttavia, in caso di alienazione totale o parziale del maso entro il decennio dalla apertura della successione, ovvero di vendita o assegnazione a creditori dello stesso in esecuzione forzata, entro lo stesso termine, l'assuntore è tenuto a versare alla massa ereditaria, per la divisione «suppletoria», l'eccezione sul prezzo di assunzione del ricavo della alienazione, della vendita o del valore di assegnazione; ma se entro due anni dal sorgere dell'obbligazione l'assuntore acquista un nuovo maso ovvero acquista terreni da incorporare nel maso, o investe il ricavato in miglioramenti, egli ha facoltà di dedurre dal versamento alla massa ereditaria l'importo di detti investimenti.

La questione di legittimità costituzionale è sorta, su iniziativa di parte, in un giudizio civile in cui un coerede dell'assuntore di un maso chiuso chiedeva che quest'ultimo venisse condannato a versare alla massa ereditaria, per la divisione «suppletoria», l'eccezione, rispetto al prezzo di assunzione del maso, del ricavo derivante dal versamento di indennizzo per espropriazione del fondo per pubblica utilità, così come previsto espressamente dalla legge per il caso di alienazione totale o parziale e per il caso di vendita o assegnazione del maso a creditori in sede di esecuzione forzata. Il giudice remittente disattende anzitutto le eccezioni e contestazioni del convenuto volte a negare la rilevanza della questione di costituzionalità: in particolare afferma che si è in presenza di un caso di assunzione del maso anche se questo fu ceduto a suo tempo a titolo oneroso dal padre al figlio, attuale titolare dello stesso; che l'esistenza di beni al tempo dell'apertura della successione e l'avvenuta divisione fra coeredi non appaiono necessarie perché si possa fare luogo alla divisione suppletoria; che la somma ricavata dall'espropriazione non era stata se non in parte investita dall'assuntore nel maso; che il diritto dei coeredi alla divisione suppletoria non può ritenersi prescritto; che non vi è ragione di applicare le norme del codice civile sul legato in sostituzione di legittima e sulla divisione ereditaria, non rivestendo l'attore la qualità di legatario.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo* rileva che la divisione suppletoria era stata bensì originariamente prevista dalla legge solo in rapporto all'alienazione volontaria del bene, e l'estensione al caso della esecuzione forzata era stata argomentata da questa Corte, nella sentenza n.505 del 1988, anche con l'esigenza di scoraggiare operazioni speculative dell'assuntore o una conduzione negligente o fraudolenta del maso tale da provocare l'esecuzione forzata medesima (senza che peraltro detta sentenza abbia limitato l'estensione dell'istituto al solo caso di accertata condotta fraudolenta dell'assuntore): ma che l'istituto della divisione suppletoria risponde anche ad esigenze di equità distributiva, in funzione del riequilibrio delle sfere patrimoniali dei coeredi. Né tale esigenza sarebbe smentita dalla norma che stabilisce il termine decennale dall'apertura della successione per l'applicabilità dell'istituto, in quanto tale termine sarebbe volto allo scopo di non ostacolare eccessivamente la circolazione dei beni immobiliari.

Ad avviso del remittente sarebbero compromessi innegabili principi di giustizia sostanziale se il meccanismo di riequilibrio in questione si applicasse solo nel caso di alienazione volontaria e di esecuzione forzata, e non in caso di espropriazione, posto che gli effetti economici di arricchimento dell'assuntore, per la differenza fra valore di realizzo e prezzo di assunzione, sarebbero del tutto identici.

2. — Si sono costituiti il signor Othmar Staffler, attore nel giudizio *a quo*, ma con atto depositato fuori termine, e il sig. Anton Staffler, convenuto nel giudizio *a quo*, quest'ultimo chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Secondo la parte convenuta, se appare giustificata la divisione suppletoria nel caso di alienazione o di esecuzione forzata, allo scopo di evitare che l'assuntore possa effettuare operazioni speculative a danno della massa ereditaria, ciò non varrebbe nel caso di espropriazione per pubblica utilità. Mancherebbe in questo caso un arricchimento dell'assuntore, perché l'indennizzo è per sua natura inferiore al valore venale del bene, e anzi, verificandosi un ristoro solo parziale del pregiudizio subito dall'espropriato, vi sarebbe caso mai un diritto di quest'ultimo di pretendere dagli altri coeredi la restituzione proporzionale di quanto ad essi versato «sulla base della valutazione di un bene che per essere stato, totalmente o parzialmente, espropriato, ha perso parte del proprio valore originario».

3. — È intervenuto il presidente della giunta della provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'interveniente, richiamando la sentenza n. 505 del 1988 di questa Corte, ritiene che il fondamento dell'obbligo di divisione suppletoria vada individuato nella volontarietà dell'alienazione del maso o almeno, nel caso di vendita forzata, nel comportamento colpevole dell'assuntore che si sarebbe sottratto al proprio obbligo di coltivazione del fondo: e dunque tale obbligo di divisione si configurerebbe come una sanzione. Nel caso dell'espropriazione, invece, secondo l'interveniente, si sarebbe di fronte ad una oggettiva impossibilità di coltivare il maso; ed inoltre non sarebbe nemmeno giustificato sotto l'aspetto della ragionevolezza sottoporre l'assuntore espropriato ad una ulteriore «misura sanzionatoria» quale la divisione suppletoria dell'indennizzo. Peraltro vi sarebbe una differenza sostanziale fra alienazione o vendita forzata ed espropriazione: in quest'ultimo caso si consegue non il prezzo di mercato del bene, ma solo un indennizzo ad esso inferiore.

4. — In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie l'attore nel giudizio *a quo* (costituito però fuori termine), il convenuto nello stesso giudizio e il Presidente della provincia interveniente.

La parte convenuta ripropone anzitutto l'eccezione già svolta davanti al giudice remittente, secondo cui nella specie non si sarebbe trattato di assunzione in quanto il convenuto aveva acquistato il maso in forza di un contratto di compravendita, non impugnato per simulazione dall'attore né da altri.

La parte insiste poi per l'infondatezza della questione, richiamando la sentenza n. 505 del 1988 di questa Corte e rilevando che nel caso dell'espropriazione, a differenza che nel caso di esecuzione forzata — nel quale vi è pur sempre un comportamento volontario dell'assuntore che con la propria condotta omissiva o negligente ha determinato il disfacimento del patrimonio immobiliare rappresentato dal maso —, l'assuntore sarebbe vittima e non autore della vicenda che dà luogo al trasferimento del bene. L'assuntore, se obbligato alla divisione suppletoria, subirebbe un ulteriore pregiudizio dopo quello derivante dall'esproprio con un indennizzo inferiore al valore del bene. Non dovrebbe trarre in inganno la circostanza che l'indennizzo, in termini monetari, possa essere più elevato del prezzo di assunzione, perché inciderebbero su ciò vari elementi, fra i quali l'inflazione, che non sarebbero «comparabili concettualmente». Inoltre, l'indennizzo ricompenserebbe l'espropriato per la sottrazione di parte del bene, ma non per la perdita del «valore aggiuntivo che la parte espropriata apportava al maso ai fini della funzionalità dello stesso».

5. — A sua volta l'interveniente sostiene che elemento costitutivo essenziale della *ratio* della disciplina in questione sarebbe la «logica sanzionatoria», che non potrebbe operare nel caso di espropriazione, costituente *factum principis* estraneo al comportamento dell'assuntore.

D'altronde, secondo l'interveniente, se si applicasse la disciplina in questione al caso dell'espropriazione, ne conseguirebbe l'applicabilità a tutte le ipotesi di trasferimento di proprietà del maso, il che equivarrebbe a trasformare radicalmente la *ratio* della disciplina medesima. Quest'ultima dovrebbe rinvenirsi unicamente in una esigenza redistributiva ed equiparativa. Questa però non sarebbe sufficiente a costituire da sola, cioè senza essere coniugata con una *ratio* sanzionatoria, il fondamento dell'istituto della divisione suppletoria, sia perché non spiegherebbe il termine decennale (che, secondo l'interveniente, non potrebbe fondarsi su esigenze di circolazione dei beni), sia soprattutto perché non sarebbe conciliabile con la norma (art. 29, primo comma, t.u.) secondo cui non si considera alienazione e quindi non dà luogo a divisione suppletoria la cessione del maso a parenti in linea retta.

Una radicale trasformazione della *ratio* dell'istituto non potrebbe, secondo l'interveniente, costituire l'esito del giudizio di costituzionalità, soprattutto in considerazione delle caratteristiche del tutto peculiari del maso chiuso, secondo la tradizione normativa alla quale la disciplina provinciale non potrebbe non essere aderente.

Infine l'interveniente argomenta che secondo i principi generali in materia di divisione ereditaria ogni valutazione andrebbe fatta *rebus sic stantibus* con riferimento al momento della divisione, e dunque gli eventi successivi non potrebbero trovare alcuna considerazione, così come accade per l'aumento di valore di un bene, diverso dal maso chiuso, assegnato definitivamente nella divisione; e che l'indennizzo di esproprio è inferiore al valore di mercato del bene, specie dopo che a seguito della sentenza n. 80 del 1996 di questa Corte risulta applicabile anche in provincia di Bolzano il criterio di indennizzo stabilito dalla legge statale (art. 5-bis del d.-l. n. 333 del 1992), onde la differenza eventuale fra indennizzo e prezzo di assunzione del maso risulterebbe ormai livellata, se non addirittura invertita a vantaggio di quest'ultimo: il che toglierebbe fondamento sostanziale alle esigenze di equità redistributiva invocate dal giudice *a quo*.

Considerato in diritto

1. — La questione, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, investe gli articoli 29 e 29 a) del testo unificato delle leggi provinciali della provincia di Bolzano sull'ordinamento dei masi chiusi, in quanto non prevedono l'applicazione dell'istituto della divisione suppletoria anche nel caso di espropriazione per pubblica utilità del maso entro il decennio dall'assunzione. Ma in sostanza la censura, che denuncia una omissione, e quindi postula una pronuncia additiva, va riferita all'articolo 29, che disciplina l'ipotesi principale e originaria dell'alienazione del maso o di parti del medesimo, mentre il successivo art. 29 a) si limita a contemplare l'ipotesi particolare della esecuzione forzata.

2. — L'eccezione di inammissibilità per irrilevanza proposta dalla parte privata regolarmente costituita non può essere accolta.

La valutazione della rilevanza della questione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, spetta in via principale al giudice *a quo*, e può essere disattesa solo se palesemente incongrua o contraddetta dagli atti.

Ora, nel giudizio *a quo* il remittente ha respinto l'eccezione della parte, fondata sulla asserita non configurabilità nella specie di una assunzione del maso, acquistato a titolo oneroso dal convenuto, e ha ritenuto la questione rilevante, con motivazione che non appare *prima facie* implausibile.

3. — Nel merito, la questione è fondata.

L'istituto della divisione «suppletoria», inteso a ricondurre alla massa ereditaria l'eccedenza del prezzo di cessione del maso rispetto al valore di assunzione, commisurato al reddito e dunque istituzionalmente assai inferiore al primo, era in origine previsto dal legislatore provinciale solo con riferimento all'ipotesi dell'alienazione volontaria del bene nel decennio dall'assunzione ovvero, se l'assuntore era minorenni, dal raggiungimento da parte di questi della maggiore età (art. 29, primo comma, del testo unificato, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate con legge provinciale n. 10 del 1982).

Anche se in tale configurazione originaria l'istituto si prestava ad essere inteso in una logica di tipo sanzionatorio, come strumento cioè diretto a colpire l'assuntore che prima del termine decennale previsto si liberasse del maso realizzandone il valore di mercato, una siffatta logica non appare più esclusiva né dominante, ma anzi è largamente soppiantata da criteri di carattere oggettivo (legati alla funzione del maso chiuso e ad esigenze di ripristino dell'equità distributiva fra i coeredi allorché tale funzione venga meno) a seguito dell'intervento del legislatore provinciale del 1982.

Con la riforma recata dalla legge provinciale n. 10 del 1982, da un lato si introdusse nel testo unificato l'art. 29 a), col quale esplicitamente si estendeva l'obbligo di divisione suppletoria al caso di vendita o di assegnazione in esecuzione forzata del maso, sempre entro il termine del decennio, stabilendo che l'assuntore è tenuto a versare alla massa ereditaria l'eccedenza del ricavo della vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione (limitando però alla somma residua spettante al debitore esecutato la facoltà dei coeredi di esercitare il proprio diritto sul ricavato dell'esecuzione forzata: art. 29 a), secondo comma). Dall'altro lato, venne riformulato l'art. 29 del testo unificato, sopprimendo l'accento alla volontarietà dell'alienazione come presupposto per l'insorgere dell'obbligo di divisione suppletoria (primo comma, primo periodo), e per altro verso stabilendo sia che la cessione del maso a parenti in linea diretta non si considera a questi fini come alienazione (primo comma, secondo periodo), sia che all'obbligo di divisione suppletoria possono essere sottratte le somme reinvestite dall'assuntore, entro due anni, per l'acquisto di un nuovo maso o per l'ampliamento o il miglioramento del maso (quinto comma: tale regola è estesa esplicitamente al caso della vendita o assegnazione forzata dall'art. 29 a), secondo comma).

La nuova disciplina appare più chiaramente ispirata alle esigenze di garantire la funzione oggettiva del maso nell'ambito della famiglia (attraverso la norma di favore per la cessione a parenti in linea diretta), e di collegare alla permanenza di tale funzione (anche attraverso la sostituzione di altri fondi a quelli trasferiti) il mantenimento del vantaggio patrimoniale discendente all'assuntore dal criterio di calcolo del valore di assunzione commisurato al reddito — evidentemente inteso a salvaguardare l'unità del maso stesso — e la conseguente disuguaglianza che si produce a carico dei coeredi diversi dall'assuntore.

Ora, quando quella funzione oggettiva venga meno, per effetto del trasferimento della proprietà dei fondi fuori dall'ambito dei parenti in linea diretta dell'assuntore, vuoi a seguito di vendita, volontaria o forzata, vuoi a seguito di espropriazione per pubblica utilità (e a tal proposito si può anche ricordare la norma che prevede l'esproprio integrale del maso, a richiesta del proprietario, qualora, a seguito della espropriazione parziale progettata, vengano a mancare le caratteristiche oggettive che consentono di attribuire all'azienda la qualifica di maso chiuso: art. 15 t.u.), viene meno la fondamentale ragione giustificatrice della disparità fra coeredi, e non può dunque non riespandersi l'esigenza di un loro eguale trattamento.

4. — Non è mancato invero chi, a seguito dell'accennata riforma legislativa, e in particolare della soppressione dell'avverbio «volontariamente» nel primo comma dell'art.29, ha ritenuto che l'obbligo di divisione suppletoria sorga ormai ogni volta che, entro il decennio dall'assunzione, il maso venga trasferito in tutto o in parte ricavandosene un corrispettivo, e dunque anche nel caso di espropriazione (a parte il caso della vendita o assegnazione nel procedimento di esecuzione forzata, espressamente regolato dall'art. 29 a). E tuttavia questa possibilità interpretativa, ignorata dal giudice *a quo*, si scontra con la difficoltà di estendere ad una ipotesi non prevista espressamente una disciplina che costituisce pur sempre una eccezione alla più ampia eccezione, rispetto alle regole generali, rappresentata dalla disciplina sulla divisione ereditaria del patrimonio di cui faccia parte un maso chiuso. Conviene dunque attenersi all'interpretazione fatta propria dal giudice remittente, del resto non messa in discussione in alcun modo, nel presente giudizio, dalle parti costituite o intervenute.

Così interpretata, la norma denunciata appare però in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza. Una disciplina che escluda l'obbligo di divisione suppletoria nel caso di espropriazione per pubblica utilità, la quale faccia conseguire all'assuntore, attraverso l'indennità, somme eccedenti il valore di assunzione del maso (non reinvestite nel medesimo o in un'azienda che ne perpetui la funzione), non appare infatti sorretta da ragioni giustificatrici della disparità di trattamento fra erede assuntore del maso e altri coeredi.

Non si tratta, come è ovvio, di disconoscere le caratteristiche tutte particolari dell'istituto tradizionale del maso chiuso, come sopravvive da noi nella legislazione della provincia autonoma di Bolzano, caratteristiche che già questa Corte individuò in «quelle della indivisibilità del fondo, della sua connessione con la compagine familiare e della "assunzione" di esso fondo come "maso chiuso" da parte di un unico soggetto, cui un sistema particolare — anche relativo al procedimento di assegnazione e di determinazione del valore del fondo nel caso di pluralità di eredi — permette di perpetuare e garantire nel maso stesso il perseguimento delle finalità economiche e sociali proprie dell'istituto» (sentenza n. 4 del 1956); né si deve ignorare che l'istituto «non può qualificarsi né rivivere se non con le caratteristiche sue proprie derivanti dalla tradizione e dal diritto vigente» prima del suo disconoscimento legale, nell'ordinamento italiano, avvenuto con la estensione all'Alto Adige della legislazione nazionale (*ibidem*). Ma si tratta solo di seguire il criterio per cui deroghe all'eguaglianza davanti alla legge nella disciplina di posizioni costituzionalmente garantite, pur introdotte nell'esplicazione di una autonomia legislativa connotata da particolare specialità, come è quella della provincia di Bolzano, in tanto possono giustificarsi sul piano costituzionale, in quanto trovino fondamento nella *ratio* della speciale regolamentazione in questione: mentre al di fuori di questi limiti torna a dominare l'esigenza di parità.

5. — In questo senso del resto è la *ratio decidendi* della sentenza n. 505 del 1988, la quale, riferendosi alla disciplina anteriore alla riforma del 1982, riconobbe che la «logica sanzionatoria» con cui si spiegava l'esclusione della pretesa dei coeredi nell'ipotesi di trasferimento coattivo del maso, «almeno nel caso di vendita o assegnazione forzata per debiti [...] non è più integrata in una giustificazione sostanziale che valga a legittimare la disparità di trattamento dei coeredi», onde «si propaga anche al caso di vendita o assegnazione forzata l'esigenza di equità che impone all'assuntore l'obbligazione restitutoria verso i coeredi»: così pervenendo a dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma allora impugnata nella parte in cui non prevedeva l'applicazione della divisione suppletoria «in caso di trasferimento coattivo del maso chiuso, in un procedimento di esecuzione forzata instaurato entro il termine ivi contemplato», senza peraltro alcun riferimento alle cause del debito e dell'esecuzione forzata.

L'espropriazione per pubblica utilità costituisce certo una ipotesi di trasferimento della proprietà in sé diversa da quella della vendita o dell'assegnazione a seguito di esecuzione forzata: ma non vi è differenza apprezzabile fra le due ipotesi (e fra queste e l'ipotesi della vendita volontaria) sotto il profilo, che qui viene in considerazione, dell'oggettivo venir meno della funzione del maso e della sua permanenza nell'ambito della famiglia. Anche in questo caso, dunque, devono riespandersi le esigenze di ripristino dell'eguale trattamento, che stanno alla base dell'istituto della divisione suppletoria.

6. — Né vale richiamarsi al principio, proprio del diritto delle divisioni ereditarie, per cui non rileva, ai fini di rimettere in discussione la divisione, l'eventualità che alcuno dei beni oggetto della medesima abbia acquistato maggior valore per fatti successivi. Nella specie, infatti, la differenza fra il valore di realizzo del bene (attraverso il conseguimento del suo prezzo o dell'indennizzo di espropriazione) e quello di assunzione non fa capo, in linea di principio, ad eventi sopravvenuti alla assunzione del maso, ma alla istituzionale divaricazione fra il valore di mercato del bene e il criterio legale di computo del valore di assunzione, collegato al reddito: ed è dunque una differenza non eventuale, ma presupposta e voluta dalla legge, al fine di rendere possibile il mantenimento dell'unità del maso, e dunque di assicurarne la funzione. Venuta meno quest'ultima, o comunque realizzato il maggior valore di mercato del bene, viene meno anche la ragione per la quale il legislatore ha imposto tale divaricazione.

Né, infine, può aver rilievo il fatto che l'indennizzo di esproprio sia inferiore al valore venale del bene. Infatti l'obbligo di versamento alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, riguarda soltanto l'eccedenza, quale che sia, della somma conseguita rispetto al valore di assunzione, e che non venga reinvestita entro il biennio per l'ampliamento o il miglioramento del maso o per l'acquisto di un nuovo maso.

È poi problema interpretativo, che non deve essere risolto in questa sede, quello di stabilire i criteri di determinazione dell'eccedenza nel caso di espropriazione parziale del maso, che incida sul valore della parte residua dello stesso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 del «testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi» approvato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 28 dicembre 1978, n. 32, come modificato dalla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10 (Modifica del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge provinciale sull'assistenza creditizia per assuntori di masi chiusi e della legge provinciale sull'amministrazione dei beni di uso civico), nella parte in cui non prevede l'obbligo di versamento alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, anche dell'eccedenza, rispetto al prezzo di assunzione, del valore conseguito dall'assuntore a titolo di indennità di espropriazione per pubblica utilità intervenuta entro dieci anni dall'apertura della successione, con le stesse modalità e gli stessi limiti stabiliti per il caso di alienazione del maso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 341

*Sentenza 14-18 ottobre 1996***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

Ambiente (tutela dell') - Regione Sardegna - Esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia paesistica - Definitività dei provvedimenti emanati - Potere di decisione - Impegno della giunta regionale ad adottare comportamenti conseguenziali con mutazione della prassi di comunicare al Ministero per i beni culturali e ambientali le autorizzazioni rilasciate in materia di protezione delle bellezze naturali - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 379/1994, 302/1988, 359 e 94 del 1985, 239/1982 e 141/1972 - Esigenza di un vincolo reciproco tra Stato e regioni, ordinarie o speciali, di leale cooperazione - Non spettanza alla regione - Annullamento dell'ordine del giorno del consiglio regionale della Sardegna approvato nella seduta antimeridiana del 27 luglio 1995.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 3 ottobre 1995, depositato in cancelleria il 12 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione adottata, in forma di ordine del giorno, dal consiglio regionale della Sardegna il 27 luglio 1995, con la quale il predetto consiglio «decide di considerare definitivi i provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia paesistica» e «impegna la giunta regionale ad adottare comportamenti conseguenti con il Ministero per i beni culturali e ambientali, mutando la prassi da ultimo seguita» ed iscritto al n. 32 del registro conflitti 1995;

Visto l'atto di costituzione della regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1996 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il ricorrente, e l'avvocato Sergio Panunzio per la regione Sardegna.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, solleva conflitto di attribuzione nei confronti della regione Sardegna, in relazione all'ordine del giorno del consiglio regionale, adottato il 27 luglio 1995, con il quale il consiglio stesso «decide di considerare definitivi i provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia paesistica» e «impegna la giunta regionale ad adottare comportamenti conseguenti con il Ministero per i beni culturali e ambientali, mutando la prassi da ultimo seguita».

Il Presidente del Consiglio dei Ministri lamenta la violazione dello statuto regionale, dell'art. 57 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna, in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge con modificazioni del d.l. 27 giugno 1983, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), assumendo che la deliberazione del consiglio regionale si riferirebbe al potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, disciplinato dalla legge n. 431 del 1985, di annullare, entro il termine di 60 giorni, le autorizzazioni rilasciate dalle regioni (nulla-osta paesistico) ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 (Protezione delle bellezze naturali).

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordine del giorno del consiglio regionale conterrebbe non solo una inequivocabile dichiarazione negatoria della competenza statale, ma, altresì, un intento dispositivo, in quanto vincolerebbe la giunta ad esercitare la funzione amministrativa delegata in modo consequenziale a tale negazione, mutando la «prassi» dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione delle autorizzazioni paesistiche al Ministro.

In tal modo, l'atto impugnato sarebbe senz'altro lesivo delle competenze statali, dal momento che le disposizioni della legge n. 431 del 1985, che le contemplano, avrebbero valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale e costituirebbero quindi un limite all'esercizio delle competenze regionali (anche esclusive).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ricorda, infine, la giurisprudenza della Corte costituzionale, che sarebbe contraria al riassorbimento della tutela del paesaggio nella materia urbanistica, proprio per evitare che vengano vanificati i poteri di controllo ministeriali, posti dalla legge n. 431 del 1985 ad estrema difesa dei vincoli paesaggistici.

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale si è costituita la regione Sardegna, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.

Ad avviso della regione, il ricorso sarebbe innanzi tutto inammissibile per la evidente inidoneità dell'atto impugnato (l'ordine del giorno del consiglio regionale) a ledere le attribuzioni costituzionali dello Stato.

Secondo la difesa regionale, ai sensi dell'art. 47 dello statuto speciale e dell'art. 33 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), spetterebbe esclusivamente alla giunta e al suo Presidente l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e, di conseguenza, lo Stato, che per le funzioni delegate manterrebbe in ogni caso anche i poteri sostitutivi di cui all'art. 33, secondo comma, del d.P.R. n. 480 del 1975 ed all'art. 3, secondo comma, del d.P.R. n. 348 del 1979, avrebbe come unico interlocutore l'esecutivo regionale. Invece, al di là del contenuto dell'ordine del giorno del consiglio, che, ad avviso della difesa della regione, potrebbe anche non implicare l'omissione della comunicazione delle autorizzazioni paesaggistiche al Ministero, non potrebbe non rilevarsi che l'ordine del giorno stesso costituirebbe un mero atto interno al rapporto politico fiduciario che intercorre tra il consiglio regionale e la giunta, ai sensi dell'art. 37 dello statuto. Del resto, il regolamento interno del consiglio regionale sardo, approvato il 22 luglio 1988, disciplinerebbe, all'art. 120, l'ordine del giorno, senza attribuirgli alcuna particolare efficacia; quest'ultima non potrebbe essere, di conseguenza, che quella riconosciuta tradizionalmente nel diritto parlamentare a tale strumento di indirizzo: vincolare politicamente il Governo nell'ambito del rapporto fiduciario. L'ordine del giorno, pertanto, non avrebbe alcuna rilevanza esterna, né alcuna efficacia giuridica; la sua inosservanza non sarebbe, poi, nemmeno sanzionata, perché a tale fine occorrerebbe attivare un diverso ed autonomo procedimento, volto a far valere la responsabilità politica dell'esecutivo.

I principî tratti dal diritto parlamentare, ad avviso della regione, varrebbero anche nel presente caso, tenuto conto che l'ordine del giorno impugnato si limiterebbe a contenere una interpretazione della legge, di per sé non vincolante per la giunta. Fin quando questa non si conformi a quanto chiesto nell'ordine del giorno, omettendo di comunicare le autorizzazioni paesaggistiche al Ministro per i beni culturali, non potrebbe ritenersi, quindi, esistente alcuna manifestazione esterna di volontà della regione, in grado di determinare una lesione delle competenze statali.

Il conflitto sarebbe, pertanto, inammissibile anche per mancanza dell'imprescindibile requisito della attualità, come definito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: l'ordine del giorno non avrebbe, infatti, efficacia o rilevanza esterna ed esprimerebbe unicamente la pretesa politica del consiglio che la giunta eserciti in un certo modo una competenza che spetta solo ad essa esercitare.

Quanto al merito, la regione rileva che l'ordine del giorno del consiglio altro non farebbe che affermare una determinata interpretazione di atti legislativi statali. Il d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, infatti, avrebbe delegato alla regione stessa le funzioni amministrative dello Stato in materia di protezione delle bellezze naturali, ivi compreso il potere di concedere autorizzazioni paesaggistiche (art. 57), ed al contempo avrebbe stabilito la definitività degli atti emanati nell'esecuzione di funzioni delegate (art. 4); tali atti, di conseguenza, non sarebbero più soggetti a procedure di riesame da parte dello Stato, ed in particolare, le autorizzazioni paesaggistiche non sarebbero soggette ai poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali, disciplinati dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985.

3. — Hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza sia il Presidente del Consiglio dei Ministri, sia la regione Sardegna.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ribadisce che l'ordine del giorno impugnato non avrebbe natura meramente interpretativa della legislazione statale, come vorrebbe, invece, la difesa regionale; la parte interpretativa costituirebbe, a suo avviso, solo la premessa per una inequivocabile affermazione di una competenza esclusiva della regione ed una correlativa negazione del potere statale di annullamento, rilevanti e sufficienti per l'elevazione del conflitto.

Il potere di annullamento ministeriale, anche secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, non potrebbe essere esercitato senza la collaborazione della regione, il procedimento che lo contempla costituirebbe fase integrativa del procedimento di autorizzazione, di competenza della regione, e il suo termine iniziale dipenderebbe proprio dalla comunicazione regionale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri sottolinea, infine, che per l'esecuzione da parte della giunta della delibera consiliare sarebbe sufficiente una mera omissione e che ciò menomerebbe la competenza statale, quanto meno sotto il profilo della certezza di un suo pacifico e regolare esercizio.

4. — La regione Sardegna sostiene, a sua volta, che il ricorso governativo avrebbe carattere di mera prevenzione, essendo stato proposto senza che vi fosse alcun comportamento omissivo in materia da parte della giunta e, per di più, in relazione ad un atto interno all'organizzazione regionale. Nel caso di specie mancherebbe, poi, anche il requisito dell'«incidenza certa ed attuale in ordine alla competenza ritenuta lesa», presupposto essenziale perché possa configurarsi un conflitto. Il difetto di attualità sarebbe, inoltre, dimostrato, secondo la regione, dal comportamento tenuto dall'Amministrazione regionale successivamente alla data di approvazione dell'ordine del giorno impugnato; comportamento che sarebbe comprovato da decreti di annullamento emanati dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

La regione Sardegna ribadisce, infine, l'infondatezza del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, perché, se pure la regione omettesse di comunicare al Ministero le autorizzazioni paesaggistiche, ciò non determinerebbe una lesione della attribuzioni statali. Infatti, l'art. 4 del d.P.R. n. 348 del 1979, dopo aver stabilito la definitività degli atti emanati dalla regione nell'esercizio delegato di funzioni amministrative, dispone che sia il Governo a decidere quali atti la regione sia tenuta a comunicare; non essendo stata data attuazione a tale norma, non vi sarebbe, per la regione, obbligo di comunicazione degli atti di autorizzazione paesaggistica.

5. — Nel corso dell'udienza pubblica del 25 giugno 1996, nella quale le parti hanno svolto oralmente le rispettive difese, l'Avvocatura dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha chiesto di poter depositare nuova documentazione. La difesa della regione Sardegna si è opposta, sicché di tale documentazione non è possibile tenere conto.

Considerato in diritto

1. — Oggetto del conflitto di attribuzione, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è l'ordine del giorno approvato dal consiglio regionale della regione Sardegna con il quale si è deciso di «considerare definitivi i provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia paesistica» e di impegnare «la giunta regionale ad adottare comportamenti conseguenti con il Ministero per i beni culturali ed ambientali, mutando la prassi da ultimo seguita».

Dal contesto della delibera risulta chiaro che l'intendimento è quello di sottrarre i provvedimenti regionali in materia paesistica e, in particolare, le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, delegate alle regioni, all'esercizio dei poteri statali di controllo stabiliti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 (annullamento da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali della autorizzazione regionale entro i 60 giorni successivi alla relativa comunicazione); e ciò sulla premessa che nei piani territoriali regionali l'aspetto paesistico sia

strettamente connesso con quello urbanistico, in relazione al quale la regione è titolare di potestà legislativa esclusiva. Il mutamento di prassi nei rapporti con il Ministero per i beni culturali e ambientali al quale la giunta viene impegnata consiste, evidentemente, nell'omettere la trasmissione dei provvedimenti adottati al detto Ministero, così da impedire l'esercizio dei controlli statali.

2. — Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della regione, secondo la quale un ordine del giorno del consiglio regionale non sarebbe idoneo a ledere le attribuzioni dello Stato, in quanto atto «interno», privo di rilevanza nei confronti di queste e destinato ad esaurire i suoi effetti nell'ambito delle relazioni politiche tra consiglio regionale e giunta. Dagli artt. 47 dello statuto speciale e 33 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, risulterebbe infatti che l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla regione spetterebbe alla giunta ed al suo presidente, sicché, secondo questa prospettazione difensiva, solo in conseguenza di provvedimenti imputabili agli organi dell'esecutivo regionale, e non anche per effetto di ordini del giorno votati dal consiglio, potrebbe prodursi una lesione delle attribuzioni dello Stato.

3. — L'eccezione è infondata.

Si può consentire con la difesa della regione Sardegna che un ordine del giorno del consiglio il quale impegni l'esecutivo regionale ad assumere determinati comportamenti non crei un vincolo giuridico «esterno»; tanto meno lo crea — si deve aggiungere — quando si verta in materia di competenza amministrativa delegata, in relazione alla quale sia previsto (art. 47 dello statuto) che il potere di direzione spetti al Presidente della giunta, che deve conformarsi alle istruzioni del Governo. L'attività successiva dell'esecutivo regionale non sarebbe censurabile, sotto il profilo della sua legittimità, solo perché esercitata in contrasto con l'orientamento espresso dal consiglio regionale; altrimenti l'ordine delle competenze fissato nell'art. 47 dello statuto ne risulterebbe alterato: sarebbe infatti il consiglio e non il presidente della giunta a dirigere — per di più in piena autonomia dallo Stato — l'esercizio di tali funzioni.

E tuttavia, anche se insuscettibile di vincolare giuridicamente l'esercizio dell'attività amministrativa della regione, un ordine del giorno come quello in oggetto, con il quale la giunta venga impegnata ad osservare un determinato comportamento nei rapporti con lo Stato, non resta privo di rilievo giuridico e non può essere considerato, in sede di conflitto di attribuzione, come se non fosse stato adottato. Esso, in base alla regola statutaria secondo la quale la giunta regionale è responsabile di fronte al consiglio, il cui voto di sfiducia ne determina le dimissioni (art. 37 statuto reg. Sardegna), fa sorgere per la giunta e per il suo Presidente un vincolo politico ad attenersi agli indirizzi consiliari; e, trattandosi di un vincolo tendente a precludere al Ministero per i beni culturali e ambientali l'esercizio di qualsiasi potere in materia, è astrattamente configurabile una menomazione dell'attribuzione statale sotto il profilo della certezza del suo esercizio.

Nella prospettazione del ricorrente, alla regione è infatti richiesto, nella specie, l'adempimento di un dovere di informazione, espressivo a sua volta del più generale dovere di leale cooperazione.

Il dovere di lealtà, al quale devono essere improntati i rapporti tra Stato e regione, trova la sua naturale sfera di incidenza proprio là dove l'assetto delle competenze dei due enti comporti un reciproco condizionamento delle funzioni, nel senso che il potere spettante all'un soggetto non possa essere esercitato quando l'altro non adempia ai propri compiti. Viene allora in gioco con il massimo risalto la necessità di un permanente fattore di composizione di un disegno autonomistico che è basato sì sulla distinzione e sull'articolazione delle competenze, ma anche, talvolta, sulla loro interferenza e sul loro reciproco legame. Ed è questa la funzione propria del principio di leale cooperazione, il quale opera pertanto in una dimensione che è anche, se non prevalentemente, politico-costituzionale, nel senso che qualifica, prima ancora delle rispettive posizioni giuridiche dello Stato e della regione, il contesto entro il quale devono svolgersi le relazioni tra i due enti.

Tale principio — alla cui osservanza non può certo sottrarsi il consiglio regionale che, quale organo di rappresentanza politica della regione, ne è, se possibile, ancor più strettamente avvinco — può risultare leso anche in presenza di atti che, pur senza generare alcuna immediata alterazione dell'ordine delle competenze, non abbiano il valore di una semplice opinione, confinabile nella sfera del pregiudiziale, ma vadano ad incidere, in quanto produttivi di un vincolo — seppure meramente politico — sul contesto di lealtà e trasparenza entro il quale devono appunto essere esercitate le rispettive competenze ed adempiuti i reciproci doveri.

Anche un atto di indirizzo politico, come un ordine del giorno, è dunque idoneo, in astratto, a menomare competenze costituzionalmente attribuite allo Stato o alla regione, ed è nella specie evidente l'interesse attuale dello Stato a che sia rimosso l'atto consiliare in questione.

4. — Nel merito, il ricorso è fondato.

Questa Corte ha più volte ricordato che il paesaggio costituisce, nel nostro sistema costituzionale, un valore etico-culturale che trascende la competenza della regione in materia urbanistica e nella cui realizzazione sono impegnate tutte le pubbliche amministrazioni e, in primo luogo, lo Stato e le regioni, ordinarie o speciali, in un vincolo reciproco di cooperazione leale (sentenze n. 379 del 1994, n. 302 del 1988, n. 359 e n. 94 del 1985, n. 239 del 1982 e n. 141 del 1972).

Non può essere condivisa l'obiezione secondo la quale, vertendosi in materia di funzioni amministrative delegate, i provvedimenti relativi sarebbero da considerare definitivi e, in quanto tali, non soggetti a riesame, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

Premesso che in relazione all'esercizio delle funzioni amministrative delegate trova applicazione — in forza del rinvio effettuato dall'art. 3, secondo comma, del d.P.R. n. 348 del 1979 — l'art. 33 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, che contempla poteri statali sostitutivi nel caso di inerzia o di inadempimento da parte degli organi regionali competenti, si deve rilevare che il regime giuridico dei provvedimenti regionali in materia paesaggistica è definito esaustivamente dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, il quale pone l'obbligo di comunicazione di tali provvedimenti al Ministero per i beni culturali e ambientali, proprio ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo.

Questa Corte ha da tempo chiarito che i poteri ministeriali di cui alla legge n. 431 del 1985 sono posti ad estrema difesa dei vincoli paesaggistici e, come tali, costituiscono parte di una disciplina qualificabile, per la diretta connessione con il valore costituzionale primario della tutela del paesaggio (art. 9 della Costituzione), come norme fondamentali di riforma economico-sociale, in conformità, del resto, alla esplicita e, in questo caso, pertinente autoqualificazione contenuta nell'art. 2 della stessa legge (sentenze n. 437 del 1991 e n. 151 del 1986).

Di fronte a una così lampante volontà di sancire un obbligo di comunicazione — peraltro funzionale all'esercizio di poteri statali di controllo — a carico di tutte le regioni, anche di quelle ad autonomia speciale, non vale opporre — come fa la difesa della regione — che il Governo della Repubblica non avrebbe proceduto alla individuazione delle classi di atti da comunicare, ai sensi dell'art. 4 del decreto di attuazione del 1979: l'individuazione, in questo caso, è puntualmente intervenuta *ope legis*. E come le disposizioni legislative statali che prevedono doveri di comunicazione e poteri ministeriali di controllo non possono essere derogate, modificate o sostituite da leggi regionali, così, a maggior ragione, non possono essere violate dalla regione nell'esercizio di potestà amministrative delegate. Tanto meno ne può essere resa dubbia l'effettività dal consiglio regionale che, insieme agli altri organi direttivi della regione, è destinatario di un dovere costituzionale di lealtà verso lo Stato.

Non può quindi ritenersi ingiustificata la pretesa dello Stato — positivamente fondata nell'art. 1 della legge n. 431 del 1985 — che sia tutelato il suo diritto ad ottenere informazioni finalizzate alla protezione del paesaggio. Negare tale diritto, seppure in un atto non giuridicamente vincolante del consiglio, che, in teoria, potrebbe essere disatteso dall'esecutivo regionale senza conseguenze pregiudizievoli sul piano della stretta legalità — al che peraltro non sembra orientata la giunta regionale, nel caso di specie, stante la dichiarazione di accoglimento dell'ordine del giorno, effettuata dal suo rappresentante in consiglio (resoconto della seduta antimeridiana del 27 luglio 1995 del consiglio regionale della Sardegna) — significa, comunque, rendere incerto e aleatorio l'esercizio della competenza statale e, quindi, menomarla.

Al rilievo contenuto nella parte motiva dell'ordine del giorno che ha fatto sorgere il conflitto, secondo cui i controlli statali in materia di paesaggio sarebbero suscettibili di ritardare notevolmente l'attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica (come la documentazione prodotta dalla difesa regionale dimostra essere talora avvenuto), si deve rispondere che la regione non è sprovvista di tutela nei confronti dei comportamenti dello Stato non ispirati a criteri di correttezza. Il principio di leale cooperazione non opera infatti in modo unidirezionale: al dovere della regione di comunicare immediatamente i provvedimenti adottati e la documentazione sulla quale essi si fondano, corrisponde il dovere dello Stato di non determinare ingiustificati aggravamenti del procedimento con richieste di documentazione pretestuose, dilatorie o tardive, suscettibili di menomare l'esercizio delle attribuzioni regionali interferenti con la tutela del paesaggio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Regione Sardegna, e per essa al consiglio regionale, decidere di considerare definitivi, nei confronti del Ministro per i beni culturali ed ambientali, i provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia paesistica, ed impegnare la giunta regionale ad adottare comportamenti conseguenti, mutando la prassi di comunicare al Ministero per i beni culturali e ambientali le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali); e conseguentemente annulla l'ordine del giorno del consiglio regionale della Sardegna approvato nella seduta antimeridiana del 27 luglio 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1670

N. 342

Sentenza 14-18 ottobre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Sicilia - Interventi urgenti per l'economia e norme in materia di impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca - *Ius superveniens*: legge regione Sicilia 18 maggio 1996, n. 33, che ha omesso le disposizioni impugnate - Cessazione della materia del contendere.

(Delibera legislativa approvata dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996, artt. 10, comma 2, 27, 30, 31, 33, 35, 52, 53 e 56).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo comma, 27, 30, 31, 33, 35, 52, 53 e 56 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 1 aprile 1996, depositato il 9 successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1996.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1996 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

uditi l'avvocato dello Stato Claudio Linda per il ricorrente, e gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 1 aprile 1996, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 24 marzo 1996 (Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme), denunciando in particolare:

a) l'art. 10, secondo comma, che, rimettendo ad un decreto dell'assessore competente la definizione delle modalità di accesso ai benefici previsti per i consorzi di filiera del settore florovivaistico, violerebbe l'attribuzione al Governo regionale del potere di emanare regolamenti (art. 12, terzo comma, dello statuto della Regione Siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2);

b) l'art. 27, che, prevedendo nuove fattispecie di illecito amministrativo in materia di artigianato e disciplinando le procedure e gli organi competenti ad irrogare le relative pene pecuniarie, violerebbe i principi di legalità delle sanzioni e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 25 e 97 della Costituzione);

c) gli artt. 30 e 31, che, disponendo il trasferimento dei dipendenti in esubero di società a partecipazione regionale ad altre società a partecipazione pubblica, violerebbero i principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione), mancherebbero di copertura finanziaria (art. 81, quarto comma, della Costituzione) e sarebbero in contrasto con l'art. 51 della Costituzione;

d) gli artt. 33 e 35 che, prevedendo, rispettivamente, l'inserimento nei ruoli regionali di personale del corpo statale delle miniere e l'assunzione a contratto di personale da parte dei consorzi ASI di Siracusa e Palermo, violerebbero, da un lato, gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dall'altro, in relazione ai limiti della competenza legislativa regionale posti dall'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, il principio, stabilito dall'art. 2, lettera r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che vieta di effettuare nuove assunzioni senza previa rideterminazione delle piante organiche;

e) gli artt. 52 e 53, che, disciplinando i registri speciali degli esercenti le attività, rispettivamente, di ottico e di tecnico audioprotesista, interverrebbero in materia di professioni sanitarie, riservata allo Stato, e violerebbero l'art. 120 della Costituzione, ponendo limiti al diritto di esercitare attività professionali sull'intero territorio nazionale. Le stesse disposizioni sarebbero, inoltre, in contrasto con il principio, enunciato dall'art. 6, lettera g), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e vincolante per la legislazione regionale (art. 17, lettera b), dello statuto della Regione Siciliana), che riserva allo Stato le competenze amministrative relative alle professioni sanitarie;

f) l'art. 56, che, attribuendo alle guardie forestali un'automatica progressione in carriera e rimettendo ad un decreto dell'assessore competente la disciplina del relativo inquadramento, violerebbe l'art. 97 della Costituzione ed i principi, vincolanti per la legislazione regionale, posti in materia di pubblico impiego dall'art. 2, lettera o), della legge n. 421 del 1992. La stessa disposizione sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 12 dello statuto della Regione Siciliana, prevedendo che la disciplina attuativa della legge sia emanata con decreto dell'assessore competente, anziché con regolamento del Governo regionale.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Siciliana, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o infondate nel merito.

La Regione non condivide, in particolare, le premesse che vorrebbero la legge regionale limitata da indirizzi della legislazione statale in materia di pubblico impiego, i quali o non avrebbero carattere vincolante per la Regione o non sarebbero applicabili ai casi disciplinati dalla legge regionale, che riguardano rapporti di lavoro di diritto privato, relativi a dipendenti di società a partecipazione pubblica.

Ad avviso della Regione, sarebbe anche errato considerare privi di copertura finanziaria gli oneri che derivano dalla legge, giacché vi sarebbe capienza nei capitoli del bilancio regionale cui le relative spese devono essere imputate. Neppure sarebbe violata la norma statutaria che attribuisce al Governo regionale la competenza ad adottare regolamenti, in quanto i decreti che gli assessori dovrebbero emanare in base alle disposizioni denunciate non avrebbero carattere di regolamento. Non sarebbero, inoltre, introdotti limiti all'esercizio di professioni sanitarie, essendo stata solo assicurata una maggiore trasparenza in questo settore. La Regione ritiene infine non pertinente

invocare l'art. 25 della Costituzione, in quanto la disciplina di illeciti amministrativi, disposta con norme regionali che specificano disposizioni esistenti a livello statale, non toccherebbe la materia penale, alla quale quel parametro si riferisce e che rimane riservata allo Stato.

3. — Successivamente all'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale, il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, riguardante la delibera legislativa oggetto del presente ricorso, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 26 del 21 maggio 1996, omettendo le disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato.

In udienza le parti hanno concordemente concluso chiedendo che, a seguito di ciò, venga dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato in diritto

1. — Le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana investono gli artt. 10, secondo comma, 27, 30, 31, 33, 35, 52, 53 e 56 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme). Quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale il ricorrente ha indicato gli artt. 3, 25, 51, 81, quarto comma, 97 e 120 della Costituzione, l'art. 12, terzo comma, dello statuto della Regione Siciliana e, in relazione ai principi stabiliti dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 2, lettere *o* e *r*) e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (art. 6, lettera *q*), gli artt. 14 e 17 dello statuto.

2. — Si deve preliminarmente rilevare che, dopo l'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale, la delibera legislativa denunciata è stata promulgata, come legge 18 maggio 1996, n. 33, omesse le disposizioni o le parti di disposizione impugnate dal Commissario dello Stato. L'esercizio del potere di promulgazione, proprio del Presidente della Regione, si è così definitivamente esaurito, senza che permanga la possibilità di una successiva, autonoma promulgazione delle disposizioni o delle parti di disposizione omesse (sentenza n. 205 del 1996). Né vengono in discussione questioni che si possano eventualmente prospettare in relazione alla promulgazione parziale delle leggi regionali siciliane, effettuata a seguito dell'impugnazione proposta dal Commissario dello Stato nei confronti di una parte di esse, ed ai limiti del potere del Presidente della Regione, quanto alla promulgazione parziale anche in rapporto alla volontà dell'Assemblea (sentenza n. 306 del 1996).

Non avendo le norme denunciate, in difetto di promulgazione, prodotto alcun effetto nell'ordinamento né essendo più in grado di produrle, ricorrono i presupposti per dichiarare, come hanno concordemente richiesto le parti in udienza, cessata la materia del contendere (sentenze nn. 261, 262 e 306 del 1996).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 343

Sentenza 14-18 ottobre 1996

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Enti locali - Accordi internazionali - Provincia autonoma di Bolzano - Accordo di collaborazione tra la provincia e il Voivodato di Suwalki (Polonia) sottoscritto il 27 luglio 1995 - Uso della lingua tedesca - Riferimento alla sentenza della Corte n. 472/1992 - Lesione della sfera di attribuzioni statali (v. sentenze nn. 212/94, 204 e 290 del 1993) - Esigenza che il governo sia messo in grado di conoscere tempestivamente le iniziative delle regioni e delle province autonome per una loro valutazione circa la conformità delle stesse agli indirizzi di politica estera dello Stato e agli interessi nazionali (v. sentenze nn. 425/1995, 204/1993, 472/1992 e 179/1987) - Non spettanza alla provincia autonoma di Bolzano il potere di stipulare l'accordo di collaborazione con il Voivodato di Suwalki - Annullamento dell'atto sottoscritto il 27 luglio 1995.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 25 ottobre 1995, depositato in cancelleria il 7 novembre 1995, per conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, sorto a seguito dell'Accordo di collaborazione tra la Provincia stessa e il Voivodato di Suwalki (Polonia), sottoscritto in data 27 luglio 1995; ricorso iscritto al n. 36 del registro conflitti 1995;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1996 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato dello Stato Gaudenzio Pierantozzi per il ricorrente, e gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 25 ottobre 1995, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, a seguito dell'accordo di collaborazione tra la Provincia stessa ed il Voivodato di Suwalki (Polonia), sottoscritto il 27 luglio 1995, chiedendo l'annullamento di tale atto. Il ricorrente rileva che l'accordo non è stato sottoposto al preventivo e necessario assenso del Governo, come prevede l'art. 2, primo comma, lettera b), del d.P.R. 31 marzo 1994 (emanato quale atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle Regioni e delle Province autonome). L'accordo, inoltre, lederebbe, quanto ai contenuti, competenze statali in materia di politica estera, specificatamente disciplinate da numerose disposizioni legislative (legge 24 aprile 1990, n. 100; art. 2, terzo comma, lettera a), della legge 4 dicembre 1993, n. 491; art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), e violerebbe l'art. 99 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

In particolare, in materia di promozione e costituzione di *joint-ventures* all'estero, prevista dall'art. 5 dell'accordo, solo appositi atti legislativi statali hanno attribuito competenze alle Regioni (come, per il Friuli-Venezia Giulia, la legge 9 gennaio 1991, n. 19). Nei settori dell'agricoltura e dell'industria agroalimentare la collaborazione,

prevista dall'accordo (art. 6), non sarebbe limitata ad iniziative promozionali né a quelle di mero rilievo internazionale, che pure richiederebbero la previa intesa con il Governo, ma riguarderebbe relazioni internazionali riservate allo Stato (art. 2, terzo comma, lettera a), della legge n. 491 del 1993).

Il ricorrente denuncia anche come illegittimo l'uso, nella redazione dell'accordo, della lingua tedesca accanto a quella italiana e polacca. L'art. 99 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) parifica la lingua tedesca a quella italiana, ma ciò varrebbe solo nell'ambito regionale e non nell'intero territorio nazionale né, tanto meno, nei rapporti internazionali.

Infine il ricorrente osserva che il preambolo dell'accordo richiama la convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (adottata a Madrid il 21 maggio 1980, resa esecutiva dall'Italia con legge 19 novembre 1984, n. 948), ma l'accordo stesso non si inquadrirebbe in alcun modo in tale ambito.

2. — Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, nel merito, infondato.

La provincia, dopo aver confermato di avere stipulato il 27 luglio 1995 un accordo di collaborazione con il Voivodato di Suwalki, eccepisce la tardività del ricorso che, notificato il 25 ottobre 1995, sarebbe stato proposto oltre il termine (previsto dall'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87) di sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto impugnato. Difatti il Governo sarebbe stato a conoscenza della stipulazione e del contenuto dell'accordo almeno dal 10 agosto 1995, come risulterebbe da una nota che l'Ambasciata d'Italia a Varsavia ha indirizzato al Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano in merito all'accordo stesso.

Ulteriore causa di inammissibilità deriverebbe dalla mancata richiesta, con il ricorso, di una pronuncia sulla competenza costituzionale che si assume violata, mentre proprio questa, e non il solo annullamento dell'atto lesivo, costituisce l'oggetto dei conflitti di attribuzione.

nel merito la Provincia ritiene che non sia ad essa opponibile, e non possa quindi costituire parametro del giudizio, il d.P.R. 31 marzo 1994, ed in particolare l'art. 2, primo comma, lettera b), che definisce le attività di mero rilievo internazionale e stabilisce le procedure per il loro svolgimento. Questo decreto, che pure si autoqualifica «atto di indirizzo e coordinamento», sarebbe in realtà diretto a disciplinare, come ha ritenuto la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 425 del 1995), l'esercizio di poteri dello Stato in materia di attività estera, regolamentandone tempi e modi.

Ad avviso della Provincia, l'accordo da essa stipulato con il Voivodato di Suwalki non costituirebbe un'attività promozionale all'estero, ma integrerebbe solo un'attività di mero rilievo internazionale, per la quale non sarebbe richiesto il preventivo assenso del Governo. Anche se questo fosse necessario, la leale cooperazione che deve informare i rapporti tra Stato e Province autonome potrebbe essere egualmente realizzata mediante un controllo successivo del Governo.

La Provincia sottolinea che l'accordo di collaborazione ha carattere programmatico e costituisce una dichiarazione di intenti, piuttosto che un accordo operativo. Quanto ai suoi contenuti, la previsione astratta e generica della costituzione di *joint-ventures*, in linea generale non preclusa alle Regioni, potrebbe determinare problemi solo se e quando tali società dovessero essere effettivamente costituite. In materia di agricoltura l'accordo integrerebbe soltanto un'attività di mero rilievo internazionale.

L'uso, nella redazione dell'accordo, anche della lingua tedesca costituirebbe, infine, un'applicazione dell'art. 99 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e non lederebbe alcuna competenza statale.

Il richiamo, nel preambolo dell'accordo, alla convenzione europea sulla collaborazione transfrontaliera non esprimerebbe alcuna volontà di incidere su competenze dello Stato e non ne violerebbe in ogni caso attribuzioni costituzionali.

3. — In prossimità dell'udienza la Provincia di Bolzano ha depositato una memoria per integrare le deduzioni già svolte nell'atto di costituzione.

La Provincia eccepisce l'inammissibilità o, comunque, l'improcedibilità del ricorso perché il Consiglio dei ministri, deliberando di sollevare il conflitto, non ne avrebbe precisato l'oggetto ed i termini e non avrebbe indicato le attribuzioni costituzionali che si assumono lese. L'estratto del verbale della deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri il 17 ottobre 1995 richiama la relazione del Ministro per gli affari regionali, che si afferma allegata al verbale; ma la relazione non risulta tra gli atti depositati dall'Avvocatura dello Stato. Viene anche ribadita e precisata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza o insufficiente indicazione, richiesta dall'art. 39 della legge n. 87 del 1953, delle disposizioni costituzionali che si assumono violate. La Provincia contesta, inoltre, che le norme indicate dal ricorrente possano costituire idoneo parametro di giudizio, giacché esse non integrerebbero competenze costituzionali dello Stato o non sarebbero applicabili alla Provincia ricorrente.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano riguarda le attribuzioni in materia estera ed investe l'accordo di collaborazione tra la Provincia stessa ed il Voivodato di Suwalki (Polonia), stipulato il 27 luglio 1995, che sarebbe stato sottoscritto violando competenze statali. L'accordo, difatti, non sarebbe stato sottoposto al preventivo assenso del Governo, ritenuto necessario in una materia nella quale spetta allo Stato adottare disposizioni per lo svolgimento di attività all'estero, tanto promozionali che di mero rilievo internazionale. Anche i contenuti dell'accordo invaderebbero competenze statali, particolarmente in materia di promozione e costituzione di società all'estero, di agricoltura ed industria agroalimentare, e sarebbero per più profili illegittimi.

2. — Devono essere preliminarmente esaminate, nell'ordine loro proprio, le eccezioni di inammissibilità proposte dalla Provincia di Bolzano.

Con la prima di esse si afferma che la volontà di sollevare conflitto sarebbe stata espressa dal Consiglio dei ministri in modo non adeguato. Difatti nella relativa deliberazione, quale risulta dall'estratto del processo verbale della riunione depositato dall'Avvocatura senza la relazione del Ministro per gli affari regionali che il verbale stesso richiama come allegata, mancherebbe l'indicazione dell'oggetto e dei termini del conflitto.

L'eccezione è infondata.

Indipendentemente dall'integrazione del verbale della seduta del Consiglio dei ministri, nella quale è stata assunta la determinazione di sollevare il conflitto, con la relazione del Ministro proponente che ne completerebbe il contenuto, risulta dal verbale stesso la volontà del Governo di denunciare come invasivo l'accordo di cooperazione sottoscritto dal Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e dal Voivoda di Suwalki, sull'evidente presupposto che tale accordo tocchi la competenza costituzionale dello Stato in materia di politica estera.

Non sussistono, pertanto, quelle carenze nella individuazione dell'oggetto e dei termini del conflitto, che, secondo la Provincia, porterebbero ad escludere la riferibilità all'organo della volontà di sollevare il conflitto o sarebbero tali da renderne indeterminato l'oggetto.

La seconda eccezione di inammissibilità riguarda la tempestività del ricorso, che sarebbe stato proposto tardivamente, oltre il termine (stabilito dall'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87) di sessanta giorni dalla conoscenza da parte del Governo dell'atto denunciato come lesivo.

Anche questa eccezione è infondata.

La nota indirizzata dall'Ambasciata d'Italia a Varsavia al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano il 10 agosto 1995 data dalla quale già sarebbero iniziati a decorrere, ad avviso della Provincia, i termini per ricorrere non consente di affermare che il Governo avesse sin da allora piena conoscenza dell'atto poi denunciato come lesivo. Con tale nota l'Ambasciata segnala di avere avuto notizia dalla stampa locale della visita di una delegazione della Provincia, avvenuta alla fine del mese di luglio, e di avere successivamente appreso dalle autorità polacche della firma di un accordo di cooperazione in vari settori; di tale collaborazione l'Ambasciata avrebbe informato il Ministero degli affari esteri. La notizia, generica ed indiretta, della sottoscrizione di un accordo, neppure fornita dall'assessore provinciale in visita all'Ambasciata, non integra la conoscenza dell'atto da parte del Governo, che deve essere certa quanto all'esistenza di esso e completa quanto ai suoi contenuti perché possano decorrere i termini previsti per la proposizione del ricorso.

La terza eccezione di inammissibilità è basata sulla considerazione che sarebbe stato chiesto solo l'annullamento dell'atto lesivo senza alcuna pronuncia sulle competenze, mentre quest'ultima costituirebbe l'oggetto proprio e caratterizzante dei conflitti di attribuzione. Anche questa eccezione è infondata. Indipendentemente dalle locuzioni usate nel ricorso, la domanda con esso proposta riguarda l'accertamento della sfera di competenze costituzionali proprie dello Stato nelle attività estere, che l'atto denunciato come invasivo, del quale si chiede l'annullamento, avrebbe violato.

3. — Nel merito il ricorso è fondato.

L'esclusiva competenza statale in materia di rapporti internazionali connessa al principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, affermato dall'art. 5 della Costituzione, ed all'esclusiva soggettività internazionale dello Stato, che non consente il frazionamento o la pluralità di titolari della politica estera (sentenze n. 425 del 1995, nn. 256 e 42 del 1989, n. 564 del 1988, n. 179 del 1987 e n. 187 del 1985) non esclude deroghe alla regola che solo gli organi centrali dello Stato possano svolgere attività idonee ad incidere sull'attuazione degli indirizzi di politica estera. Sono state, difatti, ritenute compatibili con il sistema costituzionale le attività all'estero delle Regioni, qualificate come promozionali, che siano legate da un rigoroso nesso strumentale con le materie di loro competenza e

sempre che sia garantita l'indispensabile coerenza con la politica estera perseguita dallo Stato (sentenze n. 472 del 1992, n. 739 del 1988 e n. 179 del 1987). La giurisprudenza costituzionale ha, inoltre, individuato ulteriori attività, di vario contenuto, rimesse all'iniziativa delle Regioni nelle materie di loro competenza e qualificate come di mero rilievo internazionale, in quanto non riconducibili all'ambito dei rapporti internazionali in senso proprio, ma che tuttavia sono suscettibili di essere valutate in relazione agli indirizzi di politica estera, dovendo essere escluse se presentano il rischio di pregiudicare gli interessi del Paese (sentenza n. 564 del 1988). Ciò vale anche per le Regioni ad autonomia speciale e per le Province autonome, se nulla risulti disposto in proposito nei relativi statuti (sentenza n. 179 del 1987).

Vanno, dunque, distinte le attività che, essendo idonee ad incidere sulla politica estera dello Stato, richiedono un concorso di valutazioni riferite a tale sfera di interessi, mediante la previa intesa con il Governo, dalle altre attività che, pur non impegnando la responsabilità dello Stato, implicano comunque conoscenza o controllo perché possano essere impedito quelle ritenute inconciliabili con gli indirizzi generali della politica estera (sentenza n. 472 del 1992). In ogni caso il Governo deve essere posto in condizione di esprimere tempestivamente le proprie valutazioni, ricevendo le informazioni che, secondo il principio di leale cooperazione, sono necessarie o richieste. Difatti, essendo le competenze e le valutazioni dello Stato, da un lato, e delle Regioni o delle Province autonome, dall'altro, distinte ma cospiranti, tale principio comporta l'obbligo, per queste ultime, di informare il Governo delle iniziative in programma, in modo da rendere possibile la tempestiva valutazione della conformità delle stesse con gli indirizzi di politica estera dello Stato e con gli interessi nazionali (sentenze n. 425 del 1995, n. 204 del 1993, n. 472 del 1992 e n. 179 del 1987).

In particolare la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che la sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri senza che la Regione abbia preventivamente informato il Governo, quindi senza la necessaria intesa o assenso, è di per sé lesiva della sfera di attribuzioni statali (sentenze n. 212 del 1994, nn. 204 e 290 del 1993).

nel caso in esame è certo che la Provincia autonoma di Bolzano ha sottoscritto l'accordo di collaborazione con il Voivodato di Suwalki senza darne alcuna comunicazione al Governo, sicché la Provincia non ha reso possibile una tempestiva valutazione della compatibilità di questa iniziativa con gli indirizzi di politica estera dello Stato e con gli interessi nazionali. Indipendentemente dal puntuale esame delle materie trattate e dalla forma in cui esso è redatto, la stipulazione dell'accordo senza avere previamente informato il Governo lede la sfera delle attribuzioni dello Stato. L'accordo deve essere, di conseguenza, annullato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano il potere di stipulare l'accordo di collaborazione con il Voivodato di Suwalki, sottoscritto il 27 luglio 1995;

Annulla, di conseguenza, tale atto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

N. 344

*Sentenza 14-18 ottobre 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Impiego pubblico - Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Violazione del provvedimento di precettazione - Imposizione di prestazioni indispensabili indistintamente a tutti i lavoratori indipendentemente dall'iscrizione o comunque adesione alle organizzazioni sindacali stipulanti che abbiano proceduto all'individuazione delle medesime nei contratti o accordi collettivi - Assoggettamento del contenuto dei rapporti individuali di lavoro alla valutazione di idoneità da parte dell'organo di garanzia - Inesistenza di un diretto collegamento al contratto collettivo dell'obbligo dei singoli lavoratori - Non fondatezza.

(Legge 12 giugno 1990, n. 146, artt. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 8, comma 2).

(Cost., artt. 3, 39 e 40).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma (ultima parte del primo periodo), 2, commi 2 e 3, e 8, secondo comma, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1995 dal giudice di pace di Roma, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Onorati Rina ed altri e il Ministro della funzione pubblica, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio civile promosso da Rina Onorati e altri in opposizione al decreto col quale il Ministro per la funzione pubblica aveva loro inflitto una sanzione amministrativa per violazione del provvedimento di precettazione intimato ai docenti al fine di assicurare lo svolgimento degli scrutini finali, il giudice di pace di Roma, con ordinanza del 15 dicembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 2, commi 2 e 3, e 8, secondo comma, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui impongono le prestazioni indispensabili individuate dai contratti o dagli accordi collettivi, nonché dai regolamenti di servizio emanati in base ad accordi aziendali, a tutti i lavoratori, indipendentemente dall'iscrizione o comunque adesione alle organizzazioni sindacali stipulanti.

Ad avviso del giudice rimettente, le norme impugnate violano in primo luogo l'art. 39, quarto comma, della Costituzione, perché delegano alla contrattazione collettiva l'individuazione delle prestazioni indispensabili che devono essere assicurate in caso di sciopero nei pubblici servizi essenziali, attribuendo efficacia generale a contratti collettivi e ad accordi sindacali non stipulati dalle rappresentanze unitarie previste dalla norma costituzionale, e perciò idonei a spiegare efficacia obbligatoria esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti alle associazioni sindacali stipulanti. Conseguentemente, nei rapporti con i lavoratori non aderenti, l'ordinanza della pubblica autorità di cui all'art. 8 della legge n. 146 del 1990, diretta a garantire le prestazioni indispensabili così individuate, sarebbe illegittima e, come tale, non potrebbe costituire titolo per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 9.

Non si potrebbe sostenere, in contrario, che il rinvio dell'art. 1, secondo comma, alla contrattazione collettiva ha un valore meramente «strumentale». Il rinvio, essendo puramente formale, conserva ai contratti e agli accordi sindacali la qualità di fonte della disciplina delle prestazioni indispensabili.

In secondo luogo sarebbe violata la riserva di legge stabilita dall'art. 40 per la disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero. La riserva comporta che l'individuazione delle prestazioni indispensabili, non potendosi provvedere direttamente la legge, deve essere rimessa a fonti statali subprimarie (regolamenti del potere esecutivo) con prescrizione di criteri direttivi. I contratti collettivi, ai quali si è fatto rinvio senza alcuna indicazione di principi-guida, non sono uno strumento adatto a garantire i diritti fondamentali degli utenti (terzi) richiamati nell'art. 1, primo comma, della legge. Né varrebbe obiettare che una funzione *super partes* è affidata alla Commissione di garanzia istituita dall'art. 12. Invero, qualora giudichi inidonee le prestazioni individuate dalla contrattazione collettiva, la Commissione ha soltanto poteri di proposta, ma non può in nessun caso adottare un provvedimento cogente.

Sarebbe violato, infine, anche l'art. 3 della Costituzione. Il lavoratore iscritto a una associazione sindacale non ammessa alla contrattazione collettiva o non iscritto ad alcun sindacato sarebbe «leso nella sua dignità personale e sociale» dalla normativa impugnata, in quanto vincolato a prestazioni ritenute indispensabili non direttamente e concretamente dalla legge, bensì da accordi sindacali ai quali è completamente estraneo.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per quanto di ragione e in ogni caso infondata.

Posto che nel giudizio *a quo* si controverte sulla legittimità delle sanzioni irrogate ai ricorrenti dal Ministro per la funzione pubblica a norma degli artt. 8 e 9 della legge n. 146 del 1990, la questione sarebbe ammissibile soltanto in relazione a queste due norme, non anche agli artt. 1 e 2.

nel merito, secondo l'interveniente, l'art. 39 della Costituzione è erroneamente invocato: nella specie non si tratta di contratti collettivi, bensì dell'ordinanza emessa dall'autorità indicata dall'art. 8 della legge, sentite le organizzazioni sindacali, allo scopo di garantire le prestazioni indispensabili.

Non è violata la riserva di legge stabilita dall'art. 40 della Costituzione perché le norme impugnate non delegano alle organizzazioni sindacali un potere di disciplina del diritto di sciopero, ma soltanto il compito di definire le prestazioni la cui continuità è indispensabile per la salvaguardia dei diritti fondamentali dei terzi, mentre spetta all'autorità governativa la funzione di garanzia di tali prestazioni mediante il potere di ordinanza attribuito dall'art. 8.

Tanto meno può dirsi violato l'art. 3 della Costituzione. Tutti i lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali sono parimente soggetti al potere di ordinanza di cui agli artt. 8 e 9 della legge n. 146, e comunque «la parità di trattamento e l'eguaglianza dei cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione sono principi che non attengono minimamente alla pari dignità dei lavoratori invocata nell'ordinanza di rimessione».

Considerato in diritto

1. — Il giudice di pace di Roma mette in dubbio la legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 2, commi 2 e 3, e 8, secondo comma, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui, in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, impongono le prestazioni indispensabili, individuate dai contratti collettivi nel settore privato e dagli accordi collettivi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (ora sostituita *in parte qua* dagli artt. 45 sgg. del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) nel settore pubblico, a tutti i lavoratori indipendentemente dall'appartenenza alle organizzazioni sindacali stipulanti.

2. — Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di parziale inammissibilità opposta dall'Avvocatura dello Stato in relazione agli artt. 1 e 2 della legge n. 146 del 1990. L'eccezione muove implicitamente da una premessa interpretativa secondo cui, nella situazione di pericolo di pregiudizio grave e imminente ipotizzata dall'art. 8, l'autorità ivi indicata sarebbe investita di un potere autonomo di determinazione delle prestazioni indispensabili. Si argomenta, invece, dall'ultimo inciso del primo comma dell'art. 8 che il contenuto dell'ordinanza è vincolato (pur con un margine di discrezionalità di adattamento alle circostanze concrete) alle determinazioni dell'autonomia collettiva ai sensi dell'art. 2.

Nella narrativa di fatto il giudice *a quo* precisa che «le prestazioni indispensabili rese obbligatorie dall'ordinanza opposta, emanata ai sensi dell'art. 8, sono quelle individuate dal protocollo d'intesa del 25 luglio 1991». Il provvedimento del Ministro della funzione pubblica si è limitato a sanzionare il rifiuto di una prestazione riconosciuta, con le procedure di cui all'art. 2, indispensabile allo scopo indicato nell'art. 1, secondo comma, e pertanto il coinvolgimento nella questione di costituzionalità di queste due norme insieme con l'art. 8 appare corretto in punto di ammissibilità.

3. — Nel merito la questione non è fondata.

La violazione dell'art. 39, quarto comma, della Costituzione, è affermata sul presupposto che l'art. 1, secondo comma, della legge n. 146 opererebbe un rinvio formale ai contratti collettivi e agli accordi sindacali per il pubblico impiego come fonti regolatrici delle prestazioni indispensabili, delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui all'art. 2, primo comma, «con la conseguenza che detti contratti e accordi vengono surrettiziamente ad acquisire, in forza di legge, efficacia *erga omnes*». Ma il paragone con la legge 14 luglio 1959, n. 741, suggerito con il ripetuto richiamo della sentenza n. 106 del 1962 di questa Corte, non è calzante ed è poi contraddetto dallo stesso giudice rimettente quando precisa che la legge n. 146 del 1990 attribuisce efficacia generale non solo ai contratti e agli accordi vigenti al momento della sua entrata in vigore (ai quali era limitato il rinvio della legge n. 741 del 1959), ma anche ai contratti e agli accordi successivi.

Nemmeno possono essere richiamate come modello interpretativo della norma in esame le leggi che delegano alla contrattazione collettiva funzioni di produzione normativa con efficacia generale, configurandola come fonte di diritto *extra ordinem* destinata a soddisfare esigenze ordinamentali che avrebbero dovuto essere adempiute dalla contrattazione collettiva prevista dall'inattuato art. 39, quarto comma, della Costituzione. L'uso di questo modello è giustificato quando si tratta di materie del rapporto di lavoro che esigono uniformità di disciplina in funzione di interessi generali connessi al mercato del lavoro, come il lavoro a tempo parziale (art. 5, terzo comma, del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863), i contratti di solidarietà (art. 2 del decreto-legge citato), la definizione di nuove ipotesi di assunzione a termine (art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sull'organizzazione del mercato del lavoro), ecc. Nel nostro caso, oggetto della contrattazione collettiva non è un conflitto di interessi tra imprenditori e lavoratori incidente sull'assetto generale del mercato del lavoro (maggiore o minore elasticità dei modi d'impiego della mano d'opera, mantenimento dei livelli di occupazione ecc.), bensì il conflitto tra i lavoratori addetti ai pubblici servizi essenziali e gli utenti (terzi) in ordine alla misura entro cui l'esercizio del diritto di sciopero deve essere mantenuto per contemperarlo con i diritti della persona costituzionalmente garantiti.

A questo fine la legificazione del contratto collettivo non era una via percorribile, né dal punto di vista della legittimità costituzionale, mancando i presupposti in presenza dei quali è consentita la delega alla contrattazione collettiva di funzioni paralegislative, né dal punto di vista dell'orientamento della legge n. 146 a fondare la regolamentazione dello sciopero su una base di consenso la più ampia possibile, e quindi ad allargare il procedimento, oltre che ai datori di lavoro e alle rappresentanze dei lavoratori delle singole imprese o amministrazioni erogatrici dei servizi, anche alle organizzazioni degli utenti e all'intervento di un autorità *super partes* esponente dell'interesse pubblico generale. Perciò l'atto conclusivo del procedimento è individuato dalla legge nel regolamento di servizio da emanarsi dalle singole imprese o amministrazioni in base a un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con le rappresentanze del personale, che deve recepire, con gli opportuni adattamenti alle singole strutture erogatrici, il codice di comportamento negoziato al livello della contrattazione di categoria o di comparto.

Quando sia stata raggiunta un'intesa a entrambi i livelli contrattuali e la Commissione di garanzia non abbia espresso una valutazione di inidoneità, fonte diretta dell'obbligo dei lavoratori di effettuare le prestazioni riconosciute indispensabili è il regolamento di servizio in quanto atto di esercizio (a formazione «procedimentalizzata» e quindi a contenuto vincolato) del potere direttivo del datore di lavoro. Se manca l'accordo a livello d'impresa, senza il quale non può essere emanato il regolamento, le prestazioni indispensabili — che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare in ogni circostanza — saranno da lui determinate unilateralmente caso per caso mediante spe-

cifici ordini di servizio conformi alle indicazioni generali dell'intesa intervenuta al livello superiore della contrattazione collettiva oppure, se la Commissione le abbia giudicate negativamente, alla proposta presentata alle parti ai sensi dell'art. 13.

Infine, qualora un accordo non sia stato concluso in nessuna sede contrattuale, oppure le prestazioni concordate siano state giudicate inadeguate dall'organo di garanzia, supplisce il potere di ordinanza dell'autorità designata dall'art. 8, che dovrà adeguarsi alla proposta della Commissione, se già formulata. In nessun caso, dunque, l'obbligo dei singoli lavoratori è un effetto direttamente collegabile al contratto collettivo.

L'estraneità dei contratti e degli accordi in esame alla categoria del contratto collettivo prefigurato dall'art. 39 della Costituzione, direttamente incidente sulla disciplina dei rapporti individuali di lavoro, è confermata dall'assoggettamento del loro contenuto alla valutazione di idoneità (cioè di congruità allo scopo indicato dall'art. 1, secondo comma) da parte dell'organo di garanzia. Nella sua funzione tipica di mezzo di composizione del conflitto di interessi tra datori e prestatori di lavoro, il contratto collettivo è «impermeabile a qualsiasi controllo di razionalità» (Cass., s.u., n. 4570 del 1996), il cui referente non potrebbe essere se non un parametro di ragionevolezza estrinseco al contratto e sovrapposto ai valori espressi dal regolamento voluto dalle parti (cfr. Cass., s.u., n. 6031 del 1993). Né vale a sminuire la rilevanza giuridica del giudizio di idoneità l'obiezione che la Commissione non può adottare nessun provvedimento cogente. Essa non ha poteri correttivi o modificativi degli accordi stipulati, ma una valutazione negativa li priverebbe di efficacia e, se le parti non accettassero la proposta della Commissione, giustificerebbe l'intervento del potere di ordinanza della pubblica autorità.

4. — Neppure è violato l'art. 40 della Costituzione. La riserva di legge non esclude che la determinazione di certi limiti o modalità di esercizio del diritto di sciopero possa essere rimessa non solo a fonti statali subprimarie, ma anche alla contrattazione collettiva, purché con condizioni che garantiscano le finalità per le quali la riserva è stata disposta. Non essendo possibile formulare direttive uniformi per l'individuazione delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero nei pubblici servizi essenziali, tali prestazioni variando a seconda del tipo di servizio e dell'organizzazione imprenditoriale o amministrativa che lo eroga, la definizione legale dei fondamenti della disciplina non può andare oltre a indicazioni del tipo di quelle dell'art. 1 della legge n. 146, che delinea il quadro di riferimento del bilanciamento di beni e interessi affidato alla contrattazione collettiva. Perciò la fissazione *ex ante* di criteri contenutistici da parte della legge è surrogata dal controllo successivo, demandato a un organo pubblico, che deve verificare l'idoneità degli accordi collettivi rispetto allo scopo indicato dall'art. 1, secondo comma.

5. — Le considerazioni svolte nei numeri precedenti rendono inattendibile anche la censura riferita all'art. 3 della Costituzione. Il procedimento di ricognizione delle prestazioni indispensabili definito dalla legge n. 146 è uno strumento di eguaglianza di trattamento dei lavoratori, non di discriminazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 8, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione, dal giudice di pace di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 345

*Ordinanza 14-18 ottobre 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Sindacati - Limitazione del riconoscimento delle rappresentanze sindacali ai fini delle tutele e agevolazioni alle sole organizzazioni sindacali firmatari di contratti collettivi - Analoga questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 244/1996 - Manifesta infondatezza.****(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19, nel testo risultante dall'abrogazione parziale disposta dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312).****(Cost., artt. 2, 3 e 39).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera *a*) e parzialmente della lettera *b*) dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima), promossi con ordinanze emesse:

1) il 5 marzo 1996 dal pretore di Brindisi nel procedimento civile vertente tra S.U.L.T.A. ed altra e SEAP S.p.a., iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996;

2) il 12 febbraio 1996 dal pretore di Latina sul ricorso proposto da F.L.A.I.C.A. Uniti C.U.B. contro la Standa S.p.a., iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione della F.L.A.I.C.A. Uniti C.U.B. e della Standa S.p.a. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso, ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dal Sindacato Unitario dei Lavoratori del Trasporto Aereo (SULTA) e dalla Confederazione Unitaria di Base (CUB) contro la SEAP S.p.a., per denunciare come antisindacale il rifiuto di riconoscimento della rappresentanza sindacale aziendale costituita nell'ambito delle associazioni ricorrenti, il pretore di Brindisi, con ordinanza del

5 marzo 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge citata n. 300 del 1970, nella parte in cui limita il riconoscimento delle rappresentanze aziendali, ai fini delle tutele e agevolazioni previste nel titolo III della legge medesima, alle sole organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi;

che, ad avviso del giudice rimettente, il testo oggi vigente della norma impugnata viola il principio di eguaglianza perché consente comportamenti discriminatori del datore di lavoro nei confronti dei sindacati rappresentati nell'azienda fino «alla possibile negazione della cittadinanza aziendale a rappresentanze con forte seguito, ma considerate scomode»;

che sarebbe violato altresì il principio della libertà sindacale perché «il sindacato può subire in sede di trattativa per la stipula di contratti o accordi collettivi un condizionamento della propria autonomia, ... Non può, invero, considerarsi libera una organizzazione sindacale che si trovi di fronte alla scelta tra la firma di un contratto ritenuto non rispondente agli interessi dei suoi aderenti, con il vantaggio di acquisire i diritti e le prerogative di cui al titolo III dello statuto dei lavoratori, e il rifiuto di firmare un siffatto contratto, rinunciando però a tali diritti»;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che analoga questione, in riferimento agli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione, è stata sollevata dal pretore di Latina, con ordinanza del 12 febbraio 1996, nel procedimento promosso, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, dalla FLAICA Uniti (Federazione Lavoratori Agro-Industria-Commercio e Affini Uniti), aderente alla Confederazione Unitaria di Base (CUB), contro la S.p.a. Standa;

che, ad avviso del giudice rimettente, l'art. 19 della legge n. 300 del 1970, nel testo modificato dalla consultazione referendaria, viola i principi di eguaglianza e di libertà sindacale perché, da un lato, «introduce una ingiustificata discriminazione che privilegia soggetti meno meritevoli di tutela», consentendo il riconoscimento di rappresentanze aziendali di organizzazioni sindacali «prive di qualunque rappresentatività alla sola condizione di stipulare un contratto», dall'altro, perché priva il sindacato dell'«autonomia del proprio riconoscimento»;

che è ritenuto violato anche l'art. 2 della Costituzione, «atteso che il sindacato viene indotto a sottoscrivere accordi che possono non avere il fine di perseguire gli interessi dei rappresentati, ma piuttosto quello di ritagliarsi, con i diritti di cui al titolo III dello statuto, una porzione di potere»;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita l'associazione sindacale ricorrente, senza peraltro depositare memoria, né formulare conclusioni;

che si è pure costituita la S.p.a. Standa chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, con riguardo al richiamo dell'art. 2 della Costituzione, la società costituita obietta che questa norma, nel riconoscere i diritti del singolo nelle formazioni sociali, al più può riferirsi alla garanzia della libertà sindacale, peraltro specificamente sancita dall'art. 39, non alla normazione di sostegno del sindacato nei luoghi di lavoro, delimitata dalla norma denunciata, la quale, anche nella nuova versione, «è sempre attuazione del principio pluralistico, come di quelli solidaristico e personalistico, secondo i criteri selettivi del legislatore»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che i giudizi introdotti dalle due ordinanze, avendo per oggetto questioni analoghe, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, la questione è già stata portata dai pretori di Milano e di Latina all'esame di questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 244 del 1996;

che palesemente inconsistente è il nuovo argomento, sopra riferito, addotto dalla prima ordinanza a sostegno della pretesa violazione dell'art. 39 della Costituzione. La tutela costituzionale dell'autonomia collettiva garantisce la libertà di decisione del sindacato in ordine alla stipulazione di un contratto collettivo con un certo contenuto, e dunque garantisce il sindacato contro comportamenti dell'altra parte o di terzi, in particolare del potere politico, diretti a interferire nel processo di formazione della sua volontà, turbandone la libera esplicazione. Non di questo tipo è l'incidenza che sulle scelte del sindacato può avere la considerazione dell'effetto legale, esterno al contenuto del regolamento negoziale, collegato dall'art. 19 alla sottoscrizione di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva: l'alternativa prospettata dal pretore di Brindisi può bensì in qualche misura condizionare il sindacato, ma non viziandone la determinazione volitiva, bensì come fattore del calcolo costi-benefici che esso, come ogni contraente, deve compiere per valutare la convenienza di stipulare o no il contratto a quelle condizioni;

che parimenti infondato è l'argomento con cui la seconda ordinanza evoca il parametro dell'art. 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili dell'individuo non solo nei confronti dei poteri pubblici, ma anche nei confronti delle autorità private preposte al governo delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. Un sindacato, quale quello ipotizzato dal pretore di Latina, disposto a sottoscrivere un cattivo contratto per i suoi rappresentati pur di ritagliarsi una porzione di potere in azienda, non lede alcun diritto inviolabile dei suoi iscritti, ma semplicemente non tutela come dovrebbe i loro interessi configurandosi o come un sindacato sfuggito al controllo degli associati, cioè non più rispettoso del precetto costituzionale di democraticità interna, o, al limite, come un sindacato di comodo vietato dall'art. 16 dello statuto.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo risultante dall'abrogazione parziale disposta dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera a) e parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione, dai pretori di Brindisi e di Latina con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 346

Ordinanza 14-18 ottobre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Poste e telegrafi - Esclusione dell'obbligo da parte dell'amministrazione postale di risarcire il danno cagionato agli utenti dall'ingiustificato ritardo nel recapito della corrispondenza - Intervenuta trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico denominato «Ente poste italiane» - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice a quo.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6).

(Cost., artt. 3, 28, 43, 97 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1991 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra Palermo Francesco e Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni, iscritta al n. 516 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Francesco Palermo contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per ottenere il risarcimento del danno sofferto a causa del ritardato recapito di un plico «espresso», il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 9 luglio 1991, pervenuta a questa Corte il 9 maggio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 28, 43, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (codice postale), «nella parte in cui esclude che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sia tenuta a risarcire il danno cagionato agli utenti dall'ingiustificato ritardo nel recapito della corrispondenza»;

che, nella specie, il plico — contenente il materiale informativo e i moduli occorrenti per presentare domanda di ammissione a un pubblico concorso bandito dalla Commissione della comunità economica europea — è stato consegnato per la spedizione all'ufficio postale di Roma il 19 gennaio 1990 ed è pervenuto a Reggio Calabria il 21 febbraio successivo quando era ormai scaduto il termine (16 febbraio 1990) per la domanda;

che la norma esoneratrice dell'Amministrazione postale da responsabilità per i danni causati dal ritardo — di oltre un mese dalla consegna da parte del mittente — del recapito del plico al destinatario è ritenuta costituzionalmente illegittima, in riferimento ai parametri richiamati, alla stregua della sentenza n. 303 del 1988 di questa Corte, secondo cui il collegamento istituito dall'art. 43 della Costituzione tra le nozioni di servizio pubblico essenziale e la nozione di impresa comporta l'assoggettamento della gestione del servizio al diritto comune della responsabilità per inadempimento contrattuale;

Considerato che, nel periodo di quasi cinque anni trascorso dalla data dell'ordinanza di rimessione alla data alla quale essa è pervenuta a questa Corte, è intervenuto il d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha trasformato l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico denominato «Ente Poste Italiane»;

che, ai sensi dell'art. 6, primo comma, del decreto, il nuovo Ente è succeduto nei rapporti attivi e passivi della cessata Amministrazione;

che, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di servizi svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni continuano ad applicarsi in via transitoria in quanto compatibili con il nuovo ordinamento;

che pertanto si rende necessaria una nuova valutazione di rilevanza, da parte del giudice rimettente, della questione proposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1675

N. 347

Ordinanza 14-18 ottobre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Divieto di corresponsione, al dipendente che svolga mansioni superiori, del trattamento corrispondente - Esigenza di riferimento, quanto all'adeguamento del trattamento economico, ai principi enunciati dalla Corte nella sentenza n. 101/1995 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33).

(Cost., art. 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1995 dal T.A.R. per la Puglia — sezione staccata di Lecce, sul ricorso proposto da Quarta Vittorio contro il comune di Cellino San Marco ed altro, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro il comune di Cellino San Marco da Vittorio Quarta, inquadrato come netturbino nel terzo livello retributivo dal 1 luglio 1964 al 1 febbraio 1986, per ottenere le differenze di trattamento economico spettantigli in ragione delle mansioni superiori di autista svolte continuativamente per vacanza di posto dal 1 gennaio 1975, il TAR per la Puglia — sezione staccata di Lecce, con ordinanza del 23 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui vieta di corrispondere al dipendente che svolge mansioni superiori il trattamento corrispondente;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata (applicabile in via residuale in mancanza di specifica disciplina), in quanto sancisce un principio generale di commisurazione del trattamento retributivo del dipendente pubblico alla qualifica funzionale, negando implicitamente rilevanza allo svolgimento di mansioni estranee alla medesima, impedisce l'applicazione dell'art. 36 Cost., secondo cui la retribuzione deve essere proporzionata al lavoro effettivamente prestato: donde la necessità di rimuovere tale ostacolo con una dichiarazione di illegittimità costituzionale;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che lo stesso giudice rimettente precisa che la disciplina dell'art. 33 del d.P.R. n. 3 del 1957 si riferisce alla situazione fisiologica degli uffici, cioè alla situazione normale nella quale le mansioni svolte dall'impiegato coincidono con la sua qualifica funzionale, sicché nel caso eccezionale di adibizione temporanea del dipendente a mansioni superiori, corrispondenti a un posto vacante, non si può argomentare *a contrario* una preclusione all'adeguamento del trattamento economico secondo i principi ripetutamente enunciati da questa Corte in conformità degli artt. 36 della Costituzione e 2126 cod.civ., principi recepiti dall'art. 57 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dall'art. 25 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (cfr. sentenza n. 101 del 1995).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

N. 348

Ordinanza 14-18 ottobre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Sede del riesame dei provvedimenti restrittivi - Revoca dei provvedimenti con adozione immediata per mere ragioni di legittimità - Omessa previsione - *Ius superveniens*: nuovo codice di procedura penale - Esigenza di nuovo esame circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.****[C.P.P. 1930, artt. 263-bis, primo comma (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532), e 263-ter, terzo comma, nel testo aggiunto dall'art. 8 della legge n. 532/1982].**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;**Giudici:** prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 263-bis, primo comma (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532) e 263-ter, terzo comma (nel testo aggiunto dall'art. 8 della medesima legge n. 532 del 1982) del codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1983 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Fabriani Mauro, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi in sede di riesame proposto avverso decreto di convalida di arresto, con ordinanza del 23 dicembre 1983 — pervenuta alla Corte il 10 aprile 1996 — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 263-bis, primo comma (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532) e 263-ter, terzo comma (nel testo aggiunto dall'art. 8 della medesima legge n. 532 del 1982) del codice di procedura penale del 1930, nelle parti in cui non prevedono e non consentono esplicitamente che, in sede di riesame dinnanzi al tribunale competente, la revoca dei provvedimenti restrittivi possa essere adottata, con carattere di immediatezza, anche soltanto per mere ragioni di legittimità attinenti al mancato rispetto, da parte del giudice procedente, delle precise ed inderogabili norme di legge che disciplinano l'emissione dei provvedimenti in questione;

che a tal proposito il giudice *a quo* sottolinea come la giurisprudenza di legittimità si sia più volte espressa nel senso che il tribunale adito a norma dell'art. 263-ter cod.proc.pen. 1930 possa e debba provvedere a sanare le nullità riscontrate nel provvedimento sottoposto a riesame e prima fra tutte quella derivante dal difetto di motivazione, mediante l'esercizio di poteri di «supplenza», sul presupposto che ogni questione attinente alla legittimità dell'atto impugnato debba essere riservata alla Corte di cassazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che, tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla pronuncia della ordinanza di rimessione e del profondo mutamento subito dal quadro normativo di riferimento a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, appare necessario che il tribunale rimettente verifichi se le disposizioni oggetto di impugnativa risultino o meno tuttora applicabili ai fini della decisione che lo stesso è chiamato ad adottare;

e che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al giudice *a quo* perché proceda a nuovo esame circa la rilevanza della questione dedotta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

96C1677

N. 349

Ordinanza 14-18 ottobre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi - Decorrenza del termine massimo della custodia cautelare - Criteri - Esclusione della rilevanza, ai fini della diversificazione dei termini di decorrenza, della positiva verifica della tempestività delle nuove contestazioni cautelari - Riferimento alla sentenza della Corte n. 89/1996 dichiarativa della non fondatezza di identica questione - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 297, terzo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 297, terzo comma, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), promosso con ordinanza emessa il 24 dicembre

1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Maiorano Antonio, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, terzo comma, del codice di procedura penale, nel testo sostituito ad opera dell'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), nella parte in cui, per l'ipotesi di una pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi, è prevista la decorrenza del termine massimo della custodia cautelare, per tutti i reati in rapporto di connessione qualificata, a far tempo dalla data di più remota contestazione, anche nei casi in cui la notizia dei fatti di successiva contestazione non risultasse dagli atti all'epoca del primo provvedimento; ovvero, in subordine, nella parte in cui viene esclusa la rilevanza, a fini di diversificazione dei termini di decorrenza, della verifica positiva di tempestività delle nuove contestazioni cautelari anche fuori dei casi in cui sia intervenuto provvedimento che dispone il giudizio relativamente ai fatti di più remota contestazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per le considerazioni svolte in altro atto di intervento;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 89 del 1996, successiva alla ordinanza di rimessione, ha dichiarato non fondata l'identica questione, osservando, fra l'altro, come non possa «certo ritenersi incoerente allo scopo e, dunque, priva di ragione, la scelta di individuare alcune ipotesi che, più di altre, presentano elementi di correlazione contenutistica di spessore tale da consentirne una valutazione unitaria agli effetti del trattamento cautelare», secondo una prospettiva volta ad «impedire che, nel corso delle indagini, le contestazioni cautelari plurime per fatti connessi ammettano un diverso trattamento sul piano della durata delle misure a seconda che l'indagato riesca o meno a provare l'artificiosa diluizione nel tempo delle singole ordinanze»;

che, pertanto, non essendo stati dedotti argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata (v. ordinanza n. 221 del 1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

N. 350

Ordinanza 14-18 ottobre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Indagini preliminari - Previsione di termini - Disciplina - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenza n. 174/1992) - Discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., art. 407).

(Cost., artt. 3 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 407 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di De Megni Augusto ed altri, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, nel premettere di essere stato investito della decisione in ordine ad una richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari formulata dal pubblico ministero nell'ambito di un procedimento a suo tempo trasmesso per competenza da altra procura della Repubblica, ha richiamato una sentenza della Corte di cassazione (Sez. V, 25 ottobre 1991, Borrello) nella quale si è fra l'altro affermato che il termine di durata massima delle indagini preliminari, stabilito dall'art. 407 del codice di procedura penale, rappresenta una «norma di chiusura», sicché, a differenza di quanto è stabilito negli artt. 405 e 406 del codice di rito, ai fini del relativo computo occorre dar rilievo «all'iscrizione della notizia di reato precedentemente avvenuta in registri diversi da quello del p.m. che in atto procede», osservando a tal proposito il rimettente come il sistema così delineato presenti «una sua coerenza, quanto meno dal punto di vista delle norme processuali», tanto da rendere quella interpretazione come «l'unica possibile»;

che alla stregua dei riferiti rilievi il giudice *a quo* solleva questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 407 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente al pubblico ministero destinatario di un procedimento a lui trasmesso per competenza territoriale, di usufruire dei termini massimi decorrenti dalla data della nuova iscrizione nel registro degli indagati del pubblico ministero successivamente individuato come competente, denunciando la violazione degli artt. 3 e 112 della Costituzione, in quanto per il pubblico ministero tardivamente investito verrebbe ad essere vanificato l'obbligo «di esercitare l'azione penale nei termini a lui spettanti e non utilizzati, per situazioni all'ufficio procedente del tutto estranee, con conseguente irrazionalità di tutto il sistema»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile e comunque infondata»;

Considerato che questa Corte, dopo aver riconosciuto in linea generale la legittimità della previsione di termini alle indagini preliminari, affermando che la relativa disciplina risponde alla duplice esigenza di imprimere tempestività alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato (v. sentenza n. 174 del 1992), ha avuto modo in più occasioni di puntualizzare che la previsione di specifici limiti cronologici, e la correlativa sanzione d'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza dei termini, si raccorda intimamente alle finalità stesse della attività di indagine, la quale, lungi dal riprodurre quella funzione «preparatoria» del processo che caratterizzava la fase istruttoria del codice di rito previgente, è destinata unicamente a consentire al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art. 326 c.p.p.), con l'ovvio corollario che la tendenziale completezza delle indagini (v. sentenza n. 88 del 1991), evocata dall'art. 358 del codice di procedura penale, viene funzionalmente a correlarsi non al compimento di tutti gli atti «necessari per l'accertamento della verità», secondo l'ampia enunciazione che compariva nell'art. 299 del codice abrogato, ma al ben più circoscritto ambito che ruota attorno alla scelta se esercitare o meno l'azione penale;

che alla luce di siffatte considerazioni si è quindi ritenuto che non v'è alcuna contraddizione logica tra la previsione di un termine entro il quale deve essere portata a compimento l'attività di indagine e il precetto sancito dall'art. 112 della Costituzione, non essendo quel termine, in sé e per sé considerato, un fattore che sempre e comunque sia astrattamente idoneo a turbare le determinazioni che il pubblico ministero è chiamato ad assumere al suo spirare, cosicché l'eventuale necessità di svolgere ulteriori atti di investigazione viene a profilarsi unicamente come ipotesi di mero fatto che, per un verso, non impedisce allo stesso pubblico ministero di stabilire, allo stato delle indagini svolte, se esercitare o meno l'azione penale, mentre, sotto altro profilo, può rinvenire adeguato soddisfacimento, a seconda delle scelte operate, o nella riapertura delle indagini prevista dall'art. 414 del codice di procedura penale o nella attività integrativa di indagine che l'art. 430 consente di compiere anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio;

che, d'altra parte, va riservata alle discrezionali scelte del legislatore l'individuazione degli opportuni strumenti processuali in base ai quali consentire la prosecuzione delle indagini, nelle eccezionali ipotesi in cui sia risultato impossibile portarle a compimento entro il termine massimo previsto dalla legge (v. ordinanze n. 239 del 1994 e n. 48 del 1993);

che dalla interpretazione della norma impugnata cui il giudice *a quo* mostra di aderire non scaturisce, dunque, né la violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale né la dedotta «irrazionalità» del sistema, avuto riguardo alla coerenza che la disciplina oggetto di impugnativa presenta rispetto alle finalità che la stessa è chiamata a soddisfare, nel quadro di un istituto che questa Corte ha già ritenuto immune da censure sul piano costituzionale;

e che pertanto la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 407 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 351

*Sentenza 14-18 ottobre 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Ordinamento penitenziario - Sicurezza pubblica - Sospensione in tutto o in parte, nei confronti di singoli detenuti per taluni delitti in materia di criminalità organizzata, dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento «che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza» - Limitazione del sindacato del tribunale di sorveglianza ai presupposti del provvedimento e della sua applicabilità - Esclusione di un controllo sul contenuto delle singole misure adottate - Riferimento alla sentenza interpretativa della disciplina in materia da parte della Corte (v. sentenza n. 349/1993) - Riferimento anche alla consolidata giurisprudenza dei giudici di legittimità (cfr. Cassazione - sezione I penale, 12 febbraio 1996, n. 6873 e 1º marzo 1996, n. 684) - Possibilità che il giudice dei diritti disapplichi eventuali misure illegittime lesive dei diritti del detenuto - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-*bis*, secondo comma, e art. 14-*ter*).

(Cost., artt. 3, primo comma, 13, secondo comma, 27, terzo comma, e 113, primo e secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, dott. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 41-*bis*, secondo comma, e 14-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 7 settembre 1995 (n. 2 ord.) e il 12 dicembre 1995 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze rispettivamente iscritte ai nn. 904 e 905 del registro ordinanze 1995 e 249 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 1 e 12, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1. — Con due ordinanze di contenuto analogo, emesse il 7 settembre 1995, e pervenute a questa Corte il 6 dicembre 1995 e il 26 aprile 1995 (r.o. nn. 904 e 905 del 1995), il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 3, primo comma, 27, terzo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 41-*bis*, secondo comma, e dell'art. 14-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Le disposizioni impugnate disciplinano, rispettivamente, la prima, il potere del Ministro di grazia e giustizia, quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, e anche a richiesta del Ministro dell'interno, di sospendere in tutto o in parte, nei confronti di singoli detenuti per taluno dei delitti di cui all'art. 4-*bis* dell'ordina-

mento penitenziario (cioè essenzialmente dei delitti di criminalità organizzata), l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dal medesimo ordinamento «che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza»; la seconda, e cioè l'art. 14-ter, il procedimento di reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria che dispone o proroga nei confronti di singoli detenuti il regime di sorveglianza speciale previsto dall'art. 14-bis dell'ordinamento penitenziario, reclamo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dalla Corte di cassazione, è esperibile anche contro il provvedimento ministeriale applicativo dell'art. 41-bis.

La questione è stata sollevata d'ufficio nel corso di giudizi promossi con reclami di detenuti, destinatari di provvedimenti ministeriali ai sensi dell'art. 41-bis, contro questi ultimi.

Il remittente premette che la norma di cui all'art. 41-bis, e quella connessa dell'art. 14-ter, sono state oggetto, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, di una «lettura non costituzionale», secondo la quale i provvedimenti ministeriali in questione sarebbero sindacabili bensì dal Tribunale di sorveglianza, ma solo in ordine all'esistenza dei presupposti per l'applicazione di detto art. 41-bis ad un determinato soggetto, non invece in ordine al loro contenuto, e cioè alle singole misure, in esso disposte, limitative della applicazione della ordinaria normativa penitenziaria.

Il giudice *a quo* si diffonde nell'argomentare la possibilità di una diversa «lettura costituzionale» delle norme, secondo cui dovrebbe invece ammettersi il sindacato del Tribunale di sorveglianza anche sulle singole misure restrittive. A tal proposito richiama le indicazioni recate nelle sentenze n. 349 e n. 410 del 1993 di questa Corte, secondo cui l'art. 41-bis consente la sola sospensione di quelle medesime regole e istituti che già nell'ordinamento penitenziario appartengono alla competenza di ciascuna amministrazione penitenziaria e che si riferiscono al regime di detenzione in senso stretto. Inoltre il giudice *a quo* osserva che le stesse pronunce della Corte affermano che i detenuti sono titolari di diritti che debbono essere garantiti, e dunque quando siano in gioco tali diritti o la violazione del rispetto della personalità del detenuto è ammesso il sindacato del Tribunale di sorveglianza, adito col reclamo di cui all'art. 14-ter, dato che il contenuto del regime di sorveglianza particolare è largamente coincidente con quello del regime disposto ai sensi dell'art. 41-bis. Ora, secondo il remittente, può essere materia del reclamo *ex art. 14-ter* anche la illegittimità delle singole misure disposte; onde, parimenti, in sede di reclamo avverso il decreto di cui all'art. 41-bis dovrebbe potersi accertare sia se il provvedimento violi situazioni soggettive attive del detenuto, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dall'art. 14-quater, quarto comma ove si specificano le materie che non possono essere toccate dalle restrizioni disposte col regime di sorveglianza speciale, sia se le limitazioni apportate alle comuni regole di trattamento siano coerenti con i fini di cui all'art. 41-bis, e non siano adottate a scopi puramente afflittivi, che potrebbero contrastare con le regole minime di rispetto della personalità del detenuto.

D'altra parte sostiene il remittente se così non fosse non sarebbe possibile controllare che i provvedimenti ministeriali contengano solo limitazioni che non ledono diritti del detenuto, e dunque si potrebbe dare un'applicazione dell'art. 41-bis contrastante con la Costituzione.

Il giudice *a quo* analizza poi criticamente l'accennato indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione, osservando che esso presuppone che attraverso lo specifico contenuto del provvedimento amministrativo non possa consumarsi alcuna violazione di diritti, il che non è, e che il controllo, pur sempre di legittimità, sul contenuto dell'atto non comporta sostituzione o integrazione della volontà dell'amministrazione, ma solo dichiarazione di inefficacia delle clausole dell'atto che realizzano violazioni di diritti.

Secondo il remittente la interpretazione «non costituzionale» dell'art. 41-bis, che sarebbe seguita dalla Corte di cassazione, per la sua ormai raggiunta stabilità e per la sua provenienza dal giudice di legittimità sarebbe «l'unica interpretazione oggi possibile della normativa in questione», che dunque lo stesso remittente fa propria come premessa per sollevare la questione di costituzionalità.

Dopo avere illustrato in via esemplificativa alcune statuizioni dello stesso Tribunale, rese in altra occasione, e volte ad affermare la illegittimità, con conseguente dichiarazione di inefficacia, di talune misure previste da un provvedimento ministeriale *ex art. 41-bis*, il giudice *a quo* passa ad illustrare le censure di illegittimità costituzionale che muove alle norme impugnate, così come interpretate dal giudice di legittimità.

Esse confliggerebbero in primo luogo con l'art. 13, secondo comma, della Costituzione, in quanto l'assenza di sindacato sul contenuto delle singole misure lascerebbe mano libera all'amministrazione nel determinare tale contenuto, potendo così incidere su quel «residuo» di libertà personale che il detenuto pur conserva e che non può essere modificato da misure restrittive al di fuori della duplice garanzia della riserva di legge e della riserva di giurisdizione. Sarebbe infatti violata la riserva di legge perché l'art. 41-bis non dà alcuna indicazione sulle possibili restrizioni che possono essere disposte; sarebbe altresì violata la riserva di giurisdizione in quanto il giudice non potrebbe verificare la legittimità del contenuto delle restrizioni.

In secondo luogo le norme impugnate sarebbero in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto consentirebbero all'amministrazione di applicare regimi penitenziari differenziati che superano ogni ragionevolezza.

In terzo luogo sarebbe violato l'art. 27, terzo comma, della Costituzione in quanto, consentendo all'amministrazione di introdurre senza alcun controllo di contenuto restrizioni all'ordinario regime carcerario, non si escluderebbe che possano realizzarsi trattamenti contrari al senso di umanità. Inoltre, poiché in concreto le restrizioni apportate comportano la cessazione delle attività di osservazione e di trattamento, verrebbe meno tutta la strumentazione giuridica prevista dall'ordinamento penitenziario per l'attuazione della finalità rieducativa della pena.

Infine il remittente ritiene che le norme impugnate, interpretate nel senso di escludere la sindacabilità del contenuto dei provvedimenti applicativi dell'art. 41-*bis*, contrastino con l'art. 113 della Costituzione, apportando limitazioni al principio della piena sindacabilità giurisdizionale degli atti della pubblica amministrazione.

2. — Con successiva ordinanza del 12 dicembre 1995, pervenuta a questa Corte il 26 febbraio 1996 (r.o. n. 249 del 1996), lo stesso Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato, sempre nel corso di un procedimento di reclamo avverso un decreto ministeriale di applicazione dell'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, identica questione di legittimità costituzionale delle norme già indicate.

Richiamato il contenuto delle precedenti ordinanze di rimessione, il giudice *a quo* aggiunge alcune considerazioni circa la portata, che si asserisce lesiva di diritti dei detenuti, di alcune clausole contenute nei decreti ministeriali di applicazione dell'art. 41-*bis*, anche alla luce di una circolare della stessa amministrazione: in particolare si sostiene che i decreti comporterebbero la sospensione di ogni attività di osservazione e trattamento nei confronti dei detenuti, come risulterebbe anche dagli effetti della misura che restringe a due ore giornaliere il passeggio all'aria; e che la limitazione dei colloqui con i familiari violerebbe un diritto dei detenuti, non rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione anche se specificato nel suo contenuto dal regolamento di esecuzione della legge penitenziaria.

Il remittente conclude che, se non fosse possibile il sindacato giurisdizionale sul contenuto dei provvedimenti ministeriali, potrebbe essere realizzato in via amministrativa un regime penitenziario al di fuori di qualsiasi regola, il che non sarebbe in linea con le indicazioni delle sentenze n. 349 e n. 410 del 1993 di questa Corte.

3. — È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo in primo luogo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto le ordinanze non farebbero alcun riferimento ai casi che hanno dato origine ai concreti procedimenti, riconducendosi le censure di illegittimità costituzionale alla norma «in sé» e non in quanto applicabile ai casi che hanno dato origine ai procedimenti pendenti davanti al giudice *a quo*.

In subordine, l'Avvocatura chiede che la questione sia dichiarata non fondata. Non si potrebbe infatti affermare che restrizioni in ordine ad alcune regole di trattamento comportino di per sé, ed in astratto, violazioni dell'art. 13 della Costituzione, essendo la stessa legge che determina in via generale i casi in cui può farsi ricorso all'applicazione dell'art. 41-*bis*.

Né sarebbero violati gli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, in quanto la specificità delle situazioni cui la norma si applica renderebbe ragionevole il differente trattamento, mentre tale applicazione non darebbe luogo di per sé e automaticamente a trattamenti contrari al senso di umanità, né escluderebbe il fine rieducativo della pena.

Infine non sarebbe violato l'art. 113 della Costituzione, in quanto la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi non potrebbe stravolgere il principio costituzionale della divisione dei poteri, da intendersi, con riguardo alla materia in esame, nel senso che l'autorità giudiziaria può disapplicare gli atti amministrativi illegittimi ma non può sostituirsi all'autorità amministrativa nel regolamento delle singole fattispecie concrete, sostituzione che inevitabilmente avverrebbe ove si riconoscesse al giudice il potere di disapplicare il provvedimento che ha disposto in concreto specifiche misure a salvaguardia di esigenze di ordine e di sicurezza degli istituti di pena.

Considerato in diritto

1. — Le tre ordinanze sollevano identica questione, e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia.

2. — La questione investe l'art. 41-*bis*, secondo comma, dell'ordinamento penitenziario, e insieme l'art. 14-*ter* della stessa legge, che disciplina il procedimento di reclamo ritenuto applicabile nei riguardi dei provvedimenti adottati ai sensi dello stesso art. 41-*bis*. Ma essa, pur essendo riferita a quattro diversi parametri costituzionali l'art. 13, secondo comma, l'art. 3, primo comma, l'art. 27, terzo comma, e l'art. 113, primo e secondo comma, della Costituzione, pone in sostanza un unico quesito, concernente i limiti del sindacato del Tribunale di sorveglianza sui decreti ministeriali applicativi dell'art. 41-*bis*, muovendo da una interpretazione della norma, che si afferma essersi consolidata nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che limiterebbe tale sindacato ai presupposti del provvedimento e della sua applicabilità al singolo detenuto, con esclusione di un controllo sul contenuto delle singole misure con esso adottate. Sarebbe proprio tale interpretazione, secondo il remittente, a porre la norma in contrasto con i principi costituzionali indicati.

3. — Deve disattendersi, in primo luogo, l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza sollevata dall'Avvocatura dello Stato. Benché in effetti le ordinanze, pur singolarmente diffuse, non si soffermino a motivare specificamente in ordine alla rilevanza della questione nei giudizi *a quibus*, e da questo punto di vista si presentino come tecnicamente difettose, può ritenersi che la rilevanza stessa risulti *prima facie* dalla circostanza che, in giudizi promossi con reclami avverso provvedimenti ministeriali di applicazione o di proroga dello speciale regime di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, il giudice si è posto, d'ufficio, il quesito circa i confini del sindacato che esso era chiamato ad esercitare, ed ha dubitato della costituzionalità delle norme dalle quali ha ritenuto discenda appunto una limitazione di tale sindacato.

D'altra parte la Corte non ignora che, nei fatti, il contenuto dei decreti ministeriali applicativi dell'art. 41-*bis* corrisponde spesso ad uno schema comune, tanto che, per ciò che riguarda le misure disposte, si è in presenza di una sorta di regolamentazione derogatoria di carattere generale, di cui si decide l'applicazione ai singoli detenuti, più che di provvedimenti singoli volta per volta autonomamente determinati nel loro contenuto dispositivo: il che concorre, evidentemente, ad allontanare l'attenzione dalla specificità dei singoli casi per concentrarla sulle scelte di carattere quasi «normativo» effettuate dall'amministrazione penitenziaria attraverso i provvedimenti in questione. In ogni caso ha carattere generale e assorbente il quesito circa i limiti del sindacato giudiziario su di essi.

4. — Nel merito, la questione è infondata nei sensi di seguito precisati.

Il secondo comma dell'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, inserito come norma ad efficacia temporale limitata a tre anni dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (artt. 19 e 29) efficacia poi prorogata fino al 31 dicembre 1999 dall'art. 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36, è inteso a consentire all'amministrazione penitenziaria, per esigenze emergenti di ordine e sicurezza non già interne ai singoli stabilimenti carcerari (al che provvedono il regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-*bis* nonché il potere di provvedere a situazioni di emergenza conferito al Ministro di grazia e giustizia dal primo comma dell'art. 41-*bis* dello stesso ordinamento penitenziario), ma esterne, e dunque attinenti alla lotta alla criminalità organizzata, di disporre che singoli detenuti per delitti connessi a tale forma di criminalità vuoi in corso di esecuzione della pena, vuoi in custodia cautelare siano sottoposti ad un regime carcerario derogatorio, attraverso la sospensione totale o parziale, nei loro confronti, dell'applicazione di regole di trattamento e di istituti previsti dalla legge, allorquando tali regole e istituti «possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza».

L'apprezzamento dei motivi di ordine e di sicurezza che richiedano l'applicazione della norma, e delle circostanze che ne consiglino l'applicazione ai singoli detenuti, è rimesso all'autorità amministrativa, e precisamente al Ministro di grazia e giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno: salvo su ciò non vi è oggi discussione il controllo dell'autorità giudiziaria sotto ogni profilo di legittimità di detta determinazione, compreso dunque l'eccesso di potere nelle sue varie manifestazioni suscettibili di rivelare un non corretto uso del potere amministrativo.

Circa le modalità del controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministeriali hanno fatto chiarezza precedenti pronunce di questa Corte, affermando che essi sono «certamente sindacabili dal giudice ordinario, il quale, in caso di reclamo, eserciterà su di essi il medesimo controllo giurisdizionale che l'ordinamento penitenziario gli attribuisce in via generale sull'operato dell'amministrazione penitenziaria e sui provvedimenti comunque concernenti l'esecuzione delle pene» (sentenza n. 349 del 1993); e che la tutela giurisdizionale dei diritti costituzionalmente garantiti dei detenuti, mediante il sindacato sulla legittimità dei provvedimenti adottati dall'amministrazione peni-

tenziaria ai sensi dell'art. 41-*bis*, spetta al giudice dei diritti, e cioè al giudice ordinario, e in particolare «a quello stesso organo giurisdizionale cui è demandato il controllo sull'applicazione, da parte della medesima amministrazione, del regime di sorveglianza particolare» (sentenza n. 410 del 1993).

La questione ora posta concerne però l'estensione del controllo giurisdizionale sulla legittimità dei provvedimenti sotto il profilo del loro contenuto dispositivo, e dunque sulla legittimità in concreto delle singole misure con essi disposte.

Ora, non vi è dubbio che il sindacato giurisdizionale sulle determinazioni dell'amministrazione, per esplicitare pienamente la sua funzione a tutela dei diritti dei detenuti, debba estendersi non solo alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla legge e dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo, vuoi sotto il profilo della eventuale lesione di situazioni non comprimibili, vuoi sotto quello della congruità delle misure in concreto disposte rispetto ai fini per i quali la legge consente all'amministrazione di disporre un regime derogatorio rispetto a quello ordinario. La norma non si limita infatti a prevedere la sottoposizione ad un regime già interamente predeterminato dalla legge (nel qual caso l'unico controllo giurisdizionale possibile a parte eventuali contrasti fra la stessa legge e la Costituzione potrebbe vertere sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento), ma affida un assai ampio spazio di scelta all'amministrazione riguardo al concreto atteggiarsi del regime derogatorio.

Questa Corte ha già avuto modo di segnare, in via di interpretazione conforme a Costituzione, alcuni limiti per così dire esterni che l'amministrazione non può valicare nel configurare detto regime. Così, in primo luogo, non possono essere adottate misure comunque incidenti «sulla qualità e quantità della pena» o sul «grado di libertà personale del detenuto» (sentenza n. 349 del 1993), onde nemmeno possono adottarsi determinazioni che vengano a precludere o a condizionare in via di diritto l'applicabilità ai detenuti di benefici che incidano sullo stato di libertà (ferme restando le limitazioni che in generale la legge ha posto in tale materia nei confronti dei condannati per taluni delitti: art. 4-*bis*, primo comma, dell'ordinamento penitenziario, su cui v. sentenze n. 357 del 1994, n. 68 e n. 504 del 1995, nonché sentenze n. 306 del 1993, n. 39 del 1994, n. 361 del 1994).

Da questo punto di vista non potrebbe ritenersi consentita, in sede di provvedimenti *ex art. 41-bis*, la sospensione di ogni attività di osservazione e di trattamento del detenuto, tale da precludere l'adempimento delle condizioni cui la legge subordina la concessione di detti benefici.

Questa prima delimitazione dell'ambito applicativo della norma, per cui essa consente di sospendere l'applicazione solo «di quelle medesime regole ed istituti che già nell'ordinamento penitenziario appartengono alla competenza di ciascuna amministrazione penitenziaria e che si riferiscono al regime di detenzione in senso stretto» (sentenza n. 349 del 1993), ha consentito alla Corte di escludere che l'art. 41-*bis* sia di per sé in contrasto con l'art. 13, secondo comma, della Costituzione. Infatti, se non è consentito, attraverso i provvedimenti ministeriali in questione, adottare misure qualificabili come restrittive della libertà personale del detenuto (perché attinenti alla qualità e quantità della pena o alla misura della sua residua libertà personale), ma solo misure di trattamento rientranti nell'ambito di competenza dell'amministrazione penitenziaria, attinenti alle modalità concrete, rispettose dei diritti del detenuto, di attuazione del regime carcerario in quanto tale, e dunque già potenzialmente ricomprese nel *quantum* di privazione della libertà personale conseguente allo stato di detenzione, per ciò stesso non vengono in considerazione né la riserva di legge né la riserva di giurisdizione stabilite dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione. Onde deve ribadirsi, sotto questo profilo, l'infondatezza, nei sensi ora precisati, della censura riproposta in questa sede.

Deve però, per converso, riaffermarsi la pienezza del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti, al fine di consentire di verificare in concreto l'osservanza da parte dell'amministrazione di tale limite frapposto al suo potere.

Proprio l'esigenza di garantire il rispetto di questo limite «funzionale» del potere ministeriale comporta, già sotto questo primo profilo, la necessità di estendere il controllo giurisdizionale sul provvedimento alle singole misure in esso disposte, al fine di verificarne la compatibilità con quel limite, anche come si è già accennato per ciò che attiene alle conseguenze indirette che possano discendere, in linea di diritto, dalla sospensione di regole o istituti di trattamento sulla concedibilità di benefici incidenti sullo stato di libertà (come la liberazione anticipata di cui all'art. 54 dell'ordinamento penitenziario).

5. — L'art. 41-bis, secondo comma, dell'ordinamento penitenziario prevede che possa essere sospesa l'applicazione delle regole e degli istituti «che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza». Ciò comporta un ulteriore preciso limite, questa volta «interno», all'esercizio del potere ministeriale: non possono cioè disporsi misure che per il loro contenuto non siano riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza, o siano palesemente inadeguate o incongrue rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza che motivano il provvedimento. Mancando tale congruità, infatti, le misure in questione non risponderebbero più al fine per il quale la legge consente che esse siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale.

Né tale funzione potrebbe essere alterata o forzata attribuendo alle misure disposte uno scopo «dimostrativo», volto cioè a privare una categoria di detenuti di quelle che vengono considerate manifestazioni di «potere reale» e occasioni per aggregare intorno ad essi «consenso» traducibile in termini di potenzialità offensive criminali.

Se è vero infatti che va combattuto in ogni modo il manifestarsi all'interno del carcere di forme di «potere» dei detenuti più forti o più facoltosi, suscettibili anche di rafforzare le organizzazioni criminali, è anche vero che ciò deve perseguirsi attraverso la definizione e l'applicazione rigorosa e imparziale delle regole del trattamento carcerario (in più luoghi la legge si dimostra consapevole di questa esigenza, e in generale dell'esigenza di assicurare condizioni di parità fra i detenuti: cfr. ad es. art. 1, primo comma, art. 3, art. 14-bis, primo comma, lettera c), dell'ordinamento penitenziario; art. 14, primo comma, art. 72, primo comma, n. 12, del regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. n. 431 del 1976). Non potrebbe, per converso, considerarsi legittimo, a questo scopo, l'impiego di misure più restrittive nei confronti di singoli detenuti in funzione di semplice discriminazione negativa, non altrimenti giustificata, rispetto alle regole e ai diritti valevoli per tutti.

Anche il controllo sul rispetto del predetto limite «interno» al potere ministeriale comporta evidentemente la possibilità per l'autorità giudiziaria di sindacare la legittimità del contenuto del provvedimento, e dunque delle singole misure in esso disposte.

6. — Costituiscono, infine, limite all'esercizio del potere ministeriale il divieto di disporre trattamenti contrari al senso di umanità e l'obbligo di «dar conto dei motivi di un'eventuale deroga del trattamento rispetto alle finalità rieducative della pena» (sentenza n. 349 del 1993).

Da un lato dunque dovrà verificarsi che le singole misure e il loro complesso non siano tali da vanificare del tutto quella finalità rieducativa che deve, se pur non in modo esclusivo, connotare la pena ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Dall'altro lato dovrà verificarsi che non sia violato il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, verifica quest'ultima tanto più delicata trattandosi di misure che derogano al trattamento carcerario ordinario.

A questo proposito si pone il quesito a cui risultano esser date, in giurisprudenza, risposte non univoche se un limite assoluto al contenuto delle misure derogatorie si tragga, per analogia, dall'art. 14-quater, quarto comma, dell'ordinamento penitenziario, che specifica gli ambiti della vita carceraria che non possono essere incisi dalle restrizioni disposte con il regime di sorveglianza particolare, di cui all'art. 14-bis dello stesso ordinamento: considerato che, come questa Corte ha rilevato, tale ultimo regime «nella sua concreta applicazione viene ad assumere un contenuto largamente coincidente con il regime differenziato introdotto con il provvedimento ex art. 41-bis, secondo comma, di sospensione del trattamento penitenziario» (sentenza n. 410 del 1993).

Benché la Corte non sia chiamata, in questa sede, a pronunciarsi *ex professo* su tale problema (al quale peraltro le ordinanze del giudice *a quo* esplicitamente si riferiscono), deve rilevarsi che non può mancare la individuazione di parametri normativi per la concretizzazione del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, e che da questo punto di vista le indicazioni fornite dal legislatore con il quarto comma dell'art. 14-quater appaiono particolarmente pregnanti.

In ogni caso, anche la verifica in concreto del rispetto, da parte dei provvedimenti ministeriali, dei limiti da ultimo accennati comporta il più ampio sindacato di legittimità della magistratura di sorveglianza sul contenuto delle singole misure disposte.

7. — Così interpretate, le norme denunciate sfuggono alle censure mosse dal giudice remittente.

In particolare, non è violato l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto è dato un controllo giurisdizionale idoneo a evitare che in concreto i provvedimenti ministeriali contraddicano la finalità rieducativa della pena o comportino trattamenti contrari al senso di umanità; non è violato l'art. 113 della Costituzione, data la piechezza del sindacato giurisdizionale da riconoscersi sui provvedimenti ministeriali; ma non è violato nemmeno

l'art. 3, primo comma, della Costituzione, essendovi strumenti idonei a mantenere o a ricondurre i trattamenti differenziati disposti con i provvedimenti *ex art. 41-bis* nei limiti delle finalità e dunque della giustificazione poste a base della norma.

L'interpretazione qui accolta è d'altra parte necessaria per non conferire all'art. 41-*bis* un significato che contrasterebbe, invece, con i predetti parametri costituzionali; ed è dunque imposta in forza del canone per cui fra più interpretazioni possibili della stessa norma deve preferirsi quella che consente di dare ad essa un significato conforme o non contrastante con la Costituzione (cfr., *ex plurimis*, sentenze nn. 311, 234 e 98 del 1996 e 19 del 1995).

Né, peraltro, tale interpretazione appare contraddetta da una univoca e consolidata giurisprudenza dei giudici di legittimità, taie da indurre questa Corte ad assumerne il contenuto come premessa del proprio giudizio. Al contrario, recenti pronunce della Corte di cassazione, successive alla promozione dei presenti giudizi e in contrasto con quelle citate dal giudice *a quo*, hanno riconosciuto la pienezza del sindacato giudiziale anche sulle singole misure restrittive, al fine di verificarne la compatibilità con i principi di individualizzazione e di proporzionalità di cui all'art. 27, primo e terzo comma, e all'art. 3 della Costituzione, nonché «con quel grado di flessibilità del contenuto afflittivo necessario sia ai fini di rieducazione del detenuto che per l'ordine e la sicurezza», e dunque al fine di controllare sotto il profilo della legittimità vuoi la rispondenza delle restrizioni alla finalità di pubblico interesse che il provvedimento deve perseguire, vuoi l'assenza di lesioni di diritti costituzionalmente garantiti dei detenuti o di trattamenti contrari al senso di umanità: ammettendo la «disapplicazione» sia totale che parziale del provvedimento illegittimo da parte del giudice di sorveglianza (cfr. Cass., sez. prima penale, 12 febbraio 1996, n. 6873; 1 marzo 1996, n. 684).

Questa recente giurisprudenza ha altresì chiarito il significato e la portata del potere riconosciuto al tribunale di sorveglianza di «disapplicare» in tutto o in parte il provvedimento ministeriale. In quanto giudice di diritti, il tribunale di sorveglianza non esercita, nei confronti del provvedimento ministeriale, una giurisdizione di impugnazione dell'atto, ma semplicemente si pronuncia sui diritti e sul trattamento del detenuto sulla base delle norme legislative e regolamentari applicabili, e dunque tenendo conto delle sole deroghe a queste legittimamente disposte dal Ministro nell'esercizio del potere di cui all'art. 41-*bis* (cfr. in questo senso Cass., sez. prima penale, 12 febbraio 1996, n. 6873, cit.). Eventuali misure illegittime, lesive dei diritti del detenuto, dovranno perciò essere a questi fini disattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e gli atti dell'amministrazione solo in quanto legittimi (art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. e).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, secondo comma, e dell'art. 14-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 3, primo comma, 27, terzo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 352

Sentenza 14-18 ottobre 1996**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

Impiego pubblico - Regione Valle d'Aosta - Dipendenti della regione - Comandi, esoneri e collocamenti fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole - Presunta elusione delle disposizioni preordinate alla limitazione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche - Violazione dei principi delle norme qualificate come fondamentali e di riforma economico-sociale, pertanto suscettibili di vincolare la competenza delle regioni a statuto speciale - Possibilità di un ambito residuale di disciplina della materia da parte delle regioni ma solo successivamente alla contrattazione collettiva - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Valle d'Aosta riapprovata dal consiglio regionale il 23 novembre 1995).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della regione Valle d'Aosta recante: «Modificazioni all'art. 2 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 48 (Comandi, esoneri e collocamenti fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione)», riapprovata il 23 novembre 1995, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 12 dicembre 1995, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della regione Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1996 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il ricorrente, e l'avvocato Gustavo Romanelli per la regione Valle d'Aosta.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata, dopo nuovo esame, con parziali modifiche dal Consiglio della Valle d'Aosta il 23 novembre 1995, recante «Modificazioni all'art. 2 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 48 (comandi, esoneri e collocamenti fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione)».

Premette il ricorrente che detta legge era stata approvata la prima volta nella seduta consiliare del 26 luglio 1995 e rinviata — su conforme parere dei Ministeri interessati — dalla Commissione di coordinamento al Consiglio regionale, il quale riapprovava, a maggioranza assoluta, e con parziali modifiche, il testo rinviato, ai sensi dell'art. 31, ultimo comma, dello statuto speciale della Regione.

Secondo il ricorrente l'art. 1, primo comma, della predetta legge violerebbe «il principio generale di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), della legge n. 421 del 1992, come attuato dall'art. 54 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche». Detta norma, inoltre, «rideterminando il quadro di riferimento per la individuazione del contingente delle aspettative e dei permessi sindacali», eluderebbe le disposizioni di cui all'art. 3, comma 31, della legge n. 537 del 1993, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, concernente il regolamento di esecuzione dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29 del 1993, entrambi preordinati alla limitazione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

2. — Nel giudizio si è costituito il presidente della regione Valle d'Aosta, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

In ordine alla inammissibilità si deduce la generica formulazione del ricorso «privo anche della puntuale indicazione del contrasto fra la legge regionale impugnata o le sue singole norme e i principi costituzionali di cui assume la violazione», e si sottolinea la necessità che le questioni di legittimità costituzionale siano specificamente motivate, richiamando, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 1111 del 1988 e n. 49 del 1991).

Nel merito la Regione osserva che la disposizione impugnata costituirebbe «esplicazione delle competenze normative primarie univocamente attribuite alla Valle d'Aosta in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale, ai sensi dell'art. 2, lettera a) del proprio statuto di autonomia, nonché esplicazione delle proprie competenze in materia scolastica, ex art. 3, lettera g), del medesimo statuto. Competenze che, peraltro, avrebbero già trovato attuazione con la precedente legge regionale n. 48 del 1979, oggetto di modifiche da parte di quella impugnata. D'altro canto non sussisterebbe il denunciato contrasto con i principi della legislazione statale, principi che comunque non sarebbero espressione di norme di riforma economico-sociale, tali da comprimere la potestà normativa regionale. Per converso, l'art. 54 del d.lgs. n. 29 del 1993 non escluderebbe l'adeguamento dei principi della legislazione statale «alle esigenze» della Regione, né l'art. 2, lettera q), della legge n. 421 del 1992 impedirebbe che le aspettative ed i permessi sindacali possano essere oggetto di disciplina legislativa regionale.

La consapevolezza del legislatore statale in ordine alle competenze normative delle regioni a statuto speciale sarebbe ulteriormente dimostrata dal disposto dell'art. 3, comma 35, della legge n. 537 del 1993 per il quale «restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia che provvedono alla finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione».

3. — In prossimità della udienza ha depositato memoria il Presidente del Consiglio dei Ministri, ribadendo le conclusioni e le argomentazioni già contenute nell'atto introduttivo.

Ha, altresì, depositato memoria la regione Valle d'Aosta insistendo per l'accoglimento delle già formulate conclusioni.

In particolare la Regione sottolinea che la mera applicazione aritmetica nella Valle d'Aosta dei parametri previsti dal d.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, riducendo del cinquanta per cento il contingente complessivo dei distacchi autorizzabili a livello regionale, porterebbe ad un risultato assolutamente non compatibile con la specificità della realtà valdostana.

La Regione ribadisce, tuttavia, di essersi comunque adeguata, pur tenendo conto della propria specificità, ai principi della legislazione statale in materia, riducendo significativamente il contingente complessivo dei distacchi (in armonia con i criteri di «contenimento», trasparenza e «razionalizzazione» indicati dalla legge n. 421 del 1992). In particolare la legge impugnata, prevedendo l'abbassamento da cinquecento a trecento unità del numero degli iscritti all'organizzazione sindacale, ai fini della concessione del secondo distacco, consentirebbe il mantenimento delle risorse minime indispensabili all'attività sindacale. Sicché il provvedimento legislativo regionale, lungi dal porsi in contrasto con la disciplina statale, ne costituirebbe, invece, attuazione sia pure con il necessario adattamento alla realtà locale. Il tutto avuto riguardo al citato art. 3, comma 35, della legge n. 537 del 1993, nonché alle «esigue realtà numeriche» su cui la disciplina in esame verrebbe ad incidere.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato con ricorso del 22 dicembre 1995 l'art. 1, primo comma, della legge regionale della Valle d'Aosta, riapprovata dal Consiglio della Valle d'Aosta, dopo nuovo esame, nella seduta del 23 novembre 1995, recante «Modificazioni dell'art. 2 della legge regionale 24 luglio 1979,

n. 48 (Comandi, esoneri e collocamenti fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione)», sotto il profilo che la legge anzidetta: *a*) nel disciplinare i distacchi per motivi sindacali del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione, violerebbe il «principio generale» posto dall'art. 2, primo comma, lettera *q*), della legge n. 421 del 1992, come attuato dall'art. 54 del d.lgs. n. 29 del 1993 e per il quale la disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche è materia riservata alla contrattazione collettiva; *b*) nel rideterminare il quadro di riferimento per la individuazione del contingente delle aspettative e dei permessi sindacali, eluderebbe le disposizioni di cui all'art. 3, comma 31, della legge n. 537 del 1993, e all'art. 2 del d.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, entrambi preordinati alla limitazione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, in attuazione del principio posto dalla legge delega n. 421 del 1992 [art. 2, primo comma, lettera *q*]).

2. — Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione sollevata dalla difesa della regione Valle d'Aosta, secondo cui le questioni, come sopra formulate, sarebbero inammissibili, in quanto vi sarebbe una generica formulazione del ricorso, privo anche della puntuale indicazione del contrasto tra la legge impugnata o le sue singole norme e i principi costituzionali di cui si assume la violazione, e non risulterebbe una specifica motivazione della questione proposta.

L'eccezione è priva di fondamento in quanto dal complesso del ricorso risultano in modo chiaro, anche se con estrema concisione, i termini delle questioni proposte, a nulla rilevando che il ricorso non faccia menzione espressamente della norma statutaria sui limiti dei poteri legislativi regionali, poiché tale mancanza può essere superata mediante i poteri di interpretazione del ricorso spettanti alla Corte (v., da ultimo, sentenza n. 153 del 1995). Infatti il ricorso lamenta, con preciso riferimento alle aspettative e permessi sindacali, la violazione del limite della potestà legislativa regionale costituito dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali identificate nel «principio generale» di cui all'art. 2, primo comma, lettera *q*), della legge di delegazione 23 ottobre 1992, n. 421, e dalle relative norme di attuazione.

3. — Il ricorso è fondato sotto il profilo della violazione dei principi desumibili dal citato art. 2, primo comma, della legge n. 421 del 1992. I predetti principi hanno, infatti, carattere di «norme fondamentali di riforma economico-sociale» e, come tali, sono suscettibili di vincolare la competenza delle regioni a statuto speciale (nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano) in tema di ordinamento degli uffici e del personale ad esse addetto, competenza di cui, pure, il legislatore «ha inteso palesemente preservare il carattere esclusivo» (sentenza n. 383 del 1994). Né può avere rilevanza il fatto che le competenze normative della regione Valle d'Aosta in materia di ordinamento di uffici e stato giuridico ed economico del personale ed in materia scolastica già sarebbero state esercitate anche nel settore in discussione con la precedente legge regionale n. 48 del 1979 richiamata dalla difesa regionale — in quanto si tratta di legge regionale anteriore ai sopravvenuti (1992) principi fondamentali.

Costituiscono, invero, un vincolo per le regioni a statuto speciale i principi desumibili dalle disposizioni contenute nel predetto art. 2 della legge n. 421 del 1992, recante i criteri direttivi della delega legislativa, non tanto in considerazione della mera qualifica formale, riconosciuta a quelle disposizioni dallo stesso art. 2, secondo comma, di norme fondamentali di riforma economico-sociale, quanto, piuttosto, della natura oggettiva di esse, quale desumibile dalla incisiva innovatività del loro contenuto normativo in relazione a settori di rilevante importanza per la vita economico-sociale del Paese, e dalla connotazione delle norme considerate come principi che esigono una attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale (sentenze n. 153 del 1995, n. 359 del 1993, n. 349 del 1991).

Di conseguenza, da un lato è stato enucleato il principio della contrattazione nazionale in tema di rapporti di lavoro e di impiego, che tuttavia può applicarsi alle regioni (con riferimento specifico a quelle ordinarie) solo attraverso soluzioni organizzative e procedurali in grado di garantire una partecipazione effettiva dei soggetti regionali (sentenza n. 359 del 1993); quando si tratta di rapporti imputabili alle regioni ordinarie, questo principio è stato attuato con il vincolo procedimentale dell'intesa tra Governo e Conferenza dei presidenti delle regioni nell'ambito della contrattazione di interesse delle regioni (art. 17 del d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470).

Dall'altro, si è rinvenuto il carattere di norma fondamentale di riforma economico-sociale nel principio della disciplina in base ad accordi. Esso vale, pertanto, come limite anche per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome, che debbono disciplinare determinati oggetti in materia di personale con il ricorso all'accordo sindacale come strumento necessario ed alternativo alla legge (sentenza n. 341 del 1992) ovvero con il presupposto dell'accordo con i sindacati in sede regionale (per riferimenti in via generale, sentenza n. 219 del 1984). Tale principio assume un connotato particolare, ulteriormente espressivo di norma fondamentale delle riforme economico-sociali, in quanto, per ciò che riguarda le aspettative e i permessi sindacali (ricompresi i comandi e le posizioni di fuori ruolo sindacali disciplinate dalla norma impugnata), si inserisce in un disegno di politica economica diretta

a contenere la spesa pubblica in maniera tutt'altro che trascurabile e a contribuire a trasformare la situazione di grave squilibrio finanziario esistente nel settore pubblico ed in particolare nel pubblico impiego (cfr. sentenze n. 496 e n. 296 del 1993).

Infatti, nella lettera q) della legge 23 ottobre 1992 n. 421 si mette in rilievo la finalità «del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico» con una serie di disposizioni chiaramente coordinate all'obiettivo di riduzione della spesa complessiva e di fissazione di limiti massimi. Detti limiti massimi riguardano necessariamente anche il numero complessivo (e quindi unitariamente inteso anche in un quadro nazionale) sulla base di un ambito che non può prescindere dal carattere insieme locale e nazionale delle organizzazioni sindacali e dalla possibilità da parte delle medesime organizzazioni sindacali, nelle varie articolazioni basate su principi di libertà a seconda del tipo (nazionali, regionali e provinciali, confederazioni o di categoria e settore), di attingere le persone utilizzate negli incarichi da pluralità di amministrazioni ed enti pubblici e da pluralità di settori e categorie. Ciò anche nel settore della scuola pubblica, in considerazione della pluralità di articolazioni.

È da sottolineare che la materia dei permessi per attività sindacale è stata da tempo enucleata dalla disciplina del pubblico impiego e dagli altri profili godendo di un regime particolare, «oggetto di apposita e separata considerazione», risultando riservata alla contrattazione collettiva (sentenza n. 1127 del 1988).

Nello stesso tempo la disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali rientra solo in parte nelle norme sul rapporto di lavoro pubblico (rapporto tra ente pubblico e dipendente) assumendo un carattere speciale. Il quale si risolve nella messa a disposizione di personale da ente a soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro (ancorché organizzazioni sindacali rilevanti anche sotto il profilo costituzionale), con un connotato particolare di garanzia delle attività sindacali sia del singolo lavoratore associato sia dei sindacati, in modo da assicurare la possibilità di utilizzare il comando o meccanismi simili entro determinati limiti (taluni aventi anche base legislativa) ripartendo l'onere tra i vari enti datori di lavoro, senza dispersioni che gravino in misura non ragionevole sull'intero apparato pubblico.

Ciò non comporta affatto che si debba escludere la possibilità di un ambito residuale di disciplina normativa delle regioni a statuto speciale (e province autonome). Ma in ogni caso tale disciplina [poteri di adattamento del proprio ordinamento del personale e di integrazione rispetto agli accordi nazionali e locali in relazione alla dimensione ed articolazione dell'amministrazione regionale: cfr. art 2, lettera q), della legge n. 421 del 1992] deve essere successiva alla contrattazione collettiva, fino a che permanga — in una scelta del legislatore nazionale — il principio fondamentale soprarrichiamato della riserva di contrattazione collettiva per la materia dei permessi per attività sindacale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata dal consiglio della Valle d'Aosta il 23 novembre 1995, recante «Modificazioni all'art. 2 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 48 (Comandi, esoneri e collocamenti fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 20

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 maggio 1996
(della regione Piemonte)*

Edilizia e urbanistica - Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata - Mancanza, nel provvedimento (di contenuto analogo a quello di numerosi altri decreti-legge non arrivati alla conversione e adottato dal Governo senza considerazione delle competenze delle regioni) dei requisiti di necessità ed urgenza.

Edilizia e urbanistica - Prevista nomina, da parte del Ministro dei lavori pubblici, in caso di inadempienze nell'adozione di provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco, di un commissario *ad acta* - Indeterminatezza dei presupposti per l'adozione di tale provvedimento - Ingiustificata deroga al principio generale e costituzionalmente garantito, dell'autonomia degli enti locali, con incidenza su quello per cui i poteri inerenti al controllo sostitutivo, qual'è quello esercitato dal Ministro con la nomina del commissario *ad acta*, sono di competenza di un organo regionale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 75/1977.

Edilizia e urbanistica - Previsione di un silenzio-assenso per l'approvazione, da parte della regione, degli strumenti urbanistici e delle relative varianti, a seguito del decorso di centottanta giorni dalla trasmissione alla regione da parte dell'ente che li ha adottati - Trasposizione dell'istituto del silenzio-assenso, che già di per sé ha carattere eccezionale e che per pacifica giurisprudenza della Corte costituzionale è ammissibile solo in riferimento ad attività amministrative nelle quali sia pressoché assente il tasso di discrezionalità, in procedimenti, come quelli della pianificazione territoriale, ad alta discrezionalità - Incidenza sulla stessa essenza della competenza regionale e sul primario interesse pubblico alla tutela degli interessi urbanistici e ambientali - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 26/1966, 393/1992 e 408/1995.

Edilizia e urbanistica - Disposizioni per la definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche - Possibilità, per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, di chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle norme relative alla ripresa dell'esecuzione di opere «che per qualsiasi ragione risultino sospese», previa valutazione, da parte dello stesso Ministro, del perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera - Indebito assoggettamento della regione, ove tale valutazione abbia ad oggetto opere pubbliche la cui realizzazione rientra nelle competenze regionali, al controllo del Ministro - Impossibilità di ricondurre i provvedimenti adottati al riguardo dal Ministro al potere, che al Ministro comunque non compete, di indirizzo e coordinamento.

(D.-L. 25 marzo 1996, n. 154, artt. 3, comma 1, 5, 7, commi 2 e 9).

(Cost., artt. 3, 9, 77, 97, 117, 118 e 130).

Ricorre la regione Piemonte in persona del presidente della giunta regionale, on.le Enzo Ghigo, autotizzato con delibera della giunta regionale n. 303-7793 del 3 aprile 1996, rappresentato e difeso (in virtù di procura autentica dal notaio Viscusi di Torino del 18 aprile 1996, rep. 265727) dall'avv. Enrico Romanelli, e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria, n. 5, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on. presidente del Consiglio *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, nonché presso l'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - parte I, n. 72, del 26 marzo 1996), recante «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata».

PREMESSO IN FATTO

Sulle competenze normative regionali *ex art.* 117 della Costituzione in materia di urbanistica e di lavori pubblici di interesse regionale, e sulle correlate funzioni amministrative regionali di cui all'art. 118 della Costituzione è venuto ad illegittimamente incidere, senza prendere in alcuna considerazione la posizione, delle regioni, il d.-l. 25 marzo 1996, n. 154 (emanato in assenza dei necessari presupposti di cui all'art. 77 della Costituzione), meglio specificato in epigrafe.

Il decreto oggetto del presente ricorso si compone di dodici articoli, di contenuto non omogeneo che, nel loro complesso, ripropongono il contenuto dei precedenti decreti, sia pure con alcuni adattamenti che, tuttavia, non ne fanno venir meno i gravi aspetti di illegittimità costituzionale.

In particolare, con l'art. 3, viene prevista la facoltà, per il Ministro, di sostituire al sindaco un commissario *ad acta* per omissioni nell'adozione di provvedimenti sanzionatori; l'art. 5 prevede l'introduzione di un'ipotesi di silenzio-assenso nell'adozione, da parte della regione, degli strumenti urbanisti predisposti dai comuni e l'art. 8 incide sulla disciplina del controllo dell'attività urbanistico-edilizia.6

IN DIRITTO

1. — Il d.-l. 25 marzo 1996, n. 154 costituisce l'ultimo di una ormai lunga serie di decreti-legge, non arrivati alla conversione, principiata con il d.-l. 23 settembre 1994, n. 551. Tale decreto-legge n. 551 del 1994 fu a suo tempo impugnato dalla ricorrente regione, con ricorso all'ecc.ma Corte, con cui fu denunciata l'illegittima compressione delle competenze normative ed amministrative regionali e la violazione dei principi dettati dagli artt. 3, 9 e 97 della Costituzione della Repubblica. Tali censure sono da riproporsi nei confronti delle norme riprodotte nel loro contenuto (con identità del nucleo precettivo essenziale e spesso con la stessa formulazione letterale) nei decreti-legge successivi; quanto meno nei limiti in cui restino salvi gli effetti della norma decaduta prodottisi nel periodo della sua vigenza precaria, secondo quanto codesta Corte ha affermato con la recente decisione 21 marzo 1996, n. 84.

È da aggiungere che vari comuni piemontesi hanno fatto applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, previsto dai vari decreti-legge che, pur non convertiti, si sono succeduti nel tempo, considerando in base ad essi approvati piani regolatori, in assenza di un deliberato regionale con gravissimo pregiudizio dei connessi interessi urbanistici.

2. — La ricorrenza degli estremi della necessità e dell'urgenza del decreto impugnato è esclusa *ictu oculi*, se si considera che il decreto oggi impugnato fa parte di quella stessa serie di decreti-legge, di contenuto analogo, che ormai da un biennio si stanno susseguendo l'uno all'altro, tutti sull'onda di una dichiarata, ma indimostrata (ed anzi, con tutta evidenza, inesistente) urgenza. Nel contempo tutti esprimono la medesima accentuata, ed illegittima, tendenza a comprimere le autonomie regionali.

3. — Un invero degli aspetti più gravi di violazione, da parte del decreto-legge oggetto del presente ricorso, delle competenze regionali, di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione risiede nella previsione di un silenzio-assenso per l'approvazione, da parte della Regione, degli strumenti urbanistici e delle relative varianti, a seguito del decorso di centottanta giorni dalla trasmissione alla Regione da parte dell'ente che ha adottato tali strumenti e connesse varianti.

È appena il caso di rilevare che la previsione del silenzio-assenso, a prescindere dai suoi aspetti di eccezionalità nell'ambito del nostro ordinamento amministrativo, è tale, per pacifica giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte Costituzionale, che «può ritenersi ammissibile in riferimento ad attività amministrative nelle quali sia pressoché assente il tasso di discrezionalità, mentre la trasposizione di tale modello nei procedimenti ad alta discrezionalità, primi fra tutti quelli della pianificazione territoriale, finisce per incidere sull'essenza stessa della competenza regionale» (così Corte costituzionale, 12 febbraio 1996, n. 26; in termini analoghi, cfr. Corte costituzionale, n. 393 del 1992 e n. 408 del 1995).

Nel caso di specie, si verte appunto in tema di strumenti di pianificazione territoriale che, in quanto comportano scelte di carattere largamente discrezionale, costituiscono appunto un ambito assolutamente incompatibile per l'adozione legislativa dello strumento del silenzio-assenso.

Quand'anche potesse eventualmente considerarsi giustificata la valutazione delle esigenze di speditezza del procedimento amministrativo, non può non tenersi conto del primario interesse pubblico alla tutela degli interessi urbanistici ed ambientali. E deve rilevarsi che la previsione di un automatismo, quale quello disegnato dalla norma in esame, non ricerca una soluzione di equilibrio tra esigenze di speditezza ed una persistente, necessaria,

imprescindibile tutela dei valori urbanistici; ma accetta la soluzione estrema del silenzio-assenso, che espone a rilevanti pericoli ed accetta il gravissimo sacrificio dei valori urbanistici ed anche paesaggistici, ed ambientali, questi ultimi anch'essi oggetto di esplicita tutela nella Carta costituzionale, collocata anzi, con l'art. 9, comma 2, nell'ambito dei «Principi fondamentali».

4. — Inoltre, le competenze regionali di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione appaiono violate dal decreto impugnato con la previsione (contenuta nel comma 1 dell'art. 3) della sostituzione al sindaco di un commissario *ad acta* per omissioni, di cui fra l'altro non vengono chiariti i confini in maniera chiara ed univoca. L'indeterminatezza dei presupposti di applicazione della previsione si accompagna peraltro all'attribuzione in via esclusiva al Ministro competente («anche d'ufficio») del relativo potere sostitutivo, senza alcuna previsione di una partecipazione della Regione all'esercizio di una così incisiva forma di controllo.

Si tratta di una deroga (priva di giustificazione) al principio generale e costituzionalmente garantito dell'autonomia degli enti locali. Nel contempo, l'attribuzione del potere di controllo sostitutivo al Ministro dei lavori pubblici si manifesta come una violazione dell'art. 130 della Costituzione, che postula l'attribuzione di tali poteri ad un organo regionale.

Né l'attribuzione di tale potere ad un organo dello Stato trova una giustificazione nella decisione 12 maggio 1977, n. 75 di codesta ecc.ma Corte, che rigettò il conflitto di attribuzione proposto da altra Regione a statuto ordinario avverso la nomina prefettizia di un commissario *ad acta* presso un comune per eseguire una decisione del Consiglio di Stato (Corte costituzionale, 12 maggio 1977, n. 75), sul presupposto che il pregiudizio subito dalla regione era da ricollegarsi alla pronuncia dell'organo giurisdizionale, e non alla decisione del prefetto. Da tale decisione si ricava anzi la conferma implicita che (al di fuori delle ipotesi in cui esso sia mera attuazione di pronunzie giurisdizionali) il controllo sostitutivo, come in genere tutti i controlli amministrativi sui comuni, rientra nelle competenze regionali, ai sensi dell'art. 130 della Costituzione.

5. — Il decreto-legge impugnato, all'art. 7, viene ad incidere illegittimamente anche sulle competenze normative ed amministrative regionali in materia di lavori pubblici di interesse regionale.

Infatti, l'art. 7 detta disposizioni per la definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche. In particolare, con il comma 9 di tale articolo, si prevede che «le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ... possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo» (relative alla ripresa dell'esecuzione di opere «che per qualsiasi ragione risultino sospese»).

I relativi provvedimenti ministeriali sono condizionati dal comma 2 dello stesso art. 7 alla verifica del perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, degli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, dei riflessi derivanti all'amministrazione dai provvedimenti giurisdizionali che eventualmente abbiano determinato la sospensione dell'opera, e della congruità degli aspetti economici dell'affidamento. Peraltro, in base allo stesso comma 2 dell'art. 7, è lo stesso Ministro dei lavori pubblici ad essere chiamato a dettare, con proprio decreto, i criteri di valutazione della ricorrenza dei suddetti presupposti.

Si rileva che, in base alla menzionata previsione, ove la valutazione abbia ad oggetto opere pubbliche la cui realizzazione rientra nelle competenze regionali, la Regione viene assoggettata ad un controllo del Ministro, lì dove dovrebbe essere affermata la competenza esclusiva della Regione in proposito. La disposizione appare illegittima, quanto meno nei limiti in cui sulla valutazione in questione non sia riconosciuta la competenza regionale, e la commissione chiamata ad esprimersi su di essa non sia di nomina regionale (sia pure con una composizione, che si adegui nelle linee direttive ai criteri stabiliti dalla norma in questione).

Va ancora aggiunto che la stessa rimessione al Ministro dei lavori pubblici della determinazione dei criteri sulla base dei quali valutare il perdurare dell'interesse pubblico e la congruità degli aspetti economici trascende indubbiamente dall'ambito del potere di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 118 della Costituzione, potere che, peraltro, non compete al singolo Ministro, dovendo essere esercitato, ai sensi della legge n. 400 del 1988, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri. Da un punto di vista contenutistico, poi, gli atti di indirizzo e di coordinamento non possono estrinsecarsi in forme espressive tanto «analitiche e dettagliate» da non lasciare alle regioni un necessario spazio di autonomia entro il quale esercitare le proprie competenze.

Si chiede pertanto: piaccia all'ecc.ma Corte dichiarare costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 9, 77, 97, 117, 118 e 130 della Costituzione, il d.-l. 25 marzo 1996, n. 154 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - parte I, n. 72, del 26 marzo 1996), recante «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata», ed in particolare i suoi artt. 3, 5 e 8, con ogni provvedimento consequenziale.

Roma, addì 23 aprile 1996

AVV. ENRICO ROMANELLI

N. 21

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 maggio 1996
(della regione Lombardia)*

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Requisiti strutturali e tecnologici e criteri organizzativi «uniformi» - Determinazione con atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi, su proposta del Ministro della sanità, dal Consiglio dei Ministri - Mancata previsione dell'intesa, nella norma sostituita già richiesta, con la Conferenza permanente Stato-regioni, che si prevede sia soltanto «sentita» - Mancata determinazione, con legge, dei principi ai quali il Governo deve attenersi, con violazione del principio di legalità sostanziale - Mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza - Richiamo alla sentenza n. 124/1994.

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Organizzazione e ordinamento - Concentrazione nel direttore generale dei poteri di gestione di ciascun istituto, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno - Attribuzione al Ministro della sanità della competenza relativa alla fissazione dei criteri per la determinazione dei contenuti economici del contratto di lavoro (quinquennale) del direttore generale, nonché del potere sostitutivo, riguardo ai provvedimenti relativi alle procedure selettive per la nomina dello stesso direttore generale (bando dell'avviso pubblico e nomina della commissione giudicatrice) se nel ristretto termine previsto di sessanta giorni non siano stati adottati dal presidente della regione - Determinazione da parte del C.I.P.E., con la sola previsione di un parere della Conferenza Stato-regioni, in luogo dell'intesa prevista dalla precedente normativa, delle risorse finanziarie di cui potranno disporre i singoli istituti zooprofilattici - Disciplina con regolamento del Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, senza alcun coinvolgimento delle regioni, dello stato giuridico del personale degli istituti - Ingerenza dello Stato in tutti i suddetti aspetti strutturali e ordinamentali, con compressione della posizione e delle attribuzioni delle regioni, in misura non giustificata dalle esigenze di salvaguardia dell'interesse nazionale - Mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza - Richiamo alla sentenza n. 124/1994.

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Conferma, in sede di prima applicazione della nuova normativa, dei direttori di ruolo degli istituti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, e assunzione, da parte degli stessi, della qualifica e delle mansioni (di ordine superiore a quelle fino ad allora esercitate) di direttore generale - Deviazione dai principi stabiliti, circa i limiti della *prorogatio*, dal decreto-legge n. 239/1994 (convertita in legge n. 444 stesso anno), con violazione del precetto costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto dei requisiti di necessità e urgenza - Richiamo alla sentenza n. 208/1992.

(D.-L. 2 aprile 1996, n. 176, art. 1, commi 1, 2, 4 e 5).

(Cost., artt. 77, 97, 117, 118 e 119).

Ricorso per illegittimità costituzionale proposto dalla regione Lombardia, in persona del presidente in carica della Giunta regionale, on. prof. Roberto Formigoni, a ciò autorizzato con delibera della Giunta regionale che viene depositata agli atti, rappresentata e difesa, per mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Maurizio Steccanella, del foro di Milano, e Giovanni C. Sciacca, del foro di Roma, presso il quale, in Roma, via G. B. Vico, 29, viene eletto domicilio; contro e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, sedente in Roma, Palazzo Chigi, P.zza Colonna, e legalmente domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la declaratoria di illegittimità costituzionale:

1) dello art. 1, primo comma, del d.-l. 2 aprile 1996, n. 176, recante «Disposizioni urgenti in materia veterinaria e sanitaria», nella parte che, sostituendo il primo comma, dell'art. 2 del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270, dispone che i requisiti strutturali e tecnologici, nonché i criteri organizzativi «uniformi», relativi agli Istituti zooprofilattici sperimentali, siano determinati con atto di indirizzo e coordinamento, emanato, su proposta del Ministro della sanità, dal Consiglio dei Ministri, unicamente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

2) del secondo comma., dell'art. 1 del d.-l. 2 aprile 1996, n. 176, il quale, sostituendo il terzo comma dell'art. 3 del d.lgs. n. 270/1993, attribuisce al solo direttore generale ogni e qualsiasi potere di gestione di ciascun Istituto zooprofilattico sperimentale, compresa «l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno»;

3) del medesimo art. 1, secondo comma., del d.-l. 2 aprile 1996, n. 176, nella parte in cui, sostituendo l'art. 3, quinto comma, del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270, attribuisce al Ministro della sanità di fissare, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali, i contenuti giuridici ed i criteri per la determinazione dei contenuti economici del contratto che regola il rapporto di lavoro del direttore generale degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

4) del secondo comma, del medesimo art. 1, del d.-l. 2 aprile 1996, n. 176 che, sostituendo il decimo comma, dell'art. 3 del d.lgs. n. 270/1993, attribuisce al Ministro della sanità un potere sostitutivo, in forza del quale egli stesso può individuare i criteri generali di valutazione dei titoli, le procedure di esame e i requisiti di ammissione dei candidati, nonché bandire l'avviso pubblico e nominare la commissione giudicatrice di esame per la copertura del posto di direttore generale degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

5) del secondo comma dello stesso art. 1, del d.-l. 2 aprile 1996, n. 176, il quale, sostituendo la lettera a) del primo comma dell'art. 6 del d.lgs. 30 giugno 1993, demanda ad un organo dello Stato (C.I.P.E.) la determinazione delle risorse finanziarie delle quali potrà disporre ciascun Istituto zooprofilattico sperimentale, eliminando ogni potere delle regioni e sostituendolo con la pura e semplice acquisizione di un parere da parte della Conferenza permanente Stato-regioni;

6) del quarto comma dell'art. 1 del d.-l. 2 aprile 1996, n. 176, il quale, sostituendo l'art. 7 del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270, attribuisce al potere regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge n. 400/1988, senza alcun coinvolgimento, neppure indiretto delle regioni, la disciplina dello Stato giuridico del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

7) del quinto comma, dell'art. 1 del d.-l. 2 aprile 1996, n. 176, il quale, introducendo un art. 10-bis nel corpo del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270 («Norma transitoria») dispone la conferma degli attuali direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali, facendo assumere ad essi la qualifica di direttori generali con i relativi illimitati poteri di gestione di cui al precedente punto 2), anche in violazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 239/1994, convertito in legge n. 444/1994, secondo quanto giudicato dall'ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza n. 208 del 1992.

Per violazione degli artt. 117, 118 e 119, nonché — con riferimento alle disposizioni qui impugnate e sopra elencate ai numeri 2) e 5) — per violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Il d.-l. 2 aprile 1996, n. 176, recante «Disposizioni urgenti in materia veterinaria e sanitaria» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 aprile 1996, n. 78, innova profondamente e sostanzialmente molteplici disposizioni contenute nel d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270, che recava il «Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, primo comma, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Per effetto delle modificazioni apportate con le specifiche disposizioni oggetto del presente ricorso proposto per illegittimità costituzionale (sopra da 1 a 7), in realtà viene modificata *ab imis* la natura stessa degli Istituti zooprofilattici sperimentali i quali, in sostanza, cessano di essere «strumenti tecnico-scientifici» anche e prevalentemente al servizio delle regioni e delle province autonome, per vedersi trasformati in organi tecnici in tutto e per tutto rientranti nella organizzazione periferica dello Stato, sia pure con riflessi peraltro meramente funzionali sull'esercizio di talune specifiche funzioni regionali.

Ne risultano palesemente violati gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, oltre che — evidentemente — l'art. 77, secondo comma della Costituzione, non essendo seriamente ravvisabile la ben che minima sussistenza di un «caso straordinario di necessità e di urgenza» che giustifichi il ricorso allo strumento del decreto-legge, trattandosi di un riordino strutturale di istituti esistenti e funzionanti, rispetto ai quali nessuna contingenza sopravvenuta può minimamente giustificare una surrettizia attribuzione del carattere di «straordinaria urgenza» ad una volontà legislativa di ... ridisegnare gli attuali Istituti zooprofilattici sperimentali dal punto di vista istituzionale, ordinamentale e organizzativo (dato e nient'affatto concesso che siffatto «ridisegno» sia in se stesso e intrinsecamente legittimo sul piano costituzionale).

Con specifico riferimento a talune delle disposizioni innovative contenute nel decreto-legge oggetto del presente ricorso e che verranno analiticamente esaminate in proseguo, poi, risulta violato altresì l'art. 97 della Costituzione.

I — Prima di passare alla trattazione specifica di ciascuna delle sette deduzioni di illegittimità costituzionale, riferite ad altrettante disposizioni contenute nel decreto-legge qui impugnato, è opportuno ricordare che già in occasione della pubblicazione del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270, varie regioni e province autonome, fra le quali l'attuale ricorrente regione Lombardia, proposero ricorso per illegittimità costituzionale di quel decreto legislativo, considerandolo fortemente «invasivo» e in aperto contrasto con il disposto dell'art. 27, primo comma, lettera l), oltre che dell'art. 66, secondo comma., lettera c), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Quei ricorsi — del 1993 — denunciavano l'anzidetta «invasività» sotto il profilo che il decreto legislativo n. 270/1993 risultava «intaccare» la potestà legislativa regionale in materia di organizzazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali, nel senso di trasformare quest'ultima da potestà legislativa «propria» in potestà meramente integrativa.

Le regioni ricorrenti lamentarono anche — in quella precedente occasione — la attribuzione di funzioni di «indirizzo e coordinamento» al Ministro della sanità e l'inserimento di disposizioni prescrittive «di estremo dettaglio» concernenti la organizzazione degli istituti stessi.

Fu denunciato anche — sempre in quella sede giurisdizionale — che norme regolamentari di fonte statale fossero subordinate unicamente ad una «intesa» con la Conferenza permanente Stato-regioni.

Quest'ultimo richiamo ha speciale rilievo in questa sede, perché il d.-l. 2 aprile 1996, n. 176 «elimina» persino quella «intesa» e la sostituisce con una pura e semplice acquisizione di parere.

II — A fronte di quei ricorsi, codesta ecc.ma Corte costituzionale, con la propria sentenza n. 124, addì 24 marzo/7 aprile 1994, ritenne che, in effetti, gli Istituti zooprofilattici sperimentali debbano considerarsi organismi operanti «anche» in materie rimaste di competenza dello Stato, con particolare riguardo alle funzioni di vigilanza zoosanitaria ai confini, nei rapporti con l'estero e alle funzioni di autorizzazione alla produzione di sieri, vaccini e di prodotti occorrenti alla lotta contro le malattie trasmissibili degli animali.

In tale prospettiva la Corte costituzionale ecc.ma, pur accogliendo tre dei motivi svolti nei ricorsi delle regioni e delle province autonome, ebbe a respingerne altri tre, motivando che la anzidetta «inerenza» degli Istituti zooprofilattici sperimentali «anche» rispetto a funzioni rimaste nella titolarità e nell'esercizio di organi dello Stato, poteva consentire la attribuzione o, addirittura, la «riattribuzione» di potestà statali, soggiungendo tuttavia quanto segue: «Naturalmente occorre verificare che non sola sussista un interesse nazionale il quale appaia ragionevolmente collegato ad esigenze unitarie, ma altresì che la disciplina posta in essere dallo Stato, considerata nei suoi concreti svolgimenti e nelle sue particolari modalità, sia non solo contenuta nei precisi limiti delle reali esigenze sottostanti all'interesse invocato, ma appaia anche essenziale e necessaria per l'attuazione del medesimo.

Orbene, se si considerano le modificazioni che il d.-l. 2 aprile 1996, n. 176, intende — ora — apportare ai contenuti del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270, ci si avvede immediatamente che trattasi soltanto di ingerenze, riappropriazioni, ovvero appropriazioni *ex novo*, a favore di organi dello Stato, di funzioni meramente ordinamentali, strutturali e organizzative che non hanno la ben minima attinenza con un migliore o più ampio perseguimento di interessi statali, quali quelli che si dicono essere pur presenti nella complessità dei compiti demandati agli Istituti zooprofilattici sperimentali: nulla può dirsi riferibile alla materia dei rapporti internazionali, dei regimi doganali (tra l'altro fortemente liberalizzati nell'ultimo triennio!!!), o della lotta alle malattie infettive.

Una ulteriore «giustificazione» del solo parziale e limitato accoglimento di quei ricorsi risultò — inoltre, da parte della Corte costituzionale ecc.ma, nella ravvisata necessità che il legislatore statale assicurasse, comunque — la osservanza degli obblighi nascenti dalla appartenenza dell'Italia alla CEE.

Senonchè, dal 1994 ad oggi, quest'ultimo aspetto del problema della legittimità costituzionale della normativa statale che si ingerisce in ambiti funzionalmente demandati alle regioni, ha subito una sostanziale modificazione, dopo che, con le sentenze n. 389/1994 e n.94/1995, la ecc.ma Corte costituzionale ha definitivamente e senza esitazione riconosciuto che anche la legislazione delle regioni deve uniformarsi ai precetti dettati dagli organi della CEE, così che non appare più assolutamente necessario, né giustificato alcun intervento legislativo diretto, posto in essere dallo Stato, finalizzato ad assicurare siffatta osservanza degli obblighi comunitari, essendo ampiamente bastevole il sindacato di legittimità costituzionale, sulle eventuali, emanande leggi regionali, affermato dalla Corte costituzionale ecc.ma anche sotto il profilo della conformità di queste ultime ai precetti dettati dagli Organismi comunitari, ai quali l'Italia debba prestare osservanza.

III — In ogni caso, la Corte costituzionale ecc.ma, ebbe, già in quella precedente occasione, a dichiarare costituzionalmente illegittima la previsione di atti statali di indirizzo e coordinamento circa i requisiti degli Istituti zooprofilattici e circa i criteri organizzativi di quesiti ultimi, pretesamente «uniformi».

L'ecc.ma Corte ritenne del pari, costituzionalmente illegittima la previsione di semplici «intese», con la Conferenza permanente Stato-regioni, laddove l'attuale decreto-legge n. 176... «declassa» addirittura le intese stesse, a semplici richieste di pareri («sentita...»).

In una situazione del genere, addirittura caratterizzata da una già avvenuta, sia pure parziale, declaratoria di illegittimità costituzionale di taluni precetti di fonte statale palesemente invasivi della competenza delle regioni e province autonome, diviene agevole la dimostrazione che le ulteriori modificazioni alla disciplina degli Istituti zooprofilattici, operata con il decreto-legge oggetto del presente ricorso, in parte tentano di... reintrodurre precetti già giudicati costituzionalmente illegittimi, e, in altra parte, ne accentuano fortemente la invasività e la conseguente costituzionale illegittimità.

Disposizione impugnata sub 1)

Stante la assoluta identità reiterativa con quanto già dichiarato da codesta ecc.ma Corte costituzionale a proposito della attribuzione al Ministro della sanità del potere di emanare atti di indirizzo e di coordinamento intesi a determinare requisiti organizzativi «uniformi» (cioè uguali per tutte le regioni e le province autonome!), null'altro può ritenersi di dover fare che riportare testualmente la specifica motivazione che ha portato alla declaratoria di legittimità costituzionale della analoga disposizione — che meglio dovrebbe dirsi «identica»! — già contenuta nel d.lgs. n. 270/1993: «Fondata è... la censura rivolta all'art. 2, primo comma, nella parte in cui conferisce al Ministro della sanità la funzione di indirizzo e di coordinamento in tema di determinazione dei requisiti minimi strutturali e tecnologici, nonché di criteri organizzativi uniformi ai quali gli istituti devono conformarsi».

«La funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa è, infatti, soggetta, quanto a fondamento e ad esercizio, a puntuali requisiti di forma e di sostanza: di forma perchè la funzione stessa deve, in corrispondenza ad un principio desunibile dalla stessa Costituzione, trovare svolgimento in forma collegiale e cioè con una delibera del Consiglio dei Ministri; di sostanza, perchè occorre idonea base legislativa per salvaguardare il principio di legalità sostanziale, attraverso la previa determinazione, con legge, dei principi ai quali il Governo deve attenersi. Poichè il primo comma dell'art. 2 non soddisfa i requisiti accennati, ne va dichiarata l'illegittimità costituzionale».

Disposizione impugnata sub 2)

Nessuna «comunanza» di interessi tutelati, fra Stato e regioni, può consentire, se non a prezzo di una... invasività prescrittiva, sicuramente illegittima, il sovvertimento dell'assetto organico degli Istituti zooprofilattici sperimentali, rispetto ai quali il secondo comma dell'art. 1 dell'impugnato decreto-legge n. 176/1996 «novellando» il terzo comma dell'art. 3 del precedente decreto-legislativo n. 270/1993, riduce ad unità l'organo di gestione di ciascun istituto, facendo del direttore generale il solo titolare di tutti i poteri gestionali compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno.

Se si considera che con altra disposizione — anch'essa oggetto del presente ricorso e della quale si tratterà successivamente — può addirittura verificarsi che, nell'esercizio di un espresso potere sostitutivo, sia lo stesso Ministro della sanità a bandire l'avviso e a nominare la Commissione di esame incaricata di individuare il direttore generale, il cui rapporto contrattuale ha contenuti demandati anch'essi a fonte regolamentare di emanazione ministeriale, si deduce facilmente la completa e definitiva «statizzazione» della struttura e della attività gestionale degli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Fra «rappresentare l'istituto, gestire e dirigere l'attività scientifica» (che era la previsione normativa contenuta nel decreto legislativo n. 270/1993), e la attuale attribuzione di tutti i poteri gestionali, compresa la assunzione degli atti a rilevanza esterna, corre una differenza di così ampia portata da coincidere con la pressoché totale ... estromissione delle regioni dal momento gestionale degli Istituti zooprofilattici.

Inoltre, risulterebbe, a questo punto, del tutto irragionevole la permanenza in vita di un Consiglio di amministrazione del quale diviene letteralmente incomprensibile il ruolo e la funzione....

Quando il legislatore ha inteso concentrare in un organo monocratico tutti i poteri gestionali, come è avvenuto in occasione della trasformazione delle Unità sanitarie locali nelle nuove Aziende U.S.L., alla istituzione dell'organo monocratico (direttore generale) si è logicamente accompagnata la soppressione del Comitato di Gestione: per gli Istituti zooprofilattici si è preferito il surrettizio «contentino» del mantenimento in vita di un Consiglio di amministrazione di nomina regionale, peraltro privato di qualsivoglia potestà decisoria o funzionale e ridotto sostanzialmente ad un «banale» Collegio di ... consultori, i quali possono essere anche drasticamente ignorati dall'onnipotente direttore generale di ciascun Istituto zooprofilattico!.

Balza all'occhio, infine, l'evidente anomalia della trasformazione in organo monocratico dotato di illimitati poteri di gestione di un soggetto che non appartiene alla p.a. ed è legato all'Ente pubblico che egli di fatto «governa» con un semplice contratto di diritto privato !.

Sussiste una evidente violazione dello stesso art. 97 della Costituzione, con riferimento all'organizzazione e all'ordinamento dei pubblici uffici, con ogni conseguente riflesso sul buon andamento e imparzialità della amministrazione.

Disposizione impugnata sub 3) e 4)

La illegittima invasività della attribuzione al Ministro della sanità del potere di determinare unilateralmente i contenuti giuridici ed economici del rapporto di lavoro del direttore generale di ciascun Istituto zooprofilattico sperimentale emerge con particolare evidenza, sotto il profilo di una autentica assimilazione del direttore generale stesso con un «funzionario della Amministrazione dello Stato», ancorchè il rapporto di prestazione tragga titolo da un contratto che viene definito «di diritto privato».

Che ciascun Istituto zooprofilattico sperimentale, pur essendo Ente strumentale di regioni e province autonome (pur tenendo conto della coesistenza e necessaria armonizzazione degli interessi che esso deve perseguire, secondo quanto ritenuto da codesta ecc.ma Corte costituzionale, con la sentenza n. 124/1994), resti affidato interamente e senza eccezioni ai poteri gestionali di un organo monocratico il cui titolare è legato da un rapporto unilateralmente stabilito dal Ministro della sanità, appare straordinariamente grave.

Ancor più grave si evidenzia la denunciata illegittimità costituzionale, se la si considera unitamente:

a) alla già lamentata estensione — praticamente senza limiti — dei poteri e delle attribuzioni del detto organo monocratico direttore generale (compresa la emanazione di atti che «impegnano l'Ente verso l'esterno»), con conseguente svalutazione, per non dire... azzeramento di qualsivoglia attribuzione dello ...inutilmente conservato Consiglio di amministrazione degli istituti;

b) al conferimento di un potere sostitutivo, in forza del quale lo stesso Ministro della sanità è in grado di individuare requisiti di ammissione, criteri di valutazione dei titoli e procedure di esame per la scelta dei Direttori Generali che divengono sostanzialmente «agenti periferici dello Stato».

Vi è una fortissima analogia con l'attuale assetto dei segretari comunali, salvo che nei comuni i segretari non possono di certo esautorare il sindaco o la Giunta municipale!

Pertanto, le disposizioni impugnate *sub 3)* e *sub 4)* non possono ritenersi costituzionalmente legittime sotto alcun profilo, non essendo minimamente ravvisabile alcuna esigenza di tutela di interessi zooprofilattici di «dimensione statale» (in ogni caso, meramente concorrenti nella scelta, nella collocazione giuridica, nel trattamento economico, nella disciplina organica e nella configurazione funzionale del Direttore Generale.

Disposizione impugnata sub 5)

La totale esautorazione delle regioni e delle province autonome nella determinazione e nella ripartizione delle risorse finanziarie, che vogliansi affidate unicamente al C.I.P.E., si traduce obiettivamente nella più drastica e severa «deregionalizzazione» degli Istituti zooprofilattici sperimentali; nè può porre rimedio a tale grave illegittimità costituzionale, l'accorgimento di prevedere un semplice «parere» della Conferenza permanente Stato-regioni, la quale rappresenta un *minus* anche rispetto a quelle «intese» che erano già parse meritevoli di censura costituzionale in occasione della emanazione del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

Disposizione impugnata sub 6)

Un illimitato potere regolamentare, attribuito al Governo *ex lege* n. 400/1988, in merito alla disciplina dello stato giuridico di tutto il personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali, costituisce violazione macroscopica dell'art. 117 della Costituzione, con riferimento allo «ordinamento degli enti dipendenti».

Poichè non si dice che gli Istituti zooprofilattici sperimentali vengono trasformati in organi dello Stato, nè ciò può sicuramente desumersi dalla ricordata sentenza n. 124/1994 di codesta ecc.ma Corte costituzionale, sembra sicuramente ultroneo e non necessario soffermarsi sulla dimostrazione della indiscutibile fondatezza di questa specifica deduzione di illegittimità.

Disposizione impugnata sub 7)

Specifico e peculiare è la deduzione di illegittimità costituzionale della «norma transitoria» introdotta con il decreto-legge oggetto del presente ricorso.

Infatti, anche in aperta violazione delle disposizioni legislative che vietano la *prorogatio* illimitata degli organi amministrativi (decreto-legge n. 239/1994, convertito in legge n. 444/1994,) il quinto comma dell'art. 1 del d.l. 2 aprile 1996, n. 176, introducendo nel d.P.R. n. 270/1993 l'art.10-*bis* «trasforma» unilateralmente gli attuali direttori degli Istituti, che non dispongono affatto degli illimitati poteri gestionali pretesamente attribuiti ai nuovi direttori generali che dovranno essere nominati, in nuovi organi monocratici ai quali è affidato ogni potere concernente ciascun istituto.

La irragionevolezza di una disciplina transitoria del genere si caratterizza:

aa) per una «transitorietà» meramente apparente, dal momento che la norma non dispone affatto per il periodo strettamente necessario alla scelta concorsuale di un nuovo Direttore Generale (con titoli e requisiti propri e diversi) ma dispone «in prima applicazione», attraverso una «conferma» ed una automatica «trasformazione organica e funzionale», il che si traduce nella constatazione che gli attuali Direttori degli istituti — che rispondono ai ben diversi, precedenti connotati organici, strutturali e funzionali degli enti come essi sono al presente — a rapporto quinquennale rinnovabile, per di più con fortissimo ampliamento dei poteri.

bb) Al di là della oggettiva irragionevolezza e della palese inosservanza di quanto ebbe ad affermare codesta ecc.ma Corte costituzionale con la propria sentenza n. 208/1992, la disposizione inserita come «norma transitoria» (e che tale, invece, non è, trattandosi di una proroga che largamente invade l'assetto che dovrebbe risultare «a regime»), evidenzia, come meglio non si potrebbe, la fondatezza della impugnazione che sta alla base del presente ricorso: non si è voluto e non si è potuto abrogare il d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270, e trasformare senz'altro e risolutamente gli Istituti zooprofilattici sperimentali in organi periferici dello Stato (tanto è vero che, sia pure in guisa inadeguata e talvolta meramente «platonica», accenni e richiami ad un qualche ruolo delle regioni permangono!), ma di fatto e sotto molteplici profili si è «statizzato» ogni momento strutturale, ordinamentale e organizzativo degli istituti in questione, di gran lunga al di là di quegli stessi profili di ... attinenza funzionale «coesistente» che la pur cauta sentenza della Corte ecc.ma n. 124/1994 aveva espressamente riaffermato e salvaguardato.

P. Q. M.

La regione Lombardia, come sopra impersonata, rappresentata e difesa chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia giudicare costituzionalmente illegittimi:

l'art. 1, primo comma, del d.-l. 2 aprile 1996, n. 176, recante «Disposizioni urgenti in materia veterinaria e sanitaria»;

il secondo comma, dell'art.1, del d.-l. 2 aprile 1996, n. 176, per le parti di cui in epigrafe;

il quarto comma, dell'art. 1 del d.-l. 2 aprile 1996, n. 176;

il quinto comma, dell'art. 1 del d.-l. 2 aprile 1996, n. 176;

per violazione dei seguenti articoli della Costituzione:

117 (ordinamento e competenze regionali);

118 (appartenenza delle funzioni amministrative);

119 (autonomia finanziaria - demanio - patrimonio);

97 (ordinamento degli uffici e buon andamento della p.a.);

77 (assenza dei requisiti di necessità e urgenza per l'uso dello strumento del decreto-legge);

Con ogni conseguente statuizione.

Milano-Roma, addì 24 aprile 1996

AVV. STECCANELLA - avv. SCIACCA

N. 22

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 maggio 1996
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Impiego pubblico - Regione Liguria - Collocamento a riposo per limiti d'età - Dipendenti e dirigenti regionali con contratto a tempo indeterminato - Cessazione dal servizio al sessantacinquesimo anno di età, ma con facoltà dell'amministrazione di accogliere, per motivate esigenze di servizio, la domanda di trattenimento in servizio fino a un massimo di due anni presentata dal personale - Contrasto con la norma, da considerarsi principio inderogabile da parte del legislatore regionale, dell'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, nella quale per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici la permanenza in servizio per un biennio oltre il limite d'età è rimessa alla facoltà del dipendente, senza condizioni - Violazione dei limiti della potestà legislativa regionale - Disparità di trattamento dei dipendenti della regione Liguria rispetto ai dipendenti dello Stato e di altre regioni.

[Legge regione Liguria 10 aprile 1996].

(Cost., artt. 13 (*recte*: art. 3), 97 e 117).

Ricorso della Presideuza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria, contro la regione Liguria, in persona del presidente della Giunta regionale *pro-tempore*, per la dichiarazione di illegittimità della legge regionale recante «Norme sul collocamento a riposo dei dipendenti regionali», riapprovata il 10 aprile 1996 a seguito di rinvio governativo e trasmessa al Commissario del Governo il 15 aprile 1996.

* * *

La legge indicata in epigrafe consta di un solo articolo, che nei primi due commi stabilisce, in forma ripetitiva rispetto alle leggi statali e ad altre leggi regionali, la cessazione dal servizio dei dipendenti e dirigenti regionali al compimento del sessantacinquesimo anno di età, con effetto dal mese successivo a tale compimento, e nel terzo comma conferisce invece all'Amministrazione la facoltà di accettare, per motivate esigenze di servizio, la domanda di trattenimento in servizio del personale in questione, fino ad un massimo di due anni oltre il raggiungimento del suddetto limite di età.

Quest'ultima norma differisce profondamente da quella dettata dall'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, riguardante il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, ove la permanenza in servizio dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici per un biennio oltre i limiti di età previsti è rimessa alla facoltà dei dipendenti stessi, senza condizione alcuna.

La legge regionale, per il suo difforme contenuto dalla norma statale, è censurabile sotto due profili:

a) la norma statale si pone come norma di principio e le leggi regionali non possono pertanto derogare ai criteri generali che da essa si deducono (art. 117 della Costituzione);

b) la disposizione della legge regionale determina una disparità di trattamento dei dipendenti della regione Liguria rispetto ai dipendenti dello Stato e di altre regioni, onde essa si pone anche in diretto contrasto con i principi di eguaglianza, di ragionevolezza e di equità e imparzialità della pubblica amministrazione (artt. 13 e 97 della Costituzione).

Per questi motivi si chiede dichiararsi illegittima l'impugnata legge regionale, con ogni conseguenziale effetto.

Roma, addì 26 aprile 1996

L'avvocato dello Stato: PIERANTOZZI

N. 23

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato il 9 maggio 1996
(della regione Emilia-Romagna)

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Nuovo assetto organizzativo - Mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza necessari per l'emanazione dei decreti-legge - Conseguente incidenza sulle attribuzioni delle regioni interessate - Richiamo alla sentenza n. 124/1994.

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Requisiti strutturali e tecnologici e criteri organizzativi «uniformi» - Determinazione con atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi, su proposta del Ministro della sanità, dal Consiglio dei Ministri - Mancata previsione dell'intesa, nella norma sostituita già richiesta, con la Conferenza permanente Stato-regioni, che si prevede sia soltanto «sentita» - Mancata determinazione, con legge, dei principi ai quali il Governo deve attenersi, con violazione del principio di legalità sostanziale - Richiamo alla sentenza n. 124/1994.

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Organizzazione e ordinamento - Riduzione della nomina del direttore generale, organo di vertice dell'ente per il quale, accanto ai requisiti di idoneità non può non porsi anche una responsabilità di scelta della regione, ad atto completamente vincolato, sulla base di procedure concorsuali - Composizione delle commissioni giudicatrici con elementi (magistrati, avvocato dello Stato, funzionari dell'Istituto superiore di sanità, e professori universitari, ecc...) tutti appartenenti agli apparati statali - Assegnazione al regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto (previsto dall'art. 4, del d.lgs. n. 270 del 1993) del compito di definire i criteri generali per la valutazione, in ordine alla designazione del direttore generale, dei titoli, procedure, modalità di espletamento dell'avviso pubblico e requisiti di ammissione dei candidati - Attribuzione al Ministro della sanità della competenza relativa alla fissazione dei criteri per la determinazione dei contenuti economici del contratto di lavoro (quinquennale) del direttore generale, con ingiustificata differenza rispetto a quanto previsto per i contenuti dei contratti della omologa figura del direttore generale dell'USL, nonché del potere sostitutivo in ordine al bando dell'avviso pubblico per la nomina dello stesso direttore generale e la nomina della commissione giudicatrice, se il presidente della regione, nel previsto ristretto termine di sessanta giorni, non vi abbia provveduto - Determinazione da parte del C.I.P.E., con la sola previsione di un parere della Conferenza Stato-regioni, in luogo dell'intesa richiesta dalla precedente normativa, delle risorse finanziarie di cui potranno disporre i singoli istituti zooprofilattici - Disciplina con regolamento del Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge n. 400/1988, senza alcun coinvolgimento delle regioni, dello stato giuridico del personale, con ingiustificata deroga al principio per cui le fonti dell'ordinamento generale dello stato giuridico di tutte le categorie del personale pubblico sono la legge e il contratto collettivo - Irrazionale modifica, in tutti i suindicati aspetti dell'impugnata normativa, con compressione o riduzione dei poteri e del ruolo delle regioni, dei rapporti tra lo Stato e le regioni precedentemente codificati - Richiamo alla sentenza n. 124 del 1994.

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Conferma, in sede di prima applicazione della nuova normativa, dei direttori di ruolo degli istituti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, e assunzione, da parte degli stessi, della qualifica e delle mansioni (di ordine superiore a quelle fino ad allora esercitate) di direttore generale - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, con incidenza sulle attribuzioni delle regioni interessate.

(D.-L. 2 aprile 1996, n. 176, art. 1, commi 1, 2, 4 e 8).

(Cost., artt. 77, 97, 117 e 118).

Ricorso della regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della Giunta regionale *pro-tempore* Pierluigi Bersani, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 789 del 23 aprile 1996, rappresentata e difesa, come da mandato rogato dal notaio dott.ssa Lucia Anna Maria Maffeo di Bologna, atto n. 78105 di rep. del 30 aprile 1996, dell'avv. Giandomenico Falcon di Padova e dell'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Luigi Manzi, via Confalonieri, 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 2 aprile 1996, n. 176, recante Disposizioni urgenti in materia veterinaria e sanatoria (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 1996), in quanto:

nel nuovo testo dell'art. 2, primo comma, del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270, prevede un mero parere (anziché l'intesa) della Conferenza Stato-Regioni ed estende l'ambito dei poteri di indirizzo, aggravando per le Regioni la disposizione del precedente testo già dichiarata incostituzionale con sentenza, n. 124 del 1994;

modificando l'art. 3, del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270:

riduce la nomina regionale del direttore generale ad atto completamente vincolato, sulla base di procedure concorsuali dalla cui disciplina e dalla cui attuazione le Regioni interessate sono totalmente escluse (commi 3, 8 e 9);

non prevede alcun ruolo delle regioni nel procedimento di definizione dei contenuti del contratto di lavoro del direttore generale, affidati ad un mero provvedimento ministeriale (quinto comma);

prevede poteri ministeriali sostitutivi legati meccanicamente al decorso di un termine temporale breve ed il cui rispetto solo in parte dipende dalla Regione, senza alcun meccanismo di consultazione e cooperazione tra Stato e Regione (decimo comma);

modificando l'art. 6, primo comma, lett. a), del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270, senza alcuna necessità o ragione depotenzia da intesa a parere il ruolo della Conferenza Stato-Regioni nella determinazione della ripartizione della quota statale di finanziamento;

nel nuovo testo dell'art. 7 del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270, attribuisce la disciplina dello stato giuridico del personale al regolamento ministeriale, in deroga alla competenza del contratto collettivo;

introducendo nel d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270, l'art. 10-bis direttamente trasforma in direttori generali gli attuali direttori di ruolo, irrigidendo senza alcuna procedura selettiva o valutativa la direzione dell'ente per cinque anni;

in violazione degli artt. 117, primo comma e 118, primo comma, dei principi costituzionali in tema di rapporti Stato-Regioni, dell'art. 97, primo comma, anche in relazione alla generale disciplina legislativa statale di organizzazione amministrativa, nonché dell'art. 77, secondo comma, Cost.

FATTO

Il d.-l. 2 aprile 1996, n. 176, qui impugnato, reca «Disposizioni urgenti in materia veterinaria e sanitaria».

In premessa è espressamente ritenuta la «straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di tutela igienico sanitaria degli animali e dei prodotti di origine animale», nonché la «straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini per la ristrutturazione degli stabilimenti per la produzione dei prodotti a base di carne», nonché infine la «straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la presenza sul mercato dei medicinali emoderivati salvavita e per il completamento degli adempimenti finalizzati all'attuazione della disciplina prevista dall'art. 3, centoventinovesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

A tali straordinarie necessità ed urgenze corrispondono le diverse disposizioni degli articoli da 2 a 8 del d.-l.

L'art. 1 contiene invece norme che vengono a modificare l'attuale assetto organizzativo degli Istituti zooprofilattici sperimentali, innovando e riformando (o piuttosto, dal punto di vista regionale, controriformando) la disciplina introdotta dal d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270. È palese che si tratta di materia diversa da quella cui si riferiscono le urgenze sopra indicate, per la quale una straordinaria necessità ed urgenza nel senso proprio del termine non è neppure immaginabile.

In effetti, la nuova disciplina compie piuttosto una generale rivisitazione della vigente normativa, disciplinando la funzione statale di indirizzo e coordinamento, innovando la composizione degli organi, le caratteristiche e le modalità di nomina del direttore generale, le modalità di ripartizione dei finanziamenti, lo stato giuridico del personale. In tali ambiti vengono modificate in tutto o in parte le scelte di politica legislativa.

In particolare, viene modificato anche il disegno dei rapporti tra lo Stato e le Regioni precedentemente codificati, comprimendo o riducendo i poteri ed il ruolo delle Regioni stesse.

Ma le disposizioni così stabilite non solo sono lesive dell'autonomia regionale, ma altresì sono costituzionalmente illegittime per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

1. — Generale illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza.

Come esposto in narrativa, nel corpo di un decreto-legge in larga misura effettivamente rivolto a fronteggiare situazioni ben note di emergenza sanitaria e veterinaria del tutto strumentalmente sono state introdotte le disposizioni dell'art. 1 rivolte a modificare l'organizzazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali, quale stabilita dal d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

Non si dubita che il Governo, nell'emanare norme modificatrici degli organi e dell'organizzazione di tali istituti, e delle competenze relative ad essi, possa aver ritenuto (a ragione o a torto) che le nuove disposizioni possano condurre a migliori risultati nel campo veterinario. Sembra tuttavia evidente che tale prospettiva — che è d'altronde quella propria a qualunque disegno di legge (dalla cui applicazione, una volta che lo si sia tradotto in legge, ci si attendono ovviamente risultati migliori di quelli prima conseguiti) — non corrisponde affatto a quei «casi di straordinaria necessità ed urgenza» che i costituenti esigettero quale presidio dei poteri del Parlamento (e del popolo in esso direttamente rappresentato), quando stabilirono una eccezionale facoltà normativa del Governo, in deroga al generale divieto di emanare senza delegazione delle Camere atti con forza di legge.

In effetti, gli Istituti zooprofilattici sono operativi e funzionanti, e gli adempimenti necessari per mettere finalmente a regime la riforma introdotta con il d.lgs. n. 270/1993 si limitano semmai alla sostituzione delle disposizioni rimaste monche a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale operata da codesta Ecc.ma Corte costituzionale con la decisione n. 124 del 1994. Tuttavia, una vera necessità di nuova disciplina vi era soltanto per l'art. 3, quarto comma, relativo al collegio dei revisori dei conti, ed eventualmente (ma non necessariamente, o non con la stessa coerenza) per l'art. 2, primo comma, relativo alla funzione di indirizzo e coordinamento.

Ma per dettare tali poche disposizioni, in riferimento ad una decisione del 1994, non era certo necessario lo strumento del decreto legge. In ogni modo, sembra palese che difetta ogni requisito sia di vera e straordinaria urgenza, sia di vera necessità.

D'altronde, come è noto, altra cosa è l'urgenza ai sensi dell'art. 77 Cost., quale necessità improrogabile di nuove disposizioni da applicare immediatamente, per far fronte ad una situazione che richiede immediato intervento (secondo la logica propria del decreto-legge), altra cosa è la generica «urgenza» di arrivare in tempi possibilmente rapidi ad una definizione legislativa della materia, per la quale la Costituzione prevede che semmai il regolamento stabilisca «procedimenti abbreviati». Dal confronto tra le due disposizioni costituzionali emerge evidente il disegno di distinguere quegli straordinari casi in cui all'urgenza si associa una reale necessità di provvedere immediatamente (per i quali è consentito il decreto-legge) dagli altri di «urgenza» della legislazione, per i quali va utilizzato lo strumento appropriato del procedimento abbreviato.

Che del potere di decretazione di urgenza si sia da parte dei diversi Governi succedutisi, e con ritmo crescente, progressivamente abusato è circostanza che può dirsi notoria, un tema ormai ricorrente nella stessa manualistica del diritto pubblico e costituzionale.

Tale fenomeno è tanto più grave quanto più la mancata conversione del decreto-legge produca — come quasi sempre accade — non la rinuncia del Governo all'utilizzo di tale strumento, ma la formazione di «catene» di decreti non convertiti, che di fatto costituiscono per mesi e talora anni la sola disciplina della materia, ingenerando una situazione di confusione e di fatti compiuti.

La ricorrente regione Emilia-Romagna ritiene che il presente sia un chiaro caso di abuso, e chiede a codesta ecc.ma Corte costituzionale di volervi porre rimedio, secondo la prospettiva e le premesse poste dalla sentenza n. 29 del 1995.

2. — Illegittimità costituzionale dei singoli disposti impugnati.

a) Illegittimità costituzionale del nuovo comma 1 dell'art. 2 d.lgs. n. 270/1993.

L'originario primo comma dell'art. 2 d.lgs. n. 270/93 disponeva che «con atto di indirizzo e coordinamento il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, stabilisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici e stabilisce i criteri organizzativi uniformi ai quali gli istituti devono conformarsi».

Tale disposizione fu dichiarata illegittima da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la decisione n. 124 del 1994, sia per ragioni di forma, in quanto «la funzione stessa deve... trovare svolgimento in forma collegiale, e cioè con una delibera del Consiglio dei Ministri», sia per ragioni di sostanza, per violazione del principio di legalità sostanziale, da soddisfare «attraverso la previa determinazione, con legge, dei principi ai quali il Governo deve attenersi».

Nel testo ora introdotto con il decreto-legge è salvaguardato il principio di collegialità, essendo ora l'atto di indirizzo di competenza del Consiglio dei Ministri; ma in luogo dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, prima necessaria, è ora previsto un semplice parere. Si noti che il passaggio dall'intesa al parere non è neppure subordinato alla circostanza che l'intesa, una volta richiesta, non venga raggiunta in tempi ragionevoli per responsabilità regionale.

In questi termini, la riduzione dell'intesa a semplice parere viola il principio di leale collaborazione e non è ragionevolmente motivato.

Quanto poi al principio di legalità sostanziale, il nuovo testo aggiunge al precedente l'indicazione di talune «finalità» delle disposizioni di indirizzo, con le quali dovrebbero essere assicurati «il raccordo con i servizi veterinari ed i dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali» (al fine «di garantire le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di sanità pubblica»), nonché «l'assolvimento dei compiti e delle funzioni loro attribuiti dallo Stato e dalle regioni» (tenuto conto «anche di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia»), nonché infine «l'espletamento delle attività produttive e l'erogazione di prestazioni per le quali è previsto il pagamento di un corrispettivo, sulla scorta del decreto del Ministro della sanità e dei tariffari all'uopo predisposti dalle regioni».

Può dirsi che l'insieme di parole ora ricordato soddisfa il principio di legalità sostanziale, definendo i «principi ai quali il Governo deve attenersi»?

Ad avviso della ricorrente Regione, la risposta è decisamente negativa: i «principi» così definiti si limitano a generiche enunciazioni di finalità in larghissima misura ovvie e ripetitive di quanto già disposto dalla legge, senza minimamente definire oggetto e contenuti dell'atto di indirizzo.

Così, quanto al «raccordo con i servizi veterinari ed i dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali», esso costituisce non solo un obiettivo del tutto ovvio ma anche un aspetto già previsto e disciplinato dal d.lgs. n. 270 sia quanto alla dimensione statale che quanto alla dimensione regionale. Nel primo senso il riferimento è al regolamento previsto dall'art. 5 dello stesso d.lgs. n. 270, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il quale, all'art. 6, disciplina per l'appunto il coordinamento, al «fine di rendere uniformi ed integrati gli interventi e le prestazioni erogate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali con i compiti di sanità pubblica veterinaria». Inoltre, quanto al livello locale, la disciplina delle «modalità di raccordo tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i dipartimenti di prevenzione» è affidata alla programmazione regionale del quarto comma dell'art. 2.

Quanto all'«espletamento delle attività produttive e l'erogazione di prestazioni», la stessa materia è già disciplinata in modo esaustivo dall'art. 5 del d.lgs. n. 270, che prevede anche i necessari raccordi tra Stato e Regioni.

Quanto infine alla finalità dell'«assolvimento «da parte degli istituti» dei compiti e delle funzioni loro attribuiti dallo Stato e dalle regioni», non si può non rilevare che si tratta della più completa ovvietà, e che affermare che l'atto di indirizzo dovrà tendere a tale finalità comporta null'altro che una sostanziale tautologia. Risulta dunque pienamente confermato che la disposizione, ben lungi dal porre concreti e precisi principi per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, si limita all'enunciazione di finalità generiche ed ovvie, che nulla aggiungono e nulla delimitano: con perdurante violazione del principio di legalità sostanziale.

b) Illegittimità costituzionale dei nuovi commi 3, 5, 8, 9 e 10 dell'art. 3 d.lgs. n. 270/1993.

Il decreto legge qui impugnato sostituisce per intero l'art. 3 del d.lgs. n. 270 del 1993, introducendovi tutavia numerose disposizioni lesive delle potestà regionali e ad avviso della ricorrente Regione incostituzionali.

In primo luogo, quanto disposto dai commi 3, 8 e 9 riduce la nomina regionale del direttore generale ad atto completamente vincolato, sulla base di procedure concorsuali dalla cui disciplina e dalla cui attuazione le Regioni interesse sono totalmente escluse.

Deve porsi mente alla circostanza che non si tratta qui di nomie un qualunque funzionario, ma il massimino organo di vertice dell'ente, un organo assimilabile per posizione a direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Per tali organi di vertice, accanto ai necessari requisiti di idoneità non può non porsi anche una responsabilità di scelta della Regione, ente costituzionalmente da ultimo responsabile della qualità dei servizi e delle strutture.

A tali criteri perfettamente corrispondeva l'originaria stesura dell'art. 3; ma non vi corrisponde affatto invece l'attuale, nella quale il direttore generale è nominato «sulla base dei risultati dell'avviso pubblico di cui ai commi 8, 9 e 10».

Nel nuovo meccanismo, infatti, il solo compito della Regione consiste nel bandire l'avviso (comma 8) e nel nominare una commissione alla cui composizione essa resta comunque perfettamente estranea (comma 9).

Si noti che il nuovo testo dell'art. 3, comma 3, continua (come il precedente) per la nomina del direttore generale a richiedere il concerto della Regione nominante con quella delle altre Regioni o Province autonome partecipi dell'istituto. Ma il concerto ha un senso quando vi sia qualcosa da concattare o da scegliere, non lo ha più quando si tratti soltanto di ratificare l'esito di un concorso in sede tecnica.

D'altronde, lo svolgimento di un concorso di carattere tecnico per affidare la responsabilità di un organo avente il massimo rilievo dirigenziale ed operativo è in sé contraddittoria e contrastante con l'art. 97 Cost. In effetti è impossibile misurare con criteri tecnici le qualità dell'amministratore, e non a caso può dirsi principio generale dell'ordinamento giuridico e costituzionale che nella scelta degli organi direzionali e degli altri dirigenti è insito un coefficiente ineliminabile di valutazione globale e di responsabilità fiduciaria tra nominante e nominato: responsabilità che d'altronde è evidente, nello stesso decreto legge impugnato, nella disposizione che prevede la possibilità del rinnovo dell'incarico, da adottarsi «con provvedimento motivato da parte del presidente della regione... previa valutazione dell'attività svolta». Dunque la Regione potrebbe — anzi dovrebbe — non rinnovare l'incarico sulla base di una valutazione di risultato, ma si troverebbe poi del tutto contraddittoriamente a dover «subire» per la nuova nomina il procedimento concorsuale nei termini sopra esposti, senza poter esercitare alcuna valutazione.

In via subordinata deve poi eccepirsi che, se pure in denegata ipotesi dovesse accettarsi per la nomina del direttore generale la logica concorsuale, la componente di derivazione regionale nella commissione, così come prevista dall'impugnato decreto, apparirebbe se pure potesse dirsi esistente - assolutamente esigua e sproporzionata con il peso della componente statale.

Fondamentalmente, infatti, le nuove disposizioni rinviano a quanto stabilito dall'art. 14 della legge 23 giugno 1970, n. 503. Secondo tale disposizione, la commissione giudicatrice «del concorso al posto di direttore» era «composta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità, dal capo dei laboratori di veterinaria dell'istituto superiore di sanità, da un direttore di istituto zooprofilattico sperimentale in servizio di ruolo o in quiescenza, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria o in microbiologia e da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a ispettore generale», mentre le funzioni di segretario erano «disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità».

Si noterà in tale composizione un tratto *ancien régime*, tipico della fase accentrata e ancora in un ordine di idee prerregionale dell'amministrazione italiana, attualmente del tutto privo di giustificazione. Non si può accettare, in generale, che i direttori generali degli Istituti zooprofilattici — oggi veri organi di gestione — vengano in definitiva scelti, anziché dalle regioni (come era previsto dal d.-lgs. 270/93), sostanzialmente da funzionari dell'amministrazione statale.

Né sufficiente correttivo a quanto ora lamentato può considerarsi l'«integrazione» che l'impugnato decreto legge prevede con ulteriori «due membri individuali tra soggetti estranei all'amministrazioni statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari nominati dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

Si può supporre che nell'intenzione il cenno alla Conferenza voglia alludere ad una sia pure indiretta partecipazione regionale nella composizione della commissione. Tuttavia - ed a parte il fatto che non si vede perché si debba ragionare, per la componente regionale, di «integrazione» di una commissione preesistente, anziché di paritaria appartenenza alla commissione stessa, va in primo luogo osservato che, a termini dell'art. 12 della legge n. 400 del 1988, la Conferenza permanente è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo «delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro». In realtà, dunque, l'individuazione dei membri integrativi spetterebbe comunque ad un organo statale, sia pure nella sua veste di presidente dell'organo di cooperazione Stato-Regioni.

Comunque, poi, la presenza «regionale» rimarrebbe minoritaria e marginale nell'insieme della commissione. Inoltre - ma non secondariamente - trattandosi di selezione per un singolo e determinato istituto, non si vede perché la designazione non dovrebbe spettare in definitiva alla Regione o alle Regioni interessate. Né infine si vede per quale ragione i due componenti ulteriori debbano essere — come la disposizione prevede — «estranei all'amministrazione statale e regionale». Che siano estranei all'amministrazione statale si capisce, dato che in realtà statali sono (ad avviso della Regione illegittimamente) tutti gli altri membri; non si vede invece per quale ragione in una commissione essenzialmente di funzionari proprio la Regione interessata non dovrebbe essere rappresentata dai propri funzionari di vertice del settore.

Il comma 8 del nuovo art. 3 d.-lgs. n. 270/93 assegna al regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto il compito di definire «i criteri generali per la valutazione dei titoli, le procedure, le modalità di espletamento dell'avviso pubblico ed i requisiti di ammissione dei candidati».

Non può non rilevarsi come la normativa governativa non si limita, come qui lamentato, a ridurre il ruolo regionale attraendo compiti allo Stato, ma lo vorrebbe altresì limitare anche nell'ambito di ciò che rimane, affidando direttamente ai regolamenti dell'ente la disciplina degli aspetti organizzativi ed operativi della selezione per il direttore generale.

Non può dunque non osservarsi che — ferme restando le doglianze generali sopra esposte — anche questa parte risulterebbe illegittimamente e senza ragione comprimere la potestà legislativa regionale, se dovesse essere intesa come attribuzione all'ente di una competenza esclusiva e ristretta.

Anche nella disciplina del rapporto di lavoro del direttore generale la nuova disciplina (comma 5) ingiustificatamente non prevede alcun ruolo per le Regioni. Infatti secondo il comma 5 del nuovo art. 3 d.-lgs. n. 270/93 il rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato quinquennale i cui contenuti sono fissati «con provvedimento del Ministro della sanità, adottato di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro degli affari regionali».

Nella valutazione di tale procedura non può non farsi riferimento a quella prevista per la figura omologa del direttore generale dell'unità sanitaria locale: tanto più che l'analogia non soltanto è nelle cose, ma è ribadita dalle stesse disposizioni del decreto legge qui impugnato, secondo le quali al direttore generale degli Istituti «si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

Ora, i contenuti del contratto del direttore generale dell'unità sanitaria locale sono determinanti «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni, le province autonome».

Nessuna differenza si giustifica per la disciplina del contratto di lavoro dei direttori generali degli Istituti, per i quali vi è un interesse regionale non meno forte che per le unità sanitarie locali, né quanto alla partecipazione al procedimento, né quanto alla sede della Presidenza del Consiglio per l'adozione del provvedimento.

Come detto, nella nuova e qui contestata disciplina il ruolo della Regione nel procedimento di individuazione del direttore generale è ridotto ad adempimenti relativi alla procedura selettiva concorsuale: la indizione dell'avviso pubblico e la nomina della commissione. Per entrambi tali adempimenti sono previsti (commi 8 e 9) termini di sessanta giorni, decorrenti rispettivamente «dalla data della vacanza» (per l'avviso pubblico) e «dalla pubblicazione del bando» (per la nomina della commissione).

Il comma 10 dispone poi che «qualora siano trascorsi inutilmente i termini di cui al comma 8 ed al comma 9, il Ministro della sanità provverebbe a bandire l'avviso stesso e a nominare la commissione d'esame».

Ora, a parte il fatto che il termine di sessanta giorni può decorrere inutilmente per ragioni che non hanno a che fare con la responsabilità della Regione (ad esempio per tardiva designazione dei due componenti integrativi), la mancata previsione di una fase interlocutoria e di un invito a provvedere viola il principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni.

In effetti i poteri sostitutivi non possono che porsi nella logica della collaborazione, essere esercitati previa valutazione delle ragioni che hanno prodotto il ritardo e delle relative responsabilità, nonché del modo migliore e più celere di raggiungere il risultato: potendo ben essere che il sessantunesimo giorno la Regione sia pronta a compiere l'atto, mentre lo Stato dovrebbe allora cominciare a pensarci.

c) Illegittimità costituzionale del comma 1, lett. a), del nuovo art. 6 d.-lgs. n. 270/1993.

Il decreto-legge qui impugnato modifica tra l'altro l'art. 6, comma 1, lett. a), del d.-lgs. 30 giugno 1993, n. 270, in relazione alla ripartizione dei finanziamenti statali a carico del Fondo sanitario statale.

La differenza tra la precedente e la nuova disposizione consiste soltanto nella sostituzione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, prima prevista, con un mero parere.

Tale innovazione non solo non è per nulla urgente (come del resto l'intera disciplina relativa agli Istituti zooprofilattici), ma difetta di qualunque ragionevole motivazione o giustificazione.

Sul piano dei fatti, l'intesa risulta essere stata raggiunta ogni anno senza difficoltà.

Inoltre, nel dicembre 1995 è stata formalizzata l'intesa sul fabbisogno finanziario complessivo degli Istituti e sui relativi criteri di riparto a medio periodo.

La nuova disposizione non può dunque fondarsi su nessuna motivazione reale, ma è solo il frutto di una insofferenza dell'amministrazione centrale per qualunque cosa possa apparire un «vincolo» derivante dalle Regioni.

Del tutto inaccettabile è tuttavia che tale insofferenza utilizzi gli strumenti costituzionali della decretazione d'urgenza per precostituire disposizioni legislative da introdurre nel procedimento di conversione, depotenziando senza ragione il ruolo regionale (in questo caso espresso attraverso un'istanza complessa e comunitaria quale la Conferenza Stato-Regioni) nella determinazione della ripartizione della quota statale di finanziamento.

d) Illegittimità costituzionale del nuovo art. 7 d.-lgs. n. 270/93 in quanto assegna la disciplina dello stato giuridico del personale al regolamento ministeriale.

Secondo il nuovo testo dell'art. 7, comma 1, «con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato lo stato giuridico del personale in attuazione delle specificità e delle disposizioni di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 97, e nel quadro di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

Precedentemente, lo stesso comma dell'art. 7 disponeva in modo puro e semplice la sottoposizione del rapporto di lavoro del personale degli Istituti a quanto stabilito dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, mentre il regolamento ministeriale era previsto al comma 3 per il solo e limitato scopo dell'adeguamento della disciplina — per il solo personale di ricerca — con riguardo ai concorsi, alle prove ed alle commissioni d'esame.

Nei termini ora indicati la nuova disposizione appare singolarissima, dato che viene a sopprimere la diretta applicazione delle fondamentali norme legislative statali in materia, ed a configurare un caso — se non ci si sbaglia unico — di personale pubblico soggetto a disciplina di regolamento ministeriale, tale non essendo oggi neppure il personale dei Ministeri stessi.

I principi fondamentali della legislazione statale distinguono la materia soggetta a legge da quella rinviata al contratto stipulato dalla rappresentanza negoziale delle amministrazioni con la composizione, procedure e garanzie di partecipazione previste dal decreto legislativo n. 29 del 1993.

Non sembra esistere o poter esistere alcuna ragione giustificatrice della competenza ministeriale alla disciplina sul piano generale dello stato giuridico del personale degli Istituti, che la legge definisce «strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e province autonome». La legge, come espressione della sovranità popolare, ed il contratto come espressione della autonomia normativa delle parti interessate non possono non restare — anche in ossequio al principio di uguaglianza — le fonti nell'ordinamento generale dello stato giuridico di tutte le categorie del personale pubblico.

e) Illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis introdotto nel d.lgs. n. 270/1993.

Infine, il decreto-legge qui impugnato introduce nel d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270, un nuovo art. 10-bis, secondo il quale «in sede di prima applicazione, i direttori di ruolo degli Istituti zooprofilattici sperimentali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono confermati ed assumono la qualifica di direttori generali».

Ora — a parte il rilievo di «tecnica legislativa» per il quale, se la disposizione è concepita come un nuovo articolo nel corpo del d.lgs. n. 270, essa non può (a pena di incomprendibilità del termine temporale di riferimento) contenere rinvii al «presente decreto» — sia consentito qui di osservare che la disposizione appare irrazionale e lesiva dell'art. 97 Cost., in quanto si traduce in una arbitraria preposizione *ex novo* alle funzioni di amministratore di soggetti che nella attuale organizzazione svolgevano mansioni diverse e non comparabili.

In effetti, va sottolineato che i direttori di ruolo di cui qui si parla non sono affatto i direttori generali previsti dal d.lgs. n. 270/93 (che anche sotto questo profilo non ha ancora trovato attuazione in sede nazionale, con la predisposizione degli elenchi previsti dall'originario art. 3, comma 3), ma sono invece i «direttori» della precedente legislazione ed in particolare della legge n. 503 del 1970. In tale legge (art. 13) alla direzione di ciascun istituto era preposto «un direttore laureato in medicina veterinaria» che «dirige il personale dipendente, impartisce le necessarie direttive tecnico-scientifiche e sovraintende a tutto il funzionamento dell'istituto per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione».

Si trattava dunque di compiti marcatamente esecutivi, mentre tutti i poteri deliberativi erano concentrati in quelli che soli l'art. 10 prevedeva come «organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali», cioè il presidente, il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva (tralasciando qui il collegio sindacale, che ovviamente non esercitava amministrazione attiva).

Del tutto contraddittorio dunque risulta che, nell'atto stesso di attuare una riforma che — soppressi presidente e giunta esecutiva — incentra tutti i poteri di amministrazione nel direttore generale, mentre lo stesso consiglio di amministrazione esercita soltanto compiti «di indirizzo, di coordinamento e verifica delle attività dell'istituto», si vincoli la Regione e lo stesso Istituto ad affidarne la responsabilità ad una figura del tutto diversa, individuata in relazione a tutt'altre attitudini che quelle amministrative e gestionali.

Che i già direttori di ruolo, come funzionari di qualifica apicale, debbano trovare anche nella nuova organizzazione adeguata sistemazione (come gli altri funzionari apicali) è ovvio e pacifico, mentre nessuna ragione vi è che ad essi venga per un tempo così lungo come un intero mandato quinquennale affidata in modo aprioristico l'intera amministrazione degli Istituti stessi.

Tutto ciò premesso, la ricorrente regione Emilia-Romagna, come sopra rappresentata e difesa chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'art. 1 del d.-l. 2 aprile 1996, n. 176, così come sopra individuate, per violazione, nei termini illustrati, delle disposizioni e dei principi della Costituzione.

Padova-Roma, addì 30 aprile 1996

Avvocati FALCON - MANZI

96C0700

N. 24

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° giugno 1996
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Ambiente (tutela dell') - Disciplina delle attività di volo a motore - Divieto, nell'ambito delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, a fini di tutela ambientale e di difesa anche dall'inquinamento acustico, dell'atterraggio e sorvolo di velivoli a motore a quote inferiori a metri cinquecento dal suolo - Applicabilità di tale misura, nella parte ricadente nella provincia di Bolzano del territorio del Parco nazionale dello Stelvio - Modifica ed integrazione del regime vincolistico vigente nel Parco senza osservanza della procedura di preventiva intesa con lo Stato prescritta dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 - Superamento dei limiti della competenza legislativa provinciale con lesione delle attribuzioni spettanti allo Stato a presidio dell'interesse nazionale.

Ambiente (tutela dell') - Disciplina delle attività di volo - Divieto di decollo e atterraggio di apparecchi a motore, nelle fasce orarie notturne e pomeridiane fissate dalla giunta provinciale, limitatamente ai voli turistici, da diporto o sportivi, o per traino di alianti, fra gli altri, dall'aeroporto di San Giacomo di Bolzano - Impossibilità di disporre, con legge provinciale, in modo unilaterale, sulle modalità di apertura al traffico turistico nazionale e internazionale, di un aeroporto che, come quello di San Giacomo di Bolzano, non essendosi ancora perfezionata al riguardo la successione della provincia sui beni immobili dello Stato connessi con i mezzi di comunicazione aerea, prevista dall'art. 7, comma 3, delle Norme di attuazione emanate con d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, è tuttora di proprietà statale.

Ambiente (tutela dell') - Limitazioni alle attività sportive o da diporto - Voli con deltaplano a motore e con velivoli ultraleggeri - Interdizione su tutto il territorio provinciale - Imposizione di un divieto assoluto di attività in via di principio lecite su tutto il restante territorio nazionale - Possibilità di soddisfare le esigenze di ordine sanitario che la norma è diretta a garantire, con misure più flessibili, secondo i criteri adottati nella legge-quadro n. 447/1994 sull'inquinamento acustico - Esercizio delle competenze (solo concorrenti) della provincia previste dagli artt. 9 e 11 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di sanità e attività sportive e ricreative, al di là dei limiti costituiti dai principi di eguaglianza e di tutela dell'iniziativa economica.

(Legge provincia di Bolzano 9 maggio 1996, artt. 1, commi 1 e 3, 2, comma 3; d.P.R. 22 marzo 1977, n. 279, art. 3, terzo comma; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, art. 7, comma 3).

(Cost., artt. 3 e 41).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della Giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della delibera legislativa recante «Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale» (articoli 1.1, 1.3 e 2.3) approvata dal Consiglio provinciale e riapprovata a maggioranza assoluta dal medesimo consiglio il 9 maggio 1996, comunicata il 10 maggio.

Il Consiglio della provincia autonoma di Bolzano ha approvato un disegno di legge recante «Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale».

Con telegramma 2 ottobre 1995 il Governo ha rinviato la predetta delibera legislativa a nuovo esame del Consiglio, formulando i seguenti rilievi: «1) legge in suo complesso, applicandosi, come desumibile da articolo 1, comma 1, anche in territorio provincia di Bolzano ricadente in parco nazionale Stelvio, non essendo stata preceduta da intesa con Stato, contrasta con articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 che richiede tale intesa per ogni disciplina legislativa concernente tutela Parco Stelvio; 2) norma contenuta in articolo 1, comma 3, dettando norme per fissazione da parte Giunta provinciale di determinate fasce orarie in cui est vietato, tra l'altro, decollo et atterraggio apparecchi at motore da aeroporto di San Giacomo di Bolzano di deternimati voli, esula da competenza provinciale in materia individuata da d.P.R. 19 dicembre 1987, n. 527 et in particolare da articolo 7, considerato che aeroporto di Bolzano est attualmente di proprietà dello Stato et est aeroporto turistico aperto oltre che at traffico nazionale anche at traffico turistico internazionale; 3) disposizione contenuta in articolo 2, comma 3, vietando genericamente e totalmente attività sportiva et ricreativa, quale voli con deltaplano at motore et con velivoli ultraleggeri at motore su tutto il territorio provinciale, con norma che non risulta conseguenziale at giusto temperamento di diversi interessi da tutelare, per cui si determina irrazionalità disciplina stessa, che quindi risulta viziata da eccesso di potere legislativo, viola articolo 3 et 41 Costituzione».

Nella seduta del 9 maggio 1996, il Consiglio provinciale ha riapprovato il testo a maggioranza assoluta.

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 maggio 1996 ha deliberato l'impugnazione del testo legislativo indicato in epigrafe.

1. — L'art. 1.1 della delibera impugnata prevede divieti di attività di volo che, in relazione alla dichiarata finalità di tutelare l'ambiente naturale, hanno portata territoriale limitata alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

Pertanto, anche se non espressamente contemplato, il territorio del Parco nazionale dello Stelvio ricadente nella provincia di Bolzano è investito da questa misura di tutela ambientale. In quanto viene ad integrare e modificare il regime vincolistico vigente nel Parco, limitatamente ad una sua parte, questa nuova misura, anche in relazione alla sua attitudine a ledere il principio della unitarietà del Parco nazionale — più volte ribadita come valore intangibile dalla giurisprudenza della Corte costituzionale — non può essere unilateralmente disposta dalla provincia, senza osservare l'onere della preventiva intesa con lo Stato, prescritta dall'art. 3.3 del d.P.R. n. 279/1974.

Conseguentemente, l'omissione della procedura preventiva di intesa comporta, a prescindere da ogni valutazione di merito, un superamento dei limiti della competenza legislativa provinciale e una correlativa lesione delle attribuzioni dello Stato che presidiano l'interesse nazionale.

2. — Il secondo punto del rinvio governativo investe l'art. 1.3 della delibera impugnata dove sono contenute misure restrittive del decollo e dell'atterraggio dall'aeroporto di San Giacomo di Bolzano. Implicando tali misure una non trascurabile limitazione dell'uso e utilizzazione della infrastruttura aeroportuale, la delibera provinciale ha esulato dalle sue competenze che, su questo oggetto, non possono andare oltre quanto disposto e trasferito in base all'art. 7 del d.P.R. n. 527/1987.

Per quanto concerne la successione della provincia di Bolzano sui beni immobili dello Stato connessi con i mezzi di comunicazione aerea, il comma 3 del predetto art. 7 rinvia a procedimenti ulteriori che, per quanto riguarda l'aeroporto San Giacomo, non sono allo stato attuale intervenuti. La legge provinciale non può quindi legittimamente disporre, in modo unilaterale, sulle modalità di apertura dell'aeroporto di proprietà statale al traffico turistico nazionale e internazionale.

3. — Per quanto concerne il terzo punto del rinvio governativo, disatteso dal consiglio provinciale, occorre premettere che in relazione al disposto dell'art. 2.3 della delibera impugnata (divieto di volo con deltaplano a motore o con velivoli ultraleggeri) vengono in rilievo le competenze legislative provinciali previste dall'art. 9 del d.P.R. n. 670/1972 ai nn. 10 (sanità) e 11 (attività sportive e ricreative) con riguardo, rispettivamente, alla finalità e all'oggetto del divieto.

Non vi è dubbio, infatti che l'inquinamento acustico, contro il quale interviene la delibera impugnata, lede essenzialmente e primariamente la salute umana.

La legittimità della disposizione va quindi valutata alla luce di una competenza concorrente, anziché esclusiva, della provincia di Bolzano.

Pertanto, come è stato osservato nel rinvio governativo, la imposizione di un divieto assoluto di attività in via di principio lecite su tutto il restante territorio nazionale, esorbita dalla competenza provinciale ponendosi altresì in contrasto con principi fondamentali riconducibili agli artt. 3 e 41 della Costituzione, per la evidente sproporzione tra la messa al bando del volo ultraleggero e la pur prevalente esigenza di ordine sanitario che si vuole soddisfare, ma che può essere garantita con misure più flessibili e graduate.

Una conferma della fondatezza di questo rilievo può trovarsi nella legge-quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447 (successiva al rinvio) il cui impianto complessivo rifugge da divieti assoluti preferendo una modulazione in base a criteri appropriati (vedi art. 2.2).

E pertanto si chiede che in accoglimento del presente ricorso, la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della impugnata delibera legislativa della provincia autonoma di Bolzano.

Roma, addì 22 maggio 1996

Pier Giorgio FERRI - *avvocato dello Stato*

96C0839

N. 1135

*Ordinanza emessa l'8 febbraio 1996 dal pretore di Ferrara
nel procedimento penale a carico di Gaspari Andrea ed altro*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti tossici - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi - sottrazione alla disciplina sanzionatoria dello smaltimento di sostanze inserite nei listini ufficiali delle camere di commercio - Reiterazione a catena dei decreti-legge non convertiti - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti della necessità ed urgenza - Violazione del principio di legalità e della riserva di legge in materia penale.

(D.-L. 8 gennaio 1996, n. 8).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Gaspari Andrea, nato a Ferrara il 21 ottobre 1964, e Farinella Michele, nato a Ferrara il 9 novembre 1964, entrambi domiciliati in Tresigallo, via delle Arti 3 presso MA.RI.PLAST snc., imputati del reato p. e p. dagli artt. 10 e 25, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, perché, nella citata qualità, in assenza della prescritta autorizzazione regionale, effettuavano fase di smaltimento (raccolta e trattamento) di rifiuti speciali prodotti da terzi (cascami di materiali plastici).

Acc.: in Tresigallo, da ultimo nel giugno 1992.

O S S E R V A

Il p.m. ha sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine alla ipotesi di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità del d.-l. 8 gennaio 1996, n. 8, nell'intero suo testo, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Osserva il pretore che la richiesta è fondata e ritiene, pertanto, di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 8 gennaio 1996, n. 8, nell'intero suo testo.

A tale proposito, si rileva quanto segue:

— Nella fattispecie concreta è applicabile il d.-l. 8 gennaio 1996, n. 8 «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.6 del 9 gennaio 1996. Esso reitera, nella sostanza, numerosi precedenti decreti-legge non convertiti, l'ultimo dei quali è il d.-l. 8 novembre 1995, n. 463.

L'art. 25 cpv. della Costituzione fissa, tra gli altri, il principio della riserva di legge in materia penale.

È implicito in tale principio il fatto che tutte le scelte di politica criminale siano monopolio esclusivo del parlamento, ciò in quanto la rappresentatività del medesimo si impone quale garanzia contro la commissione di arbitrii. Il potere legislativo è, infatti, un centro dialettico della maggioranza e delle minoranze e le decisioni prese si fondano sul dibattito parlamentare dopo vari vagli critici.

L'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti legislativi o decreti-legge è connessa alla circostanza che, in entrambi i casi, si realizzi e sia assicurato l'intervento del parlamento in posizione sovraordinata.

Rispetto ai decreti legislativi, il parlamento conserva, attraverso la delegazione, la prerogativa della iniziativa e delle fondamentali scelte politiche, con controllo della Corte costituzionale anche sulla conformità di tali atti normativi ai criteri della delegazione. I decreti-legge sono, invece, provvedimenti provvisori, destinati, entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 77, ultimo comma, Cost., ad essere convertiti in legge o a perdere efficacia *ex tunc*.

In materia penale ciò significa che ai reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di un decreto-legge non convertito, si applica la normativa precedente, in quanto un decreto-legge non convertito è privo di effetto fin dall'inizio. La Corte costituzionale, con sentenza 19 febbraio 1985, n. 51, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale, del quinto come dell'art. 2 del c.p., nella parte in cui rendeva applicabili alle ipotesi da esso previste (e cioè al caso di mancata conversione di un decreto-legge recante norme più favorevoli) le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma di tale articolo. Tale questione rileva poiché il decreto-legge in oggetto potrebbe non essere convertito.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso al decreto-legge in materia penale oltre che talora inopportuno in relazione alla complessità e alla delicatezza delle questioni trattate, presenta dei profili di incostituzionalità per violazione del principio della riserva di legge, se è fatto al di fuori dei rigorosi e straordinari estremi della necessità ed urgenza. Lo stesso, inoltre, essendo in una posizione precaria, può far venir meno le garanzie della certezza del diritto.

Si osserva che, nella materia in questione, invece, i decreti-legge, con contenuto parzialmente diverso, si sono reiterati a catena per circa un anno, evidenziando, in modo palese, soprattutto con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della «necessità ed urgenza». Ora se può essere opinabile il fatto che tali requisiti sussistessero rispetto al primo dei decreti emanati in *subiecta materia*, certamente essi sono venuti meno ad un anno di distanza e cioè dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del Parlamento in via ordinaria.

Inoltre, con la continua ed ininterrotta reiterazione di vari decreti-legge mai convertiti si è realizzata, di fatto, la sottrazione al Parlamento della sua esclusiva competenza e dispone in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che, in materia penale, è di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare.

Ancora, la prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale, ha, come nella specie, la conseguenza di sottrarre al Parlamento la possibilità prevista dall'art. 77, ultimo comma, Cost. «di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti». È evidente che, se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un anno, si potranno determinare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli, resa ancora più incisiva dalla disparità di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma commesse e/o giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge, vengono diversamente giudicate.

Dalle considerazioni esposte si desume che il presente giudizio non può essere definito, allo stato e vigenti i principi del decreto-legge n. 8/1996 in esame, in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 8 gennaio 1996, n. 8, concernente «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti» con riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, e 77 della Costituzione;

Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Ferrara, addì 8 febbraio 1996

Il pretore: CANU

96C1566

N. 1136

Ordinanza emessa il 9 luglio 1996 dalla corte d'appello di Catanzaro sui ricorsi riuniti proposti da Fuda Pietro contro Minniti Francesco Giovanni ed altra e Mollace Vincenzo contro Minniti Francesco Giovanni ed altri

Elezioni - Consigliere regionale - Cause di incompatibilità - Lite pendente con la regione in relazione al rapporto di lavoro - Disparità di trattamento rispetto al contenzioso tributario per il quale non è prevista tale causa di decadenza - Lesione del diritto di elettorato passivo.

Elezioni - Consigliere regionale - Cause di incompatibilità - Procedimento innanzi all'autorità giudiziaria - Rimozione della causa di incompatibilità, come garantita nel procedimento amministrativo (artt. 6 e 7 della legge n. 154/1981) - Omessa previsione - Denunciato contrasto tra provvedimenti finali in presenza di eguali circostanze di fatto e di perseguimento di medesimi interessi - Rimessione del pubblico interesse all'arbitrio di un terzo e per interesse privato - Lesione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza - Compressione del diritto di elettorato passivo.

(Legge 23 aprile 1981, n. 154, artt. 3, n. 4, 6 e 7; d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 9-bis).

(Cost., artt. 3 e 51).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 154/1996 r.g.c. e 248/1996 r.g.c. aventi ad oggetto i ricorsi in appello proposti rispettivamente da Fuda Pietro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Scalzi e Scoca e da Mollace Vincenzo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Romano e Pullano, avverso la sentenza resa dal Tribunale ordinario di Catanzaro n. 503/1996 nella causa elettorale vertente tra Fuda Pietro, Minniti Francesco Giovanni, Regione e Mollace Vincenzo;

Letti i ricorsi e gli atti tutti di causa, udita la relazione del consigliere istruttore;

Uditi i diversi difensori ed il p.m. in persona del dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Minniti Francesco Giovanni, in data 16 gennaio 1995, presentava ricorso davanti al tribunale, ai sensi degli artt. 9-bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, chiedendo che venisse dichiarata la incompatibilità del consigliere regionale Fuda Pietro, con conseguente decadenza dello stesso dalla carica ricoperta e con surroga di esso Minniti, primo dei non eletti nella stessa circoscrizione e per la stessa lista, avente il contrassegno «Forza Italia-Polo Popolare».

Il ricorrente adduceva che la rilevata condizione di incompatibilità era determinata dalla circostanza che il Fuda, ex funzionario Casmez transitato alla regione Calabria dal 1° gennaio 1983, con atto notificato il 24 gennaio 1994, aveva convenuto in giudizio, dinanzi al tribunale di Catanzaro, la detta regione affinché fosse condannata, in solido con alcuni suoi funzionari, al risarcimento dei danni causati ad esso Fuda in conseguenza di omissioni nel riconoscimento di benefici economici e previdenziali; precisava, inoltre, che la causa era ancora pendente.

Pertanto, affermava che, nel caso di specie, ricorreva la condizione di incompatibilità prevista dall'art. 3, n. 4 della legge n. 154/1981, il quale stabilisce che non può ricoprire la carica di consigliere regionale colui che ha lite pendente con la Regione in quanto parte, con essa, di un procedimento civile o amministrativo.

A sostegno del proposto ricorso, deduceva, preliminarmente, che lo stesso era da ritenere ammissibile, poiché l'art. 7 della legge n. 154/1981, concernente la fase amministrativa rivolta a consentire all'eletto la rimozione della situazione di incompatibilità, non aveva né abrogato né modificato l'art. 9-bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sicché l'esperibilità dell'azione giudiziaria diretta, quale rimedio alternativo accordato all'elettore per denunciare l'incompatibilità, era immediata e non subordinata alla conclusione della detta fase amministrativa.

Evidenziava, inoltre quanto segue:

nessun rilievo poteva avere, al fine di affermare l'insussistenza della dedotta causa di incompatibilità, una valutazione circa la fondatezza della domanda proposta dal Fuda in quanto, alla stregua dell'insegnamento della giurisprudenza del supremo Collegio, per valutare la sussistenza della causa di incompatibilità della lite pendente di cui all'art. 3, n. 4, della legge n. 154/1981, non erano rilevanti e sindacabili i motivi del giudizio pendente, dovendo unicamente accertarsi il dato formale ed obiettivo di tale pendenza, che esauriva *ex se* il presupposto dell'incompatibilità;

il Fuda non aveva provveduto, come richiesto dalla legge, prima della convalida dell'elezione, rimuovere il conflitto esistente con la Regione, ponendo in essere atti idonei a far venir meno, nella sostanza, il conflitto tra l'eletto e l'ente territoriale, quali la transazione o la rinuncia agli atti del giudizio;

nessun rilievo poteva avere una eventuale successiva rimozione dell'incompatibilità in quanto, sempre secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, una volta accertata l'esistenza di una causa di incompatibilità e la sua mancata rimozione nei termini di legge, era del tutto irrilevante che al momento della decisione giurisdizionale fosse venuta meno la causa di incompatibilità stessa, la quale aveva già spiegato i suoi effetti, che non tolleravano alcuna rimozione tardiva.

In via istruttoria, il Menniti chiedeva che venisse disposta l'acquisizione degli atti relativi alla causa promossa dal Fuda contro la regione Calabria.

Si costituiva, con controricorso depositato in data 13 febbraio 1996, il Fuda, la cui difesa preliminarmente, eccettava l'inammissibilità del ricorso, rilevato che la notificazione dello stesso, essendo stata effettuata in luogo diverso da quello di residenza del resistente ed a persona (la nipote) con lui non convivente, era da ritenere inesistente e contestava, nel merito, le affermazioni di controparte circa la sussistenza dell'incompatibilità.

In particolare, sosteneva che la dedotta situazione di incompatibilità era da ritenere rimossa per i seguenti motivi:

subito dopo la notificazione dell'atto di citazione il Fuda, avendo rilevato l'evidente inammissibilità della domanda proposta per carenza di giurisdizione del giudice adito, aveva di fatto abbandonato il giudizio, iniziando il rituale procedimento preordinato alla proposizione della domanda dinanzi al giudice amministrativo: aveva, infatti, notificato alla regione Calabria, in data 23 maggio 1994 atto stragiudiziale con cui aveva diffidato il detto Ente a provvedere al pagamento delle somme richieste con l'atto di citazione;

il ricorso al t.a.r. non era, poi, stato presentato poiché la Regione aveva provveduto al pagamento delle somme richieste: pertanto, ogni conflitto esistente tra l'ente ed il resistente era venuto meno sia per effetto dell'implicita rinuncia, contenuta nell'atto di diffida, all'azione dinanzi al giudice ordinario, sia per il venir meno di ogni situazione di conflitto in conseguenza dell'effettuato pagamento;

in ogni caso, il Fuda, prima dell'instaurazione del presente giudizio, aveva già provveduto a rinunciare all'azione, secondo quanto risultava dalla nota in data 18 gennaio 1996, allegata al fascicolo di parte.

A ulteriore sostegno delle proprie argomentazioni, rilevava che la giurisprudenza della Corte di cassazione aveva più volte affermato che, al fine della rimozione delle cause di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, era sufficiente che il conflitto con l'ente fosse stato di fatto rimosso non essendo necessaria né una consacrazione formale di tale rimozione né una formale rinuncia.

Deduceva, infine, che, in ogni caso, la domanda proposta dal Fuda contro la regione Calabria era inidonea a dar luogo ad una lite pendente ai sensi dell'art. 3, n. 4, della legge n. 154/1981, in quanto la detta domanda, essendo stata proposta ad un giudice carente di giurisdizione, era manifestamente infondata e, secondo l'insegnamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, la situazione di incompatibilità non poteva essere originata da una lite infondata od artificiosa.

Chiedeva, quindi, che il tribunale dichiarasse l'inammissibilità del ricorso o, comunque, lo rigettasse nel merito.

In subordine, chiedeva che venissero trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, rilevando l'esistenza di un contrasto tra l'art. 3, n. 4, della legge n. 154/1981 e gli artt. 3, 36 e 51 della Costituzione.

Rilevava, infatti, che l'incompatibilità prevista dal citato articolo sacrificava il diritto di elettorato passivo oltre i limiti consentiti dalla costituzionale. La Corte costituzionale aveva, invero, in numerose sentenze affermato che il diritto di elettorato passivo poteva essere compreso solo entro i limiti di quanto fosse ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione di esigenze di pubblico interesse: era, invece, da ritenere irragionevole porre il cittadino nell'alternativa di scegliere (sacrificando necessariamente uno) tra due beni, entrambi primari ed entrambi garantiti dalla Costituzione, quale il diritto di elettorato passivo, tutelato dall'art. 51 della Costituzione, ed il diritto di chiedere all'autorità giudiziaria la tutela dei diritti nascenti da un rapporto di lavoro, tutelati dall'art. 36 della Costituzione.

Rilevava, inoltre, che il contrasto con l'art. 3 della Costituzione nasceva dal fatto che l'art. 3, n. 4, della legge n. 154/1981 prevedeva una deroga all'incompatibilità solo nell'ipotesi in cui la lite pendente avesse natura tributaria, mentre nessuna deroga prevedeva per le liti, ben più importanti, derivanti dai rapporti di lavoro, in spregio al principio di uguaglianza e ragionevolezza, attesa la già evidente rilevanza costituzionale dei diritti che, attraverso tali liti, trovano tutela.

Infine, affermava che doveva essere data la possibilità al Fuda di rimuovere la causa di incompatibilità. Deduceva infatti, che l'art. 7 della legge n. 154/1981 dava facoltà all'elettore di denunciare la causa di incompatibilità del consigliere regionale, anziché all'autorità giudiziaria, allo stesso Consiglio regionale: in questo caso la decadenza dell'eletto si sarebbe verificata solo in conseguenza della mancata rimozione della condizione di incompatibilità nel termine di dieci giorni previsto dal sesto comma del detto articolo.

Da tali considerazioni, la difesa del Fuda rilevava che l'opportunità per l'eletto di rimuovere la causa di incompatibilità in un dato termine doveva essere prevista anche nella diversa ipotesi in cui l'elettore avesse deciso di adire immediatamente l'autorità giudiziaria, in quanto altrimenti vi sarebbe stato un evidente contrasto della normativa esaminata con gli artt. 3 e 51 della Costituzione.

In via istruttoria, chiedeva che venisse disposta informativa nei confronti della regione Calabria per accertare l'avvenuta soddisfazione delle pretese del Fuda e che venisse ammessa prova testimoniale al fine di provare l'afferzata inesistenza della notificazione del ricorso.

In data 1º marzo 1996, il ricorrente depositava memoria difensiva nella quale contestava il contenuto del controricorso, anche in relazione alle sollevate questioni di legittimità costituzionale.

In particolare evidenziava che del tutto infondata era da ritenere l'eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione al resistente, rilevando, in primo luogo, la ritualità della detta notificazione ed osservando che, comunque, la costituzione del convenuto aveva sanato con effetto *ex tunc* qualsiasi vizio della stessa.

Insisteva, inoltre, nell'affermare l'esistenza della denunciata incompatibilità, sostenendo che l'atto stragiudiziale notificato dal Fuda alla regione Calabria non poteva in alcun modo essere considerato un atto di tacita rinuncia all'azione esperita dinanzi al tribunale, bensì doveva essere interpretato come un'ulteriore manifestazione della volontà di persistere nell'azione stessa, in quanto in detto atto il resistente riaffermava i suoi diritti e minacciava di intraprendere azioni penali ed amministrative, invocando anche l'intervento della Corte dei conti.

Riferiva, poi, che la lite con la regione Calabria, causa della contestata incompatibilità, era in effetti proseguita: infatti, la difesa del Fuda aveva precisato le conclusioni all'udienza dell'11 febbraio 1995, depositato la comparsa conclusionale in data 4 gennaio 1996 e chiesto che la causa venisse assegnata in decisione all'udienza del 17 gennaio 1996, sempre ribadendo la richiesta di risarcimento del danno per una somma pari a L. 500.000.000.

In relazione alla rinuncia agli atti del giudizio prodotta dal Fuda, osservava che la stessa era del tutto inidonea a rimuovere l'incompatibilità, poiché non era conforme alle prescrizioni dell'art. 306 c.p.c., non essendo stata mai portata a conoscenza delle altre parti del giudizio, ed era, comunque, successiva all'inizio del presente procedimento nonché al momento in cui la causa era stata assegnata a sentenza.

Concludeva evidenziando come anche il Consiglio regionale, in data 26 febbraio 1996, avesse rilevato la dedotta incompatibilità del Fuda.

Con memoria depositata il 1° marzo 1996, la difesa del resistente rilevava che il Consiglio regionale, con deliberazione in data 26 febbraio 1996, n. 77, in accoglimento della domanda proposta dall'attore popolare Giuseppe Lombardo, aveva proceduto a contestare l'incompatibilità per lite pendente al Fuda ed aveva assegnato allo stesso il termine di giorni dieci per formulare osservazioni e per eliminare la causa di incompatibilità in questione.

Tanto premesso, riferiva che il Fuda avrebbe provveduto a confermare, entro il detto termine, la già compiuta rinuncia agli atti del giudizio e che, pertanto, il tribunale non avrebbe potuto dichiarare l'incompatibilità: deduceva, infatti, che, alla stregua della giurisprudenza del supremo Collegio, nel caso in cui fosse adita l'autorità amministrativa la decadenza dell'eletto si verificava non già per la mancata osservanza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 6, ultimo comma della legge n. 154/1981, bensì per la mancata osservanza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 7, sesto comma per cui il termine di riferimento per la rimozione dell'incompatibilità era non già quello dell'art. 6, ma quello dell'art. 7 della citata legge.

Nè, secondo le difese del Fuda, alcuna rilevanza poteva avere la circostanza che l'azione dinanzi al Consiglio regionale fosse stata iniziata da un attore popolare diverso, in quanto ogni attore popolare agiva per far valere un diritto proprio e, pertanto, il diritto dell'attore che aveva adito il Consiglio non poteva essere leso dal diritto di quello che aveva adito l'autorità giudiziaria.

Ribadiva, inoltre, la già spiegata richiesta di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, precisava, in riferimento alla illegittimità costituzionale dell'art. 3, n. 4, della legge n. 154/1981, che era da ritenere estremamente difficile anche solo ipotizzare un conflitto di interessi tra il dipendente eletto e la Regione, poiché il Consiglio regionale non aveva compiti di gestione del personale.

Aggiungeva, inoltre, che vi era una contraddizione anche all'interno della fase amministrativa: rilevava, infatti, che, attraverso il termine imposto dall'art. 6 della legge n. 154/1981, ai sensi del quale la cessazione delle funzioni doveva avvenire entro dieci giorni dalla data in cui era venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità, si determinava una lesione del beneficio del maggior termine previsto dal sesto comma dell'art. 7, che di fatto prorogava il momento entro cui l'eletto era tenuto ad eliminare le cause d'incompatibilità.

All'odierna udienza, si costituiva, ai soli fini della discussione della causa, il presidente del Consiglio regionale, la cui difesa sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge n. 154/1981, in relazione all'art. 3 della Costituzione, non essendo la norma in esame (che consente all'eletto di rimuovere, entro dieci giorni dal loro concretizzarsi, le cause di incompatibilità) applicabile all'incompatibilità per lite pendente.

Il pubblico ministero sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 4, della legge n. 154/1981, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 51 della Costituzione; nel merito, concludeva per l'accoglimento del ricorso.

Con sentenza n. 503/1996 l'adito tribunale accoglieva la domanda.

Con ricorso depositato il 10 aprile 1996 il Fuda proponeva ritualmente appello avverso la citata sentenza, della quale chiedeva la riforma, insistendo tra l'altro nelle proprie istanze, eccezioni e deduzioni di primo grado.

Si costituivano la regione Calabria ed il Minniti, l'una aderendo, l'altro resistendo al gravame.

Il p.m. concludeva per la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità.

Con distinto ricorso depositato il 16 maggio 1996 Mollace Vincenzo, quale cittadino elettore, interponeva appello di analogo contenuto avverso la citata sentenza n. 503/1996.

Procedutosi alla riunione dei due appelli, all'odierna udienza, in esito alla discussione orale delle parti, veniva pronunciata la seguente ordinanza della quale veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Contrariamente a quanto opinato dai primi giudici, ad avviso di questa Corte le sollevate questioni di costituzionalità appaiono rilevanti e non manifestamente infondate, come del resto reiteratamente argomentato dal p.m.

A) Art. 3, n. 4, della legge n. 154/1981, in relazione artt. 3 e 51 della Costituzione.

Le cause di incompatibilità devono essere rigorosamente contenute entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile: la eleggibilità/compatibilità come regola, l'ineleggibilità/incompatibilità come eccezione.

L'orientamento emergente dell'evoluzione del sistema normativo (la lite pendente già costruita come causa di ineleggibilità, l'introduzione della via amministrativa *ex art. 7*) e della giurisprudenza costituzionale appare volto a circoscrivere in ambiti sempre più ristretti l'operatività delle cause di incompatibilità.

Quanto sopra premesso e in un quadro complessivo caratterizzato da maggiore trasparenza e da più profondi e diffusi controlli dell'attività amministrativa oltreché da una più avvertita sensibilità verso la medesima, è dubbio se sussista sufficiente ragionevolezza nell'alternativo sacrificio imposto all'interessato di diritti entrambi fondamentali e di rilievo costituzionale, quali, da una parte, i diritti economici rinvenienti dal rapporto di lavoro, in tutto re per tutto assimilabili al rapporto di pubblico impiego, e le connesse rivendicazioni di inquadramento ai fini previdenziali e, dall'altro, il diritto di elettorato passivo.

Tanto più sembra possibile cogliere il cennato dubbio in quanto, nella fattispecie, si controverte in ordine all'elezione non già in seno all'Ente territoriale minore, in cui, lasciandosi concepire una particolare localizzazione dell'attività amministrativa, di tal che si potrebbe ipotizzare da parte dell'eletto l'esercizio di pressioni ed influenze atte ad orientare la lite in senso a sé favorevole, nella prevenzione delle quali riposa la *ratio* della norma (salvaguardia dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.) nonché in quanto, va tenuto comparativamente riguardo alla deroga accordata dal legislatore per le lite tributarie sull'evidenziato riflesso che la ineleggibilità per liti tributarie portava ad un'eccessiva limitazione del diritto di elettorato passivo poiché «la potenziale conflittualità tra ente impositore e contribuente appare quasi normale».

Sembra, invero, ragionevolmente possibile opporre che anche la potenziale conflittualità tra ente datoriale e dipendente può apparire quasi normale, laddove l'accento all'aspetto quantitativo tenderebbe ad esaltare più che a deprimere il conflitto di interessi.

B) Artt. 6 e 7 della legge n. 154/1981, 9-bis del d.P.R. n. 60/570 in relazione artt. 3 e 51 della Costituzione.

La pendenza di un procedimento giudiziario può essere fatta valere come causa di incompatibilità o in sede amministrativa *ex art. 7* cit. ovvero in sede giudiziaria *ex art. 9-bis* cit.

Se si ritiene che la fase contenziosa amministrativa condiziona l'azione popolare si garantisce in ogni caso all'eletto la possibilità di valutare la sua posizione alla luce della specifica contestazione mossagli (Cass. 84/5524 — 86/3079 — 86/4591) e si tutela il principio che i corpi elettivi devono essere i primi (e naturali) giudici della capacità dei propri componenti a farne parte (cfr. art. 160 r.d. n. 1911/297).

Ritenendo l'alternatività tra procedimento amministrativo, *ex art. 7* cit. e giudiziario, *ex art. 9-bis* nel senso che le due norme coesistono, non escludendosi, né sovrapponendosi (Cass. 85/6131 — 87/5659 ss.uu.) si viene, oltre che a privare l'eletto della più ampia tutela prevista dalla procedura amministrativa, nella sostanza, ed è quel che più conta, a togliere utilità e significato al procedimento *ex art. 7*: chiunque, determinato dai propri interessi, che, lungi da sottendere interessi pubblici, a quelli finiscono per sovrapporsi, vuole far accertare la decadenza di un consigliere democraticamente eletto, certo non gli offrirà la chance di rimuovere la causa di incompatibilità nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7, semplicemente lo «brucerà» con deposito del ricorso giudiziario.

E resta così vanificata definitivamente quella possibilità di rimozione della causa di incompatibilità per lite pendente che la rilevata evoluzione legislativa pare voler, comunque, favorire siccome idonea a contemperare la duplice contrapposta esigenza di tutela dell'interesse pubblico alla corretta gestione delle funzioni amministrative correlate alla carica elettiva e di tutela del diritto costituzionale all'elettorato passivo.

Il giudice delle leggi ha affrontato la questione di costituzionalità del solo art. 9-bis in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione (sent. 235/1989) ma con riferimento ad una causa di ineleggibilità e ha, tra l'altro, stigmatizzato l'indubbio vantaggio (assolutamente insussistente nella specie) che, nella fattispecie considerata l'eletto aveva tratto per avere fruito per tutta la campagna elettorale della propria posizione di privilegio.

In un successivo passaggio della sentenza sembra adombrata la possibilità («c'è anche il procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 7 che di fatto proroga il termine entro cui l'eletto è tenuto ad eliminare la causa della incompatibilità») «l'eletto però lo affronta a suo rischio, qualora abbia ritenuto di non osservare il termine di cui all'art. 6 della legge e potrà, comunque, semmai, provvedervi davanti al giudice ordinario, se il Consiglio pronunciasse la sua decadenza»), essendo la deliberazione consiliare ricorribile davanti al tribunale, che l'eletto possa provvedere alla rimozione della causa di incompatibilità ancora davanti ad giudice ordinario.

Ancora la citata sentenza evidenzia che la considerazione di possibili condiscendenze da parte di maggioranze consiliari benevole, che o non assumono alcuna iniziativa o se sollecitate a farlo la risolvono a favore dell'eletto, costituisce la *ratio* giustificativa della mancata abrogazione dell'art. 9-bis.

Ma sembra ancora che si possa anche considerare che il sistema delineato dall'art. 7 davanti alla A.G.O. che conosce dell'ultimativo rimedio costituito dall'impugnazione appare offrire compiute garanzie all'attore popolare ovvero al primo dei non eletti anche in termini di una pronuncia che intervenga tempestivamente nel suindicato contesto se si ritiene che la contestazione in sede amministrativa condizioni il procedimento giudiziario interno all'art. 7 ma non quello *ex art. 9-bis*, se si ritiene che il deposito del ricorso cristallizza la fattispecie, precludendo qualsiasi possibilità di rimozione (anche se l'originario disegno di legge disponeva: il consigliere decade se non abbia rimosso la causa entro dieci giorni dalla contestazione fattagli dall'organo di appartenenza ovvero dalla notificazione del ricorso fattagli *ex art. 9-bis*), se, conclusivamente, si ritiene che il duplice concorrente sistema delineato dal legislatore non debba essere nel suo complesso armonizzato (non si ritiene per le superiori argomentazioni che la soluzione debba essere semplicisticamente ricercata nel criterio di prevenzione) nel senso che, a parità di circostanze fattuali e nel perseguimento dei medesimi interessi, possa non essere identico il provvedimento finale, e possa, anzi, quasi essere normale il contrasto; il tutto, come rilevato, in dipendenza di un interesse privato e dell'esclusiva iniziativa e facoltà di scelta del terzo, cui viene, contraddittoriamente, quasi abbandonato l'interesse pubblico.

Pertanto, le proposte problematiche non sembrano direttamente e compiutamente affrontate dalle pure reiterate pronunce della Corte regolatrice (Cass. 93/3508 — 91/966 — 95/1465), il cui momento centrale di interesse sembra essere stato delimitato alla focalizzazione di un rapporto di non subordinazione nell'esperimento dell'azione giudiziaria *ex art. 9-bis* rispetto al rimedio amministrativo che si ritiene alternativamente praticabile.

Soltanto in questo ambito e cioè alla natura del rapporto tra le due azioni pare, dunque, essere stata rilevata la non confliggenza con i valori costituzionali portati e sanciti dagli artt. 3 e 51 della Costituzione.

Poiché compito dell'interprete è quello di ricercare, nell'ambito delle diverse opzioni possibili, la soluzione che non comporti una irragionevole durezza o disarmonia della norma, ritiene, allora, questa Corte ragionevole il dubbio, nei ricordati limiti della non manifesta infondatezza, sulla costituzionalità delle denunciate norme.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 53/1987;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, n. 4, 6, 7 della legge n. 81/154 e 9-bis del d.P.R. n. 60/570 nelle parti in cui l'art. 3, n. 4 cit. non esclude dalle fattispecie di litispendenza determinanti causa di incompatibilità anche le cause di lavoro, nonché nella parti in cui l'art. 9-bis non prevede il contesto dei diritti e delle facoltà di rilevanza costituzionale connesse alle iniziative di rimozione della causa di incompatibilità da lite pendente in uniformità ai meccanismi procedurali garantiti, invece, dagli artt. 6 e 7 della legge n. 81/154;

Per l'effetto sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento

Catanzaro, addì 9 luglio 1996

Il presidente: TUCCIO

Il consigliere relatore: LABONIA

N. 1137

*Ordinanza emessa il 17 luglio 1996 dal tribunale di Lagonegro
nel procedimento penale a carico di Montesano Giovanni*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che abbia pronunciato sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di un coimputato - Incompatibilità a partecipare al giudizio degli altri coimputati degli stessi reati - Omessa previsione - Indicazione solo numerica dei parametri costituzionali.

(C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 76 e 77).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione di incostituzionalità dell'art. 34 c.p.p. formulata dalla difesa in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione, sentito il p.m.

O S S E R V A

Questo tribunale, onde valutare ai fini dell'art. 444 c.p.p. per l'applicazione della pena richiesta dalla imputata nello stesso procedimento Schettino Vincenza Anna, ha disposto ai sensi dell'art. 135 disp. att. cpp. l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, degli atti contenuti nel fascicolo del p.m.

In tal modo ha valutato, ex art. 129 c.p.p., insussistenti le condizioni per il proscioglimento nel merito della predetta Schettino.

Alla Schettino era contestata l'emissione di fattura per operazione inesistente, fatto che all'imputato Montesano Giovanni è ascritto sotto il capo C) dell'imputazione sotto il diverso profilo della annotazione della medesima fattura.

In tal modo questo tribunale ha espresso un giudizio contenutistico e di valore sul medesimo fatto che, sotto profilo diverso, viene contestato ad entrambi gli imputati Montesano e Schettino.

La stessa Corte costituzionale, anche se in riferimento a fattispecie diverse, ha ritenuto fondata la questione di incostituzionalità «guardando alla sostanza» della questione medesima.

Pertanto il diritto di difesa del Montesano è senz'altro compromesso e menomato dall'avvenuta conoscenza degli atti del fascicolo del p.m. da parte di questo Collegio, essendo principio fondamentale del nuovo sistema processuale che il giudice non debba avere alcuna cognizione degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. dato che la prova si forma in dibattimento, tant'è che è stato introdotto il regime del «doppio fascicolo» (artt. 431 e 433 c.p.p.) proprio al fine di sottrarre alla conoscenza del giudice gli atti inclusi nel fascicolo del p.m. onde evitare un condizionamento del giudice sugli stessi fatti cui è stato chiamato nella specie a giudicare nei confronti dell'imputato Montesano.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice pronunciatosi ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. nei riguardi di un imputato a celebrare il dibattimento nei confronti di altro coimputato nel medesimo processo e, previa separazione del giudizio già conclusosi nei confronti della Schettino, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale);

Dispone sospendersi il processo a carico di Montesano Giovanni.

Manda alla cancelleria per la notificazione di questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lagonegro, addì 17 luglio 1996

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 1138

Ordinanza emessa il 14 maggio 1996 dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la regione siciliana nel procedimento di liquidazione della pensione in favore di Martuscelli Salvatore

Pensioni - Dipendenti pubblici con anzianità contributiva inferiore ai trentacinque anni - Riduzione del trattamento pensionistico in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento di detto requisito contributivo secondo determinate percentuali fissate dalla legge impugnata - Mancata previsione dell'esclusione delle riduzioni percentuali con riguardo alle anzianità di militari (come nella specie quella dei militari della Guardia di finanza) attributive, secondo i rispettivi ordinamenti speciali, di percentuali di pensione superiori a quella collegata nel sistema generale all'anzianità di trentacinque anni - Violazione del principio di uguaglianza.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 16; legge 24 dicembre 1993, n. 537, tabella A).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DEI CONTI

Visto il decreto della Legione della Guardia di finanza di Palermo n. 1171 del 20 luglio 1995, concernente la liquidazione della pensione in favore dell'appuntato Salvatore Martuscelli;

Vista la relazione n. 274/6 del 10 aprile 1996 del consigliere delegato al controllo sugli atti delle amministrazioni dello Stato aventi sede in Sicilia;

Vista l'ordinanza in data 7 maggio 1996, con la quale il presidente della sezione di controllo, per la regione siciliana ha deferito alla sezione stessa la pronuncia sul visto e sulla registrazione del decreto suindicato, all'uopo convocandola per l'adunanza odierna;

Vista la nota dell'8 maggio 1996 con cui la segreteria della sezione ha dato comunicazione di tale ordinanza alla Legione della Guardia di finanza di Palermo e alla Ragioneria regionale dello Stato, trasmettendo, al contempo, copia della predetta relazione del consigliere delegato;

Visti l'art. 24, secondo comma, del testo unico approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito con l'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, l'art. 2 del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655, e l'art. 3, undicesimo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Udito, nell'odierna adunanza, il relatore, consigliere Salvatore Cilia; non rappresentate la Legione della Guardia di finanza di Palermo e la Ragioneria regionale dello Stato.

F A T T O

Venuta a cessare, col 31 dicembre 1993, la sospensione dei pensionamenti di anzianità, a suo tempo introdotta col primo comma dell'art.1 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, è subentrato, a decorrere dal 1° gennaio 1994, un sistema di penalizzazioni percentuali per i collocamenti in pensione con anzianità di servizio inferiore a trentacinque anni (art. 11, comma sedicesimo, e tabella «A», della legge 24 dicembre 1993, n. 537), al quale peraltro non soggiacciono i dipendenti la cui domanda di pensionamento anticipato era stata regolarmente accolta entro il 15 ottobre 1993 (art. 11, comma diciottesimo).

Ciò premesso, e considerato che le penalizzazioni operano, per espressa disposizione di legge, con riferimento ad anzianità di servizio inferiori a trentacinque anni, il primo problema che, a giudizio del consigliere delegato, l'interprete si deve porre è quello del travaso di tale sistema generale nelle normative di settore che, per determinate categorie di dipendenti, prevedono il raggiungimento della misura massima di pensione (80%) al compimento non di quaranta anni di servizio (art. 44, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) ma bensì di trenta anni (per il caso di specie, comb. disp. dei commi primo, sesto e settimo dell'art. 54 dello stesso d.P.R.), e rispetto alle quali la legge n. 537/1993 niente dispone.

Orbene, in relazione a tale silenzio normativo, la circolare 15 febbraio 1994, n. 19, del Ministero del tesoro (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 46 del 25 febbraio 1994) ha precisato che, in tali casi, mentre, rispetto ad anzianità di servizio di trenta anni, «non trova applicazione la riduzione di cui al comma sedicesimo», per contro, «con

anzianità inferiore a trenta anni la operatività della tabella A, per ovvie ragioni equitative, va in via interpretativa stabilita... prendendo in considerazione il numero degli anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo di trenta anni».

E così, in ottemperanza a tale circolare, la Legione della Guardia di finanza di Palermo ha applicato la riduzione dell'1% alla pensione liquidata all'appuntato Salvatore Martuscelli, che ha prestato ventinove anni di servizio utili e la cui domanda di pensione (recante peraltro la data del 31 gennaio 1994) è stata accolta (ovviamente) in data successiva al 15 ottobre 1993 (e precisamente, il 10 agosto 1994, come risulta dalla determinazione n. 99779 del Comando generale della Guardia di finanza).

Senonché, stante che tale criterio applicativo ha fatto sorgere al competente consigliere delegato delle perplessità nell'ottica della legittimità costituzionale e considerato che la problematica assumeva le caratteristiche della questione di massima per la sua portata generale a livello nazionale, il medesimo consigliere ha chiesto al presidente della sezione di controllo per la regione siciliana il deferimento dell'esame del decreto alla sede collegiale, ai sensi dell'art. 24, comma secondo, del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti (r.d. 12 luglio 1934, n. 1214) e dell'art. 3, comma undicesimo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

D I R I T T O

La sezione tendenzialmente condivide la circolare 15 febbraio 1994, n. 19, del Ministero del tesoro (citata in narrativa), nella parte in cui afferma che nessuna penalità è da applicare — in corrispondenza di una anzianità di servizio di trenta anni — per quelle categorie di dipendenti che con tale anzianità raggiungono il livello massimo di pensione (80% degli elementi retributivi utili per la quiescenza), ma non poche perplessità fa nascere, per contro, l'ulteriore affermazione della stessa circolare secondo cui «per ovvie ragioni di equità» in tali casi le penalità comincerebbero ad operare a partire dall'anzianità di ventinove anni (criterio al quale — come si è già visto — si è adeguata la Legione della Guardia di finanza di Palermo col provvedimento indicato in epigrafe, stante che la domanda di pensionamento dell'appuntato Martuscelli è stata accolta in data successiva al 15 ottobre 1993).

Ciò in quanto, proprio volendo (e dovendo) applicare la legge in base a criteri che non confliggano con parametri costituzionali (e «l'equità» — intesa in questa sede come principio di eguaglianza — è sicuramente uno di essi), la sezione — partendo dalla considerazione che il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (non intaccato, sul punto, dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537), nell'individuare identiche percentuali pensionistiche (80%) rispetto a differenti anzianità di servizio (quaranta anni per i dipendenti civili: art. 44, comma primo, d.P.R. n. 1092/1973; trenta anni per talune categorie di personale militare: art. 54, comma sesto, stesso d.P.R.) ha evidentemente effettuato una (ragionevole) ponderazione del diverso «tipo» di attività — è dell'avviso che sia alquanto riduttivo volere limitare per (il personale «militare») alla sola anzianità di trenta anni la non operatività del sistema delle «penalizzazioni», e riterrebbe indispensabile — nel silenzio della legge — individuare un meccanismo che consentisse di ascrivere coerentemente (e, cioè, rispettando il principio di eguaglianza) il sistema particolare al sistema generale.

Per un approccio ermeneutico che tale finalità possa conseguire, la sezione ritiene utile, conducente e necessario mettere in evidenza che in corrispondenza (nel sistema generale) dell'anzianità di trentacinque anni — che consente a prescindere dalla data di accoglimento della domanda di pensionamento anticipato) di evitare le penalizzazioni di cui sopra — la quota di pensione è pari al 71%, per cui sembrerebbe proprio «non equo» applicare (nel sistema particolare cui si è fatto riferimento in precedenza) tali riduzioni a partire dall'anzianità di ventinove anni, in corrispondenza della quale la percentuale di pensione è del 76,4 (e lo stesso dicasi per l'anzianità di ventotto anni, rispetto alla quale tale percentuale è del 72,8, sempre, cioè, superiore al 71). E se l'interprete deve ritenere (come — in linea di principio — non può non ritenere) che tutto il sistema pensionistico (così come, d'altronde, tutto il sistema normativo) abbia una sua coerenza complessiva e quindi che il legislatore, se ha valutato che trenta anni di servizio per i dipendenti di cui al sesto comma dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 (sottufficiali e appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza; sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia) equivalgano — almeno in termini pensionistici — ai quaranta anni di servizio dei dipendenti civili (art. 44 stesso d.P.R.) e dei militari di cui ai commi primo e secondo del medesimo art. 54, non può, poi, non trarne tutte le conseguenze, che consistono proprio nel ritenere non conforme al principio di eguaglianza costituzionalmente garantito il criterio di applicare, per i dipendenti di cui al sesto comma dell'art. 54 (e lo stesso discorso può essere fatto per i dipendenti di cui al 4° comma dell'art. 61, che pure non rilevano in questa sede), le penalizzazioni a partire dall'anzianità di ventinove

anni; e l'omogeneità delle situazioni di cui il giudice delle leggi ha sempre preteso la sussistenza al fine di potere in concreto e correttamente invocare la violazione dell'art. 3 della Costituzione è dalla Sezione individuata proprio nell'equivalenza «quaranta anni-trenta anni» dei due sistemi.

D'altra parte — al fine di individuare in modo ancora più specifico il favorevole orientamento del legislatore riguardo alle normative speciali nei settori di cui si sta qui trattando — appare certamente non irrilevante la circostanza che l'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (attuativo della delega contenuta, in materia di «riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti pubblici e privati», nell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nell'individuare, con riferimento all'art. 1, i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età (primo comma), confermi, ai commi secondo e terzo, la disciplina previgente in materia di limiti di età per il pensionamento nei confronti di particolari categorie di dipendenti pubblici (fra cui, per ciò che interessa in questa sede, gli appartenenti alle Forze armate e gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile); così come non si può sottacere che, coerentemente, l'art. 2, comma ventitreesimo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (contenente la «riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»), nel lasciare immutata tale disciplina normativa, ha delegato il Governo ad emanare — lett. a) — norme intese a prevedere, proprio per i lavoratori di cui all'art. 5, commi secondo e terzo, del decreto legislativo n. 503/1992, «requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi; con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con la specificità dei settori delle attività». Infatti, le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo n. 503/1992 e nell'art. 2, comma ventitreesimo, della legge n. 335/1995, appena citate, stanno a dimostrare la piena consapevolezza del legislatore in ordine alle peculiarità che contraddistinguono il rapporto di lavoro di determinate categorie di dipendenti pubblici e rendono ancor più evidente (e ancora meno comprensibile) il «vuoto» normativo che è stato di sopra segnalato.

Conclusivamente, il provvedimento indicato in epigrafe, nel mentre si conforma alla già citata circolare n. 19/1994 del Ministero del tesoro (disponendo, cioè, la riduzione dell'1% alla pensione spettante all'appuntato Martuscelli, che al 14 febbraio 1994 ha maturato ventinove anni di servizio «utile» e la cui domanda di pensionamento anticipato è stata accolta in data successiva al 15 ottobre 1993), e, anzi, proprio perché si conforma ad essa, mette chiaramente in evidenza — in base alle considerazioni svolte in precedenza — come la «lacuna» rilevabile sul punto nell'art. 11, comma sedicesimo, della legge n. 537/1993 prospetti, relativamente al caso qui esaminato, un contrasto con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, che la predetta circolare riesce a superare, in via interpretativa, solo con riferimento (nel sistema particolare dei «militari») alle anzianità di trenta anni, lasciando così «scoperte» le anzianità di ventinove e di ventotto anni, che peraltro, facendo maturare — come già messo in evidenza — il diritto ad una percentuale di pensione del 77,4 e del 72,8, sono da considerare — in un ragionevole rapporto «qualità-quantità» — di entità superiore a quella che nel sistema generale si ottiene con trentacinque anni di anzianità (che produce una quota pensionistica del 71% e che, come già si è visto, non dà luogo — a prescindere dalla data di accoglimento della domanda di pensionamento anticipato — ad alcuna riduzione); nè, d'altra parte, la Sezione ritiene possibile colmare il silenzio della legge mediante il ricorso alla integrazione analogica, in quanto il risultato dell'eventuale non applicazione delle riduzioni della pensione per le anzianità di ventinove e di ventotto anni risulterebbe, in definitiva, estremamente empirico, così come, d'altronde, è empirica, sul punto, la più volte citata circolare del Ministero del tesoro, la cui impostazione complessiva rende in effetti scarsamente comprensibili i motivi in base ai quali essa ha limitato alla (sola) anzianità di trenta anni il punto di riferimento idoneo a non dare luogo alla applicazione di tali riduzioni. È chiaro che quello del Ministero del tesoro si configura come un commendevole tentativo — nel silenzio della legge — di attenuare almeno parzialmente) gli effetti negativi, per i «militari», del travaso del sistema generale nel sistema particolare, ma la soluzione di escludere da tale impostazione — quanto meno — le anzianità di ventinove e di ventotto anni induce a ritenere che anche a livello ministeriale fosse presente la consapevolezza che l'adottata soluzione (di carattere intermedio) facesse permanere margini di dubbio e di perplessità, tali comunque da sconsigliare ulteriori estrapolazioni sul piano interpretativo.

A valutazioni diverse sarebbe stato forse possibile pervenire ove, nel sistema generale, le penalizzazioni previste dalla legge n. 537/1993 avessero cominciato ad operare immediatamente al di sotto della anzianità di quaranta anni (invece che di trentacinque), perchè, allora, l'equivalenza «quaranta anni-trenta anni» dei due sistemi sarebbe venuta in evidenza in modo immediato e coerente, di tal che l'integrazione analogica avrebbe potuto essere più agevolmente invocata e più correttamente applicata, mentre le diverse percentuali di pensione spettanti in corrispondenza delle anzianità inferiori ai quaranta anni e, rispettivamente, ai trenta anni, avrebbero verosimilmente assunto, in tale ipotesi, una rilevanza secondaria.

In base a tutti le argomentazioni che precedono, la Sezione ritiene di sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 11, comma sedicesimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'annessa tabella A, nella parte in cui, con riferimento al personale contemplato dall'art. 54, sesto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non prevedono che le riduzioni percentuali ivi indicate non si applichino con riguardo a quelle anzianità che danno luogo ad una percentuale di pensione superiore a quella che nel sistema generale è collegata all'anzianità di trentacinque anni, e d'altra parte non consentono — a giudizio del collegio — che al medesimo risultato si possa pervenire in via di interpretazione.

La rilevanza della questione deriva dal fatto che, ove le prospettazioni di questa Sezione fosse accolte dalla Corte costituzionale, a carico del sig. Salvatore Martuscelli non dovrebbe operare la riduzione dell'1% della pensione spettante, che è stata invece applicata col decreto indicato in epigrafe. La non manifesta infondatezza è a sua volta da ricercare nelle argomentazioni svolte in precedenza.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, e solleva d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sedicesimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'annessa tabella A, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, alla Legione della Guardia di finanza di Palermo, alla Ragioneria regionale dello Stato di Palermo e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 14 maggio 1996

Il presidente: CHIAULA

96C1569

N. 1139

Ordinanza emessa il 7 maggio 1996 della pretura di Siracusa, sezione distaccata di Noto nel procedimento civile vertente tra Marci Francesco e il prefetto della provincia di Siracusa

Circolazione stradale - Infrazione al nuovo codice della strada - Ricorso al prefetto - Previsione di un raddoppio della pena minima edittale, nel caso di mancato accoglimento - Violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza, in relazione ad altre situazioni nelle quali il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria senza essere costretto a subire il raddoppio della pena pecuniaria inflittagli.

(Nuovo codice della strada, art. 204).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Premesso che con ricorso depositato in cancelleria in data 26 giugno 1995 e iscritto al n. 6444/95 r.g., il Marci Francesco proponeva formale opposizione ex artt. 22 e 23 legge 24 novembre 1981 avverso l'ordinanza-ingiunzione del pretetto della provincia di Siracusa n. 284/94/uff. dep. del 24 marzo 1995, notificata al ricorrente in data 15 giugno 1995, con la quale si respingeva il ricorso avverso il verbale di contravvenzione della polizia stradale di Noto n. 1443036 del 14 febbraio 1994 e, per gli effetti, si ingiungeva il pagamento della somma complessiva di L. 1.011.000.

L'ammontare era dovuto per sanzione amministrativa aumentata del doppio in virtù del disposto di cui all'art. 204 C.d.S.

Con il ricorso il sig. Marci sollevava preliminarmente la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 204 C.d.S. in quanto tale norma — nella parte in cui prevede che in caso di rigetto del ricorso il prefetto deve ingiungere il pagamento di una somma determinata nel limite, non inferiore al doppio del minimo edittale — si pone in contrasto con l'art. 24 Cost. con palese violazione del diritto di difesa dei propri diritti in sede giudiziaria.

L'eccezione sollevata dal ricorrente non è manifestamente infondata: nel momento in cui viene prevista dal legislatore una sanzione automatica (nella specie il doppio del minimo edittale) per il caso in cui il soggetto, esercitando il proprio diritto ad impugnare il provvedimento attraverso l'esperimento del ricorso amministrativo, veda rigettata la domanda, viene violato il diritto di difesa, essendo evidente che il timore di un raddoppio della sanzione pecuniaria in caso di mancato accoglimento, può costituire un deterrente alla proposizione del ricorso gerarchico, facendo desistere il ricorrente da tale azione.

Tale aspetto si comprende meglio considerando che l'art. 204 C.d.S. subordina il ricorso all'organo di giurisdizione ordinaria, alla previa conclusione della fase amministrativa, e quindi, la procedura di cui agli artt. 22 e ss. legge n. 689/1981 risulta concretamente esperibile solo dopo che l'ingiunzione di pagamento risulti di ammontare superiore a quella cui il ricorrente si era opposto; tale ultima circostanza non fa altro che confermare il sospetto di un'ingiustificata lesione del diritto di difesa.

La natura evidentemente punitiva della maggior somma — rispetto a quella prevista a titolo di sanzione per la violazione — che viene ingiunta in caso di inoltro e successivo rigetto del ricorso all'organo amministrativo, può — come già sottolineato — scoraggiare il cittadino dal presentare eventuali contestazioni alle determinazioni dell'autorità giudiziaria, con la conseguenza che il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione subisce una rilevante limitazione.

Neppure l'adozione del «criterio di ragionevolezza» elaborato dalla Corte costituzionale per giustificare disparità di trattamento tra situazioni in sé non diverse, può essere adottato nel caso di specie, in quanto nessuna esigenza di economia processuale può far da contrappeso ad una simile previsione deterrente, in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione rispetto ad altre situazioni in cui il ricorrente ben può adire l'autorità giudiziaria senza essere costretto a vedere raddoppiata l'entità della pena pecuniaria inflittagli.

P. Q. M.

Ritenendo non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 204 C.d.S. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Ritenendo necessaria, ai fini della decisione, una pronuncia della suprema Corte sulla costituzionalità dell'art. 204 suindicato;

Dispone ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso ai sensi dell'art. 295 del c.p.c.;

Dispone, altresì, che la cancelleria provveda alla notificazione dell'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Noto, addì 7 maggio 1996

Il pretore: BERSANI

N. 1140

Ordinanza emessa il 21 giugno 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Federici Elia e Barillà Domenico

Processo penale - Udienza preliminare - G.i.p. che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti degli imputati - Incompatibilità dello stesso giudice a partecipare a detta udienza - Omessa previsione - Violazione dei principi di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, della inviolabilità della difesa, del giudice naturale e di terzietà dello stesso - Richiamo ai principi espressi dalle sentenze nn. 131 e 155 del 1996.

(C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 76 e 77 in relazione alla legge del 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 67).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Agli esiti di complessa attività di investigazione preliminare, il pubblico ministero presso il tribunale di Roma introduceva richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di una pluralità di soggetti e, tra gli altri, di Federici Elia e Barillà Domenico in ordine ad ipotesi criminose riflettenti reati di corruzione asseritamente perpetrati durante l'iter amministrativo di assegnazione degli appalti delle c.d. Ferrovie concesse.

All'udienza preliminare del 28 novembre 1995 la difesa di Barillà Domenico a carico del quale l'ufficio del giudice precedente aveva adottato misura custodiale carceraria eccepiva l'incompatibilità del giudicante a conoscere di quell'udienza preliminare e contestualmente poneva la questione di incostituzionalità dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., nella parte in cui la citata norma non prevedeva appunto l'esclusione dall'udienza preliminare del giudice che aveva nella fase investigativa emesso le misure cautelari. L'eccezione della difesa, con ordinanza pari data allegata al verbale di udienza, era respinta dall'ufficio nella considerazione che la stessa Corte costituzionale aveva fino a quel momento costantemente sottolineato i profili endoprocessuali e rituali della pronuncia del g.u.p. assimilata a necessario impulso per l'ulteriore fase dibattimentale nel caso del decreto *ex art.* 429 c.p.p., nonché a decisione comunque revocabile per sopravvenienza di nuove fonti di prova nell'ipotesi di cui all'art. 425 c.p.p.

L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale ed in particolare gli assunti innovatori delle sentenze nn. 131/1996 e 155/1996, che hanno notevolmente esteso la sfera di incompatibilità del g.u.p., determinavano la reiterazione della medesima questione all'udienza preliminare del 27 maggio 1996 da parte della difesa di Federici Elia per il quale parimenti l'ufficio giudicante aveva adottato misura custodiale.

L'esito della eccezione era stavolta favorevole alla difesa, avendo quest'ufficio ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità prospettata ed avendo quindi subordinato la decisione, anche in ordine alla posizione di Barillà Domenico, agli esiti della pronuncia della Corte costituzionale ritualmente adita.

Il superamento del criterio dell'evidenza (legge 8 aprile 1993, n. 105) ha di fatto sensibilmente modificato la cognizione del g.u.p. che, nell'apprezzamento dei contenuti delle indagini preliminari, esprime una valutazione tecnicamente endoprocessuale, ma nel merito significativamente orientata.

Il giudicante preliminare conosce infatti «allo stato degli atti compiuti nel corso della investigazione preliminare» atti che, in caso di adozione della misura custodiale, ne hanno determinato un forte convincimento al punto da fargli ritenere probabile l'affermazione di responsabilità.

Ora non vi è dubbio che nei casi, peraltro più frequenti, in cui il complesso degli elementi probatori che hanno integrato il quadro indiziario determinante ai fini dell'adozione del provvedimento custodiale, coincide e si sovrappone alle fonti di prova indicate dal p.m. nella richiesta di rinvio a giudizio, si propone allo stesso giudicante la medesima valutazione che egli ha già compiuto per l'emissione della misura cautelare.

Ne deriva che il principio posto dalla giurisprudenza della stessa Corte per il quale presupposto della incompatibilità di chi giudica è «ogni valutazione di merito circa l'idoneità delle risultanze probatorie a fondare un giudizio di responsabilità», assume concreta rilevanza anche nel presente contesto, dovendosi in caso contrario ritenere l'udienza preliminare il formale snodo di passaggio dalla fase investigativa a quella dibattimentale.

Si osserva inoltre che ove il tema di prova risulti non più *in fieri* ma recepito in fonti documentali non suscettibili di ulteriori sviluppi la cognizione del g.u.p. è sicuramente equipollente al giudizio di merito, in quanto ragioni di logica e di economia processuale imporrebbero la più ampia valutazione di quelle fonti: sul punto si osserva che la coincidenza di queste con gli elementi valutati in sede di adozione della misura cautelare comprime inevitabilmente la valenza cognitiva della fase dell'udienza preliminare, nell'ambito della quale il contraddittorio instaurato in modo formale, è strumentalmente preordinato al successivo dibattimento. Rimane infatti esclusa qualsiasi possibile alternativa in ordine all'adozione della pronuncia liberatoria *ex art. 425 c.p.p.*, giacché ragioni di rigore, o se si vuole anche di coerenza formale, precludono al giudice il difficile *iter* autocritico necessario ai fini dell'ardua distinzione fra indizi e contenuti dell'indagine preliminare.

Nella recente sentenza n. 155/1996, nonché argomentando in materia di giudizi abbreviati, la Corte osserva che l'estensione dell'incompatibilità a tale caso, è motivata dalla preclusione di modifica del quadro probatorio «cosicché è facilmente ipotizzabile che le prove a base del giudizio siano gli stessi indizi sulla cui base è stata adottata la cautela». Il ragionamento è assolutamente persuasivo anche e soprattutto in ordine allo sbocco processuale previsto dall'art. 425 c.p.p., dovendosi concludere che, nell'ipotesi di sovrapposibilità delle fonti di prova indicate dall'accusa col tema probatorio cautelare, l'incompatibilità del giudice preliminare deriva dalla certezza logico-giuridica dell'adozione di un provvedimento di rinvio a giudizio.

In tale contesto, anche considerando la forte aspettativa dell'imputato a che il giudice valuti il più ampiamente possibile i risultati dell'indagine preliminare, si determina una grave vulnerazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge *ex art. 3* della Costituzione, nonché dell'inviolabilità della difesa *ex art. 24* della Costituzione, risultando evidente la disparità di trattamento per colui la cui posizione deve essere valutata dal giudice preliminare che ha già adottato la misura custodiale fondata sulle medesime fonti probatorie, nonché l'inevitabile affievolirsi del diritto di difesa le cui argomentazioni sono già note al giudice preliminare, anche per gli inevitabili gravami che hanno attinto la misura custodiale, nel caso in cui risulti sovrapposta l'identità fisica del giudice che ha adottato il provvedimento cautelare con quella del giudice per l'udienza preliminare.

La ravvisata incompatibilità incide altresì sul principio del giudice naturale sancito dall'art. 25 della Costituzione, posto che nel caso all'esame l'imputato è tratto a giudizio davanti al medesimo giudice che ha ammesso il provvedimento custodiale e che pertanto è, o comunque appare, fortemente orientato, tanto da perdere i connotati propri del giudice naturale, e cioè dell'organo giudicante precostituito per legge.

Parimenti violato dalla mancata previsione di incompatibilità all'esame il principio di terzietà del giudice recepito nella direttiva n. 67 legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, di tal che le decisioni proprie dell'udienza preliminare si profilano gravemente condizionate dalla concentrazione in capo al medesimo giudice di competenze della fase investigativa e giurisdizionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23, primo e secondo comma, della legge 1º marzo 1953, n. 87, 134 della Costituzione, vorrà codesta eccellentissima Corte dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p. nella parte in cui la prefata norma non prevede l'incompatibilità del g.i.p. che ha adottato la misura custodiale a partecipare alla successiva udienza preliminare;

Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito e per la notifica della presente ordinanza alle parti e al pubblico ministero, nonché per la comunicazione della stessa alla Presidenza del Consiglio e alla Presidenza delle Camere.

Roma, addì 21 giugno 1996

Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile)

N. 1141

*Ordinanza emessa il 21 giugno 1996 dal tribunale di Napoli
nel procedimento civile vertente tra Dama Rosanna (n.q.) e Caterino Aldo*

Filiazione - Riconoscimento dei figli naturali - Impugnazione per difetto di veridicità - Ammissibilità dell'azione solo quando ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore - Mancata previsione - Compressione della tutela dei figli nati fuori del matrimonio.

(C.C., art. 263).

(Cost., artt. 2, 3, 30 e 31).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 27176 del ruolo generale degli affari conenziosi dell'anno 1990 avente ad oggetto: impugnativa di riconoscimento per difetto di veridicità, e vertente tra l'avv. Rosanna Dama con studio in Napoli alla via Martucci, 35, nella qualità di curatore speciale del minore Caterino Raffaele, nato a Villaricca il 17 settembre 1986, giusta decreto di nomina del tribunale per i minorenni di Napoli n. 494/1987, quale procuratrice di se stessa, attrice e Caterino Aldo elettivamente domiciliato in Napoli alla via Giacomo Piscicelli, 73, presso gli avv. Giovanni Verde e Erminia Delcogliano dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, convenuto, nonché il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, interventore *ex lege*.

CONCLUSIONI

L'attrice conclude perché il tribunale voglia: 1) accogliere la domanda e dichiarare che Caterino Aldo non è il padre del minore Raffaele; 2) ordinare all'ufficiale dello Stato civile del comune di Villaricca di provvedere alla relativa annotazione della sentenza sull'atto di nascita; 3) condannare il Caterino alle spese del giudizio. In subordine ammettere la *ctu* e la prova contraria a quella articolata dall'altra parte. .

Il procuratore del convenuto chiede il rigetto della domanda e in via subordinata che il tribunale voglia ammettere la prova per testi già articolata alle udienze del 27 aprile e 26 ottobre 1993, con rigetto di ogni altra richiesta istruttoria formulata dall'attore e dal p.m.

Il p.m. ha chiesto accogliersi la domanda, in subordine affinché il tribunale voglia dare l'ingresso all'ulteriore indagine tecnica come richiesta dal curatore speciale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 27 dicembre 1990, l'avv. Rosanna Dama, premesso di essere stata nominata, con decreto del 14 luglio 1987, del tribunale per i minorenni, curatore speciale del minore Caterino Raffaele con l'incarico di procedere all'impugnazione per falsità del riconoscimento fatto da Caterino Aldo nei confronti del predetto, denunciato all'ufficiale dello stato civile di Villaricca quale suo figlio naturale concepito con donna che non intendeva essere nominata; che il Tribunale aveva disposto l'allontanamento del minore dal nucleo familiare del Caterino Aldo poiché dagli atti acquisiti tale riconoscimento risultava non veritiero, essendo inesistente il rapporto di filiazione tra il Caterino Aldo e il piccolo Raffaele; conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Napoli, Caterino Aldo per sentir dichiarare non veritiero *ex art. 263 c.c.* il riconoscimento in questione e per l'effetto ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di Villaricca di provvedere alla trascrizione ed annotazione della sentenza sull'atto di nascita della minore, con la condanna al pagamento delle spese del giudizio.

Si costituiva in giudizio Caterino Aldo il quale esponeva che, a seguito di indagini disposte dal tribunale per i minorenni, era stata identificata la madre del minore che non aveva partecipato però agli accertamenti effettuati dai consulenti d'ufficio dott. Gianfranco De Dominicis e Antonio Mancini per accertare la paternità del minore.

Tale consulenza, pur lamentando l'acerba età del minore, concludeva per l'incompatibilità delle indagini immunoe-matologiche e citogenetiche con l'ipotesi di paternità. Dagli esami svolti dal dott. Alfonso Gifuni, perito di parte, poco dopo quelli dei periti d'ufficio, emergeva invece la prova dell'esistenza di un reale rapporto di sangue tra il Caterino e il piccolo Raffaele nonché la necessità di testare anche la madre biologica. Tutto ciò induceva il tribunale ad ordinare una nuova perizia ematologica, nominando ctu il prof. Bartolomeo Farzati il quale effettuava una nuova perizia solo su Caterino Aldo e Raffaele, con il prof. Goffredo Sciaudone come perito di parte. La perizia del dott. Farzati negava i risultati della precedente perizia e concludeva per la non evidenza di incompatibilità in relazione ai gruppi ematici mentre il prof. Sciaudone affermava che i risultati della perizia consentivano di ritenere non peregrina l'ipotesi del rapporto di paternità. Il tribunale per i minorenni, con decreto del 14 luglio 1987, non autorizzava l'inserimento del minore nel nucleo familiare, nominando un curatore speciale per impugnare il riconoscimento in questione ma la Corte d'appello, con decreto del 24 novembre 1988, a parziale modifica del decreto del tribunale, revocava l'ordine di allontanamento del minore dalla residenza familiare.

Nel merito, il convenuto rilevava che non esistevano elementi certi dai quali desumere che la dichiarazione raccolta dall'ufficiale dello stato civile non fosse rispondente a verità. Le dichiarazioni rese dal Caterino al g.d. del tribunale per i minorenni erano state rese senza l'assistenza del difensore né da tale deposizione emergevano dubbi sulla veridicità del riconoscimento, come affermato invece dal tribunale che non aveva dato adeguato risalto al comportamento del Caterino il quale si era detto certo di essere il padre di Raffaele, sottoponendosi spontaneamente all'interrogatorio e alle perizie d'ufficio.

Le indagini immunoematologiche erano state condotte poi solo sul padre e sul figlio e non anche sulla madre biologica identificata dal tribunale sin dal 10 dicembre 1986, e non potevano quindi rappresentare una prova certa dei risultati raggiunti, peraltro differenti tra loro, tenuto conto altresì che il tribunale non aveva esaminato i rilievi contenuti nella consulenza di parte. Chiedeva quindi il rigetto della domanda attrice con vittoria di spese.

Veniva acquisita varia documentazione dopodichè, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al Collegio che si riservava la decisione all'udienza del 14 giugno 1996.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Deve essere preliminarmente esaminata e risolta positivamente la questione afferente la regolarità del contraddittorio. Infatti, mentre in caso di contestazione dello stato di figlio legittimo e in quello di disconoscimento della paternità devono essere chiamati in giudizio entrambi i genitori (artt. 247 e 248 cod. civ), la necessità della presenza di entrambi non sussiste nell'ipotesi di impugnazione del riconoscimento di un figlio naturale. Quando è in discussione lo stato di figlio legittimo, la sentenza non può essere emessa che nei confronti di tutti e tre i soggetti interessati al rapporto di filiazione, dato che il rapporto intercorre necessariamente tra il figlio e i due genitori; nella filiazione naturale, invece, il rapporto riguarda esclusivamente il genitore che ha compiuto il riconoscimento ed il figlio. Anche se quest'ultimo è stato riconosciuto da entrambi i genitori, si hanno due distinti rapporti di filiazione e l'impugnazione del riconoscimento compiuto dal padre non può esercitare alcuna influenza su quello operato dalla madre che può, perciò, restare anche estranea al relativo giudizio.

Ed infatti, secondo l'insegnamento della suprema Corte, poiché lo *status* di figlio naturale è accertabile individualmente verso ciascun genitore, l'unico legittimato passivo è appunto il soggetto nei cui confronti si intende accertare la filiazione mentre l'interesse riconducibile ad altri soggetti, ivi compreso l'altro genitore, attribuisce agli stessi la facoltà di intervenire nel processo a tutela delle loro ragioni ma non anche la legittimazione ad essere citati in giudizio come contraddittori necessari (Cass. n. 26 ottobre 1955, n. 3500; 9 dicembre 1960, n. 2993). In definitiva, sia per la mancanza di una previsione normativa espressa, corrispondente agli artt. 247 e 248 c.c., sia per il carattere non inscindibile dell'accertamento da compiersi, che coinvolge direttamente solo il rapporto tra riconosciuto e l'autore di riconoscimento, deve escludersi la necessità dell'instaurazione del contraddittorio con gli altri soggetti, pur interessati (come la madre o il soggetto al quale potrebbe attribuirsi la paternità naturale), atteso che anche senza la presenza in giudizio di tali soggetti detto accertamento può comunque essere validamente effettuato e la sentenza utilmente emessa.

2. — Nel merito, l'impugnazione proposta *ex art.* 263 c.c. — avente ad oggetto il riconoscimento naturale del minore Caterino Raffaele da parte di Caterino Aldo — risulta fondata.

È principio comunemente ricevuto in giurisprudenza che la dimostrazione dell'impossibilità che il soggetto, il quale ha effettuato il riconoscimento, sia il padre del soggetto riconosciuto come figlio, può essere data con qualsiasi mezzo di prova, anche presuntivo; e tale prova negativa, al contrario di quella positiva (che esige il raggiungimento di un elevato grado di probabilità), non richiede una pluralità di esami ematologici e genetici, eseguiti in base a diversi tipi di indagine anche in combinazione tra loro, dovendosi ritenere di per sé acquisita in presenza anche di uno solo di detti esami, quando risulti nel patrimonio genetico del figlio un gene assente nella madre e nel preteso padre, e quindi necessariamente trasmesso da altro soggetto (Cass. n. 2820/1991).

Nella fattispecie, la falsità del riconoscimento impugnato si evince anzitutto dall'approfondita attività istruttoria effettuata dal tribunale per i minorenni.

In proposito, possono certamente condividersi i risultati ai quali sono pervenute le indagini tecniche espletate dai c.t.u. nominati in detta sede, le cui conclusioni si fondano su analitiche e convincenti argomentazioni e sull'applicazione alla fattispecie di criteri tecnici corretti ed esatti.

La prima consulenza effettuata dai dott. De Dominicis e Mancini ha rilevato, a seguito dell'analisi del sistema HLA che consente una valutazione precisa ed affidabile dei patrimoni genetici dei soggetti esaminati, una assoluta incompatibilità tra il patrimonio genetico del Caterino Aldo e quello del minore Caterino Raffaele. Anche la successiva consulenza d'ufficio espletata dal prof. Farzati, compiuta quando il bambino aveva oltre sei mesi, è pervenuta alla conclusione che, pur non essendovi evidenza di incompatibilità tra i due soggetti relativamente ai sistemi ematici esplorati, il diverso corredo antigeno relativo al sistema HLA presente nei due soggetti esaminati rende incompatibile l'ipotesi che vi possa essere una relazione di paternità tra gli stessi. Peraltro, a fronte di tali univoche risultanze tecniche, entrambi i consulenti di parte non sono stati in grado di sostenere positivamente la conclusione opposta ma si sono limitati ad affermare che «non è possibile escludere» (dott. Gifuni) e che «non è peregrina» (prof. Sciaudone) la paternità di Caterino Aldo nei riguardi del piccolo Raffaele.

Tali rilievi pertanto non appaiono idonei ad inficiare la conclusione — espressa in termini di assoluta certezza — della netta incompatibilità, quanto al patrimonio genetico, dei gruppi sanguigni in esame, conclusione cui sono pervenuti i consulenti d'ufficio in modo convergente (assoluta discordanza tra i loci A e B e la mancanza nel padre del locus C), di talché non si ravvisa la necessità di disporre altra consulenza d'ufficio.

E ciò anche perché tale conclusione trova conforto nelle altre risultanze processuali, tra cui le dichiarazioni rese nel corso delle indagini penali dalla madre del minore (Bonavita Maria) sulla reale paternità dello stesso, nonché la scarsa attendibilità della versione dei fatti resa dal Caterino al tribunale per i minorenni circa una presunta relazione avuta con la madre del bambino, della quale non è stato nemmeno in grado di riferire il cognome, l'abitazione né altre concrete condizioni di vita, oltre che per il rilievo secondo cui la falsa attribuzione al Caterino della paternità del minore risulta perfettamente plausibile, anche sotto il profilo logico, alla luce della situazione del predetto («Sono sposato da tredici anni, mia moglie ha 41 anni e non ha mai fatto domanda di adozione»).

In ogni caso, poi, la falsità del riconoscimento in questione è stata accertata definitivamente in sede penale dove il Caterino è stato assolto per difetto dell'elemento soggettivo (che invece nessun rilievo esplica ai fini del presente giudizio), sul presupposto della obiettiva non veridicità del riconoscimento operato ed a causa del dubbio in ordine alla effettiva conoscenza da parte del predetto della contestata falsità. Nè del resto contrasta con tale conclusione la decisione emessa dalla Corte di appello sez. per i minorenni in data 24 novembre 1988, invocata dal convenuto, con la quale era stata disposta la revoca dell'allontanamento del minore dalla famiglia del Caterino in attesa del presente giudizio, posto che anche in tale decisione si condivide il giudizio di falsità del riconoscimento ma si adotta un simile provvedimento di natura provvisoria solo per evitare un trauma psichico al minore ormai perfettamente inserito in detta famiglia.

In altri termini, l'unica ricostruzione dei fatti logicamente attendibile ed aderente alle univoche risultanze istruttorie, conduce ad un giudizio di falsità del riconoscimento effettuato, giudizio espresso concordemente sia dal tribunale e dalla Corte d'appello per i minorenni sia dal tribunale penale ordinario.

3. — Deve però considerarsi che l'accoglimento dell'impugnazione determinerebbe inevitabilmente l'allontanamento del minore dalla famiglia in cui egli è cresciuto e che tale effetto della decisione risulterebbe senza dubbio fortemente pregiudizievole per l'interesse del minore medesimo. Non vi è dubbio invero che tale pregiudizio, già

ravvisato dalla Corte d'appello sez. minorenni quando il bambino aveva circa due anni, si rivela ancor più drammatico oggi che il bambino ha quasi dieci anni e riconosce da sempre, come propri genitori il Caterino e la moglie di quest'ultimo, con i quali si è consolidato un legame affettivo profondo. Il forzoso allontanamento dall'ambiente familiare in cui il minore è oggi perfettamente inserito, rappresenterebbe certamente un atto di violenza nei suoi confronti che, incidendo sui rapporti affettivi con le figure genitoriali e sul suo corretto sviluppo psicologico, potrebbe provocargli notevoli traumi psichici e rischia di pregiudicarne, in modo anche irreversibile, gli equilibri affettivi, l'educazione e la collocazione sociale.

Né a ciò potrebbe ovviarsi con il ricorso all'adozione *ex art. 44, lett. c)* della legge n. 184/1983, come ritenuto dalla Corte d'appello nella decisione sopra citata; infatti, l'applicabilità di tale istituto all'ipotesi in esame è quanto meno dubbia sotto il profilo giuridico, ed è comunque pur sempre soltanto un'eventualità, affidata all'iniziativa di terzi e alla valutazione positiva di altra autorità giudiziaria, senza considerare poi che non eviterebbe il distacco del minore dalla famiglia in cui si trova attualmente quanto meno nel non breve periodo di tempo necessario per l'esaurimento della pratica di adozione.

Neppure autorizza una diversa conclusione la possibile valutazione negativa della condotta del Caterino, peraltro attenuata dall'esito del giudizio penale (che ha dubitato dell'esistenza di una sua dolosa preordinazione al falso riconoscimento), dato che anche tale apprezzamento appare soccombente rispetto al preminente interesse del minore alla conservazione del suo attuale ambiente familiare dove risulta assistito e curato in modo adeguato.

Detto interesse, ad avviso del Collegio, non può non essere valutato anche al momento della decisione che altrimenti si risolverebbe nella mera «certificazione» della corrispondenza tra il dato naturale e la situazione giuridica, senza alcuna considerazione dell'esigenza di tutela del minore che trova invece un solido fondamento a livello costituzionale nei principi stabiliti dagli artt. 2, 3, 30 e 31. Al contrario di quanto suggerito dal convenuto, l'evidente lacuna normativa dell'art. 263 c.c. può essere superata unicamente attraverso l'intervento della Corte costituzionale e non anche tramite un'inammissibile operazione interpretativa che finirebbe per assumere carattere decisamente creativo (cfr., quanto alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, Corte cost. 20 luglio 1990, n. 341). Solo tale intervento, cioè, potrebbe attribuire al tribunale il potere di valutare, nel merito, la rispondenza dell'azione all'interesse del minore (al di là di quanto ritenuto al momento della nomina del curatore speciale) e consentire di conseguenza di rigettare o dichiarare l'inammissibilità della stessa nell'ipotesi in cui, pur sussistendo — come nel caso concreto — tutti i presupposti normativi, gli effetti dell'accoglimento potrebbero rivelarsi pregiudizievoli per il minore medesimo (valutazione questa non preclusa di per sé al tribunale ordinario che del resto è chiamato normalmente ad esprimere giudizi analoghi per l'affidamento dei minori nei procedimenti di separazione e divorzio).

Stante quindi la rilevanza e la non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità sopra illustrato, si impone la sospensione del presente processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con gli adempimenti di rito indicati in dispositivo.

P. Q. M.

Letto l'art 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità del figlio minore possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore stesso;

Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 giugno 1996.

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 1142

*Ordinanza emessa l'11 luglio 1996 dal pretore di Enna
nel procedimento penale a carico di Santoro Santo*

Processo penale - Criteri per la ripartizione della competenza per materia - Adozione di un criterio quantitativo, ampiamente derogato da casi di competenza qualitativa (criterio misto) - Attribuzione al pretore della competenza per il reato di ricettazione - Disparità di trattamento tra cittadini imputati di tale reato e cittadini imputati di delitti di pari gravità, per i quali è stabilita la competenza del tribunale.

[Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 12; e c.p.p. 1988, art. 7, lett. n)].

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc.pen. n. 159/1996 reg.gen. contro Santoro Santo, imputato del delitto di ricettazione, all'udienza dell'11 luglio 1996.

La direttiva di cui all'art. 2 n. 12 della legge delega dispone che la competenza per materia sia determinata tenendo conto sia della pena edittale — con esclusione degli aumenti derivanti dalla recidiva, dalla continuazione e dalle circostanze aggravanti, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale — sia della qualità del reato. In particolare dispone che vengano attribuiti alla competenza del pretore le contravvenzioni e i delitti punibili con la pena della multa o con quella della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, nonché altri delitti specificamente indicati. In attuazione di detta direttiva l'art. 7 c.p.p. dispone l'attribuzione alla competenza del pretore del reato di ricettazione, per cui si procede, punito nel massimo con la pena della reclusione di otto anni. La competenza per materia del pretore viene quindi individuata non più, come per l'art. 31 c.p.p. 1930, sulla base del solo criterio quantitativo, ma, seguendo la tendenza ampliativa espressa nelle modifiche apportate a detta norma dalla legge 31 luglio 1984, n. 400 anche sulla base del criterio qualitativo, fondato sul titolo del reato.

Prescindendo dal caso della ripartizione della competenza in base al criterio qualitativo con riferimento alla situazione del soggetto attivo del reato (che determina la competenza del Tribunale per i minorenni, giudice ordinario specializzato chiamato a conoscere di tutti i reati commessi da minori degli anni 18), il codice vigente ha dunque adottato un criterio misto, ponendo a base del sistema il criterio quantitativo, ampiamente derogato da numerosi casi di competenza qualitativa: alla Corte d'assise è attribuita la competenza per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni; al tribunale quella per i reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione nel massimo inferiore ai ventiquattro anni e superiore ai quattro, al pretore quella per i reati per i quali la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva; la Corte d'assise inoltre estende la propria competenza a reati che secondo il criterio quantitativo sarebbero di competenza del tribunale o del pretore, il tribunale a reati che sarebbero di competenza della Corte d'assise o del pretore, il pretore a reati che sarebbero di competenza del tribunale. Il criterio misto adottato nel codice vigente non estende quindi sola la competenza del giudice «superiore» a reati che secondo il criterio quantitativo sarebbero di competenza del giudice «inferiore», ma anche la competenza di quest'ultimo a reati che secondo il predetto criterio sarebbero di competenza del giudice «superiore». Se però detto criterio, così come attuato, può rispondere alla particolare configurazione della Corte d'assise che giustifica la scelta di devolvere ad un organo — che per la composizione mista attua la diretta partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia — materie di particolare rilievo per la coscienza collettiva, sia per la speciale gravità della pena che per la natura e le conseguenze dell'illecito, non altrettanto può dirsi in ordine alla ripartizione della competenza tra pretore e tribunale, caratterizzandosi la differenza tra questi due organi giurisdizionali non per la particolare natura della loro composizione, ma per la collegialità del secondo, cui consegue una maggiore garanzia in ordine alla decisione ed a cui si accompagna una procedura non semplificata, come quella pretorile, che esclude l'udienza preliminare. Ed invero la legge 10 aprile 1951 n. 287 aveva correttamente regolato secondo il criterio qualitativo solo la competenza della Corte d'assise, ricorrendo quantitativo per la determinazione della competenza del pretore e riservando a quella del tribunale (secondo un criterio misto) anche la cognizione di reati che, pur essendo puniti con pena inferiore ai quattro anni di reclusione, si caratterizzano per la particolare rilevanza del bene giuridico tutelato, ovvero per una maggiore pericolosità diffusiva (come nel caso dei reati commessi con mezzo della stampa); né può fondatamente argomentarsi che

il problema delle minori garanzie sia sostanzialmente venuto meno per la raggiunta integrale «giurisdizionalizzazione» del pretore realizzata attraverso la separazione delle funzioni requirenti e giudicanti, essendo connesse (le minori garanzie), come si è appena detto, alla monocraticità dell'organo ed alla semplificazione della procedura. In realtà, come è stato osservato, l'esigenza di fondo che ha ispirato la normativa sulla competenza del pretore «è stata quella di sottrarre agli organi "superiori" un volume cospicuo di processi, così da riservare l'attività dei tribunali e delle corti d'assise a quelle vicende rispetto alle quali si presenta più marcata la necessità della cognizione di un organo collegiale» (A. Macchia, Commentario del nuovo codice di procedura penale, vol. I pag. 33). Il rapporto tra reato e composizione monocratica o collegiale dell'organo giudicante non può però, per le superiori considerazioni, prescindere dalla gravità del primo, come chiaramente desumersi anche dal fatto che l'art. 2 n. 12 della legge-delega pone come criterio generale per la deroga al criterio quantitativo sola la recidiva, la continuazione e le aggravanti comuni, escludendo quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e quelle ad effetto speciale, che per loro natura implicano connotazioni di accentuata gravità. Appare pertanto non manifestamente infondata, e rilevante in ordine alla decisione sulla competenza per materie la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 2, n. 12 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e 7 lett. n) c.p.p. in relazione all'art. 3 cost., in quanto detta norma crea una disparità di trattamento tra cittadini imputati del delitto di ricettazione e cittadini imputati di delitti di minore gravità per cui è stabilita la competenza del tribunale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 12 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e 7, lett. n) c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di cui sopra sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'imputato contumace, alla parte offesa e comunicato ai Presidenti della due camere del Parlamento.

Enna, addì 11 luglio 1996

Il pretore: COSTA

96C1573

N. 1143

Ordinanza emessa il 16 marzo 1996 dal pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Fogli Andrea e il direttore della Ripartizione 23 Sanità della provincia autonoma di Bolzano

Sanzioni amministrative - Provincia di Bolzano - Oblazione mediante pagamento ridotto, quando il minimo editale non sia previsto, nella sola misura di un terzo del massimo - Violazione del principio contenuto nella legge statale secondo cui l'oblazione è possibile anche mediante il pagamento del doppio del minimo - Conseguente violazione dei limiti della competenza provinciale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 152/1995.

(Legge provincia Bolzano 29 ottobre 1991, n. 30, art. 1).

(Cost., art. 117).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede;

Premesso che la Unità sanitaria - Centro Sud della provincia autonoma di Bolzano, con verbale 21 gennaio 1994, aveva contestato a Fogli Andrea la violazione prevista dall'art. 42 d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 e punita ai sensi dell'art. 17 legge 30 aprile 1962 n. 283, con sanzione determinata soltanto nel massimo di L. 1.500.000, poiché vendeva generi alimentari senza indossare idoneo copricapo; che con il citato verbale si informava il Fogli

della facoltà del pagamento di una somma ridotta, ai sensi dell'art. 6 del t.u. delle leggi provinciali sulle norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative, emanato con D.P.G.P. del 25 giugno 1984 n. 16, determinata in L. 500.000 — corrispondenti al terzo del massimo della sanzione da applicarsi;

Rilevato che il Fogli, nell'opporsi all'ordinanza-ingiunzione 23 dicembre 1994 del direttore della ripartizione 23 della provincia autonoma di Bolzano, deduce di avere pagato, prima dell'emissione dell'opposta ordinanza e a titolo di oblazione, la somma di L. 8.000 — così determinata in base all'art. 16 della legge n. 689/1981 e corrispondente al doppio del minimo edittale (art. 26 c.p.), oltre a L. 15.800 — per spese di notifica; che l'opponente eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza opposta, poiché la pretesa tendente ad ottenere il pagamento della ulteriore somma di L. 729.200 — di cui L. 718.200 — a titolo di sanzione pecuniaria e L. 11.000 — per spese di notifica, era basata sul presupposto che con il pagamento della somma di L. 8.000 — non fosse intervenuta valida oblazione ai sensi dell'art. 16 della legge statale, ma che dovesse trovare applicazione l'art. 1 della legge provinciale 29 ottobre 1991 n. 30, norma che, invece, trovasi in contrasto con la citata normativa statale e con il dettato costituzionale (art. 117 Cost.);

Atteso che alla provincia autonoma di Bolzano è assegnata potestà legislativa in materia di igiene e sanità (art. 9 dello statuto di autonomia) nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 5 dello stesso d.P.R. n. 670/72 e che alla norma di cui all'art. 16 della legge 689 del 1981, «per il suo rilievo nel contesto della disciplina generale posta in tema di sanzioni amministrative, va riconosciuto il valore di principio suscettibile di vincolare il legislatore regionale», come ha stabilito la Corte costituzionale con sentenza 4-8 maggio 1995 n. 152;

Ritenuto che alla luce della citata sentenza n. 152 si dimostra non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, che si presenta analoga a quella già risolta con la precisata sentenza e va pertanto sottoposta alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante nel giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge provinciale 29 ottobre 1991 n. 30 in relazione all'art. 117 della Costituzione, laddove, in ipotesi di violazione amministrativa sanzionata nel solo massimo edittale, non consente all'interessato di accedere alla oblazione corrispondendo anche il doppio del minimo edittale da determinarsi a norma dell'art. 26 del c.p.;

Dichiara la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.87, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica, a cura della cancelleria, della presente ordinanza, alle parti in causa, al presidente della Giunta provinciale nonché al Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano.

Bolzano, addì 16 marzo 1996

Il pretore: (firma illegibile)

N. 1144

Ordinanza emessa il 20 luglio 1996 (recte: 20 giugno 1996) della pretura di Belluno, sezione distaccata di Feltre, nel procedimento penale a carico di Barichello Fabrizio ed altra

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Inapplicabilità per i reati in materia di edilizia e urbanistica in caso di pena detentiva non alternativa a quella pecuniaria - Asserita applicabilità ai reati di tutela del paesaggio di cui agli artt. 1 e 1-sexies della legge n. 431/1985 - Ingiustificata disparità rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per più gravi ipotesi di reato.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nel processo penale a carico di Barichello Fabrizio e Barichello Ida.

Sono stati citati a giudizio dinanzi a questo pretore, per rispondere dei reati p. e p. dagli artt. 20, lett. c) legge n. 47/1985, 1-1 sexies legge n. 431/1985, 734 c.p., in ordine alla costruzione di un capannone prefabbricato e alla realizzazione di un parcheggio, in zona vincolata (comune di Arsìè, presso le sponde del lago del Corlo) senza concessione edilizia e senza autorizzazione della Commissione provinciale beni ambientali.

All'udienza del 20 giugno 1996, prima dell'apertura del dibattimento, l'imputato Barichello Fabrizio ha chiesto l'applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nella misura di 6 giorni di arresto e L. 14.000.000 di ammenda, concesse le attenuanti generiche e unificati i reati con vincolo della continuazione, con la sostituzione della pena detentiva con L. 450.000 d'ammenda; il difensore ha sollevato nel contempo questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, legge n. 689/1981, laddove non consente l'applicazione delle pene sostitutive per i reati edilizi.

Il p.m. nell'esprimere consenso alla richiesta ex art. 444 c.p.p., ha dichiarato di associarsi alle considerazioni del difensore circa la questione di legittimità costituzionale.

Questo giudice, ritenuta la rilevanza e non la manifesta infondatezza della questione ha adottato i provvedimenti conseguenti, riservandosi la compiuta stesura della motivazione.

Tanto premesso, questo giudice osserva quanto segue. La lettera della norma in questione può far ritenere che la non applicabilità delle pene sostitutive riguardi solo i reati di cui all'art. 20 lett. b) e c) legge n. 47/1985, non invece il reato di cui agli artt. 1 e 1-sexies legge n. 431/1985.

Tanto può ritenersi, ove si accolga la nozione più ristretta di «urbanistica», come concetto riferito all'assetto del territorio urbano e agli interventi e trasformazioni che lo riguardano, escluso per contro il riferimento alla tutela del paesaggio e dell'ambiente.

Si tratta, in altri termini, della nozione che emerge dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150 (legge urbanistica), in particolare dall'art. 1.

È ben vero che l'art. 80 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 legge 22 luglio 1975 n. 382) fornisce una diversa definizione dell'urbanistica, come materia comprensiva anche della protezione dell'ambiente; ma si tratta di una definizione riguardante unicamente l'ambito amministrativo e finalizzata, in tale ambito all'individuazione delle funzioni delegate alle Regioni.

Naturalmente la collocazione del reato di cui agli artt. 1 e 1-sexies legge n. 431/1985 non può dipendere dalla circostanza che le pene previste per tale contravvenzione siano le stesse comminate dall'art. 20 legge n. 47/1985; questo, infatti, è solo un richiamo, valido unicamente *quoad poenam*, secondo un orientamento giurisprudenziale più consolidato.

Se dunque la legge «Galasso» non rientra nell'ambito dell'urbanistica (che esuli dall'edilizia è cosa ovvia, poiché l'assetto del paesaggio può essere modificato anche mediante interventi non di natura edilizia) e se perciò al reato p. e p. dagli artt. 1 e 1-sexies possono applicarsi le pene sostitutive, si pone il quesito se l'esclusione prevista espressamente dall'art. 60 legge n. 689/1981 per i reati di cui all'art. 20 lett. b) e c) legge n. 47/1985 implichi una violazione del principio costituzionale di uguaglianza.

La questione, ad avviso di questo giudice, appare non manifestamente infondata.

Secondo l'art. 9 della Costituzione, «la Repubblica... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

La tutela del paesaggio, quindi, ha rilievo costituzionale, mentre non si rinviene una norma costituzionale che affermi, in modo esplicito, eguale principio con riferimento alle materie dell'edilizia e dell'urbanistica in senso stretto.

Dato quindi il maggior rilievo del paesaggio, appare contrario al principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) che la violazione delle norme penali poste a difesa di tale bene sia punita con sanzioni effettivamente meno severe (grazie appunto al meccanismo della sostituzione) di quelle comminate per le violazioni edilizie e urbanistiche.

Considerata, in conclusione, la non manifesta infondatezza della questione e pacifica essendo, alla luce di quanto spiegato all'inizio, la sua rilevanza nel procedimento in corso, gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale e il procedimento medesimo va sospeso.

P. Q. M.

Visti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge n. 689/1981, laddove esclude l'applicazione delle pene sostitutive ai reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il procedimento in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Feltre, addì 20 luglio 1996

Il pretore: GIANCOTTI

96C1575

N. 1145

Ordinanza emessa il 15 giugno 1996 dal pretore di Pordenone nei procedimenti civili riuniti tra Pepi Bruno e U.S.L. n. 9 «Del Sanvitese» ed altro

Alimenti e bevande (Igiene e commercio) - Produzione industriale e commercio di pasta alimentare secca - Obbligo per i produttori nazionali di utilizzare solo ingredienti autorizzati con decreto ministeriale - Consentita produzione di pasta alimentare in deroga alle prescrizioni previste solo se destinata all'esportazione - Consentita importazione di pasta alimentare prodotta all'estero con ingredienti diversi da quelli previsti dalla legge nazionale - Disparità di trattamento - Incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica.

(Legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 28, 30 e 36).

(Cost., artt. 3 e 41, primo comma).

IL PRETORE

Nello sciogliere la riserva formulata all'udienza del 7 giugno 1996 nelle cause promosse con ricorso *ex art. 22* della legge 24 novembre 1981 n. 689 da Pepi Bruno, con il dott. Fulvio Mancuso di Siena e l'avv. Michelangelo Crapisi di Pordenone per mandato a margine dei ricorsi, contro Unità sanitaria locale n. 9 «Del Sanvitese» e contro Comune di San Vito al Tagliamento, entrambi non costituitisi, emana la seguente ordinanza.

Con ricorso *ex art. 22* legge n. 689 del 1981, deposito nella cancelleria della pretura circondariale di Pordenone in data 24 settembre 1994, Pepi Bruno, quale legale rappresentante della I.S.A. s.r.l. corrente in Sovicille (SI), proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla U.S.L. n. 9 «Del Sanvitese» — Settore igiene pubblica — n. 5/1994 del 9 maggio 1994 con la quale gli veniva comminata a titolo di obbligato in solido

sanzione amministrativa per violazione degli artt. 28, 30 e 36, siccome puniti dall'art. 44, della legge 4 luglio 1967 n. 580 in relazione al d.m. 27 settembre 1967 per avere, quale legale rappresentate del pastificio I.S.A. s.r.l., «... prodotto e commercializzato pasta alimentare contenente ingredienti non consentiti (aglio, peperoncino, nero di seppia e barbabietola) dalle vigenti disposizioni di legge ed evidenziati in etichetta, rinvenuta esposta per la vendita presso la ditta «Pastificio La Casalinga» corrente in San Vito al Tagliamento (PN)...» così contestato il fatto nel verbale di accertamento dei N.A.S. di Udine n. 888/6-12 «P» del 16 marzo 1994, cui l'ordinanza opposta faceva espresso riferimento.

Analogo ricorso proponeva in pari data il Pepi avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 1267 del 26 luglio 1994 emessa nei suoi confronti dal sindaco del comune di San Vito al Tagliamento, con la quale gli veniva applicata, sempre a titolo di obbligato in solido, diversa sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 4 e 18 del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 109 per avere, quale legale rappresentante della I.S.A. s.r.l. (v. verbale di accertamento dei N.A.S. di Udine n. 888/6-7 «P» del 16 marzo 1994 espressamente richiamato dall'ordinanza), prodotto e commercializzato pasta alimentari recante in etichetta denominazione di fantasia «specialista al peperaglio», «specialità al nero di seppia», «specialità del Chianti») in luogo della denominazione di vendita prevista per quel prodotto da specifiche disposizioni di legge e da usi e consuetudini.

Depositati gli atti relativi alle ordinanze impugnate, veniva rilevata la contemporanea pendenza avanti il pretore di Pordenone di altri procedimenti (nr. 1601/1994, 1602/1994, 1642/1994 e 1829/1994) involgenti le medesime questioni giuridiche costituenti oggetto della presente causa, scaturiti anzi dallo stesso accertamento, effettuato dai N.A.S. di Udine in data 17 gennaio 1994 presso il pastificio «La Casalinga» di Catto Luigi con sede in S. Vito al Tagliamento (PN), dove era stato commercializzato l'alimento.

Come emerge dal rapporto del 26 maggio 1994 dei N.A.S., l'alimento, distribuito dalla ditta «Sapori della natura» di Bibano di Godega di S. Urbano (TV) e messo in commercio dal rivenditore Catto Luigi (titolare del pastificio «La Casalinga» di S. Vito al Tagliamento), era stato prodotto dal I.S.A. s.r.l. di Sovicille (SI) con la denominazione, riportata in etichetta, «Specialità al peperaglio», contenente anche aglio e peperoncino, «Specialità al nero di seppia», contenente anche nero di seppia e «Specialità di Chianti», contenente anche barbabietola; l'etichetta (successivamente acquisita) indicava tra gli ingredienti, oltre alla semola di grano duro, rispettivamente l'aglio ed il peperoncino, il nero di seppia, gli spinaci e la barbabietola; il prodotto era stato ritenuto non conforme alla legge n. 580/1967 in quanto, in base alle caratteristiche esteriori, agli ingredienti, al tipo di confezione, alle modalità di utilizzo ed alle indicazioni contenute nei documenti fiscali (fattura), si trattava di «...comunissima pasta alimentare secca», contenente peraltro ingredienti quali appunto l'aglio, il peperoncino, il nero di seppia e la barbabietola, non consentiti dal d.m. 27 settembre 1967 (artt. 1 e 2) richiamato dall'art. 30 legge cit.

Inoltre, con riferimento al d.lgs. n. 109/1992, si riteneva che la denominazione utilizzata costituisse «denominazione di fantasia», come tale vietata dall'art. 4, secondo comma, laddove esisteva una denominazione di legge o comunque consuetudinaria.

Parte ricorrente, tra l'altro, ha eccepito la illegittimità costituzionale degli artt. 30 e 36 della legge n. 580 del 1967, anche in riferimento all'art. 50 della stessa legge, in quanto idonei a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra i produttori nazionali di pasta, cui si applica il divieto di usare ingredienti diversi da quelli espressamente consentiti dall'art. 1 del d.m. 27 settembre 1967 in aggiunta a quelli previsti dall'art. 28 (semola o semolato di grano duro e acqua) e gli importatori nazionali, nonché gli altri produttori esteri, che possono invece liberamente commercializzare in Italia pasta prodotta con gli altri ingredienti.

Occorre tenere presente la giurisprudenza della Corte di giustizia e delle Comunità europee (avviata con la sentenza 20 febbraio 1979 - Cassis de Dijon) secondo la quale un prodotto realizzato in conformità alla legislazione di uno Stato membro deve poter essere liberamente commercializzato in ogni altro Stato membro sempreché non vi ostino ragioni di tutela del consumatore o altre esigenze di carattere imperativo; ed in particolare la sentenza 14 luglio 1988 della Corte di giustizia, con la quale è stato affermato il principio secondo cui «l'estensione ai prodotti importati di un divieto di vendere pasta prodotta con grano tenero o con una miscela di grano tenero e di grano duro, come quello contenuto nella legge Italiana sulle paste alimentari, è incompatibile con gli artt. 30 e 36 del trattato CEE».

Sulla base di tali pronunce si deve riconoscere il carattere meramente protezionistico del divieto contenuto nella normativa denunciata.

Ritiene il pretore che la questione sollevata dal ricorrente sia non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio in corso (quanto meno in relazione all'opposizione avverso l'ordinanza emessa dalla U.S.L. per violazione della normativa in tema di pasta alimentare).

A) Sulla non manifesta infondatezza.

Dalla citata giurisprudenza della Corte di giustizia si desume il principio generale secondo cui il divieto di cui all'art. 36 comma 1 della legge n. 580 del 1967 non trova più applicazione nei confronti degli importatori, ai quali è dunque consentito di introdurre e commercializzare nel territorio italiano «paste secche» prodotte all'estero utilizzando ingredienti non consentiti dalla legge italiana, sempreché lo siano secondo le norme nazionali e non ostino i divieti sanciti in generale dagli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, sostanzialmente indetificabili nel caso in esame nella esigenza di tutela della salute (v., con argomentazioni del tutto condivisibili, l'ordinanza 7 luglio 1993 con la quale il pretore di Vicenza rimise al giudizio della Corte la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge citata).

Di più, l'art. 50 della legge n. 580 consente tra l'altro la produzione di pasta alimentare «... avente requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima, purché si tratti di prodotti destinati all'esportazione e non nocivi alla salute umana, previa autorizzazione...».

Da tale complesso normativo emerge quindi che l'alimento prodotto e commercializzato dalla ditta I.S.A. s.r.l., identificabile immediatamente come «pasta alimentare», contenente come ingredienti l'aglio, il peperoncino, il nero di seppia e la barbabietola, potrebbe essere legittimamente importato da uno dei Paesi facenti parte della CEE ovvero prodotto per la esportazione, mentre, applicando la normativa qui denunciata, non può essere prodotto da un imprenditore italiano per il mercato interno.

Notasi poi che l'aglio, il peperoncino e la barbabietola - indubbiamente nel caso in esame «ortaggi freschi» - potrebbero essere impiegati con tutta tranquillità per il confezionamento del «ripieno» della pasta ai sensi dell'art. 3 del d.m. 27 settembre 1967, ulteriore argomento per evidenziare da un lato la non nocività dell'uso di tali ingredienti e, dall'altro, la irragionevolezza della disciplina in esame. Analoghe considerazioni possono farsi per il nero di seppia, posto che l'art. 3 citato prevede l'utilizzo, nel ripieno, del pesce fresco e preparato.

Si ravvisa dunque un contrasto tra gli artt. 28, 30 e 36 della legge n. 580 del 1967 e gli artt. 3 e 41 della Costituzione, in particolare poiché introducono una irragionevole disparità di trattamento:

tra produttori italiani ed importatori italiani del medesimo prodotto, in quanto i primi, se l'alimento è destinato al mercato interno, non possono produrre «pasta» contenente nel suo impasto ingredienti quali l'aglio, il peperoncino, la barbabietola ed il nero di seppia, laddove l'importatore potrebbe invece introdurre per la vendita in Italia e vendere «pasta» così preparata;

tra il produttore italiano che destini l'alimento al mercato interno ed il produttore che invece lo destini all'esportazione, il quale potrebbe legittimamente commercializzare all'estero un tipo di «pasta» contenente i già indicati ingredienti;

tra chi utilizzi l'aglio, il peperoncino, la barbabietola ed il nero di seppia per la preparazione del «ripieno» della pasta (operazione legittima) e chi invece li utilizzi per la partecipazione dell'impasto (operazione incomprensibilmente illegittima).

Evidenti i profili di contrasto con l'art. 41 della Costituzione in quanto tali limitazioni all'utilizzo di ingredienti si traducono in altrettanti limiti alla libertà di iniziativa economica dei produttori italiani la cui attività, per le ragioni sovraesposte, viene ad essere irragionevolmente compressa.

B) Sulla rilevanza.

La questione incide all'evidenza sulla decisione di entrambi i ricorsi, dei quali pertanto appare opportuno disporre in questa sede la riunione.

L'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa denunciata, in accoglimento delle tesi del ricorrente, determinerebbe l'annullamento dell'ordinanza emessa dalla U.S.L.

Ne discenderebbe poi che, una volta ammessa la possibilità di produrre «pasta» con tali ingredienti, non sarebbe più necessario ricorrere a denominazioni di fantasia per la sua commercializzazione, sicché anche la violazione in materia di etichettatura potrebbe venire meno.

Va pertanto ordinata la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per le risoluzioni delle questioni esaminate.

P. Q. M.

Dispone la riunione al presente procedimento (n. 1606/1994 r.g.) del fascicolo n. 1607/1994 r.g., avente per oggetto questione connessa;

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 30 e 36 della legge 4 luglio 1967 n. 580 per contrasto con gli artt. 3 e 41 primo comma della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Pordenone, addì 15 giugno 1996

Il pretore: (firma illeggibile)

96C1576

N. 1146

Ordinanza emessa il 20 febbraio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 settembre 1996) dalla corte d'appello di Milano, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra C.I.M.E.P. ed altri e la cooperativa «La Felice» s.r.l. ed altri.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65).

(Cost., artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, e 97, primo comma).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause riunite n. 1183/1993, 1599/1993 e 1288/1993 r.g., promosse dal Consorzio Internazionale Milanese per l'Edilizia Popolare (C.I.M.E.P.), in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sampietro ed elettivamente domiciliato presso il predetto avvocato in Milano, via Carlo Poerio 37, come da procura in calce all'atto d'appello contro la Cooperativa edificatrice «La Felice» s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv., Bruno Dondè, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura a margine della comparsa di costituzione;

e dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici è, per legge, domiciliato contro la Cooperativa edificatrice «La Felice» s.r.l., come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata e nei confronti del:

1) C.I.M.E.P. — Consorzio Internazionale Milanese Per L'Edilizia Popolare — come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato;

2) comune di Cinisello Balsamo, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Fortunato Pagano, presso il cui studio in Milano è elettivamente domiciliato, come da procura in calce alla copia dell'atto d'appello;

3) ITALPOSTE -Edilizia di Interesse Pubblico S.P.A. (non costituita);

Nonché dalla Cooperativa edificatrice «La Felice» s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Dondé, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura a margine dell'atto d'appello contro il comune di Cinisello Balsamo, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Fortunato Pagano, presso il cui studio in Milano è elettivamente domiciliato, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto d'appello.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa; ritenuto che con decreto del 29 gennaio 1981 il sindaco del comune di Cinisello Balsamo ha disposto l'occupazione d'urgenza, a favore del C.I.M.E.P., di un'area di proprietà della Cooperativa edificatrice «La Felice» s.r.l. e che l'occupazione ha avuto inizio il successivo 25 marzo; rilevato che con atto di citazione la predetta Cooperativa ha convenuto davanti al tribunale di Milano il menzionato comune, il C.I.M.E.P. ed il Ministero delle poste e telecomunicazioni (essendo stato assegnato alla ITALPOSTE S.P.A., in nome e per conto del Ministero il diritto di superficie relativamente a mq 6760 dell'area occupata);

Ritenuto che l'attrice ha allegato l'irreversibile destinazione dell'area all'opera pubblica, la scadenza del termine dell'occupazione legittima e la mancata pronuncia del decreto d'espropriazione;

Ritenuto che la Cooperativa «La Felice» ha chiesto la condanna dei convenuti (oltre al pagamento dell'indennità di occupazione d'urgenza) al risarcimento del danno subito in conseguenza della perdita della proprietà del terreno occupato, verificatosi per accessione invertita;

Ritenuto che i convenuti si sono costituiti (ad eccezione del comune di Cinisello Balsamo, rimasto contumace), resistendo alle domande dell'attrice;

Rilevato che è intervenuta volontariamente la Italtel Edilizia di Interesse Pubblico S.p.a.;

Rilevato che con sentenza n. 3646 del 19-26 marzo 1992 l'adito tribunale ha condannato in solido il C.I.M.E.P. ed il Ministero delle poste e telecomunicazioni a pagare alla Cooperativa «La Felice» s.r.l. la somma di L. 1.280.000.000, nonché l'ulteriore somma di L. 64.000.000, oltre agli interessi del 10% annuo (compresa in tale percentuale la rivalutazione monetaria) ed oltre alle spese processuali poste a carico dei convenuti e dell'intervenuta;

Ritenuto che la sopra menzionata sentenza è stata appellata dal C.I.M.E.P., dal predetto ministero dalla Cooperativa «La Felice» e dal comune di Cinisello Balsamo;

Considerato che la causa all'udienza collegiale odierna è stata assegnata in decisione, si osserva: la legge 28 dicembre 1995 n. 549 (in vigore dal 1° gennaio 1996 ai sensi dell'art. 3, duecentoquarantaquattresimo comma), prevede all'art. 1, sessantacinquesimo comma, che «il sesto comma dell'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, è sostituito dal seguente: «“6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”»».

Il procuratore e difensore del comune di Cinisello Balsamo assume che il criterio di commisurazione del danno al valore del bene, nel caso (di cui qui si tratta) di accessione invertita è ormai superato, avendo l'art. 1, sessantacinquesimo comma, della citata legge esteso anche alla fattispecie in esame (liquidazione dei danni per occupazione acquisitiva). Il difensore e procuratore della Cooperativa edificatrice «La Felice» s.r.l. fa, del pari, rilevare che l'art. 1, sessantacinquesimo comma, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 ha esteso i criteri di valutazione dell'indennità di esproprio anche alla liquidazione del danno da accessione invertita; sostiene tuttavia che la suddetta disposizione sarebbe da ritenere in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 28, 42, terzo comma e 97, primo comma della Costituzione.

Si deve rilevare che l'art. 5-bis evidenzia il riferimento all'indennità di espropriazione conseguente al procedimento espropriativo portato a termine, in ogni sua fase, in conformità a legge; invero, il primo comma concerne espressamente il calcolo dell'indennità di esproprio e presuppone l'ablazione legittima della proprietà; il secondo comma, disciplina la cessione volontaria che può avvenire in «ogni fase del procedimento espropriativo» e che lo conclude, consentendo al soggetto espropriato di evitare la decurtazione del 40 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo comma; il terzo e il quarto comma riguardano le regole per la valutazione «della edificabilità delle aree» e le norme applicabili (quelle di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni) per la determinazione dell'indennità di esproprio, e ove sia stata disposta ed attuata, dell'indennizzo per l'occupazione temporanea legittima, nel caso di procedimento avente per oggetto aree agricole e, comunque, non classificabili come edificabili, ai sensi del terzo comma. Il quinto comma fa riferimento al «regola-

mento da emanare per la definizione dei criteri e requisiti per la individuazione dell'edificabilità di fatto». Il sesto comma dell'art. 5-bis, testo previgente a quello introdotto con l'art. 1, sessantacinquesimo comma, legge n. 549 del 1995, faceva espresso riferimento all'indennità di espropriazione, alla quale si riferisce anche il settimo comma. Non c'è dubbio, quindi, che l'art. 5-bis detta i criteri per il computo dell'indennità spettante al soggetto che abbia perso la proprietà del fondo a seguito di procedimento amministrativo culminato nella pronuncia di un efficace decreto di esproprio o nella stipulazione di un contratto di diritto pubblico (nel caso di cessione volontaria) che in tale procedimento si inserisce e ne costituisce la fase conclusiva, con conseguente inapplicabilità di tale articolo in tema di risarcimento del danno da illegittima occupazione acquisitiva (Cass. 4 maggio 1995 n. 4853).

Come è noto, l'occupazione appropriativa costituisce frutto di elaborazione giurisprudenziale secondo cui l'occupazione illegittima (cioè senza valido titolo sin dall'inizio, oppure non seguita da decreto di esproprio nel periodo in cui si configura come legittima) e la irreversibile destinazione del fondo occupato alla realizzazione dell'opera pubblica producono, quanto all'acquisto del bene in capo alla pubblica amministrazione, gli stessi effetti giuridici di un decreto di esproprio; ciò vale a dire che l'accessione invertita concreta una fattispecie di espropriazione «sostanziale», termine quest'ultimo che sottolinea che la vicenda ablativa avviene con violazione delle norme di legge che fissano i casi e i modi per il sacrificio della proprietà privata ai fini di interesse generale.

Più compiutamente, quanto agli effetti complessivi dell'accessione invertita, occorre osservare che, come ritenuto pure dalla Corte suprema di cassazione (con giurisprudenza che ormai si può ritenere consolidata) l'azione del privato volta ad ottenere una somma di denaro corrispondente al valore del fondo perduto in seguito ad occupazione illegittima ed irreversibile trasformazione di esso in opera pubblica, soggiace al termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2947, primo comma, c.c.; infatti l'acquisto originario della proprietà in capo alla pubblica amministrazione è effetto dell'impossibilità di restituzione del bene, a sua volta dipendente dal comportamento illecito dell'amministrazione medesima, consistente nella realizzazione dell'opera pubblica con violazione delle norme che fissano i casi e i modi per il sacrificio della proprietà privata ai fini di interesse generale e, pertanto, la suddetta azione inerisce non ad un credito di controvalore in rispondenza ad un lecito acquisto della proprietà a titolo originario, ma a credito risarcitorio per fatto illecito (cfr. Cass. 4 maggio 1995 n. 4853; Cass. 4 maggio 1995 n. 4862; Cass. 2 ottobre 1993 n. 9826). Sia l'esame del precedente testo, sia l'esegesi dell'intero art. 5-bis conducono a ritenere che, con l'art. 1, sessantacinquesimo comma, della citata legge n. 549 del 1995, si è inteso stabilire che per la liquidazione del danno da accessione invertita si applicano gli stessi criteri vigenti per la determinazione dell'indennità di espropriazione. La questione di costituzionalità del citato art. 1, sessantacinquesimo comma, legge n. 549 del 1995, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, terzo comma e 97, primo comma della Costituzione, appare rilevante, ai fini della decisione e non manifestamente infondata.

Si è già osservato che la disposizione (art. 1, sessantacinquesimo comma, legge citata) della cui costituzionalità si dubita, ha stabilito per la liquidazione del danno da accessione invertita si applicano i criteri dettati dall'art. 5-bis d.-l. 11 luglio 1992 n. 333 (convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359) per la determinazione dell'indennità di espropriazione.

Sulla rilevanza della questione di costituzionalità non possono sorgere dubbi; basta considerare, infatti, che prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, sessantacinquesimo comma, legge n. 549, la liquidazione del danno da cessione invertita andava effettuata per un ammontare corrispondente al valore di mercato del fondo alla data della perdita della proprietà da parte del privato e del contemporaneo acquisto della proprietà stessa a titolo originario, da parte della pubblica amministrazione, dipendente dal comportamento illecito (art. 2043 c.c.) dell'amministrazione medesima.

Invece, secondo il disposto dell'art. 1, sessantacinquesimo comma, legge n. 549 del 1995 (in vigore dal 1° gennaio 1996) la liquidazione del danno, in questa causa, va effettuata in base ai criteri dettati dall'art. 5-bis legge n. 359 del 1992; in definitiva va liquidato un importo pari a circa un terzo del valore venale.

Si osserva ora che la questione di costituzionalità si appalesa tutt'altro che manifestamente infondata.

Invero la Corte costituzionale con sentenza n. 442 del 2-16 dicembre 1993 (in *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1993 prima serie speciale - n. 52), nel ritenere non fondata la censura mossa all'art. 5-bis per disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione) tra la fattispecie dell'espropriazione delle aree edificabili e quella dell'accessione invertita, ha rilevato che si trattava di fattispecie assolutamente divaricate e non comparabili, essendo caratterizzata la prima, dalla sussistenza di un procedimento *secundum legem* (ossia dal rispetto dei presupposti formali e sostanziali che rappresentano altrettante garanzie per il proprietario espropriato) «e, quindi, vengono in rilievo le opzioni (discrezionali) del legislatore in ordine al criterio di calcolo dell'indennità di espropriazione; la seconda ipotesi (accessione invertita) si colloca fuori dai canoni della legalità perché è la stessa realizzazione dell'opera pubblica sull'area occupata, ma non espropriata, ad impedire di fatto la retrocessione ed a comportare l'ef-

fetto traslativo della proprietà del suolo per accessione all'opera stessa) «e, quindi, ben può operare il diverso principio secondo cui chi ha subito un danno per effetto di un'attività illecita ha diritto ad un pieno ristoro. Per altro verso è giustificato che l'ente espropriante il quale non faccia ricorso ad un legittimo procedimento espropriativo per acquisire l'area edificabile, subisca conseguenze più gravose di quelle previste ove invece sia rispettoso dei presupposti formali e sostanziali prescritti dalla legge perché si determini l'effetto di ablazione dell'area (così, sentenza citata, punto "3-4....")». Quanto sopra premesso, si può rilevare che il legislatore con la norma censurata ha equiparato, riguardo all'accessione invertita, «fattispecie assolutamente divaricate e non comparabili; infatti, prescrivendo che per la liquidazione del danno si applicano gli stessi principi vigenti per la determinazione dell'indennità di espropriazione, ha stabilito che la pubblica amministrazione che pone in essere un comportamento lesivo di un diritto soggettivo è obbligata a risarcire non già l'intero danno provocato al privato, ma a corrispondergli, a titolo risarcitorio, un importo pari a circa un terzo del pregiudizio subito.

Orbene, come già osservato, nel caso di occupazione appropriativa (o accessione invertita), l'azione del privato inerisce non ad un credito di controvalore in rispondenza ad un lecito acquisto della proprietà a titolo originario, ma ad un credito risarcitorio per fatto illecito aquiliano (art. 2043 c.c.). Ne consegue che la disparità di trattamento e l'irrazionalità della disposizione censurata (in riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione) è desumibile innanzi tutto, sotto il profilo delle diverse conseguenze giuridiche del fatto illecito nel caso che responsabile del comportamento anti-giuridico sia la p.a. e nel caso di responsabilità aquiliana facente capo a soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi l'autore del fatto illecito è obbligato a risarcire al danneggiato l'intero pregiudizio subito, cioè a ristorarlo di tutte le conseguenze pregiudizievoli (almeno di natura patrimoniale) derivanti dal fatto *contra ius*; nella prima ipotesi, invece, la pubblica amministrazione, pur vertendosi sempre in tema di danno da illecito aquiliano, si avvale della norma (ingiustificata, in base al principio di uguaglianza), secondo cui l'obbligo risarcitorio è limitato a circa un terzo del danno cagionato.

Si deve rilevare anche che la disparità di trattamento e l'irrazionalità del citato art. 1, sessantacinquesimo comma, sembra configurarsi anche sotto un ulteriore profilo, cioè quello che il legislatore prevede e disciplina in modo uguale fattispecie diseguali. Infatti, mentre nel caso di espropriazione *secundum legem* il privato assoggettato alla procedura ablativa viene privato della proprietà del fondo nel rispetto dei principi formali e sostanziali ed a seguito di un procedimento che si conclude con la pronuncia di un decreto di esproprio, in conformità a norme di legge la cui osservanza costituisce una garanzia di legalità, nel caso di accessione invertita (o espropriazione sostanziale) l'ablazione della proprietà è conseguenza di un comportamento illecito della pubblica amministrazione, fonte dell'obbligazione di risarcimento del danno.

Tuttavia l'ente espropriante, sia che faccia ricorso ad un legittimo procedimento espropriativo, sia che non vi faccia ricorso ed acquisisca l'area in conseguenza di un fatto illecito, è obbligato allo stesso modo; in entrambi i casi è tenuto a corrispondere la stessa somma; inoltre, il proprietario espropriato non già a seguito di procedimento espropriativo conforme a legge, ma a seguito di illecito della p.a. (c.d. espropriazione sostanziale) non ha diritto al risarcimento dell'intero danno subito, ma, in definitiva, ad un'indennità di espropriazione (pari a circa un terzo del valore del bene), così come il proprietario ablativo a conclusione di un procedimento promosso e concluso nel rispetto delle norme formali e sostanziali che lo disciplinano.

L'art. 1, sessantacinquesimo comma, della legge n. 549 del 1995 pone anche una non manifestamente infondata questione di costituzionalità anche in riferimento all'art. 42, terzo comma della Costituzione, ai sensi del quale la proprietà privata «può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale».

Orbene, non sembra dubbio che la riserva di legge si riferisca pure ai presupposti sostanziali, ai modi e alle forme previste dalle norme ordinarie vigenti che delineano un procedimento finalizzato all'ablazione della proprietà privata e che si articola in diverse fasi e si conclude con il decreto di esproprio (oppure con la cessione volontaria che ne tiene luogo) e per effetto del quale si verifica il trasferimento della proprietà del terreno in capo alla pubblica amministrazione e, più precisamente, all'ente espropriante.

Quindi, il terzo comma dell'art. 42 della Costituzione, nel prevedere che la proprietà privata può essere espropriata, nei casi stabiliti dalla legge, per motivi di interesse generale e salvo indennizzo, si riferisce all'espropriazione effettuata in base ad un procedimento conforme a legge ed idoneo a produrre l'effetto dell'esproprio. Infatti, la citata norma costituzionale fa salvo l'indennizzo, vale a dire l'indennità di esproprio. Ciò significa che la norma presuppone ed esige che l'attività della p.a. si svolga nell'ambito ed attraverso una serie di atti connotati non solo da legittimità, ma anche da liceità e dunque non lesivi del diritto di proprietà del privato che, pur assoggettato al procedimento ablativo ed affievolito, in presenza delle condizioni previste dalla legge, viene acquisito dall'espropriante solo a seguito del decreto di esproprio; «pronunciata l'espropriazione e trascritto il relativo provvedimento,

tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità» (art. 14, legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni, che riproduce il principio già dettato dall'art. 52, secondo comma, della legge 25 giugno 1865 n. 2359).

L'art. 1, sessantacinquesimo comma, legge n. 549 del 1995, nel prevedere che nel caso di accessione invertita, il privato ha diritto ad una somma corrispondente all'indennizzo previsto dall'art. 5-bis, legge n. 359 del 1992 (che presuppone l'ablazione della proprietà secondo legge), in definitiva viene ad equiparare all'ablazione della proprietà privata per effetto della pronuncia del decreto di espropriazione, la c.d. espropriazione sostanziale (o accessione invertita) che, per le caratteristiche *contra ius* che la connotano, non ha nulla a che vedere (fatta eccezione per l'ablazione della proprietà) con l'esproprio «salvo indennizzo», previsto dal citato terzo comma dell'art. 42 della Costituzione, sicché la suddetta equiparazione sembra non conforme alla citata norma costituzionale.

L'art. 1, sessantacinquesimo comma, legge n. 549 non sembra neppure conforme al precetto dettato dall'art. 97, primo comma della Costituzione, ai sensi del quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Come è stato osservato anche dalla dottrina, oltre ai principi della buona amministrazione e di imparzialità, un altro principio essenziale dell'azione amministrativa si desume dalle numerose riserve di legge enunciate nella Costituzione (artt. 13 e segg., art 24 e 113); esso è il principio di legalità del quale costituiscono alcune specificazioni gli articoli suddetti, l'art. 42, terzo comma e il primo comma dell'art. 97 citato.

Si può aggiungere che il principio di legalità non solo costituisce uno dei principi cardine dell'ordinamento costituzionale, ma, nel contesto dell'art. 97 ed in relazione alle finalità da esso perseguite, tale principio assume una rilevanza peculiare. Invero il principio di imparzialità dell'azione amministrativa (che costituisce negazione di quello dell'arbitrio) si ridurrebbe ad una enunciazione meramente teorica se non fosse ancorato al principio di legalità (salve, ovviamente, nell'ambito consentito dalle leggi, le opzioni discrezionali della p.a.); inoltre nemmeno il principio di buon andamento dell'amministrazione potrebbe essere assicurato se esso non fosse improntato a criteri di legge ma a mere valutazioni soggettive.

Considerato, dunque, che il principio di legalità permea il precetto dettato dall'art. 97, primo comma, della Costituzione, non si può certo ritenere che la norma censurata si armonizzi con tale principio; piuttosto, l'art. 1, sessantacinquesimo comma, legge n. 549 del 1995 può essere idoneo a stimolarne (in tema di espropriazione per pubblica utilità, per quel che qui interessa) la violazione. Infatti non si può non considerare che il più volte citato sessantacinquesimo comma, equipara il caso dell'accessione invertita e quello in cui la privazione della proprietà costituisce l'effetto della pronuncia di un decreto di esproprio, con riguardo all'onere economico posto a carico dell'espropriante ed al correlativo diritto spettante al privato per la perdita della proprietà dell'area. In entrambi i casi il proprietario, privato del suo diritto sul bene, ha diritto ad una somma corrispondente all'indennità di espropriazione da calcolare secondo i criteri previsti dall'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992. Tuttavia, come più volte sottolineato, si tratta di fattispecie assolutamente non comparabili perché, nell'ipotesi di procedimento espropriativo svoltosi nel rispetto dei presupposti formali e sostanziali (stabiliti anche a garanzia dell'espropriato) l'ablazione della proprietà si verifica in conformità a legge e per effetto del provvedimento di espropriazione, mentre, nel caso dell'accessione invertita, l'azione della pubblica amministrazione si pone fuori dai canoni di legalità e comporta la lesione del diritto soggettivo del privato, fonte dell'obbligazione di risarcimento del danno. Predeterminata l'obbligazione risarcitoria nella corresponsione non già di una somma pari all'intero ammontare del danno subito dal privato, ma equivalente all'indennità calcolata in base ai parametri dell'art. 5-bis (e pari ad un terzo circa del valore del bene), la norma sospettata di incostituzionalità, in definitiva, sembra idonea ad incrinare lo stesso principio di legalità.

Basta considerare i numerosi casi di accessione invertita che è dato cogliere nell'esperienza giudiziaria per pervenire alla conclusione che con la disciplina introdotta dall'art. 1, sessantacinquesimo comma, legge n. 549 del 1995, non solo si sono equiparate fattispecie incomparabili, ma anche si è posto un fondamento normativo che lascia prevedere una moltiplicazione di fattispecie caratterizzate dall'ablazione del diritto di proprietà *contra legem*. Infatti, tenuto conto che l'obbligazione dell'amministrazione espropriante viene a coincidere, nel suo ammontare, sia quando la proprietà del terreno venga acquisita a seguito di espropriazione conforme a legge, sia quando venga acquisita per effetto di occupazione appropriativa (o accessione invertita), il rispetto del principio di legalità, sotto il profilo suddetto, potrebbe apparire irrilevante.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché l'art. 1 della delibera 16 marzo 1956 (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956, n. 71, ed. speciale); ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sessantacinquesimo comma, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, terzo comma e 97, primo comma della Costituzione, ordina la trasmissione, con la prova delle notificazioni e comunicazioni di seguito indicate, degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione stessa. Dispone la sospensione del giudizio.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata ai procuratori delle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che della stessa sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 20 febbraio 1996

Il presidente: LOI

96C1577

N. 1147

*Ordinanza emessa il 9 luglio 1996 dal collegio arbitrale di Carrara
nel procedimento civile vertente tra Fussi Tristano e Versilia Hotels s.r.l.*

Procedimento civile - Giuramento decisorio - Obbligo di prestazione della parte cui il giuramento è stato deferito - Lesione del principio di eguaglianza e del diritto alla libera professione della propria fede religiosa - Incidenza sul diritto di difesa - Richiamo alle sentenze nn. 117/1979, 203/1989, 195/1993 e 259/1990.

(C.P.C., art. 238).

(Cost., artt. 3, 19 e 24).

IL COLLEGIO ARBITRALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella procedura promossa da Tristano Fussi, nato a Figline Valdarno il 6 agosto 1947, ivi residente in via Petrarca 61, c.f. FSS TST 47M06D 583M, contro la s.r.l. Versilia Hotels, con sede in Sassuolo (MO), via Adda 73, c.f. 01601590365.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giorno 20 marzo 1995 si costituiva in Carrara, via Roma n. 9 presso lo studio dell'avv. Adolfo Tolini il Collegio Arbitrale nelle persone degli arbitri suddetti, in esecuzione della clausola compromissoria contenuta all'art. 12 del contratto «promessa di cessione alberghiera» stipulato in data 13 giugno 1992 fra il sig. Fussi Tristano e la s.r.l. Versilia Hotels.

Il sig. Fussi Tristano affermava di aver versato, contestualmente alla firma del detto contratto, la caparra confirmatoria di L. 5.000.000 nonché la somma di L. 25.000.000 quale anticipazione sulle somme dovute, il tutto a mezzo di assegni da lui tratti sul proprio conto corrente e numerati progressivamente.

Il contratto si sarebbe successivamente risolto per mutuo consenso e su tale premessa il Fussi ha chiesto al Collegio Arbitrale di condannare la Versilia Hotels s.r.l. al pagamento della somma di L. 30.000.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della messa in mora al saldo.

La s.r.l. Versilia Hotels, regolarmente costituitasi in persona del suo legale rappresentante sig. Bruni Giovanni contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto, affermava che il contratto di cui trattasi si è risolto per recesso unilaterale del sig. Fussi Tristano, con conseguente perdita della somma di L. 5.000.000 da lui versata a titolo di penale, così come espressamente pattuito. Quanto alla restante somma di L. 25.000.000 dichiarava di non averla mai ricevuta.

Concludeva pertanto chiedendo la reiezione delle domande attoree, vinte le spese di causa.

Alla udienza del 30 giugno 1995, il Collegio Arbitrale — che ha stabilito di decidere secondo le norme di legge — riteneva rilevante la prova dell'avvenuto pagamento della somma di L. 25.000.000 da parte del sig. Fussi, per cui ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della s.r.l. Versilia Hotels, espletato alla successiva udienza del 20 luglio 1995.

All'esito di tale prova, veniva deferito al sig. Bruni Giovanni, da parte del Fussi Tristano, il giuramento decisivo sulla seguente circostanza: Giurate e giurando negate di aver ricevuto da Fussi Tristano n. 2 assegni di complessive L. 25.000.000 (venticinquemilioni) che si mostrano, in acconto del prezzo pattuito per l'acquisto della attività di albergo alla insegna «Green Park».

All'udienza del 14 gennaio 1996 fissata per l'espletamento della prova il sig. Bruni Giovanni sollevava questione di legittimità costituzionale dell'obbligo di prestare giuramento in quanto contrastante con le mie convinzioni religiose e morali e ciò con riferimento agli artt. 3, 19, 24 della Carta costituzionale in relazione all'art. 238 cod. (proc.) civ. così come attualmente formulato.

Il Collegio con ordinanza emessa alla stessa udienza, dichiarava rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata e disponeva in conformità secondo legge.

MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA

A) Rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

È necessario, ai fini della decisione della controversia, accertare se il contestato pagamento di L. 25.000.000 sia stato realmente effettuato o meno.

Considerato che il giuramento decisivo deferito dalla parte è idoneo a definire il giudizio ne consegue la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata.

B) Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Gli artt. 3 e 19 della Carta costituzionale sanciscono il diritto inviolabile di ciascun cittadino a professare liberamente la propria fede religiosa, di qualunque tipo essa sia. Ciò significa che va tutelato anche il cittadino che sia ateo (C.D. concenzione negativa della religione — Corte cost., sent., n. 117/1979, che sia di una confessione religiosa che impedisca il giuramento, o più semplicemente non voglia far conoscere le proprie convinzioni in materia di fede.

La libertà di coscienza religiosa risponde del resto al «principio supremo della laicità dello stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica»: principio che «implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» (Corte costituzionale n. 203/1989, n. 195/1993, n. 259/1990).

Il Collegio Arbitrale, alla luce di tali considerazioni, ritiene che l'attuale formulazione dell'art. 238 c.p.c. possa non essere in linea con gli indicati principi costituzionali nonché con l'art. 24 della Costituzione che prevede il diritto del singolo a far valere in giudizio i propri diritti ed interessi legittimi, e perciò reputa non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata.

Per quanto esposto, ritenuto altresì che la questione di legittimità costituzionale sollevata da parte convenuta, possa (Andrioli - Commento, 856) essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale anche da questo organo.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal convenuto alla udienza del giorno 11 gennaio 1996;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Manda alla propria segreteria per ogni altro adempimento relativo.

Carrara, addì 9 luglio 1996

Il terzo arbitro: TOLINI

Gli arbitri: NIERI - SCARSELLI

96C1578

N. 1148

Ordinanza emessa il 20 aprile 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 settembre 1996) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Tartaglia Raffaella ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro.

Istruzione pubblica - Personale docente con incarico di preside - Trattamento economico - Retribuzione spettante ai presidi di ruolo - Esclusione - Violazione dei principi di eguaglianza, di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione nonché di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riproposizione di questione già sollevata dallo stesso giudice rimettene con ordinanza n. 213/1993 e restituita dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 453/1993 per riesame della rilevanza per *ius superveniens*.

(Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, art. 22; legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 54; legge 14 agosto 1971, n. 821).
(Cost., artt. 3, 36 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3630/89 proposto da Tartaglia Raffaella, Micalizzi Antonio, Ellandri Giuseppe, Grua Mario, Di Stefano Giuseppe, Basso Pietro, Traversa Maurizio, Bruckner Livia, Guerra Saverio, Moroldo Corrado, Terrana Angelo, Calacione Roberto, Politi Enzo, Chiudini Piaceri Renato, Srpic Carlo, Sollovia Gabriella, Gabana Maria Antonietta, Caruso Bianca Pina, Fornasiero Giuliana, Borella Luciana, Franceschini Maria Anna, Guadagnoli Alessandro, Papiri Enrico Giuseppe, Ferro Paolo, Valle Orietta, Ferro Pier Luigi, Pilenga Fulvia, La Barba Giuseppe, Barallucci Vincenzo, Corazza Isabella, Capobianco Giuseppe, Tarlaini Emilio, Fusi Anna, Fazzi Anna Maria, Bidoli Maria, Buonomo Amabile, Crosta Amina, Bonanno Fortunato, Calò Isabella, Magri Mauro, Strappavecchia Ampelio, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Rienzi e dal dott. proc. Antonino Peraino ed elettivamente domiciliati nello studio del primo in Roma, viale delle Milizie 9;

contro le amministrazioni della pubblica istruzione e del tesoro in persona dei Ministri in carica, per legge rappresentate e difese dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sulla diffida notificata il 2 agosto 1989, e di tutti gli atti e provvedimenti con i quali le amministrazioni convenute hanno omesso di disporre l'inquadramento dei ricorrenti nella IX qualifica funzionale con l'attribuzione del relativo trattamento economico, con interessi e rivalutazione decorrente, per ciascun ricorrente, dalla data di conferimento del primo incarico di presidenza, nonché per l'annullamento della nota del 25 agosto 1989, prot. n. 3434-2/2C, dell'Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato «R. D'Arconco» di Gemona del Friuli e di ogni altro atto o provvedimento presupposto; connesso e consequenziale;

e per il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico corrisposto al personale direttivo di ruolo della scuola con interessi e rivalutazione, dalla data di conferimento del primo incarico di presidenza, e per il conseguente inquadramento nella IX qualifica funzionale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato per le amministrazioni della pubblica istruzione e del tesoro;

Viste le memorie prodotte dai ricorrenti a sostegno delle proprie difese;

Vista l'ordinanza di questa sezione n. 1348/92 di remissione degli atti di causa alla Corte costituzionale;

Vista l'ordinanza n. 453 del 20 dicembre 1993 della Corte costituzionale;

Udito alla pubblica udienza del 20 aprile 1995 il relatore consigliere Saverio Corasaniti e uditi altresì, l'avv. prof. Carlo Rienzi ed il dott. proc. Michele Lioi per i ricorrenti e l'avv. dello Stato De Giovanni per le amministrazioni resistenti.

RITENUTO E CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

I ricorrenti sono tutti docenti di ruolo che svolgono o hanno svolto funzioni superiori di preside incaricato sulla base di regolare atto formale di incarico conferito dall'amministrazione ai sensi della legge 14 agosto 1981 n. 821.

Muovendo dalla premessa che l'indennità aggiunta corrisposta *ex artt.* 22 del r.d. n. 965/1924 e 54 della legge n. 312/1980 non sia sufficientemente e adeguatamente remunerativa delle funzioni svolte in confronto ai presidi di ruolo, gli interessati hanno chiesto col ricorso in epigrafe, il riconoscimento del loro diritto a percepire il trattamento economico corrisposto ai presidi di ruolo.

La sezione, con ordinanza n. 1348 dell'8 giugno 1992, dopo aver ritenuto infondata la suddetta pretesa sulla base della normativa sul pubblico impiego ha disposto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale sollevando questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22 del r.d. 30 aprile 1924 n. 965 e 54 della legge 11 luglio 1980 n. 312 nonché della legge n. 821 del 14 agosto 1971 in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost. nella parte in cui non consentono di corrispondere al personale docente di ruolo incaricato della presidenza il trattamento economico corrisposto ai presidi di ruolo.

Con ordinanza n. 453 del 20 dicembre 1993 la Corte costituzionale ha restituito gli atti al fine di effettuare una nuova valutazione della rilevanza della sollevata questione alla luce della sopravvenuta (rispetto all'ordinanza di remissione) normativa che regola l'attribuzione temporanea di mansioni superiori (art. 57 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, integrato dal d.lgs. 19 luglio 1993 n. 247).

A seguito di siffatta restituzione la difesa attrice con memoria del 10 aprile 1995 e soprattutto in sede di udienza ha sostenuto che, dovendo la materia ormai ritenersi regolata dalla predetta normativa «che ha espressamente sancito il diritto di tutti i dipendenti pubblici a ricevere una retribuzione corrispondente alle mansioni superiori svolte» (comma II del citato art. 57), la questione di legittimità costituzionale abbia perso di rilevanza.

L'Avvocatura dello Stato nella stessa udienza del 20 aprile 1995, dopo aver eccepito l'inammissibilità del ricorso, per la mancata precisazione (da parte dei ricorrenti) dei periodi di svolgimento a titolo di supplenza delle funzioni di preside, ha controdedotto alle argomentazioni della difesa attrice sostenendo, in particolare, l'inapplicabilità, nel caso di specie, del d.lgs. n. 29 del 1993.

È priva di giuridica consistenza la predetta eccezione di inammissibilità del ricorso.

Essendo stati, infatti, indicati in quest'ultimo i provveditorati di appartenenza dei ricorrenti e negli atti di difida dell'agosto 1989 i singoli istituti scolastici nei quali gli interessati hanno svolto le funzioni di preside non può ragionevolmente affermarsi l'indeterminatezza dell'oggetto del giudizio e quindi l'inammissibilità del ricorso.

Senza, poi, dire che nessuno degli intimati istituti ha contestato l'asserito (dai ricorrenti) svolgimento delle funzioni medesime.

Nel merito non può, tuttavia, essere condivisa la tesi di parte ricorrente la quale, facendo perno sulla dedotta applicabilità nel caso di specie dell'art. 57 della legge n. 29 del 1993, ritiene superata la sollevata questione di legittimità costituzionale delle norme avverso le quali erano stati formulati i rilievi di incostituzionalità.

Va anzitutto, puntualizzato che alla predetta disposizione non può attribuirsi natura interpretativa.

Il carattere interpretativo di una legge dipende esclusivamente dal contenuto della medesima, caratterizzato dalla concorrenza di un momento logico-assertivo, consistente nella enunciazione di un apprezzamento interpretativo circa il significato di un precetto antecedente cui la nuova norma si ricollega nella formula e nella *ratio* e di un momento precettivo con il quale il legislatore conferisce volere normativo all'interpretazione della norma anteriore, escludendone ogni altra (Cass. Sez. I civ. 5 novembre 1981 n. 5822).

La stessa Corte costituzionale (3 marzo 1988 n. 233) ha affermato che la qualificazione interpretativa spetta a quelle leggi o quelle disposizioni che, riferendosi o saldandosi con altre disposizioni (quelle interpretate) intervengono esclusivamente sul significato normativo di queste ultime — senza perciò, intaccarne o integrarne il dato testuale — chiarendone o esplicitamente il senso, ove considerato oscuro, ovvero escludendone o enucleandone uno dei sensi ritenuti possibili, al fine, in ogni caso, di imporre all'interprete un determinato significato normativo della disposizione interpretata.

Tali elementi distintivi della norma interpretativa non sono rinvenibili nella formula dell'art. 57 della legge n. 29/1993.

Né quest'ultima disposizione, concernente l'attribuzione temporanea di mansioni superiori, poteva e può avere, in mancanza di una diversa ed espressa normativa, decorrenza retroattiva.

Non potendo, pertanto, la disposizione stessa incidere sui rapporti giuridici e sui fatti già avveratisi durante l'impero della normativa precedente è a quest'ultima disciplina, già oggetto della precedente remissione, che bisogna fare riferimento: la connotazione tipica della legge consiste, di regola, in una funzione costitutiva nei rapporti giuridici nei quali agisce.

Nel caso di specie le funzioni di preside erano state espletate, dietro formale incarico sotto la vigilanza degli artt. 22 del r.d. n. 965/1924 e 54 della legge n. 312/1980 nonché della legge n. 821/1971, ritenuti sospetti di incostituzionalità con l'originaria ordinanza n. 453/93 di remissione.

Ora dovendosi, per le ragioni anzidette, farsi applicazione concreta delle citate disposizioni (che non consentono, come detto di corrispondere al personale docente di ruolo incaricato della presidenza il trattamento economico corrisposto ai presidi di ruolo) e potendo la sollevata questione di legittimità costituzionale delle norme stesse influire sulla definizione del giudizio, deve ritenersi ancora rilevante la questione medesima.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sez. III-bis) rimette nuovamente alla Corte costituzionale la questione di legittimità (già sollevata con l'ordinanza dell'8 giugno 1992) degli artt. 22 del r.d. 30 aprile 1924 n. 965 e 54 della legge 11 luglio 1980 n. 312, nonché della legge 14 agosto 1971 n. 821 in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione nei sensi di cui alla normativa dell'originaria ordinanza di rimessione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Dispone che la presente ordinanza a cura della segreteria, sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri dandone comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 aprile 1995.

Il presidente est.: CORASANITI

N. 1149

*Ordinanza emessa il 4 luglio 1996 dal tribunale di Bari
nel procedimento penale a carico di Altieri Filomena ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che abbia pronunciato sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di coimputati - Incompatibilità a partecipare al giudizio degli altri coimputati dello stesso reato - Omessa previsione - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 24).

IL TRIBUNALE

Premesso che con decreto del 20 maggio 1995 veniva disposto il giudizio nei confronti di 25 imputati di vari reati, fra cui tali De Ruvo Emanuele, Mesto Giuseppe e Spera Fernando, ai quali ultimi — oltre ad una serie di altri reati ascritti sia al De Ruvo che al Mesto ma non anche allo Spera, ed oltre ad altri reati ascritti al Mesto ma non anche al De Ruvo e allo Spera — erano ascritti il reato di cui agli artt. 110 e 423 del codice penale e quello di cui agli artt. 110 e 642 del codice penale, e che nell'udienza del 4 giugno 1996, subito dopo che il tribunale, previa separazione dei processi, aveva pronunciato nei confronti di 10 imputati — fra i quali il De Ruvo — sentenza di applicazione (con il consenso del pubblico ministero) di pena da ciascuno degli stessi richiesta, la difesa dello Spera aveva sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale, eccettuando l'incompatibilità di questo collegio a procedere al dibattimento nei confronti di coimputati degli stessi reati in ordine ai quali esso aveva espresso il proprio convincimento provvedendo sulla richiesta di applicazione di pena proposta dal De Ruvo, eccezione alla quale oggi hanno aderito il pubblico ministero ed i difensori degli altri prevenuti mentre si è opposto alla stessa la difesa della parte civile Lloyd Adriatico s.p.a.;

Verificato che la suddetta questione di illegittimità costituzionale è *ictu oculi* rilevante nel caso di specie, in quanto dalla risoluzione della stessa dipende se questo collegio possa o no procedere al dibattimento nei confronti del Mesto e dello Spera, coimputati — a titolo di concorso — dei medesimi due reati in ordine ai quali per il De Ruvo è intervenuta sentenza ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;

Evidenziato che nel caso di specie è intervenuta sentenza ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale anche nei confronti di Arciuli Gaetano, Baldassarre Antonio, Boccasile Cecilia, Dammacco Vito, Marchegiano Pietro, Mercurio Lucio, Pesola Carmela, Polisenno Francesco e Tortora Michele, e che perciò la questione di illegittimità costituzionale è rilevante per tutti quegli imputati cui sono ascritti in concorso con i predetti i reati *sub* A), B), C), D), E), F), G), H), I), L), M), N), O), P), Q), R), S), T), U), V), Z), A1), H1), I1), L1), M1), N1) e O1);

Fatto presente che il tribunale non ignora le sentenze n. 186/1992 e n. 439/1993 con le quali la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata analoga questione di illegittimità costituzionale sollevata rispettivamente dal tribunale di Bari e dal tribunale di Torino;

Rilevato tuttavia che, con riferimento alla compatibilità del giudice pronunciatosi ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale nei confronti di uno dei coimputati di uno stesso reato a procedere al dibattimento nei confronti del coimputato che non abbia richiesto applicazione di pena, la legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale — vieppiù alla luce di quanto è stato considerato a fondamento di recentissime sentenze della Corte costituzionale (n. 131/1996 e n. 155/1996) «guardando alla sostanza», come si precisa nella prima delle due suddette sentenze — merita di essere riesaminata sotto profili diversi da quelli già vagliati dalla medesima Corte con riferimento agli artt. 25, 76, 77 e 101 della Costituzione nelle sentenze n. 186/1992 e n. 439/1993;

Ritenuto invero che appare quantomeno parzialmente (il che non significa necessariamente in modo non decisivo) pregiudicato il diritto di difesa del coimputato che non abbia chiesto applicazione di pena in un dibattimento tenuto dal medesimo giudice che, pronunciando sulla richiesta di applicazione di pena del coimputato del medesimo reato, doverosamente a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale abbia, non ravvisando l'applicabilità dell'art. 129 del codice di procedura penale, escluso che il fatto non sussista e che esso non sia previsto dalla legge come reato e che il reato sia estinto o che manchi una condizione di procedibilità, ed altresì abbia ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto;

Considerato infatti che vero è che nei riguardi del coimputato del medesimo reato non avvalso del procedimento speciale resterebbero pur sempre da svolgere «autonome statuizioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico» (come viene evidenziato nella menzionata sentenza del 1992) sì da essere possibile pervenire ad un accertamento positivo per uno e ad un accertamento negativo per l'altro dei coimputati dello stesso reato;

Reputato tuttavia essere di tutta evidenza che il diritto di difesa del coimputato che non si sia avvalso del procedimento speciale non rimane pieno ed incondizionato con riguardo alle questioni dianzi elencate e già valutate dal giudice ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, laddove ben potrebbe trovarsi quell'imputato nella condizione di non poter difendersi sul piano della non partecipazione al reato o del difetto dell'elemento soggettivo del reato o della mancanza di imputabilità, e trovarsi invece nella condizione di poter difendersi soltanto sotto il profilo dell'insussistenza del fatto o della irrilevanza penale dello stesso o dell'intervenuta estinzione del reato o della mancanza di una condizione di procedibilità (per esempio, per questioni relative a querela sporta contro il coimputato ed estesi a lui ai sensi dell'art. 123 del codice penale) ovvero della qualificazione giuridica del fatto (suscettibile di sfociare, per esempio, nella ravvisabilità di un reato non perseguibile di ufficio, per il quale non sia stata sporta querela);

Osservato peraltro che al riguardo non si potrebbe neppure far leva sul principio della formazione della prova in dibattimento, militando al riguardo i medesimi motivi per i quali, ad onta di tale principio, un imputato non può essere giudicato in dibattimento dal giudice che abbia rigettato nel merito una sua richiesta di applicazione di pena;

Ritenuto pertanto quantomeno non essere manifestamente infondato l'avviso relativo al contrasto con l'art. 24 della Costituzione dell'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale così come vigente in quanto suscettibile di ledere l'inviolabilità del diritto di difesa e la pienezza della tutela del coimputato dello stesso reato in ordine al quale il giudice abbia provveduto ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale con riguardo ad altro imputato;

Atteso che perciò gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale ed il processo va sospeso nei confronti degli imputati cui sono ascritti i reati *sub* A), B), C), D), E), F), G), H), I), L), M), N), O), P), Q), R), S), T), U), V), Z), A1), H1), I1), L1), M1), N1) e O1) (anche se la sospensione del corso della prescrizione, giusta art. 159 del codice di procedura penale, opera con riguardo a tutti i reati ascritti a tutti gli imputati, giusta art. 161 del codice penale, trattandosi di reati connessi con quelli dianzi elencati e per i quali si procede congiuntamente), con espletamento da parte della cancelleria dei conseguenti adempimenti di legge (tenendosi da essa peraltro presente che di questa ordinanza viene data lettura in pubblica udienza);

Applicato l'art. 23 della legge n. 87/1953.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale in riferimento all'art. 24 della Costituzione in quanto non prevede l'incompatibilità del giudice pronunciato ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale nei riguardi di un imputato a celebrare il dibattimento nei confronti del coimputato dello stesso reato non avvalso del procedimento speciale, sollevata dalla difesa dell'imputato Spera Fernando nell'udienza del 4 giugno 1996;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo nei confronti degli imputati sopra specificati, salva la sospensione del corso della prescrizione per tutti i reati per cui si procede;

Rinvia il dibattimento nei confronti degli altri imputati a data da fissarsi dopo le decisioni della Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione di questa ordinanza al presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 4 luglio 1996

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 1150

*Ordinanza emessa il 9 luglio 1996 dal tribunale di Bari
nel procedimento penale a carico di Grande Ivo*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che abbia pronunciato sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di coimputati - Incompatibilità a partecipare al giudizio degli altri coimputati dello stesso reato - Omessa previsione - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Premesso:

che con decreto del 27 dicembre 1995 veniva disposto il giudizio nei confronti di Rossani Antonio, Grande Ivo, Dragone Domenico e Leoci Claudia, imputati:

A) dei reati di cui agli artt. 81, 110, 112, n. 1) del c.p., 216, comma primo, nn. 1) e 2), 216, comma terzo, 219, commi primo e secondo, n. 1) del regio decreto n. 267/1942, tutti gli imputati;

B) dei reati di cui agli artt. 81, 110, 112, n. 1) del c.p., 223, comma primo, n. 1) del regio decreto n. 267/1942 in relazione all'art. 2621 del c.c., i primi tre (Rossani, Grande e Dragone);

che nell'udienza dibattimentale del 9 luglio 1996 gli imputati Rossani, Dragone e Leoci hanno chiesto applicarsi la pena ai sensi dell'art. 444 e ss. del c.p.p., nella misura di anni 1 e mesi 8 di reclusione i primi due e nella misura di anni 1 e mesi 6 di reclusione la terza;

Osservato che il tribunale, dopo avere separato i processi, ha pronunciato nei confronti del Rossani, del Dragone e della Leoci sentenza di applicazione (previo consenso del pubblico ministero) di pena da ciascuno degli stessi richiesta:

Considerato:

che la resa pronuncia nei confronti del Rossani, del Dragone e della Leoci determina, ad avviso di questo giudice, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che proceda al dibattimento nei confronti del coimputato degli stessi reati in ordine ai quali esso ha espresso il proprio convincimento provvedendo sulla richiesta di applicazione di pena;

che la suddetta questione di illegittimità costituzionale è *ictu oculi* rilevante nel caso di specie, in quanto dalla risoluzione della stessa dipende se questo collegio possa o no procedere al dibattimento nei confronti del Grande, coimputato — a titolo di concorso — dei medesimi reati in ordine ai quali per il Rossani, il Dragone e la Leoci è intervenuta sentenza ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;

Evidenziato che il tribunale non ignora le sentenze n. 186/1992 e n. 439/1993 con le quali codesta Corte ha dichiarato non fondata analoga questione di illegittimità costituzionale sollevata rispettivamente dal tribunale di Bari e dal tribunale di Torino;

Rilevato tuttavia che, con riferimento alla compatibilità del giudice pronunciatosi ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale nei confronti di uno dei coimputati di uno stesso reato a procedere al dibattimento nei confronti del coimputato che non abbia richiesto applicazione di pena, la legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale — vieppiù alla luce di quanto è stato considerato a fondamento di recentissime sentenze della Corte costituzionale (n. 131/1996 e n. 155/1996) «guardando alla sostanza», come si precisa nella prima delle due suddette sentenze — merita di essere riesaminata sotto profili diversi da quelli già vagliati dalla medesima Corte con riferimento agli artt. 25, 76, 77 e 101 della Costituzione nelle sentenze n. 186/1992 e n. 439/1993;

Ritenuto, invero:

che appare quantomeno parzialmente (il che non significa necessariamente in modo non decisivo) pregiudicato il diritto di difesa del coimputato che non abbia chiesto applicazione di pena in un dibattimento tenuto dal medesimo giudice che, pronunciando sulla richiesta di applicazione di pena del coimputato del medesimo reato, doverosamente — a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale — abbia, non ravvisando l'applicabilità del-

l'art. 129 del codice di procedura penale, escluso che il fatto non sussista o che esso non sia previsto dalla legge come reato o che il reato sia estinto o che manchi una condizione di procedibilità, ed altresì abbia ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto;

che vero è che, nei riguardi del coimputato del medesimo reato non avvalso del procedimento speciale, resterebbero pur sempre da svolgere «autonome statuizioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico» (come viene evidenziato nella menzionata sentenza del 1992), sì da essere possibile pervenire ad un accertamento positivo per uno e ad un accertamento negativo per l'altro dei coimputati dello stesso reato, ma che altrettanto vero è che il diritto di difesa del coimputato che non si sia avvalso del procedimento speciale non rimane pieno ed incondizionato con riguardo alle questioni dianzi elencate e già valutate dal giudice ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, laddove ben potrebbe trovarsi detto imputato nella condizione di poter difendersi soltanto sul piano della non partecipazione al reato o del difetto dell'elemento soggettivo del reato o della mancanza di imputabilità, e trovarsi invece nella condizione di non poter efficacemente difendersi sotto il profilo dell'insussistenza o della irrilevanza penale del fatto ovvero della qualificazione giuridica dello stesso (profili già sostanzialmente delibati in sede di rito speciale);

che, in altre e più semplici parole, una volta accertata da parte del giudice la sussistenza del fatto e valutata la qualificazione giuridica dello stesso in sede di deliberazione ex art. 444 del c.p.p., ben difficilmente potrebbe il medesimo giudice pervenire a diversa conclusione (quanto meno in ordine a tali elementi: sussistenza del fatto; qualificazione giuridica dello stesso) nei confronti del coimputato a carico del quale si proceda separatamente nelle vie ordinarie (sì da determinare, in buona sostanza, una vera e propria anticipazione del giudizio nei confronti di detto ultimo imputato, sia pure relativamente ai profili indicati);

Osservato peraltro che, al riguardo, non si potrebbe neppure far leva sul principio della formazione della prova in dibattimento, militando in proposito i medesimi motivi per i quali, ad onta di tale principio, un imputato non può essere giudicato in dibattimento dal giudice che abbia rigettato nel merito una sua richiesta di applicazione di pena (come da codesta Corte acutamente evidenziato con sentenza n. 186 del 22 aprile 1992);

Ritenuto, pertanto, non essere manifestamente infondato l'ipotizzato contrasto, con l'art. 24 della Costituzione, dell'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale così come vigente, in quanto suscettibile di ledere l'inviolabilità del diritto di difesa e la pienezza della tutela del coimputato dello stesso reato in ordine al quale il giudice abbia provveduto ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale con riguardo ad altro(/i) imputato(/i);

Atteso che, perciò, gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale (alla cui attenzione questo tribunale ha trasmesso analoga questione con ordinanza in data 4 luglio 1996) ed il processo va sospeso nei confronti dell'imputato Grande Ivo, con espletamento da parte della cancelleria dei conseguenti adempimenti di legge (tenendosi da essa peraltro presente che di questa ordinanza viene data lettura in pubblica udienza).

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale in riferimento all'art. 24 della Costituzione in quanto non preveda l'incompatibilità del giudice, pronunciandosi ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale nei riguardi di un imputato, a celebrare il dibattimento nei confronti del coimputato dello stesso reato non avvalso del procedimento speciale;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo nei confronti dell'imputato Grande Ivo, salva la sospensione del corso della prescrizione per tutti i reati per cui si procede;

Rinvia il dibattimento nei confronti dell'imputato Grande Ivo a data da fissarsi dopo la decisione della Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione penale del tribunale di Bari, in data 9 luglio 1996.

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 1151

*Ordinanza emessa il 30 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Ghirardi Maria contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione.

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3319/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Ghirardi Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Nelle more del presente giudizio — nel quale la parte ricorrente chiede di vedere riconosciuto il proprio diritto al ricalcolo della pensione di reversibilità in godimento secondo i criteri affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 495 del 1993 — con il recentissimo d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75, parte prima, del 29 marzo ed in vigore dal 30 marzo, è stato modificato il quadro normativo di riferimento e, poiché l'art. 1 di tale decreto risulta non conforme alla Costituzione, si impone il rilievo della questione di legittimità che segue.

Prima deve però essere chiarito che la presente ordinanza (come le altre emesse e da emettere in ogni controversia avente il medesimo oggetto) trae necessità dall'impossibilità di operare dei rinvii «tecnici» in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle due precedenti rimessioni decise in data 1° aprile 1996 da altro pretore del lavoro di Brescia, dott. Onni, nelle cause promosse da Rossi Giacomina e da Manfredini Antonia contro l'INPS, visto che l'unico residuo atto di giurisdizione — oltre quello della rimessione alla Corte di questioni di legittimità costituzionale, qui doverosamente posto in essere — previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 166/96 impone di dichiarare d'ufficio l'estinzione di tutti i processi.

Come si è già detto, il governo ha emanato il decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996 — entrato in vigore il giorno 30 dello stesso mese e, dunque, applicabile alla presente controversia — ove sono dettate, nell'art. 1, una serie di disposizioni (tanto ambiziosamente, quanto vanamente) dirette a risolvere in via definitiva, sia l'annoso problema della copertura finanziaria necessaria per il pagamento «rimborso» è l'atecnico termine usato nel decreto) delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in favore degli aventi diritto in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/93 e n. 240/94, sia l'enorme ed ancora più antico contenzioso giurisdizionale legato all'accertamento del diritto al calcolo delle pensioni di reversibilità nella misura del 60% del

trattamento minimo effettivamente goduto dal pensionato deceduto o che sarebbe comunque spettato all'assicurato ed alla «cristallizzazione» delle pensioni a decorrere dal 1° ottobre 1983 nella misura erogata al 30 settembre 1983, sui quali sono intervenute le due citate decisioni del giudice delle leggi.

La realtà del decreto-legge però non è minimamente idonea a perseguire i suoi fini, poiché dà luogo a numerosi dubbi di legittimità costituzionale, tutti traducibili in questioni rilevabili (e già rilevate, come si è detto prima) d'ufficio.

Tra le tante, qui ne viene sollevata una sola, la seguente:

*Questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996
per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione*

Il primo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996 prevede il «rimborso» del quale già si è detto mediante sei annualità, mentre il quarto comma (ove si individuano i mezzi di copertura dell'«onere derivante dall'applicazione del presente articolo») omette totalmente di indicare la copertura finanziaria per gli anni 1999, 2000 e 2001: è dato certo e non opinabile, poiché vengono contemplate solo le annualità dal 1996 al 1998.

La violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione è, per quanto possa sembrar strano, ammessa e scritta nella stessa disposizione sopra citata, ove il Governo si fa carico di determinare la copertura solo per tre delle sei annualità previste per il «rimborso», lasciando così palesemente scoperte le restanti, con conseguente incontrovertibile illegittimità costituzionale dell'intero art. 1 del decreto-legge n. 166/96.

Nè può opporsi alla constatazione appena espressa una ipotetica necessità di rispettare la previsione triennale di bilancio, poiché, al fine del rispetto dell'art. 81, ultimo comma della Costituzione, devono essere totalmente individuate e precisate nella legge che prevede nuove spese le risorse finanziarie per la copertura piena delle medesime spese e non può ritenersi soddisfatto tale obbligo, qualora, come nel caso qui sottoposto a critica, l'indicazione dei «mezzi per farvi fronte» non sia completa e precisa.

Peraltro, sotto altro aspetto, non sembra neppure possibile ritenere che l'assegnazione di titoli di Stato costituisca corretto mezzo di copertura finanziaria degli oneri (di dubbia sussistenza, peraltro) ai quali il decreto-legge vorrebbe dare esecuzione, poiché altro non è che nuovo indebitamento dello Stato e quindi non può essere considerato come nuova risorsa per finanziare il pagamento del debito: la sostituzione di un debito con un altro debito non è copertura finanziaria di una spesa, ma solo operazione poco chiara.

Se dovesse passare indenne all'esame del giudice delle leggi una siffatta artificiosa e solo apparente copertura delle nuove spese, allora dovremmo riconoscere che l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione è norma inutile, o, peggio, abrogata con il decreto-legge che qui si critica.

Può anche essere sostenuto che la legge di bilancio non deve rispettare la parità tra entrate e uscite e può essere accettata la tesi secondo la quale è sufficiente la previsione dei mezzi di finanziamento per la copertura delle nuove spese, per cui vi sarebbe il rispetto dell'art. 81, ultimo comma, anche se la previsione si rivelasse erronea ed ottimistica, ma non si può accedere a soluzioni, come quella adottata dal Governo, nelle quali non vi sia neppure l'ombra dell'effettività teorica delle nuove risorse, limitandosi l'operazione a spostare la carenza di copertura finanziaria ad un'epoca futura, con una sostanziale rinnovazione del debito, senza estinzione dell'obbligazione reale, la quale resta, comunque, sempre a carico del debito pubblico, sempre priva di copertura finanziaria.

La questione non è manifestamente infondata ed è rilevante: è più che chiaro, infatti, che la dichiarazione della illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 166/96 avrebbe l'effetto di ripristinare la vigenza della normativa precedente, restituendo nel contempo a questa autorità giudiziaria competente la funzione attribuitale dalla Costituzione di amministrare la giustizia secondo la legge costituzionalmente vigente (art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella presente controversia).

P. Q. M.

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1966, per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione.

Brescia, addì 30 aprile 1996

Il pretore: PIPPONZI

96C1582

N. 1152

*Ordinanza emessa il 30 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Bariselli Pietro contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione.

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3319/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Bariselli Pietro, elettivamente domiciliato in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1151/1996).

96C1583

N. 1153

*Ordinanza emessa il 30 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Tagliani Edita contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;
l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
gli artt. 81 e 134 della Costituzione.

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3319/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Tagliani Edita, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1151/1996).

96C1584

N. 1154

*Ordinanza emessa il 30 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Poli Giuseppe contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;
l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
gli artt. 81 e 134 della Costituzione.

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3319/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Poli Giuseppe, elettivamente domiciliato in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1151/1996).

96C1585

N. 1155

*Ordinanza emessa il 30 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Salomoni Francesca contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione.

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3319/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Salomoni Francesca, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1151/1996).

96C1586

N. 1156

*Ordinanza emessa il 30 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Marenghi Giuditta contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;
l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
gli artt. 81 e 134 della Costituzione.

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3319/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Marenghi Giuditta, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1151/1996).

96C1587

N. 1157

*Ordinanza emessa il 30 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Griffini Teresa contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;
l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione.

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3319/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Griffini Teresa, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1151/1996).

96C1588

N. 1158

*Ordinanza emessa il 30 aprile 1996 dal pretore di Brescia
 sul ricorso proposto da Pelosi Catterina contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;
 l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
 l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
 la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione.

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3319/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Pelosi Catterina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1151/1996).

96C1589

N. 1159

*Ordinanza emessa il 30 aprile e 7 maggio 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Perini Francesca contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996 n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;
l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
gli artt. 81 e 134 della Costituzione.

- Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3319/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Perini Francesca, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1151/1996).

96C1590

N. 1160

*Ordinanza emessa il 30 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Pineroli Maria contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996 n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;
l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
 la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione.

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3319/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Pineroli Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1151/1996).

96C1591

N. 1161

*Ordinanza emessa il 30 aprile 1996 dal pretore di Brescia
 sul ricorso proposto da Mori Ines contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996 n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;
 l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
 l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
 la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione.

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3319/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Mori Ines, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1151/1996).

96C1592

N. 1162

*Ordinanza emessa il 30 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Malpetti Giuseppina contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996 n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;
l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
gli artt. 81 e 134 della Costituzione.

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3319/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Malpetti Giuseppina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1151/1996).

96C1593

N. 1163

*Ordinanza emessa il 30 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Menghini Cesarina contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996 n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;
l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
 la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione.

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3319/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Menghini Giuseppina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1151/1996).

96C1594

N. 1164

*Ordinanza emessa il 30 aprile 1996 dal pretore di Brescia
 sul ricorso proposto da Fadani Domenica contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996 n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;
 l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
 l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
 la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione.

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3319/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Fadani Domenica, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1151/1996).

96C1595

N. 1165

*Ordinanza emessa il 30 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Boccardi Leo contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996 n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione.

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3319/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Boccardi Leo, elettivamente domiciliato in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1151/1996).

96C1596

N. 1166

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Schena Teresa contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996 n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 6671/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Schena Teresa, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Gian Maria Zafferoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Nelle more del presente giudizio — nel quale la parte ricorrente chiede di vedere riconosciuto il proprio diritto al ricalcolo della pensione di reversibilità in godimento secondo i criteri affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 495 del 1993 — con il recentissimo d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75, parte prima, del 29 marzo ed in vigore dal 30 marzo, è stato modificato il quadro normativo di riferimento e, poiché l'art. 1 di tale decreto risulta non conforme alla Costituzione, si impone il rilievo della questione di legittimità che segue.

Prima deve però essere chiarito che la presente ordinanza (come le altre emesse e da emettere in ogni controversia avente il medesimo oggetto) è solo una versione ridotta delle due precedenti emesse in data 1° aprile 1996, nelle cause promosse da Rossi Giacomina e da Manfredi Antonia contro l'I.N.P.S. e trae necessità dall'impossibilità di operare dei rinvii «tecnici» in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle due citate rimessioni, visto che l'unico residuo atto di giurisdizione — oltre quello della rimessione alla Corte di questioni di legittimità costituzionale, qui doverosamente posto in essere — previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 166/1996 impone di dichiarare d'ufficio l'estinzione di tutti i processi.

Come si è già detto, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996 — entrato in vigore il giorno 30 dello stesso mese e, dunque, applicabile alla presente controversia — ove sono dettate, nell'art. 1, una serie di disposizioni (tanto ambiziosamente, quanto vanamente) dirette a risolvere in via definitiva, sia l'annoso problema della copertura finanziaria necessaria per il pagamento («rimborso» è l'atecnico termine usato nel decreto) delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in favore degli aventi diritto in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, sia l'enorme ed ancora più antico contenzioso giurisdizionale legato all'accertamento del diritto al calcolo delle pensioni di reversibilità nella misura del 60% del trattamento minimo effettivamente goduto dal pensionato deceduto o che sarebbe comunque spettato all'assicurato ed alla «cristallizzazione» delle pensioni a decorrere dal 1° ottobre 1993 nella misura erogata al 30 settembre 1983, sui quali sono intervenute le due citate decisioni del giudice delle leggi.

La realtà del decreto-legge però non è minimamente idonea a perseguire i suoi fini, poiché dà luogo a numerosi dubbi di legittimità costituzionale, tutti traducibili in questioni rilevabili (e già rilevate, come si è detto prima) d'ufficio.

Tra le tante, qui ne viene sollevata una sola, la seguente:

*Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996
per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione*

Il primo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996 prevede il «rimborso» del quale già si è detto mediante sei annualità, mentre il quarto comma (ove si individuano i mezzi di copertura dell'«onere derivante dall'applicazione del presente articolo») omette totalmente di indicare la copertura finanziaria per gli anni 1999, 2000 e 2001: è dato certo e non opinabile, poiché vengono contemplate solo le annualità dal 1996 al 1998.

La violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione è, per quanto possa sembrar strano, ammessa e scritta nella stessa disposizione sopra citata, ove il Governo si fa carico di determinare la copertura solo per tre delle sei annualità previste per il «rimborso», lasciando così palesemente scoperte le restanti, con conseguente incontrovertibile illegittimità costituzionale dell'intero art. 1 del decreto-legge n. 166/1996.

Né può opporsi alla constatazione appena espressa una ipotetica necessità di rispettare la previsione triennale di bilancio, poiché, al fine del rispetto dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, devono essere totalmente individuate e precisate nella legge che prevede nuove spese le risorse finanziarie per la copertura piena delle medesime spese e non può ritenersi soddisfatto tale obbligo, qualora, come nel caso qui sottoposto a critica, l'indicazione dei «mezzi per farvi fronte» non sia completa e precisa.

Peraltro, sotto altro aspetto, non sembra neppure possibile ritenere che l'assegnazione di titoli di Stato costituisca corretto mezzo di copertura finanziaria degli oneri (di dubbia sussistenza, peraltro) ai quali il decreto-legge vorrebbe dare esecuzione, poiché altro non è che nuovo indebitamento dello Stato e quindi non può essere considerato come nuova risorsa per finanziare il pagamento del debito: la sostituzione di un debito con un altro debito non è copertura finanziaria di una spesa, ma solo operazione poco chiara.

Se dovesse passare indenne all'esame del giudice delle leggi una siffatta artificiosa e solo apparente copertura delle nuove spese, allora dovremmo riconoscere che l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione è norma inutile, o, peggio, abrogata con il decreto-legge che qui si critica.

Può anche essere sostenuto che la legge di bilancio non deve rispettare la parità tra entrate e uscite e può essere accettata la tesi secondo la quale è sufficiente la previsione dei mezzi di finanziamento per la copertura delle nuove spese, per cui vi sarebbe il rispetto dell'art. 81, ultimo comma, anche se la previsione si rivelasse erronea ed ottimistica, ma non si può accedere a soluzioni, come quella adottata dal Governo, nelle quali non vi sia neppure l'ombra dell'effettività teorica delle nuove risorse, limitandosi l'operazione a spostare la carenza di copertura finanziaria ad un'epoca futura, con una sostanziale rinnovazione del debito, senza estinzione dell'obbligazione reale, la quale resta, comunque, sempre a carico del debito pubblico, sempre priva di copertura finanziaria.

La questione non è manifestamente infondata ed è rilevante: è più che chiaro, infatti, che la dichiarazione della illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 166/1996 avrebbe l'effetto di ripristinare la vigenza della normativa precedente, restituendo nel contempo a questa autorità giudiziaria competente la funzione attribuita dalla Costituzione di amministrare la giustizia secondo la legge costituzionalmente vigente (art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella presente controversia).

P. Q. M.

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996, per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oïtre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione.

Brescia, addì 10 maggio 1996

Il pretore: ONNI

N. 1167

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Zanola Luigia contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996 n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 6671/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Zanola Luigia, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Gian Maria Zafferoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1166/1996).

96C1598

N. 1168

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Zaglio Maria Rosa contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996 n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
 la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 6671/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Zaglio Maria Rosa, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Gian Maria Zafferoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1166/1996).

96C1599

N. 1169

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal pretore di Brescia
 sul ricorso proposto da Bergamini Celestina contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996 n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;
 l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
 l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
 la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 6671/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Bergamini Celestina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Gian Maria Zafferoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1166/1996).

96C1600

N. 1170

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Cappon Maria contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996 n. 166 recte: 28 marzo 1996 art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;
l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 6671/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Cappon Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Gian Maria Zafferoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1166/1996).

96C1601

N. 1171

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Manni Narciso contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul principio della copertura finanziaria.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di reversibilità - Calcolo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidato o che l'assicurato ha diritto di percepire - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.L. 28 marzo 1996 n. 166, art. 1; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;
l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
la sentenza della Corte costituzionale n. 485 del 1993;
l'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994;
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
gli artt. 81 e 134 della Costituzione.

Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 6661/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Manni Narciso, elettivamente domiciliato in Brescia presso l'avvocato Maffezoni, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Nel presente giudizio la parte ricorrente, richiamata la sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965 «nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe avuto il diritto di percepire», chiede di vedere riconosciuto il proprio diritto alla riliquidazione, nei termini stabiliti dalla Corte, della pensione di reversibilità della quale è titolare, con la conseguente condanna dell'INPS al pagamento della prestazione nella misura risultante dovuta, con gli arretrati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Con il decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, in vigore dal 30 marzo 1996, è stato modificato il quadro normativo di riferimento e, poiché l'art. 1 del decreto risulta non conforme all'art. 81 della Costituzione, deve essere rilevata d'ufficio la relativa questione di legittimità costituzionale.

Nella previsione di una dichiarazione d'incostituzionalità (come anche nell'ipotesi di una mancata conversione in legge) dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 deve essere altresì, in rapporto di causa — effetto, sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 903/1965, come «riscritto» nella sentenza n. 495 del 1993, per contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

Prima, però, di entrare nel merito delle anticipate questioni, deve essere chiarito che la presente ordinanza (come le altre già emesse e da emettere in ogni processo avente il medesimo oggetto) è solo una versione ridotta delle due precedenti pronunciate in data 1° aprile 1966, nelle cause promosse da Rossi Giacomina e Manfredini Antonia contro l'INPS, ed è necessariamente imposta dall'impossibilità di operare dei rinvii «tecnici» in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle due citate rimessioni, visto che il solo residuo atto — oltre quello qui doverosamente posto in essere — di giurisdizione previsto dall'art. 1, terzo comma, del decreto-legge n. 166/1996 impone di dichiarare d'ufficio l'estinzione di tutti i giudizi pendenti.

*L'art. 81 della Costituzione
ed il principio di «realismo economico»*

La legge fondamentale della Repubblica italiana contiene tutti i principi più alti di civiltà e tutela tutte le libertà; le norme che li contemplano vengono ritenute le più importanti, ma si dimentica che, nella consapevolezza del necessario rispetto della realtà economica, quale limite e strumento essenziale per la possibile e sempre tendenziale attuazione concreta dei grandi ideali di giustizia, uguaglianza e libertà, la Costituzione pone un principio ancora superiore, presente nell'art. 81 della Costituzione: la compatibilità delle concrete risorse economiche quale limite di realtà al «sogno» di perfezione, quale strumento di difesa della realizzabilità dei grandi principi ideali etici e materiali, quale freno alla spesa illimitata di risorse future al fine di tutelare l'esistenza stessa della società organizzata, quale monito etico, infine, alla responsabilità verso le future generazioni e alla più corretta distribuzione della ricchezza per quelle presenti.

Così, se si volesse proporre una diversa classificazione delle norme costituzionali, l'art. 81 dovrebbe essere definito «norma di realtà» in contrapposizione alle «norme di ideale» e dovrebbe in questa prospettiva essere collocato al vertice di una nuova graduatoria d'importanza, dovendosi riconoscere che, pur non affermando elevati

principi «sacrali», si pone a garanzia della realizzabilità (invero pur sempre tendenziale) delle «norme di ideale», statuendo l'obbligatorio rispetto dei limiti delle risorse disponibili, in modo tale da consentire al sistema economico dello Stato di sostenere il costo della continua evoluzione dei bisogni di civiltà nei confini del possibile, senza superare ricchezze future non ancora prodotte, così da evitare il grande rischio (oggi sempre più drammaticamente concreto) di allontanare sempre più nel tempo e forse da precludere definitivamente l'attuazione delle «norme di ideale» della Costituzione.

In forza delle superiori premesse è logico e conseguente desumere dall'art. 81 un forte principio costituzionale sinteticamente definibile principio di «realismo economico», che, pur non scritto (come altri fondamentali: quello, immanente nell'art. 38, di «solidarietà» e quello di «ragionevolezza», presente nell'art. 3, per citare i più noti), deve concorrere con gli altri principi e norme costituzionali per una corretta valutazione della legittimità della legge e degli atti aventi forza di legge.

L'ineludibile rinascimento dei valori costituzionali presenti nell'art. 81 deve determinare a carico del legislatore — ma anche del giudice delle leggi, quando le questioni portate al suo esame siano tali da lasciare spazio a decisioni, non necessariamente «addittive», che comportino una nuova spesa priva di copertura finanziaria — un particolare rispetto dell'art. 81 della Costituzione, quale norma di primaria e vitale importanza.

La normativa sopravvenuta
art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166

Come si è già detto, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996 — entrato in vigore il giorno 30 dello stesso mese e, dunque, applicabile alla presente controversia — ove sono dettate, nell'art. 1, una serie di disposizioni dirette a risolvere in via definitiva, sia l'annoso problema della copertura finanziaria necessaria per il pagamento del «rimborso» (non si può non notare la forte atecnicità del termine) delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in favore degli aventi diritto in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, sia l'ancora più antico contenzioso giurisdizionale legato all'accertamento del diritto al calcolo delle pensioni di reversibilità nella misura del 60% del trattamento minimo effettivamente goduto dal pensionato deceduto o che sarebbe spettato all'assicurato, nonché alla «cristallizzazione» delle pensioni a decorrere dal 1° ottobre 1983 nella misura erogata al 30 settembre 1983, sui quali sono intervenute le due citate decisioni del giudice delle leggi.

La realtà del decreto-legge però non è minimamente idonea a raggiungere gli scopi sperati, poiché dà luogo a numerosi dubbi di legittimità costituzionale, tutti traducibili in questioni rilevabili (e già rilevate, come si è detto prima) d'ufficio.

Tra le tante — senza che a ciò possa attribuirsi significato di ripensamento sulla fondatezza delle altre — qui ne viene sollevata una sola, soprattutto al fine di ridurre il costo complessivo dell'intera «operazione» che, come si è detto, coinvolge singolarmente tutti i giudizi pendenti aventi il medesimo oggetto, a causa della previsione di cui al terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996.

Questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996
per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione

Il primo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996 prevede in applicazione delle sentenze n. 495/1993 e n. 240/1994 della Corte costituzionale il «rimborso» delle somme maturate alla data del 31 dicembre 1995 mediante sei annualità, ma il suo quarto comma (ove si individuano i mezzi di copertura dell'«onere derivante dall'applicazione del presente articolo») omette totalmente di indicare la copertura finanziaria per gli anni 1999, 2000 e 2001: il dato è certo e non opinabile, poiché vengono contemplate solo le annualità dal 1996 al 1998.

La violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione è, per quanto possa sembrar strano, scritta e riconosciuta nella stessa disposizione sopra citata, ove il Governo palesemente si fa carico di determinare la copertura solo per tre delle sei annualità previste per il pagamento degli arretrati, lasciando così scoperte le restanti, con conseguente incontrovertibile illegittimità costituzionale dell'intero art. 1 del decreto-legge n. 166/1996, poiché, al fine del rispetto dell'art. 81, quarto comma, devono essere totalmente individuate e precisate nella legge

(anche nell'atto avente forza di legge del Governo) che prevede nuove spese le risorse finanziarie per la copertura piena delle medesime spese e non può ritenersi soddisfatto tale obbligo, qualora, come nel caso qui sottoposto a critica, l'indicazione dei «mezzi per farvi fronte» non sia completa e precisa.

Sin qui si è in presenza della tipica violazione del disposto espresso dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, ma deve essere rilevato che l'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 vulnera ancor più gravemente il principio di «realismo economico», desumibile dall'art. 81, quale sopra individuato e precisato.

Infatti non sembra possibile ritenere che l'assegnazione di titoli di Stato costituisca corretto mezzo di copertura finanziaria degli oneri ai quali il decreto-legge vorrebbe dare esecuzione, poiché altro non è che nuovo indebitamento dello Stato e quindi non può essere considerato come nuova risorsa per finanziare il pagamento del debito: la sostituzione di un debito con un altro debito non è copertura finanziaria di una spesa, ma solo operazione poco limpida.

Se dovesse passare indenne all'esame del giudice delle leggi una siffatta artificiosa e solo apparente copertura delle nuove spese, allora dovremmo riconoscere che l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione è norma inutile, o, peggio, abrogata con il decreto-legge che qui si critica.

Può anche essere sostenuto che la legge di bilancio non deve rispettare la parità tra entrate e uscite e può essere accettata la tesi secondo la quale è sufficiente la previsione dei mezzi di finanziamento per la copertura delle nuove spese, per cui vi sarebbe il rispetto dell'art. 81, ultimo comma, anche se la previsione si rivelasse erronea ed ottimistica, ma non si può accedere a soluzioni, come quella adottata dal Governo, nelle quali non vi sia neppure l'ombra dell'effettività teorica delle nuove risorse, limitandosi l'operazione a spostare la carenza di copertura finanziaria ad un'epoca futura, con una sostanziale rinnovazione del debito, senza estinzione dell'obbligazione reale, la quale resta, comunque, sempre a carico del debito pubblico, sempre priva di copertura finanziaria.

Esaurito l'esame della questione attinente l'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996, si può passare alla discussione di quella attinente la precedente normativa.

*Questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, come modificato dalla
sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 81 della Costituzione*

Il giudice delle leggi con la sentenza n. 495 del 1993 ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965 «nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe avuto il diritto di percepire».

La norma in discorso, come modificata per effetto del suddetto intervento della Consulta, determina per l'INPS una forte esposizione debitoria, priva di finanziamento (è fatto notorio comprovato dall'art. 1, quarto comma, del decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996, per quanto si è già detto); la causa di tutto ciò deve rinvenirsi nell'opinione (erronea) secondo la quale le sentenze di natura addittiva della Corte costituzionale avrebbero efficacia vincolante *erga omnes* ed *ex tunc* opinione tuttora prevalente in dottrina e nella giurisprudenza di merito e di legittimità.

Nessun atto legislativo delle due Camere (unico possibile e costituzionalmente legittimo ai sensi dell'art. 136, secondo comma, della Costituzione) è sinora intervenuto per reperire la copertura finanziaria necessaria al fine di consentire all'INPS di provvedere, previa riliquidazione delle pensioni di reversibilità secondo il dettato della sentenza n. 495/1993, al pagamento delle somme arretrate, con gli accessori di legge, derivanti da detta riliquidazione.

È più che evidente che il legislatore, a tutt'oggi (il decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996 ne è riprova) non ha avuto la forza di dare attuazione in senso conforme alla Costituzione alla sentenza in discorso, emanando le norme di legge idonee ad acquisirne i principi nel diritto positivo (e il ragionamento vale identico anche con riferimento alla sentenza n. 240/1994 nonostante la vigenza dell'art. 2, settimo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che così dispone: «Qualora nel corso di attuazione di leggi si verificino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate, il Governo ne dà notizia tempestivamente al Parlamento con relazione del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».

Potrebbe essere affermata la responsabilità politica dei Governi (è chiaro, per non aver obbedito al disposto sopra riportato testualmente dell'art. 2, settimo comma, della legge n. 67 del 1988) che si sono succeduti dalla data di pubblicazione della sentenza n. 495/1993 ad oggi, ma senza valenza giuridica, restando certo il fatto che nessun intervento rispettoso della Costituzione è stato posto in essere per la copertura finanziaria dei maggiori oneri, né totalmente, né parzialmente, non potendosi valutare in modo positivo il decreto-legge n. 166/1996, già sottoposto a critica.

Dal riscontrato attuale dato di fatto storico dell'assenza di copertura finanziaria, a parere di questo pretore, non può che discendere obbligatoriamente l'affermazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 903/65, come modificato dal giudice delle leggi, per violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione, a nulla rilevando sapere se tale violazione dipenda da semplice inerzia, o assenza di volontà del legislatore, ovvero (ed è, purtroppo, questa l'ipotesi più veritiera) dalla realtà di una situazione critica delle finanze dello Stato, tale da aver reso, sino ad oggi, impossibile il reperimento delle risorse finanziarie necessarie, senza determinare un ulteriore aggravamento nel desolante bilancio della nostra Repubblica.

Unica conseguenza e soluzione possibile sembra essere quella di una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965 nella nuova formulazione creata dalla sentenza n. 495 del 1993, con conseguente cessazione dell'efficacia della medesima norma ai sensi dell'art. 136, primo comma, della Costituzione e ripristino della situazione normativa preesistente l'intervento del giudice delle leggi.

Né può, in contrario, sostenersi con giuridica fondatezza che le norme «virtuali» create dalle sentenze «leggi» della Corte costituzionale siano avulse dal sistema giuridico costituzionale, così da non dover obbedire (anche) al dettato dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, ovvero che siano «refrattarie» al controllo di legittimità costituzionale, ovvero ancora che il legislatore debba dare esecuzione, sempre e comunque, alla volontà della Corte e che abbia tempi illimitati per provvedere alla copertura finanziaria: se le sentenze di natura legislativa della Corte hanno davvero forza innovativa nel diritto positivo con obbligo di applicazione (ipotesi, deve ribadirsi ancora, qui fortemente negata), tanto da fondersi, in modo simile a quanto avviene per le leggi di interpretazione autentica, con la norma dichiarata incostituzionale, determinandone un nuovo contenuto, ebbene, allora, queste norme «virtuali» devono essere totalmente conformi alla Costituzione e soggiacere al vaglio del giudizio di legittimità costituzionale, come ogni norma di legge.

Ancora una volta, deve evidenziarsi anche la violazione del principio di «realismo economico», come sopra teorizzato: la Corte costituzionale non ne ha tenuto conto nel creare la sua versione dell'art. 22 della legge n. 903/65, determinando nel sistema giuridico l'esistenza di un privilegio che, benché fondato sui principi di ragionevolezza ed uguaglianza, si appalesa eccessivo (e in qualche misura anche superfluo) proprio perché il sistema economico non è in grado (e non lo era nel 1993) di soddisfare il costo del miglior trattamento, senza spendere risorse future.

Si pone in discussione qui senza equivoci la realizzabilità economica della tutela concessa dalla sentenza n. 495/1993 (nonché dalla n. 240/1994) in assenza di versamenti contributivi che ne sorreggano interamente il costo ed in presenza di una situazione della finanza pubblica tale da non consentire più l'esistenza di privilegi che non si autofinanzino, non essendo ormai neppure concepibile un aumento, della pressione fiscale per reperire le risorse necessarie per la soddisfazione di bisogni non essenziali — come reso evidente dallo stesso decreto-legge n. 166 del 1996 che evita ogni ricorso alla fiscalità generale, scegliendo la, già criticata, soluzione dell'indebitamento ulteriore dello Stato, senza minimamente considerare che ogni aggravamento del debito pubblico determina ineluttabilmente la mortificazione delle speranze delle future generazioni, gravate dalle conseguenze degli sperperi delle precedenti, compresa quella presente.

*Sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza in causa
delle sopra esposte questioni di legittimità costituzionale*

Le questioni in discorso non sono manifestamente infondate e sono tutte rilevanti, poiché il presente giudizio non può «essere definito indipendentemente» dalla loro risoluzione: è più che ovvio che la dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 avrebbe l'effetto di ripristinare la vigenza della normativa precedente, restituendo nel contempo a questa autorità giudiziaria competente la funzione attribuitale dalla Costituzione di amministrare la giustizia secondo la legge costituzionalmente vigente, l'art. 22 della legge n. 903 del 1965, con conseguente necessità dell'esame di costituzionalità, nei (limitati) termini oggi proposti, della appena citata disposizione, come modificata dalla sentenza n. 495 del 1993, poiché ai fini del decidere è importante

avere certezza in ordine alla vigenza o meno dell'art. 22 della legge n. 903/1965, come determinata nell'erronea opinione prevalente) dalla sentenza n. 495/1993, e poiché tale certezza può derivare, con valore assoluto solo (salvo ovviamente un sempre possibile intervento legislativo delle due Camere del Parlamento) da una decisione della Corte costituzionale, risulta necessario investire il giudice delle leggi della questione di incostituzionalità come sopra precisata, essendone, peraltro, più che palese per le argomentazioni che precedono, senza altro superfluo commento, anche la rilevanza nel presente giudizio, poiché l'eventuale dichiarazione d'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 81 sarebbe, senza possibilità di contrasto neppure negli eventuali gradi successivi del giudizio, motivo di rigetto della domanda proposta in causa.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale:

dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996, per violazione dell'art. 81 della Costituzione;

dell'art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903, come modificato dalla sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 81 della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione.

Brescia, addì 10 maggio 1996

Il pretore: ONNI

96C1602

N. 1172

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Mimini Maria contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul principio della copertura finanziaria.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di reversibilità - Calcolo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidato o che l'assicurato ha diritto di percepire - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.L. 28 marzo 1996 n. 166, art. 1; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;

l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza della Corte costituzionale n. 485 del 1993;

l'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
 l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione.

Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 6661/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Mimini Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avvocato Maffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1171/1996).

96C1603

N. 1173

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal pretore di Brescia
 sul ricorso proposto da Martani Gisella contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul principio della copertura finanziaria.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di reversibilità - Calcolo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidato o che l'assicurato ha diritto di percepire - Violazione del principio di copertura finanziaria.

[(D.L. 28 marzo 1996 n. 166, art. 1; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22)].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;
 l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
 l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
 la sentenza della Corte costituzionale n. 485 del 1993;
 l'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
 la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994;
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
 l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione.

Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 6661/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Martani Gisella, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avvocato Maffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1171/1996).

96C1604

N. 1174

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Boldini Margherita contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione del principio di ragionevolezza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integrati del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991 - Violazione del principio di ragionevolezza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di ragionevolezza.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;
il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
la sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993;
l'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994;
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
gli artt. 3 e 134 della Costituzione.

Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di rimessione alla Corte costituzionale, di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 6697/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Boldini Margherita, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avvocato Danilo Muia, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Nelle more del presente giudizio — nel quale la parte ricorrente chiede di veder riconosciuto il proprio diritto al ricalcolo della pensione di reversibilità in godimento secondo i criteri affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 495 del 1993 — con il recente d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, in vigore dal 30 marzo 1996, è stato modificato il quadro normativo di riferimento e, poiché l'art. 1 di tale decreto risulta non conforme alla Costituzione, si impone il rilievo d'ufficio della questione di legittimità che segue.

Prima, però, deve essere chiarito che la presente ordinanza (come le altre, emesse e da emettere in ogni controversia avente il medesimo oggetto di questa) è una versione ridotta delle due precedenti pronunciate in data 1º aprile 1996, nelle cause promosse da Rossi Giacomina e Manfredini Antonia contro l'I.N.P.S., ed è atto dovuto

e necessario, determinato dall'impossibilità di operare dei rinvii «tecnici» in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle due citate rimessioni, visto che l'unico residuo atto — oltre quello della rimessione alla Corte di questioni di legittimità costituzionale, qui doverosamente posto in essere — di giurisdizione previsto dal terzo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996 impone di dichiarare d'ufficio l'estinzione di tutti i giudizi pendenti a spese compensate.

Come si è già detto, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996 — entrato in vigore il giorno 30 dello stesso mese e, dunque, applicabile alla presente controversia — ove sono dettate, nell'art. 1, una serie di disposizioni dirette a risolvere in via definitiva, sia l'annoso problema della copertura finanziaria necessaria per il pagamento delle somme «dovute» agli aventi diritto in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, sia l'ancora più antico contenzioso giurisdizionale legato all'accertamento del diritto al calcolo delle pensioni di reversibilità nella misura del 60% del trattamento minimo effettivamente goduto dal pensionato deceduto o che sarebbe spettato all'assicurato ed alla «cristallizzazione» delle pensioni a decorrere dal 1° ottobre 1983 nella misura erogata al 30 settembre 1983, sui quali sono intervenute le due citate decisioni del giudice delle leggi.

La realtà del decreto legge però non è minimamente idonea a raggiungere gli scopi sperati, poiché da luogo a numerosi dubbi di legittimità costituzionale, tutti traducibili in questioni rilevabili (e già rilevate) d'ufficio.

Tra le tante, qui ne viene sollevata una sola, la seguente:

*Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996
per violazione dell'art. 3 della Costituzione*

L'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996 è «inteso» in ogni suo comma di irragionevolezza insanabile, con flagrante e reiterata violazione del principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione.

Si sostiene l'attuazione e l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, senza però dettare alcuna norma di legge idonea a recepirne i contenuti, mentre contemporaneamente si tenta (come sembra) di escludere i diritti del eredi, dando così vita ad una contraddizione insanabile con le suddette decisioni della Corte costituzionale nelle quali nulla del genere viene affermato. In argomento deve anche, per maggiore chiarezza, essere ricordato che una delle critiche rivolte da questo giudice alla sentenza n. 240/1994 e diretta a dimostrare l'irrelevanza del passaggio graduale dal trattamento pensionistico integrato al minimo a quello deteriore della pensione «a calcolo» — sul quale la Corte ha fondato la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 — insisteva ed insiste sul rilievo che nelle controversie in materia di «cristallizzazione» (e non occorre ulteriore specificazione, essendo notissima la relativa problematica) nessuno dei titolari di pensione (e, men che meno, nessuno dei loro eredi) «ha mai goduto effettivamente alla data del 30 settembre 1983 di più pensioni integrate al trattamento minimo, bensì dai ricorrenti viene vantato solo il diritto a percepire arretrati per una prestazione sulla quale mai i pensionati hanno potuto contare per le esigenze primarie di vita» (cfr., tra le tante emesse da questo pretore, sent. n. 1502 del 15 dicembre 1994).

Nel primo e nel secondo comma si parla reiteratamente di «rimborsi», ma davvero nulla deve essere rimborsato.

Tra i (presunti) aventi diritto ai «rimborsi», nel secondo comma dello stesso articolo, si individua la categoria dei «superstiti» (aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data di entrata in vigore «del decreto») dei «soli soggetti interessati», ma non è chiaro se tale riferimento sia davvero diretto ad escludere il diritto degli eredi — anche se, nei giorni precedenti ed immediatamente successivi all'annuncio del decreto da parte del Governo e alla presentazione del suo contenuto, questa è stata l'opinione comune —, né è possibile prevedere la sorte di tale interpretazione nella giurisprudenza.

Ancora, nel secondo comma si dice che «nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria» e con tale affermazione si crede di negare il diritto ai suddetti accessori del credito, ma trattasi di volontà non risultante dalla dichiarazione, che da questa emerge con sicurezza solo che interessi legali e rivalutazione monetaria non devono essere compresi nel calcolo degli arretrati, com'è del tutto ovvio, mentre non sembra altrettanto agevole dedurre che essi non spettano.

Nel terzo comma si ha la pretesa di eliminare la giurisdizione, senza però risolvere per tutti gli attuali e potenziali ricorrenti in modo univoco ed unitario il contenzioso giurisdizionale.

Nel quarto comma, destinato ad individuare i mezzi per la copertura finanziaria della nuova legge di spesa, inoltre, vengono posti in essere equilibrismi finanziari di raro riscontro, assumendosi di poter pagare un debito con un nuovo debito e di poter indicare solo per tre annualità sulle sei previste i mezzi di finanziamento.

Appare di solida evidenza che la massiccia presenza nell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 di gravissime lacune — quelle sopra rilevate, determinate da linguaggio atecnico, da palese contraddittorietà e da semplicismo imperante — non solo dimostra l'assenza di ragionevolezza di tutte le disposizioni dell'intero articolo e la conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, ma rende assai dubbia la stessa sussistenza nell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 dei requisiti di un atto avente forza di legge, potendovisi riscontare più che altro i contenuti di una sentenza generalizzata (frettolosa e priva di motivazione).

La questione non è manifestamente infondata ed è rilevante nel giudizio, poiché la dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 avrebbe l'effetto di ripristinare la vigenza della normativa precedente, restituendo nel contempo a questa autorità giudiziaria competente la funzione attribuitale dalla Costituzione di amministrare la giustizia secondo la legge costituzionalmente vigente (art. 22, legge n. 903 del 1965).

P. Q. M.

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo, secondo, terzo e quarto, del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione.

Brescia, addì 10 maggio 1996

Il pretore: ONNI

96C1605

N. 1175

*Ordinanza emessa il 14 maggio 1996 dal tribunale di Lamezia Terme
nel procedimento civile vertente tra Torchia Francesca in proprio e n.q. e il comune di Lamezia Terme*

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65).

(Cost., artt. 3, 42, terzo comma, e 97, primo comma).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza esaminati gli atti della causa civile iscritta al n. 33/1983 e vertente tra Torchia Francesca, rappresentata e difesa dall'avvocato Torquato Ciriaco (parte attrice), e il comune di Lamezia Terme, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Mangani (parte convenuta), riservata per la decisione nell'udienza collegiale del 2 maggio 1966.

RILEVATO IN FATTO

Con citazione notificata l'8 gennaio 1983 la sig.ra Torchia Francesca, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori Strano Antonio e Angela, ed i signori Arzente Giovanna, Vincenzo e Antonio esponente:

che gran parte del terreno di loro proprietà sito in Piazza della Repubblica nei pressi del tribunale a Lamezia Terme era stato occupato dal comune per la realizzazione dell'edificio sede del liceo classico;

che, costruita l'opera pubblica, l'ente non aveva ottemperato alla richiesta di pagamento del corrispettivo e che, successivamente, aveva occupato in forza di nuovi decreti altre zone di terreno di loro proprietà;

che l'occupazione non era stata seguita ai provvedimenti ablativi e, quindi, era divenuta illegittima.

Tanto premesso, convenivano in giudizio il predetto comune, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 50.000.000, o di altra maggiore o minore ritenuta giusta, a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese processuali.

La parte convenuta, nel costituirsi, chiedeva il rigetto della domanda perché gli attori avevano accettato l'indennità di esproprio, peraltro già versata dal comune unitamente agli interessati.

In corso di causa veniva disposta ed espletata una consulenza per accertare gli aspetti tecnici della controversia.

La causa veniva riservata per la decisione nell'udienza collegiale del 2 maggio 1996.

Nel verbale della citata udienza collegiale il convenuto ha rilevato «che la causa in argomento non può essere sospesa prima della valutazione di incidenza eventuale della questione di costituzionalità delle disposizioni della finanziaria» ed ha chiesto la decisione nel merito.

RILEVATO IN DIRITTO

La causa non può essere definita nel merito senza che sia definita la questione della legittimità costituzionale della nuova normativa applicabile.

Il sesto comma dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nel suo testo originario si limitava ad escludere l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione ai procedimenti per i quali la relativa indennità di espropriazione fosse stata accettata dalle parti o fosse divenuta non impugnabile o fosse stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Con recente disposizione contenuta nell'art. 1, sessantacinquesimo comma, legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica», la suddetta norma è stata così sostituita: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Viene estesa, in altri termini, la disciplina in tema di criteri di determinazione della «indennità di espropriazione» per le aree edificabili (primo comma); di cessione volontaria del bene (secondo comma), di valutazione della edificabilità delle aree (terzo e quinto comma) e di indennità di espropriazione per le aree agricole e per quelle non edificabili (quarto comma) alla liquidazione del «risarcimento del danno». Pur con minime riserve, questa sembra debba essere la corretta interpretazione di tale norma. Se così è, appare evidente la portata radicalmente innovativa; emergono, nello stesso tempo, con altrettanta evidenza vari profili di incostituzionalità.

La questione è, in effetti, senz'altro rilevante per la decisione del presente giudizio perché anche se si accedesse alla tesi dell'ente convenuto (secondo cui vi sarebbe stata l'accettazione dell'indennità di esproprio da parte della Torchia), non si può negare che l'occupazione è divenuta illegittima per mancata emanazione nei termini di legge del provvedimento definitivo di esproprio (circostanza pacifica). Di conseguenza, in applicazione della nuova normativa, si dovrebbe procedere a una diversa determinazione della entità dei danni, la cui componente principale è costituita dal valore del bene, da calcolare necessariamente con i criteri matematici previsti nel citato art. 5-bis e non più in base ai criteri di stima commerciale. Si avrebbe, insomma, una perfetta equiparazione, ai fini che qui interessano, fra indennità di espropriazione come prevista dalla legge nel relativo procedimento e risarcimento del danno come liquidabile nell'ipotesi di occupazione acquisitiva, che presuppone, oltre alla non possibilità della restituzione, anche la illegittimità/illiceità originaria o sopravvenuta della occupazione e quindi l'essere al di fuori del normale procedimento ablativo. Si tratta, quindi, di due situazioni diverse: l'una aderente a precise disposizioni di

legge e scandita attraverso una serie di atti amministrativi complessi, l'altra, invece, fondata essenzialmente su una mera attività della pubblica amministrazione, contrassegnata, per di più dal carattere della illiceità (giurisprudenza ampiamente prevalente sul punto).

Ora, l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, nel prevedere che la proprietà privata può essere espropriata nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, si riferisce chiaramente al procedimento espropriativo che si sviluppi secondo precise disposizioni di legge e non certo all'istituto dottrinario e giurisprudenziale della occupazione appropriativa, sicché appare inconcepibile e, comunque, contrastante con la suddetta norma costituzionale estendere le disposizioni dettate in materia di determinazione dell'indennizzo ai casi in cui è dovuto il risarcimento dei danni, sconvolgendo e inquinando, così, principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. L'azione risarcitoria in esame trova, infatti, il suo fondamento nel generale principio del *neminem laedere* consacrato nell'art. 2043 cod. civ., e non può ovviamente supporre che la citata norma costituzionale abbia voluto riferirsi a tale articolo quale uno dei «casi previsti dalla legge»

La diversità delle due situazioni rende, inoltre, irragionevole la unitarietà di disciplina legale imposta dalla nuova norma in esame. In tanto risultano accettabili i limiti quantitativi dell'indennizzo in quanto essi siano stabiliti nell'ambito del procedimento espropriativo legale, per come può dedursi dalle varie pronunce della Corte costituzionale, quali, fra le altre, la sentenza n. 15 del 1976 a proposito dei criteri stabiliti dalla legge n. 2892/1885 sul risanamento della città di Napoli e la sentenza n. 283 del 1993 relativa proprio ai criteri di indennizzo previsti dall'art. 5-bis nella originaria formulazione e quindi con esclusione dei casi di risarcimento del danno. E pertanto, dall'applicazione della norma innovativa in questione nasce una disparità di trattamento arbitraria, perché non giustificata da valida motivazione, non potendosi certo considerare sufficienti gli scopi di «razionalizzazione» proclamati nella intestazione della legge, nella sostanza identificabili nell'intento di risparmio nella spesa pubblica che negli ultimi tempi sembra essere divenuto fonte, a volte indiscriminata, di ispirazione di alcuni provvedimenti legislativi. Ne consegue un palese contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, che in nome del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge vieta non ragionevoli parità di disciplina per situazioni giuridiche diverse.

Infine, la norma in questione contrasta anche col principio di buon andamento cui, ai sensi dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, deve essere improntata l'attività della pubblica amministrazione. L'appiattimento dei criteri di valutazione dei danni cagionati con la propria condotta illegittima e/o illecita costituisce una spinta verso la violazione delle leggi in materia di espropriazione. Equiparando, infatti, sul piano economico e finanziario le conseguenze del comportamento secondo legge con quelle derivabili da una attività illecita può venire a mancare nel pubblico funzionario l'incentivazione all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti nel normale procedimento espropriativo, favorendo persino l'omissione di ogni più elementare garanzia nell'apprensione dei beni del privato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara ammissibile e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, sessantacinquesimo comma, legge 28 dicembre 1995, n. 549, con riferimetno agli artt. 3, 42, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale:

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga, inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 14 maggio 1996.

Il presidente: FRONTERA

96C1607

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herlo, 21

L'AQUILA

LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO

LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 9/10/12

PESCARA

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galliei (ang. via Gramsci)

SULMONA

LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA

LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA

LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO

LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA

LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI

LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA

LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA

LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI

CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Goti, 11

AVELLINO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA

LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI

LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI

LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merillani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA

CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO

LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI

LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA

LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA

LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLI

LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA

LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA

LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA

LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA

LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE

LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE

LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borea, 15 (gall. Tergesteo)

TRIESTE

LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

UDINE

LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE

CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI

LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 69/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

SORA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI

LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO

LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI

CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA

CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

SAVONA

LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

BERGAMO

LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA

LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO

CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11

BUSTO ARSIZIO

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA

LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI

LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA

LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

PAVIA

LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Piazzale dell'Università

SONDRIO

LIBRERIA ALESSO
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mamelli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Caprignone, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mamelli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovagnoli, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 178/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 18
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
 - ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica del Templi, 17
 - ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
 - ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
 - ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
 - ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
 - ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
 - ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
 - ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
 - ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villasmara, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Boeco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallotti, 225
 - ◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
 - ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
 - ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

- LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA - glià Etruria -
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalile, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 28

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigeotto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - G.U. n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio Inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le Inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali

Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di tre righe

Densità di scrittura
fino a 67 caratteri/riga

L. 114.000

Densità di scrittura
da 68 a 77 caratteri/riga

L. 132.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga

L. 38.000

L. 44.000

Annunzi giudiziari

Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di due righe

L. 30.000

L. 35.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga

L. 15.000

L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.

Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 225.000	L. 440.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita a ingola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 4 3 0 9 6 *

L. 14.000